L'infortunio sul lavoro
Persona, tecnologie, tutele

di

Vincenzo Cangemi

ADAPT
LABOUR STUDIES
e-Book series
n. 88

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

DIREZIONE

Michele Tiraboschi (*direttore responsabile*)
Lilli Casano
Matteo Colombo (*direttore ADAPT University Press*)
Pietro Manzella (*revisore linguistico*)
Emmanuele Massagli
Francesco Nespoli
Pierluigi Rausei
Francesco Seghezzi
Silvia Spattini
Paolo Tomassetti

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Laura Magni (*coordinatore di redazione*)
Maddalena Magni
Lavinia Serrani

@ADAPT_Press @adaptland @bollettinoADAPT

L'infortunio sul lavoro
Persona, tecnologie, tutele

di

Vincenzo Cangemi

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

ISBN 978-88-31940-55-9

© 2020 ADAPT University Press – Pubblicazione on-line della Collana ADAPT

Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena

A mia madre

Il presente lavoro rientra in un più ampio progetto di ricerca su "Il Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa alla prova della IV rivoluzione industriale", co-finanziato da INAIL nell'ambito del programma BRIC 2018 e affidato al centro studi DEAL del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con ADAPT.

INDICE

Introduzione 1

Capitolo I.
La tutela infortunistica e le trasformazioni del lavoro nella quarta rivoluzione industriale

SEZIONE I. L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA INFORTUNISTICA 4

1. Le origini del sistema assicurativo: il rischio professionale 4

2. Il principio di sicurezza sociale nel sistema costituzionale 7

3. Il nuovo fondamento della tutela assicurativa: la liberazione dal bisogno 10

4. Il persistente carattere selettivo della tutela assicurativa 14

SEZIONE II. LA RIVOLUZIONE DIGITALE 18

5. La Quarta rivoluzione industriale 18

   5.1. Industria 4.0 e trasformazioni tecnologiche 20

   5.2. Le ricadute socio-economiche della rivoluzione digitale 22

6. Le trasformazioni del lavoro 24

   6.1. Il tempo e il luogo di lavoro 25

   6.2. Intelligenza artificiale, *robot* e macchine intelligenti 29

   6.3. Le piattaforme digitali e il lavoro nella on-demand economy 31

7. La digitalizzazione del lavoro e i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 35

   7.1. L'impatto sul sistema infortunistico 39

Capitolo II.
L'ambito di applicazione. Una tutela ancora selettiva

1. Il percorso evolutivo del sistema 41

SEZIONE I. TENDENZE ESPANSIVE: L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE 43

2. Le macchine, gli apparecchi e gli impianti 43

3. Il rischio ambientale 46

3.1. L'ambiente di lavoro nel rischio ambientale 49

4. La manualità della prestazione 51

4.1. La manualità nel lavoro agricolo autonomo, artigiano e nel lavoro dei soci 53

5. La giurisprudenza estensiva della Corte costituzionale 59

SEZIONE II. TENDENZE RESTRITTIVE 62

6. I limiti dell'evoluzione giurisprudenziale 62

7. Insegnanti e alunni 63

7.1. Asili nido e scuole materne: il concetto di esercitazioni pratiche 63

7.2. La tipologia di insegnamento 66

7.3. Gli alunni 69

8. La giurisprudenza restrittiva sul lavoro autonomo 70

9. L'interpretazione restrittiva sul lavoro dei soci: il caso degli associati negli studi professionali e degli agenti di commercio 71

SEZIONE III. L'ESTENSIONE LEGISLATIVA DELLA TUTELA 74

10. Evoluzione del sistema, cambiamenti del lavoro e intervento del legislatore 74

11. La tutela del lavoro al di là del mercato: il lavoro svolto in ambito domestico 76

11.1. Alternanza scuola-lavoro e tirocini 79

12. L'attività di volontariato 86

13. Tutela assicurativa e cambiamenti del lavoro: le forme di lavoro flessibile 88

13.1. I lavoratori parasubordinati e le collaborazioni organizzate dal committente 92

13.2. I lavoratori tramite piattaforme digitali 98

14. Le altre categorie di lavoratori previste dal d.lgs. n. 38/2000 103

15. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari 105

16. I lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari 111

17. Una tutela ancora selettiva 112

Capitolo III.
L'infortunio sul lavoro. Nella prospettiva della liberazione dal bisogno

1. L'infortunio sul lavoro come evento protetto 114

SEZIONE I. TENDENZE ESPANSIVE. L'INFORTUNIO IN ATTUALITÀ DI LAVORO 116

2. La nozione tradizionale di occasione di lavoro 116

2.1. L'occasione di lavoro oggi: un'altra tappa di estensione della tutela 118

2.2. L'espansione dell'occasione di lavoro nella casistica giurisprudenziale 121

2.3. L'estensione all'attività sindacale 123

3. La rilevanza della tecnologia nell'occasione di lavoro 126

3.1. Il tempo e il luogo di lavoro nel telelavoro 127

3.2. Il tempo e il luogo nel lavoro agile 130

3.3. Il tempo e il luogo nel lavoro agile dell'emergenza 136

3.4. La tutela nel telelavoro e nel lavoro agile: gli infortuni in attualità di lavoro 139

4. La nozione di causa violenta 143

4.1. L'evoluzione espansiva della causa violenta 146

4.2. Dallo sforzo all'atto normale di forza 147

4.3. Trasformazione tecnologica e causa violenta: le cause psichiche..... 153

4.4. Gli agenti biologici: l'infezione da SARS-CoV-2..... 155

5. I confini della tutela negli infortuni in attualità di lavoro tra dolo, colpa e rischio elettivo 162

SEZIONE II. TENDENZE RESTRITTIVE. L'INFORTUNIO IN ITINERE 168

6. L'evoluzione dell'istituto..... 168

6.1. La nozione tradizionale di infortunio in itinere..... 169

6.2. Dal revirement giurisprudenziale al d.lgs. n. 38/2000 172

7. La disciplina legislativa dell'infortunio in itinere 175

7.1. La delimitazione spaziale della tutela 179

7.2. La normalità del percorso e la necessarietà del mezzo di trasporto privato 183

7.3. L'infortunio in itinere nel telelavoro e nel lavoro agile..... 188

7.4. I confini della tutela nell'infortunio in itinere 191

Conclusioni 197

Bibliografia..... 203

Notizie sull'autore 229

Introduzione

La storia negli ultimi secoli è attraversata da «un'ininterrotta rivoluzione industriale» (1), di cui quella che stiamo vivendo ne costituisce l'ultima fase in ordine di tempo. La Quarta rivoluzione industriale, al centro del dibattito socio-economico e giuridico già da qualche anno (2), si presenta in maniera differente rispetto alle precedenti. Si caratterizza per la sua peculiare natura pervasiva, giacché il portato dell'innovazione tecnologica non è limitato come in passato ai soli processi produttivi, ma più in generale interessa diversi aspetti della vita sociale.

Questo dirompente progresso tecnologico, che è oramai di esperienza comune, apre nuovi scenari nei diversi campi del diritto (3) e interroga il giurista in merito alla capacità dell'ordinamento di fornire risposte adeguate di fronte ai cambiamenti sociali. È il tempo di mettere in discussione, in una sorta di «momento della verità», le categorie giuridiche classiche al fine di saggiarne la loro rispondenza alle nuove esigenze dettate dalla trasformazione tecnologica (4). Le sfide che il giurista si trova ad affrontare nel contesto attuale non sono, tuttavia, tanto differenti da quelle sono emerse all'indomani delle tre rivoluzioni industriali (5). A risultare innovativo è piuttosto il contesto in cui si collocano e le diverse prospettive che si aprono (6).

Il diritto del lavoro ha sempre presentato uno stretto rapporto con la tecnologia e con i mutamenti nei processi produttivi: la diversa modalità di produzione, del resto, si riflette inevitabilmente sul fattore lavoro. Al susseguirsi delle rivoluzioni industriali corrisponde così, come fenomeno tendenzialmente di risposta, lo sviluppo del diritto del lavoro, che lentamente si adegua al nuovo contesto sociale (7). Ciò appare tanto più vero con riguardo all'assicurazione infortunistica, che rappresenta storicamente la prima forma embrionale di diritto del lavoro. Nata nel 1898 con la l. n. 80, tra la Prima

---

(1) F. CARINCI, *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro*, in AA.VV., *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro*, Atti dell'VIII Congresso Nazionale di Diritto del Lavoro Aidlass (Napoli, 12-14 aprile 1985), Giuffrè, 1986, p. 4.

(2) Cfr. WORLD ECONOMIC FORUM, *The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution*, in *http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf*, 2016; K. SCHWAB, *La Quarta rivoluzione industriale*, Franco Angeli, 2016. Ma già nel 2011 in occasione dell'*Hannover Messe* si era incominciato a parlare di Industria 4.0.

(3) Cfr. U. RUFFOLO, *Le responsabilità da* artificial intelligence, *algoritmo e* smart product: *per i fondamenti di un diritto dell'intelligenza artificiale* self-learning, in ID. (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

(4) Cfr. G. VARDARO, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, in *PD*, 1986, n. 1, p. 107.

(5) L. GAETA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile: alle origini del diritto del lavoro*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1986, p. 9.

(6) C. SPINELLI, *Tecnologie digitali e lavoro agile*, Cacucci, 2018, p. 14.

(7) B. VENEZIANI, *Nuove tecnologie e contratto di lavoro: profili di diritto comparato*, in *DLRI*, 1987, n. 1, p. 4.

e la Seconda rivoluzione industriale, si è evoluta non solo in virtù dell'entrata in vigore della Costituzione, ma anche in corrispondenza delle trasformazioni indotte dalla Terza rivoluzione industriale. Si tratta di un percorso in continuo divenire che si arricchisce nella Quarta rivoluzione industriale con le problematiche dettate dalle recenti trasformazioni del lavoro.

La tutela assicurativa nata per gli infortuni dell'operaio nell'Industria si trova adesso a far fronte a uno scenario innovativo, privo di riferimenti spazio temporali e popolato da *robot* autonomi. Nascono nuovi lavori e si sviluppano modalità alternative di svolgimento della prestazione rispetto a quella classica di stampo novecentesco. Grazie alle potenzialità dei dispositivi digitali è possibile svolgere la prestazione a distanza in qualunque luogo e in qualsiasi momento, restando sempre connessi. Si sviluppano nuovi modelli di *business*, come quello delle piattaforme digitali, che danno vita al fenomeno della *on-demand economy* o *gig economy*.

La terziarizzazione dell'economia, che aveva preso avvio già nel corso della Terza rivoluzione industriale con la diffusione dei computer, riceve un ulteriore impulso nell'epoca di internet, dei *big data* e dell'*Internet of Things*. L'impresa si trasforma e produce beni in grado di essere connessi alla rete e di dialogare da remoto, offrendo un'ampia gamma di servizi ulteriori. Viene, così, garantita un'esperienza di vendita sempre più personalizzata che determina un'osmosi tra settore manifatturiero e settore terziario: le aziende manifatturiere producono beni, ma allo stesso tempo offrono servizi.

L'impiego dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi cambia il rapporto tra l'uomo e le macchine. I *robot* escono dalle gabbie di sicurezza in cui erano relegati e interagiscono autonomamente con l'essere umano, essendo capaci di dialogare e di scambiare informazioni con l'ambiente circostante.

In questo contesto, cambia il modello di riferimento, non più l'operaio che svolge attività manuale, ma i lavoratori che svolgono mansioni di tipo intellettuale. Correlativamente, mutano anche i rischi, considerato che la tecnologia, se apporta dei benefici in termini di riduzione del rischio infortunistico, determina al contempo l'insorgere di rilevanti rischi psicosociali. Lo sforzo muscolare perde la sua tradizionale centralità ed emerge lo *stress* lavoro-correlato, in tutte le sue varie sfaccettature. Nascono nuovi lavori che richiedono nuove esigenze di protezione.

Il sistema delle tutele assicurative si presenta all'appuntamento della storia già segnato da persistenti criticità che vengono amplificate dalla rivoluzione digitale. Perdura l'impostazione selettiva delle origini basata sul principio del rischio professionale, volta alla tutela delle attività lavorative in base a una valutazione di maggiore pericolosità. In questo modo, «non tutte le attività sono assicurate ma solo quelle c.d. pericolose, e non tutti i soggetti sono assicurati ma solo quelli protetti ([8]), come è emerso chiaramente anche nell'attuale emergenza epidemiologica. Non tutti gli infortuni vengono indennizzati, ma solo quelli che presentano un aggravamento del rischio. La Costituzione, al contrario, riconosce non solo una tutela del lavoro «in tutte le sue forme e applicazioni» (art. 35), ma anche il diritto di tutti i lavoratori «che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio» (art. 38).

([8]) R. RIVERSO, *Dalla tutela del lavoratore alla tutela della persona. Il profilo oggettivo*, in *RIMP*, 2015, I, pp. 413-414.

L'oggetto della ricerca è costituito dall'analisi dell'impatto della trasformazione tecnologica sul sistema delle tutele assicurative, con particolare riguardo all'infortunio sul lavoro. L'obiettivo è quello di sottolineare l'urgenza di una riforma del sistema che, in attuazione dei principi costituzionali, offra una piena tutela alla persona che lavora, a prescindere dalla natura del rapporto. A tal fine occorrerà preliminarmente ricostruire il fondamento dell'assicurazione infortunistica, dal principio del rischio professionale alla garanzia della libertà del bisogno, al fine di far emergere le attuali criticità del sistema (cap. I, sez. I). Per poi collocare il sistema all'interno del nuovo scenario della Quarta rivoluzione industriale, esaminando le trasformazioni del lavoro e le ricadute sulla tutela infortunistica (cap. I, sez. II). In seguito, si analizzerà il percorso evolutivo dell'impianto assicurativo sotto il profilo dell'ambito di applicazione, facendo emergere l'influenza delle trasformazioni tecnologiche nel processo di espansione della tutela e la necessità di superare le attuali resistenze verso una protezione il più possibile universale (cap. II). Si procederà, da ultimo, a osservare gli effetti dei cambiamenti spazio temporali della prestazione lavorativa sulla disciplina dell'infortunio sul lavoro, tenendo presente sullo sfondo l'evoluzione interpretativa nella prospettiva della liberazione dal bisogno (cap. III). L'analisi si svolgerà su due piani che si intrecciano tra loro: il processo espansivo delle tutele assicurative nell'ottica dell'attuazione dei principi costituzionali e la necessità di rispondere alle esigenze di tutela dettate dalla rivoluzione digitale.

Capitolo I.
La tutela infortunistica e le trasformazioni del lavoro nella quarta rivoluzione industriale

Sommario: SEZIONE I. L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA INFORTUNISTICA – 1. Le origini del sistema assicurativo: il rischio professionale. – 2. Il principio di sicurezza sociale nel sistema costituzionale. – 3. Il nuovo fondamento della tutela assicurativa: la liberazione dal bisogno. – 4. Il persistente carattere selettivo della tutela assicurativa. – SEZIONE II. LA RIVOLUZIONE DIGITALE. – 5. La Quarta rivoluzione industriale. – 5.1. Industria 4.0 e trasformazioni tecnologiche. – 5.2. Le ricadute socio-economiche della rivoluzione digitale. – 6. Le trasformazioni del lavoro. – 6.1. Il tempo e il luogo di lavoro – 6.2. Intelligenza artificiale, *robot* e macchine intelligenti – 6.3. Le piattaforme digitali e il lavoro nella *on-demand economy* – 7. La digitalizzazione del lavoro e i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori – 7.1. L'impatto sul sistema infortunistico.

SEZIONE I.
L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA INFORTUNISTICA

1. Le origini del sistema assicurativo: il rischio professionale

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nasce in Italia, in piena seconda rivoluzione industriale, con la l. n. 80/1898 quale forma assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile dei datori per i danni occorsi ai lavoratori all'interno delle fabbriche (1).

L'esigenza di introdurre un nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro derivò dalla constatazione (2) dell'inefficienza degli ordinari rimedi di diritto comune nel garantire un'adeguata protezione in caso di infortunio sul lavoro. È proprio il tradizionale principio della responsabilità per colpa, infatti, a costituire l'ostacolo per una

(1) In realtà, già la l. n. 1473 dell'8 luglio 1883, aveva istituito una Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro che consentiva di assicurare in via facoltativa in forma singola o collettiva il personale dipendente dell'impresa. Cfr. L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Giuffrè, 1994, pp. 95-96; F. QUARANTA, *Le origini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (testimonianze vercellesi)*, in *RIMP*, 2013, I, pp. 306 e ss. Per una ricostruzione dell'*iter* di formazione della l. n. 80 del 1898, cfr. C. CURCIO, *I primi passi dell'assicurazione infortuni in Italia*, in *RIMP*, 1961, I, pp. 459 e ss.

(2) G. FUSINATO, *Gli infortunii sul lavoro e il diritto civile*, Loescher, 1887, pp. 7 e ss.

piena risarcibilità degli infortuni e «l'*humus*» sul quale si è poi sviluppato il dibattito dottrinale ([3]).
La ricostruzione basata sui principi della responsabilità extracontrattuale, infatti, onerava il lavoratore di provare la responsabilità colposa del datore, rendendo difficile l'accesso alla tutela. Venne, così, proposto, ferma restando la natura extracontrattuale della responsabilità, di invertire per legge l'onere probatorio, ponendolo a carico del datore di lavoro, o di inquadrare l'infortunio nell'ambito della responsabilità contrattuale, come inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori; ma anche tali soluzioni non contribuivano a garantire una tutela effettiva, posto che la maggior parte degli infortuni, quelli derivanti da caso fortuito, forza maggiore o colpa del lavoratore, non essendo imputabili al datore di lavoro, rimanevano sforniti di tutela ([4]).
Per queste ragioni, al principio della responsabilità per colpa si sostituì ([5]) il principio del rischio professionale ([6]) che, «germogliato nell'ambito delle nuove teorizzazioni sulla responsabilità civile», finì per essere traslato sul piano del diritto pubblico attraverso l'assicurazione obbligatoria, rappresentando con questa «due facce di un'unica medaglia» ([7]). Nonostante, infatti, si tratti di due elementi indipendenti, è grazie allo

---

([3]) A. AVIO, *Risarcimento del danno biologico del lavoratore con particolare riguardo all'infortunio*, in *LD*, 1994, n. 1, p. 156.
([4]) T. BRUNO, *Infortunio sul lavoro* (Voce), in L. LUCCHINI (diretta da), *Il digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, XIII, parte I, Unione Tipografico, 1902-1906, pp. 778-781; A. AGNELLI, *Infortunii del lavoro* (Voce), in P. S. MANCINI (già sotto la direzione di), *Enc. Giur. It.*, VIII, parte I, Soc. Ed. Libraria, 1902, pp. 996 e ss.; L. GAETA, *L'influenza tedesca sulla formazione del sistema previdenziale italiano*, in *DLRI*, 1992, n. 1, pp. 5-8, con ampi riferimenti bibliografici; M. MORELLO, *Alle origini della tutela degli infortuni sul lavoro*, in *DSL*, 2016, n. 2, pp. 23-28.
([5]) G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, Giuffrè, 2012, p. 28, secondo il quale ciò costituisce l'effetto della ritenuta incompatibilità del principio del rischio professionale con la responsabilità civile, la quale ha comportato per il primo il progressivo distacco dal diritto civile, ma allo stesso tempo nell'ambito della seconda la conservazione del principio della responsabilità senza colpa. Del resto per G. CAZZETTA, *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra otto e novecento*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1988, p. 191, lo scritto di Fusinato, che costituisce «il punto più avanzato del dibattito privatistico sul tema degli infortuni», porta progressivamente l'elaborazione dottrinale ad affrancarsi dal diritto privato.
([6]) Di diverso avviso GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Cedam, 2002, pp. 28-31, i quali ritengono che il principio del rischio professionale non abbia avuto alcun impatto «sull'originaria regolamentazione degli interessi in gioco», con la conseguenza che la *ratio* della l. n. 80/1898 è da rinvenire piuttosto «nell'essere l'immagine speculare dell'assetto raggiunto dagli interessi contrastanti facenti capo alle diverse forze sociali».
([7]) Mentre, infatti, il principio del rischio professionale diventava «il fondamento dell'assicurazione obbligatoria», quest'ultima ne rappresentava «il mezzo tecnico privilegiato, elettivo, della sua positiva implementazione». Cfr. S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali* (Voce), in *DDPComm, Agg.,* I, Utet Giuridica, 2000, pp. 378-379. In senso contrario L. GAETA, *L'influenza tedesca sulla formazione del sistema previdenziale italiano*, cit., p. 15 rileva che con il passaggio al sistema assicurativo della l. n. 80/1898 il principio del rischio professionale viene "nullificato". Del resto, le raffigurazioni semplicistiche offerte di tale transizione, perderebbero di vista il fatto che «alla responsabilità […] si sostituiva la garanzia». Dello stesso avviso G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, cit., p. 33.

strumento dell'assicurazione obbligatoria che il principio del rischio professionale «conquista il suo posto nel diritto e nella legge» (8).
Detto principio si basa sull'idea che il lavoratore sia tutelato per ogni rischio di lavoro, anche di natura colposa: al datore di lavoro, «che dall'intrapresa attende il vantaggio, spetta di sopportarne le eventualità dannose». Tra queste vi sono anche «le conseguenze economiche degli infortunii avvenuti senza colpa d'alcuno, i quali non potendo dalla preveggenza umana venire evitati, è più equo che, fra i due contraenti, gravino sul padrone piuttosto che sull'operaio» (9).
Un mero espediente giuridico, quindi, ideato per obliterare il principio della responsabilità per colpa, che però rinveniva le proprie premesse in una visione superficiale del fenomeno infortunio, considerato quale prodotto inevitabile (10) del progresso tecnologico e dell'industria, «ossia un caso fortuito, un "infortunio", nel significato etimologico di fatto dovuto alla sorte (fors)» (11).
L'assicurazione contro gli infortuni si connotò, così, per un peculiare carattere sociale, indennizzando anche gli eventi non determinati dalla colpa del datore di lavoro (12), e al tempo stesso «transattivo», posto che ciascuna delle parti coinvolte addivenne a un compromesso (13). Il datore di lavoro rinunciava all'esonero dalla responsabilità per caso fortuito o forza maggiore, accollandosi il relativo rischio, ma scaricando il costo economico sull'assicurazione. Il lavoratore desisteva, invece, dall'agire per il conseguimento dell'integrale risarcimento, ricevendo un'indennità economicamente ridotta, ma estesa a tutti gli eventi lesivi (14). In questo modo, l'originario obbligo di risarcire il danno si tramutò in quello di assicurarsi e venne, al tempo stesso, sostituito dall'obbligo di corrispondere il premio assicurativo (15).
Il sistema non risultò, tuttavia, perfettamente coerente al principio del rischio professionale, che presupponeva «il dovere per l'industria della riparazione di tutti i guasti,

---

(8) F. CARNELUTTI, *Criteri d'interpretazione della legge su gli infortuni*, in ID., *Infortuni sul lavoro (studi)*, vol. I, Athenaeum, 1913, pp. 22-23.
(9) G. FUSINATO, *Gli infortuni sul lavoro e il diritto civile*, cit., p. 53. Vedi anche F. SANTORO-PASSARELLI, *Dalla vecchia legislazione infortunistica alle attuali forme assicurative*, in *RIMP*, 1952, I, p. 1027.
(10) G.G. BALANDI, *Un caso di archeologia giuridica: ciò che resta oggi del «rischio professionale»*, in *RGL*, 1976, III, p. 98.
(11) Anche per questo motivo secondo L. ASCOLI, *Rischio professionale e responsabilità civile del datore di lavoro*, in *RGL*, 1956, I, p. 262, la validità del principio del rischio professionale andava limitata all'epoca in cui era stato formulato.
(12) M. PERSIANI, *Tendenze dell'evoluzione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali: il superamento del principio del rischio professionale*, in *RGL*, 1974, III, p. 178; L. MONTUSCHI, *La tutela contro gli infortuni dal 1989 ad oggi: cent'anni di storia*, in *RIMP*, 1998, I, pp. 709-710.
(13) L. GAETA, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile: alle origini del diritto del lavoro*, cit., p. 134.
(14) L. GAETA, *L'influenza tedesca sulla formazione del sistema previdenziale italiano*, cit., 15; L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, cit., p. 103. In senso critico GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 28 ritengono, tuttavia, che l'assegnazione di un carattere transattivo all'assicurazione sia da ritenere «incongrua» perché trascura l'assetto degli interessi vigente in precedenza. Così, da un lato, andrebbe ridimensionato «l'asserito vantaggio» di cui avrebbe goduto il datore di lavoro se si considera «la posizione di sostanziale irresponsabilità che gli garantiva il diritto comune»; dall'altro, il supposto sacrificio del lavoratore va messo in relazione con gli «ampi spazi di rischio che quest'ultimo in precedenza era chiamato a sopportare».
(15) G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè, 2002, p. 159.

che ne derivano all'organismo umano» ([16]). La vocazione universalistica della tutela fu, infatti, soltanto apparente, scontrandosi fin da subito con la natura selettiva dell'originario impianto assicurativo. Sul piano soggettivo erano tutelati soltanto gli operai addetti a specifiche attività industriali ritenute pericolose; sul piano oggettivo, si prevedeva la copertura degli infortuni sul lavoro ma non delle malattie professionali ([17]).

Ben presto, però, risultarono evidenti i limiti dell'impostazione selettiva, tanto da indurre a continue, seppur graduali estensioni della tutela, sia tramite l'ampliamento delle lavorazioni protette, sia tramite l'inclusione di nuove categorie di lavoratori tutelati, che, iniziate nel 1904, non si sono ancora oggi arrestate.

Per quanto la l. n. 80/1898 possa essere considerata, in definitiva, come «una sorta di legge di sistema», che funge da presupposto per lo sviluppo della legislazione lavoristica, rimane una legislazione che «elude più che risolvere la questione sociale». Segna sì la nascita del diritto del lavoro, ma secondo un'impostazione a più velocità, dove c'è chi gode di tutele e chi ne rimane escluso ([18]).

2. Il principio di sicurezza sociale nel sistema costituzionale

Uno snodo fondamentale nell'evoluzione della tutela infortunistica è rappresentato dall'entrata in vigore della Costituzione. L'art. 38 costituzionalizza, seppur implicitamente ([19]), il principio della sicurezza sociale ([20]) e nello specifico prevede una tutela per degli eventi che rappresentano proprio quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana di cui all'art. 3 Cost. ([21]). All'attuazione di tali diritti

---

([16]) A. MORI, *Della evoluzione della legislazione di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, in *RIMP*, 1950, I, p. 465.

([17]) La tutela delle malattie professionali verrà poi riconosciuta solo trent'anni più tardi con il r.d. 929/1929 e il relativo regolamento di esecuzione r.d. 1565/1934. Sui caratteri dell'originario sistema assicurativo cfr. A. RICCIOTTI, *Linee evolutive dell'assicurazione infortuni e dei suoi principi ispiratori*, in *RIMP*, 2000, I, p. 925.

([18]) P. PASSANITI, *Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo nelle origini del diritto del lavoro*, Piero Lacaita Editore, 2008, pp.72-80.

([19]) G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, cit., p. 64.

([20]) Oggetto della sicurezza sociale consiste nell'assicurare «dalla comunità a ogni suo componente la possibilità di far fronte a bisogni, la cui soddisfazione è ritenuta essenziale alla tutela della sua persona», intesa di per sé come un bene cfr. G. CHIARELLI, *Appunti sulla sicurezza sociale*, in *RDL*, 1965, I, p. 309. Tuttavia, per M. CINELLI, *Sicurezza sociale* (Voce), in *Enc. Dir.*, vol. XLII, Giuffrè, 1990, p. 502, l'espressione non presenta un'accezione «univoca», sia per la sua incapacità a delimitare il proprio ambito oggettivo di riferimento, sia «per effetto delle ulteriori implicazioni delle quali l'uso di quell'espressione viene variamente caricato» sulla base delle scelte interpretative, politiche o ideologiche. Sull'ambiguità del termine cfr. anche G.G. BALANDI, *Sicurezza sociale. Un itinerario tra le voci di una enciclopedia giuridica*, in *PD*, 1985, p. 315.

([21]) In questa prospettiva, la norma universale di cui all'art. 3, comma 2, Cost., secondo M.S. GIANNINI, *Profili costituzionali della protezione sociale delle categorie lavoratrici*, in *RGL*, 1953, I, p. 6, «si esplicita poi come norma fondamentale di protezione sociale verso le categorie lavoratrici», delimitando, per G.G. BALANDI, *op. cit.*, p. 316, l'ambito della «qualità dei bisogni» cui deve provvedere il sistema di sicurezza sociale. Cfr. anche M. PERSIANI, *Art. 38*, in AA.VV., *Rapporti economici*, tomo I, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1979, pp. 237-238.

soggettivi, riconosciuti agli individui nei confronti dello Stato ([22]), provvede quest'ultimo per mezzo di organi e istituti da esso predisposti o integrati.
Sull'interpretazione dell'art. 38 Cost. e del sistema di previdenza sociale si sono storicamente confrontate due diverse concezioni ([23]): una dualistica, di ispirazione bismarckiana, che distingue tra assistenza sociale e previdenza sociale e si basa sulla interazione mista tra intervento dello Stato e dei destinatari della tutela, maggiormente legata alla categoria del rischio ([24]); l'altra monistica, di tipo beveridgiano ([25]), che ricostruisce il sistema di sicurezza sociale in maniera unitaria e devolve unicamente allo Stato il compito di provvedere alla liberazione da qualsiasi condizione di bisogno a favore di tutti i cittadini indistintamente, al fine di realizzare l'ulteriore obiettivo della redistribuzione della ricchezza ([26]).
Questa contrapposizione si appuntava più che altro sulle modalità attuative del principio della sicurezza sociale. L'impostazione dualistica distingueva tra un'assistenza sociale, che è compito dello Stato garantire e il cui finanziamento è «indiscriminatamente a carico della comunità», e una previdenza sociale di stampo mutualistico, attuata tramite lo strumento dell'assicurazione, la cui tutela corrisponde a un interesse dei singoli lavoratori ([27]). L'impostazione monistica, invece, supera la prospettiva corporativa della tutela previdenziale realizzata attraverso una solidarietà di categoria e con essa il meccanismo assicurativo, ritenendo che l'art. 38 Cost. «disegni in effetti un

---

([22]) Sulla natura di diritto soggettivo dei diritti riconosciuti dall'art. 38 Cost. cfr. M.S. GIANNINI, *op. cit.*, pp. 6-10; V. CRISAFULLI, *Costituzione e protezione sociale*, in *RIMP*, 1950, I, p. 13; G. CHIARELLI, *Appunti sulla sicurezza sociale*, cit., p. 300. Parla di «diritto pubblico soggettivo» G. CANNELLA, *Fondamento e funzione della tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro*, in *RIPS*, 1962, I, p. 797. In senso contrario cfr. A. DE VALLES, *Prevenzione e assicurazioni sociali nella nuova Costituzione*, in *RIPS*, 1948, I, pp. 7-9, il quale ritiene che l'art. 38 Cost. utilizzi il termine diritto in senso atecnico, non potendo essere individuato il soggetto nei confronti del quale è possibile esercitare il potere riconosciuto dalla norma.
([23]) Il dibattito, che ormai «risulta alquanto appannato», è compiutamente ricostruito da M. CINELLI, *Sicurezza sociale* (Voce), cit., pp. 502-504. Cfr. anche S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali* (Voce), cit. p. 385; G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, cit., pp. 64-65; A. AVIO, *Della previdenza e dell'assistenza. Artt. 2114-2117*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (diretto da), il *Codice civile. Commentario*, Giuffré, 2012, p. 13.
([24]) G. CANNELLA, *Fondamento e funzione della tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro*, cit., p. 799; G. ALIBRANDI, *La funzione giuridica del sistema di sicurezza sociale*, in *RGL*, 1976, III, pp. 9-12; G. CHIARELLI, *La sicurezza sociale*, in L. RIVA SANSEVERINO, G. MAZZONI (diretto da), *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, vol. III, Cedam, 1971, pp. 13-14; S. HERNANDEZ, *Il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni: la verifica dei concetti-cardine a distanza di un secolo*, in *RIMP*, 1998, I, p. 226; R. PESSI, *Il «sistema giuridico» della previdenza sociale*, in *ADL*, 1997, pp. 90-91, il quale tuttavia al binomio assistenza – previdenza sociale, sostituisce il binomio sicurezza – previdenza sociale.
([25]) Sulle differenze tra modello bismarckiano e modello beveridgiano cfr. A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pp. 20-22.
([26]) M. PERSIANI, *Art. 38*, cit., pp. 240-242; G.G. BALANDI, *Attualità e problemi delle assicurazioni sociali*, in *DLRI*, 1986, pp. 540-541; V. FERRARI, *Rischio professionale e modello assicurativo*, in *RGL*, 1986, III, p. 231.
([27]) G. CHIARELLI, *Appunti sulla sicurezza sociale*, cit., p. 305, il quale precisa, però, che la distinzione, seppur chiara in teoria, non lo è altrettanto nella pratica, potendo sussistere contaminazioni tra elementi previdenziali e assistenziali. Cfr. anche G. MAZZONI, *Previdenza e assistenza sociale: due parallele che non si incontrano?*, in *PS*, 1962, pp. 453 e ss.; S. HERNANDEZ, *Il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni: la verifica dei concetti-cardine a distanza di un secolo*, cit., pp. 223 e ss.

unico grande sistema» finalizzato a garantire a tutti i cittadini la liberazione dal bisogno mediante l'intervento dello Stato ([28]). Si auspicava, così, il passaggio da un sistema fondato su un trasferimento del rischio dal lavoratore al datore di lavoro, a un sistema basato su una più efficace redistribuzione del reddito. Redistribuzione che si sarebbe dovuta realizzare attraverso il superamento del modello assicurativo, considerato come limite a una più efficace tutela del rischio professionale, posto che quest'ultima sarebbe riservata soltanto a quegli eventi che possiedono una specifica probabilità di avverarsi ([29]).

Del resto, anche dal punto di vista storico, in un progetto di riforma del 1920, era già stata prefigurata la possibilità di prescindere dal meccanismo assicurativo pur mantenendo «egualmente» il carattere transattivo della tutela, segno della possibilità di strutturare il sistema senza ricorrere necessariamente al meccanismo assicurativo ([30]).

Nonostante questa apparente divergenza di vedute, di fatto i due orientamenti partivano da un presupposto comune, quello del riconoscimento costituzionale del principio della sicurezza sociale ricavato da una lettura sistematica degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., che si esprime nella garanzia della libertà dal bisogno.

La rimozione del bisogno non costituisce, tuttavia, l'unica finalità che si può desumere dall'art. 38 Cost. Tale articolo, letto in combinato disposto con gli artt. 4 e 32 della Costituzione impone alla Repubblica il compito di assicurare anche una protezione preventiva che eviti la formazione stessa del bisogno, senza la quale «l'erogazione delle prestazioni economiche […] non può ritenersi sufficiente» ([31]).

Emerge, così, l'impronta personalista che pervade e ispira il testo costituzionale e che segna il passaggio da una visione del lavoratore come mero debitore di una prestazione, al riconoscimento della sua dignità di persona che si esprime nel lavoro e attraverso il lavoro. Ciò risulta tanto più evidente nel campo della tutela infortunistica, dove il rischio professionale, inteso originariamente quale strumento di accollo della responsabilità al datore, si riferisce ora a ogni rischio del prestatore di lavoro di esposizione agli infortuni ([32]). Inserito all'interno dell'organizzazione produttiva quest'ultimo mette a repentaglio continuamente la propria integrità fisica che, dunque, va tutelata non soltanto *ex post* in chiave riparatoria, ma già in via prevenzionistica, cercando di evitare la formazione stessa del bisogno ([33]).

([28]) M. PERSIANI, *Il sistema giuridico della previdenza sociale*, Cedam, 1960, p. 37.

([29]) M. PERSIANI, *La tutela del rischio professionale nel quadro della previdenza sociale*, in *RIMP*, 1986, I, pp. 318-319; V. FERRARI, *Rischio professionale e modello assicurativo*, cit., pp. 231-233 il quale ritiene che il superamento del modello assicurativo porti all'attuazione di principi di sicurezza sociale più «garantisti» rispetto ad esso.

([30]) A.R. TINTI, *Frammenti di legislazione sociale*, in *PD*, 1985, n. 4, p. 600; G.G. BALANDI, *Alcune riflessioni sul rischio professionale*, in *RGL*, 1986, III, p. 228.

([31]) M. CINELLI, *Previdenza sociale e orientamenti della giurisprudenza costituzionale*, in *RIDL*, 1999, I, pp. 75-76.

([32]) S. PICCININNO, *L'evoluzione tecnologica ed i limiti soggettivi ed oggettivi del rischio professionale*, in AA.VV., *L'evoluzione tecnologica e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Atti del Convegno di studi CSDN (Palermo 2-3 maggio 1986), Giuffrè, 1988, p. 75.

([33]) L. MONTUSCHI, *La tutela contro gli infortuni dal 1989 ad oggi: cent'anni di storia*, cit., p. 711; F. FACELLO F., *Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tra diritto alla salute e tutela previdenziale*, in *RIMP*, 1998, I, p. 94.

3. Il nuovo fondamento della tutela assicurativa: la liberazione dal bisogno

L'irruzione nell'ordinamento del principio costituzionale di sicurezza sociale, che si esplica nella garanzia della libertà dal bisogno, non è stato un evento neutro rispetto alla concezione classica della tutela assicurativa basata sul principio del rischio professionale, costituendone anzi «il principale punto di frizione» (34).
Il dibattito sviluppatosi sull'interpretazione dell'art. 38 Cost. era incentrato sulla contrapposizione tra il concetto di rischio e quello di bisogno. Intorno al primo concetto si era sviluppata una visione della tutela infortunistica di stampo corporativo, che trova nello strumento assicurativo il mezzo per garantire adeguatamente le proprie finalità. Ad essa si contrapponeva la tesi di una tutela generalizzata del bisogno dei cittadini lavoratori, la cui rimozione è compito di tutta la collettività. Una protezione da attuare tramite strumenti pubblicistici, non diversamente da quanto accade con le altre forme di tutela previdenziale.
Un primo tentativo di fare una sintesi tra le due opposte concezioni e di superare la rigida contrapposizione tra rischio e bisogno fu compiuto tramite la svalutazione del tradizionale meccanismo transattivo posto alla base dell'assicurazione infortunistica. In questo modo si cercò di conciliare il modello assicurativo, storicamente basato sul rischio, con il mutato assetto costituzionale, fondato invece sulla liberazione dal bisogno.
Il punto di partenza della riflessione è costituito dal recupero di quella impostazione che vedeva nel contributo per l'assicurazione sociale nient'altro che un «supplemento di mercede» (35). L'accoglimento di una tale tesi portò inevitabilmente a considerare che «il lavoratore è assicurato e al tempo stesso assicurante» (36), in quanto è egli stesso a provvedere, seppur per il tramite del datore di lavoro che eroga questa quota di «salario attuale, e non salario differito», a coprire quel rischio generatore di bisogno gravante sulla sua persona. Di qui la logica conseguenza che la tutela assicurativa non trova il proprio fondamento nel rischio professionale dell'imprenditore, né è in gioco una responsabilità di quest'ultimo, perché la stessa si risolve nell'obbligo per l'imprenditore di pagare questo supplemento di mercede, permettendo contestualmente al lavoratore di liberarsi dall'obbligo di versare i contributi (37).
Il riferimento al rischio professionale servì in origine quale «felice, ma provvisorio espediente» per giustificare l'imposizione in capo all'imprenditore dell'obbligo di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni dei propri dipendenti e per fondarne la relativa responsabilità, ma ha ormai perso «a questo effetto ogni ragion d'essere» (38). Se è il lavoratore a sopportare l'onere, in termini di versamento indiretto dei contributi, del meccanismo assicurativo, viene meno il carattere transattivo della tutela fondato sul rischio professionale e con esso la regola dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per colpa, con conseguente riespansione delle regole di diritto comune. In caso di infortunio derivante da colpa del datore di lavoro, sarà

(34) A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali (assicurazione contro)* (Voce), in *DDPComm, Agg.*, II, Utet Giuridica, 2003, pp. 494-495.
(35) F. CARNELUTTI, *Introduzione*, in ID., *Infortuni sul lavoro (studi)*, vol. I, Athenaeum, 1913, p. IX.
(36) F. SANTORO-PASSARELLI, *Rischio e bisogno nella previdenza sociale*, in *RIPS*, 1948, p. 195.
(37) F. SANTORO-PASSARELLI, *op. cit.*, p. 194.
(38) F. SANTORO-PASSARELLI, *op. cit.*, pp. 192-193.

quest'ultimo a dover risarcire la differenza tra quanto percepito dal lavoratore in termini di indennizzo dall'istituto assicuratore e l'ammontare del maggior danno da questi subito ([39]).

Il ricorso al concetto del rischio professionale è oggigiorno funzionale soltanto a spiegare il trattamento privilegiato riservato a «eventi dipendenti da cause professionali» ed è l'unico significato che gli può essere ancora attribuito. Il fondamento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quindi, non può più essere rinvenuto nel rischio dell'imprenditore, che gioca un ruolo alquanto marginale nel sistema, ma nella liberazione da un bisogno eventuale, finalità che viene realizzata attraverso lo strumento assicurativo ([40]).

L'istituto dell'assicurazione, diversamente da quanto tradizionalmente ritenuto, non ha una mera «funzione di riparazione di un danno», ma, in fondo, provvede con le modalità che le sono proprie, «a un bisogno eventuale dell'assicurato», svolgendo una «funzione di previdenza». Il bisogno è, infatti, un concetto generale che contraddistingue tutte le tipologie di assicurazioni e che si specifica per ognuna di esse «in corrispondenza delle diverse esigenze della realtà economica e sociale», mentre il danno «non è che il parametro del bisogno» che nell'assicurazione sociale «viene valutato oggettivamente con criteri uniformi, in relazione ai vari rischi di mancanza di lavoro» ([41]).

Non sussiste, quindi, incompatibilità né tra la funzione svolta dalla tutela infortunistica e lo strumento assicurativo adottato per realizzarla, né tanto meno tra il concetto di rischio e quello di bisogno, purché il rischio venga inteso come «possibilità di un evento che provochi oggettivamente un bisogno del soggetto» ([42]).

Proprio su questo significato dell'espressione di rischio professionale si innesta la diversa impostazione che cerca di conciliare il rischio con la nuova finalità espressa dall'art. 38 Cost. di liberazione del bisogno ([43]), pur rifuggendo, diversamente da quanto fatto dall'altro orientamento, dall'adozione dello strumento assicurativo per la realizzazione di tale finalità.

In prima battuta, nella parte *destruens*, viene rilevato che il principio del rischio professionale, al di là di quanto verrà poi sancito dalla Costituzione, risultava già di per sé inadeguato a rappresentare un fondamento per la tutela previdenziale e a spiegare

---

([39]) F. SANTORO-PASSARELLI, *op. cit.*, pp. 195-196.

([40]) F. SANTORO-PASSARELLI, *op. cit.*, p. 191.

([41]) F. SANTORO-PASSARELLI, *op. cit.*, pp. 183-190. Cfr. anche la posizione di G. CANNELLA, *Fondamento e funzione della tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro*, cit., p. 800 e ss., il quale se, da un lato, concorda nel ritenere che il soddisfacimento del bisogno del lavoratore vada realizzato attraverso l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere una retribuzione sufficiente a norma dell'art. 36 Cost., dall'altro, si discosta dalla posizione di F. Santoro-Passarelli ritenendo che l'assicurazione sociale abbia una funzione diversa rispetto a quella delle assicurazioni private, sia perché il bisogno preso in considerazione impedisce ogni equiparazione tra danno e bisogno, sia perché differente tra le due assicurazioni è la modalità con la quale si provvede al soddisfacimento del bisogno eventuale.

([42]) F. SANTORO-PASSARELLI, *op. cit.*, p. 192. In senso critico sulla distinzione tra rischio e bisogno vedi G.G. BALANDI, *Vecchi termini per questioni nuove: rischio e bisogno*, in *PD*, 1984, n, 3, p. 522.

([43]) M. PERSIANI, *Il sistema giuridico della previdenza sociale*, cit., p. 12, riprende la definizione formulata nell'ambito dell'assicurazione privata da F. Santoro-Passarelli, ritenendo che il rischio «è, anche per il diritto, una mera possibilità o probabilità, o meglio un giudizio di previsione del verificarsi di un determinato evento che può essere favorevole o sfavorevole, o anche, al medesimo tempo, favorevole per un soggetto e sfavorevole per un altro».

efficacemente la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali. Da un lato, infatti, detto principio nacque non con l'obiettivo di approntare una tutela per i lavoratori, ma per giustificare l'obbligo dei datori di lavoro di risarcire il danno derivante dall'infortunio, intervenendo, quindi, in una fase antecedente rispetto alla tutela previdenziale e non influendo sulla sua funzione ([44]). Dall'altro, si trattava di un principio che consentiva di estendere la responsabilità del datore «alle sole ipotesi di infortunio o di malattia non dovuti a colpa del datore di lavoro», perché in tutte le altre ipotesi il datore di lavoro sarebbe stato comunque responsabile a norma dell'art. 2087 c.c. In questo modo, la tutela assicurativa si risolveva in pratica in una mera assicurazione per la responsabilità civile del datore di lavoro ([45]), e non era, quindi, in grado di garantire un'adeguata protezione alle esigenze sociali riconosciute dall'ordinamento ([46]).
L'avvento della Costituzione e, con essa, del principio della sicurezza sociale non ha fatto altro che aggravare l'inadeguatezza del principio del rischio professionale rispetto alla «costruzione di un sistema che si proponga la tutela di ogni condizione di bisogno» ([47]). A norma dell'art. 38 Cost., è ora compito dello Stato assicurare a tutti i cittadini i mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di bisogno, non più secondo quelle logiche corporative volte alla soddisfazione degli interessi dei lavoratori e dei rispettivi datori di lavoro, tipiche di un sistema basato sul principio del rischio professionale, ma per realizzare «l'interesse di tutta la collettività che a tutti sia garantito il minimo necessario per l'effettivo godimento dei diritti civili e politici» ([48]).
Se il *principio* del rischio professionale nel nuovo sistema previdenziale perde cittadinanza, ciò non vuol dire, però – e qui si apre la parte *construens* – che il diverso *concetto* di rischio professionale sia privo di rilevanza in esso, perché «come giudizio di possibilità o probabilità del verificarsi di un evento» ([49]) svolge comunque una funzione di delimitazione dell'ambito di applicazione della tutela ([50]). In altre parole, mentre la liberazione dal bisogno è un elemento oggettivo comune a tutte le forme di tutela previdenziale, il concetto di rischio professionale specifica e caratterizza la tutela infortunistica[51], giustificando la «maggiore effettività» della stessa rispetto al trattamento previsto per gli eventi non professionali ([52]).
Viene realizzata, in questo modo, «una sorta di mediazione» tra la concezione monista, volta a ricostruire il sistema in una prospettiva universalistica, e la concezione dualista,

---

([44]) M. PERSIANI, *Tendenze dell'evoluzione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali: il superamento del principio del rischio professionale*, cit., pp. 179-180.
([45]) C. VITERBO, *La responsabilità dell'imprenditore per gli infortuni sul lavoro (A proposito di una progettata riforma legislativa)*, in *RIMP*, 1948, I, p. 570.
([46]) M. PERSIANI, *op. cit.*, pp. 180-181.
([47]) G.G. BALANDI, *op. cit.*, p. 522.
([48]) M. PERSIANI, *Il rischio professionale*, in AA.VV., *Il rischio professionale*, Atti del V Congresso Nazionale di Diritto del Lavoro (Milano, 7-9 novembre 1975), Giuffrè, 1977, p. 21. Ma cfr. già M. PERSIANI, *Il sistema giuridico della previdenza sociale*, cit., p. 12.
([49]) M. PERSIANI, *Tendenze dell'evoluzione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali: il superamento del principio del rischio professionale*, cit., p. 183.
([50]) G.G. BALANDI, *Attualità e problemi delle assicurazioni sociali*, cit., p. 529.
([51]) G. CHIARELLI, *La sicurezza sociale*, cit., pp. 15-17; GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 32.
([52]) M. PERSIANI, *Il rischio professionale*, cit., p. 21; G.G. BALANDI, *Un caso di archeologia giuridica: ciò che resta oggi del «rischio professionale»*, cit., p. 95.

ancorata a una tutela corporativa di categoria, recuperando, pur nel mutato contesto costituzionale, il concetto di rischio professionale ([53]).
L'elaborazione dottrinale che rinviene il fondamento della tutela assicurativa nella garanzia della libertà dal bisogno ha oramai trovato pieno riscontro anche nella giurisprudenza, nonostante la stessa si sia mostrata nel corso del tempo «più prudente, più attenta e coerente» con le norme costituzionali, cercando di preservare le peculiarità della tutela infortunistica rispetto alle altre forme di tutela previdenziale ([54]).
La Corte costituzionale conferma, nell'impianto dell'art. 38, la bontà della scelta legislativa di configurare una tutela infortunistica di tipo assicurativo ([55]), distinguendo tra assistenza e previdenza sociale. L'art. 38 Cost. «nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" ipotizza due modelli tipici della medesima: l'uno fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) l'altro suscettivo di essere realizzato, e storicamente realizzato anche nella fase successiva all'entrata in vigore della Carta costituzionale, mediante gli strumenti mutualistico-assicurativi (secondo comma)» ([56]). La distinzione è funzionale non tanto a creare due ambiti rigidamente separati, ma a evidenziare che, fermo restando l'unitarietà del concetto di sicurezza sociale, ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 38 è necessario un *quid pluris*, rispetto al rischio generico del cittadino presupposto per l'applicazione del comma 1.
Il passo è breve per arrivare al superamento del principio del rischio professionale – da considerarsi compiuto già con C. cost. 179/1988 ([57]) – e all'adozione della diversa nozione di rischio professionale, passaggio «sollecitato da una interpretazione dell'art. 38 Cost., secondo comma, coordinata con l'art. 32 Cost. allo scopo di "garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria dei lavoratori" […]. Oggetto della tutela dell'art. 38 non è il rischio di infortunio o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale a un'attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela». Il concetto di rischio, infatti, rileva ai fini della delimitazione della situazione di bisogno, individuando l'attività protetta non sulla base di un criterio di probabilità statistica, ma tramite indici tipici che rivelano la possibilità di lesione ([58]).
Da ciò ne consegue che «il fondamento della tutela assicurativa, il quale ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato

---

([53]) P. TULLINI, *Salute nel diritto della sicurezza sociale* (Voce), in *DDPComm,* XIII, Utet Giuridica, 1996, p. 83.
([54]) P. MAGNO, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel sistema della previdenza sociale*, in *RIMP*, 1998, I, p. 16; P. SANDULLI, *Il dialogo fra dottrina e giurisprudenza nel diritto della previdenza sociale*, in *RIMP,* 1998, I, p. 5, il quale sottolinea che l'approccio della giurisprudenza sia stato «equilibrato e puntuale» nel coniugare la prospettiva conservatrice con un'attenta opera interpretativa estensiva.
([55]) La scelta, o meglio, il mantenimento pienamente libero della forma assicurativa non implica però che la tutela debba essere configurata sulla base delle regole, dei limiti e dei criteri informatori propri delle assicurazioni private (cfr. C. cost. 28 maggio 1974, n. 160, in banca dati *Leggi d'Italia*), né preclude, peraltro, una «eventuale diversa strutturazione del sistema che riesca meglio favorevole al lavoratore» (cfr. C. cost. 16 giugno 1971, n. 134, in banca dati *Leggi d'Italia*).
([56]) C. cost. 5 febbraio 1986, n. 31, in *FI*, 1986, I, c. 1770.
([57]) C. cost. 18 febbraio 1988, n. 179, in *GC*, 1988, I, p. 588, con nota di M.R. MORELLI, che, come noto, ha sancito il superamento del sistema tabellare chiuso delle malattie professionali.
([58]) C. cost. 2 marzo 1991, n. 100, in *RIMP*, 1991, II, p. 9, con nota di R. BOZZI. Cfr. anche C. cost. 21 novembre 1997, n. 350, in *RIMP*, 1998, II, p. 1, con nota di A. CATANIA; C. cost. 14 luglio 1999, n. 297, in *RGL*, 2000, II, p. 378, con nota di G. COCUZZA.

o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona; dato che la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sé; ed è questo e non la prima l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali» (59).
L'elemento del rischio, quindi, è proprio dell'art. 38 Cost. solo nel senso che specifica la tutela previdenziale generale, limitandola agli stati di bisogno generati da determinati eventi (60), legati da un nesso eziologico con il fatto giuridico infortunio sul lavoro o malattia professionale (61).

4. Il persistente carattere selettivo della tutela assicurativa

L'evoluzione appena tratteggiata e la transizione dal principio del rischio professionale alla garanzia della libertà dal bisogno della tutela infortunistica non possono dirsi concluse. Il sistema appare ancora, in un certo qual modo, ispirato a logiche prettamente assicurative, posto che il datore di lavoro si accolla le conseguenze legate all'avverarsi del rischio di infortunio attraverso il pagamento del premio, il quale, a sua volta, è parametrato sulla rischiosità delle lavorazioni (62). Ciò determina che, a differenza delle altre forme di tutela previdenziale, nell'ambito della tutela contro gli infortuni e le malattie professionali «tutto si riduca ad una traslazione del rischio che riguarda esclusivamente le parti del rapporto di lavoro», e, quindi, non sia espressione di una solidarietà collettiva (63).
L'impianto del TU 1124/1965, nella sua formulazione originaria ricalcava l'impostazione precedente, essendosi il legislatore limitato a sistematizzare a grandi linee la stratificazione normativa successiva alla l. n. 80 del 1898 senza fornire un'adeguata soluzione ai grandi problemi (64) che affliggevano l'assicurazione infortuni. La stessa evoluzione del sistema si è realizzata mantenendo una certa «fondamentale continuità

(59) Cass. ord. 5 marzo 2018, n. 5066, in *LG*, 2018, n. 7, p. 745. Nello stesso senso vedi Cass. 19 giugno 2020, n. 12041; Cass. ord. 14 maggio 2020, n. 8948; Cass. 17 agosto 2018, n. 20774. Le sentenze sono rinvenibili in banca dati *Leggi d'Italia*
(60) Cass. ord. 19 ottobre 2017, n. 24765, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(61) C. cost. 19 gennaio 1995, n. 17, in *RIMP*, 1995, II, p. 5; Cass. 18 gennaio 1996, n. 375, in *LG*, 1996, n. 7, p. 592.
(62) In questa prospettiva F. PONTRANDOLFI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali tra occasionalità e causalità spunti ricostruttivi del danno da lavoro*, in F. FACELLO (a cura di), *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure*, Giuffrè, 2005, pp. 171-175, mette in rilievo che «la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali è tuttora legata all'esistenza del rischio al quale il lavoratore è esposto a causa dello svolgimento dell'attività produttiva».
(63) M. PERSIANI, *La tutela del rischio professionale nel quadro della previdenza sociale*, cit., p. 316. In senso critico cfr. però G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, cit., pp. 76-79.
(64) In via esemplificativa individuati da GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 13, nella revisione del campo di applicazione, nella predisposizione di una tutela contro le tecnopatie di tipo dinamico capace di adattarsi alle trasformazioni del lavoro, nella soluzione delle problematiche relative al calcolo dell'invalidità permanente complessiva che comporta la sussistenza di due gestioni separate per agricoltura e industria e nella mancata adozione di strumenti idonei a garantire l'equilibrio finanziario della gestione agricola.

strutturale, rispetto al disegno delle origini» (65), tanto che non sono mancate voci che hanno continuato ad assegnare, pur nel rinnovato sistema costituzionale, una certa agibilità al principio del rischio professionale (66).
Quanto appena argomentato trova un riscontro nel fatto che il carattere assicurativo del sistema, residuato storico dell'originario principio del rischio professionale, non consente una piena attuazione della tutela infortunistica così come configurata dall'art. 38 Cost., perché non tutti i lavoratori possono godere di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, ma solo quelli individuati dal testo unico (67). Le restrizioni all'ambito di applicazione della tutela assicurativa trovano il loro presupposto teorico, infatti, nella limitazione della solidarietà e nel trasferimento del rischio tipici del meccanismo assicurativo, i quali fanno sì che «là dove non c'è un lavoro pericoloso, e cioè là dove il rischio di infortunio non è ritenuto rilevante, non è ravvisata l'opportunità di un trasferimento di rischio dal lavoratore al datore di lavoro» (68). In questo modo, la prospettiva assunta dal sistema rimane quella del datore di lavoro, quale soggetto su cui trasferire il rischio professionale nei casi di attività maggiormente pericolose, e non quella della liberazione dal bisogno del lavoratore infortunato (69).
Una volta acclarato, però, che il concetto di rischio individua le attività protette tramite indici tipici che rivelano la possibilità di lesione «indipendentemente dall'entità concreta della loro pericolosità» (70), perde di significato il *numerus clausus* delle attività protette di cui all'art. 1, d.P.R. 1124/1965, selezionate in base alla maggiore rischiosità della lavorazione. Ciò che conta è, infatti, la mera esposizione al rischio, elemento che si può riscontrare nello svolgimento di ogni attività lavorativa (71).
Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo al requisito della specificità del rischio, il quale, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, ha anch'esso perso di rilevanza. Se già con C. cost. 179/1988 la protezione era stata estesa anche a malattie non incluse nelle tabelle, purché il lavoratore ne dimostrasse l'origine professionale,

---

(65) S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali* (Voce), cit., p. 383; parla di «perdurante fissità delle disposizioni del testo unico» F. PONTRANDOLFI, *Prospettive di riforma del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale*, in *RIMP,* 1993, I, p. 128; G.G. BALANDI, *Un caso di archeologia giuridica: ciò che resta oggi del «rischio professionale»*, cit., p. 94 sottolinea che «il nucleo centrale della normativa sull'assicurazione infortuni resta tuttavia imperniato sullo schema della fine del secolo scorso»; per A.R. TINTI, *Frammenti di legislazione sociale*, cit., p. 593, l'impianto normativo «è riuscito a passare quasi indenne, nelle sue linee essenziali, dall'esperienza corporativa alla fase post-costituzionale».
(66) S. HERNANDEZ, *Il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni: la verifica dei concetti-cardine a distanza di un secolo*, cit., pp. 226-228; G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 161-163.
(67) A. AVIO, *Risarcimento del danno biologico del lavoratore con particolare riguardo all'infortunio*, cit., p. 159.
(68) M. PERSIANI, *L'ambito soggettivo di applicazione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali*, in *RIMP*, 2000, I, p. 3; R. RIVERSO, *Dalla tutela del lavoratore alla tutela della persona. Il profilo oggettivo*, cit., pp. 413-414; G. CORSALINI, *Area soggettiva di tutela in un mondo che cambia*, in *RIMP*, 2004, I, pp. 18-19.
(69) S. GIUBBONI, *Le "contraddizioni" dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tra vecchio e nuovo diritto*, in *DL*, 2001, I, p. 96, il quale efficacemente sottolinea che il legislatore si preoccupa di cercare un responsabile, anziché provvedere a tutelare l'infortunato. Secondo E. CATALDI, *Nel ventennale del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124*, in *RIMP*, 1985, I, p. 209, il fondamento giuridico del Testo Unico è da rinvenire ancora nel principio del rischio professionale.
(70) C. cost. 2 marzo 1991, n. 100, cit., p. 9.
(71) S. GIUBBONI, *op. cit.*, p. 97.

sul versante degli infortuni l'ampliamento della nozione di occasione di lavoro fino a ricomprendere il rischio improprio ha determinato il superamento della stretta relazione causale tra rischio ed evento indennizzato. Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio è ora sufficiente il mero nesso di strumentalità tra lavoro ed evento, con l'unico limite del rischio elettivo ([72]).

Se il rischio protetto è il più generale rischio del lavoro, è sufficiente ricorrere all'art. 3 Cost. per mettere in luce l'irrazionalità dell'impostazione selettiva, dato che «qualora talune attività siano assicurate in quanto espongono ad un dato rischio, obbiettivamente considerato, non [può], senza offesa degli artt. 3 e 38 della Costituzione, non stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono allo stesso rischio» ([73]). Quindi, se tutte le attività lavorative espongono a un rischio, tutte andrebbero tutelate.

Nemmeno dall'art. 38, comma 2, Cost. – che, come visto, riconosce il diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati in caso di infortunio – sembra possibile ricavare alcuna restrizione di sorta, né quanto al grado di rischiosità dell'attività lavorativa svolta, né quanto ai soggetti protetti, perché l'articolo utilizza il termine ampio *lavoratori* ([74]). Questa lettura sembra confermata in via sistematica non solo sulla base di un coordinamento con gli artt. 1 e 4 Cost. che «configurano un unico *genus* del lavoro insuscettibile di subdistinzioni» ([75]), ma anche, e soprattutto, in relazione all'art. 35 Cost., secondo cui «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» ([76]). Sicché non pare proprio che la Costituzione assegni al legislatore una discrezionalità incondizionata nella delimitazione dell'ambito di applicazione soggettivo ([77]).

Eppure, l'impostazione selettiva del sistema assicurativo vigente ([78]), che risponde ancora per certi aspetti al principio del rischio professionale, viene confermata dalla Corte costituzionale sulla scorta del fatto che lo stesso «non è ispirato al criterio-base della piena socializzazione del rischio» ([79]), ma a una logica di tipo assicurativo che giustifica la perdurante selettività della tutela. Ciononostante, è possibile ravvisare una timida tendenza espansiva nella giurisprudenza della Corte fondata sui principi della parità di tutela a parità di rischio e dell'irrilevanza del titolo giuridico che giustifica la

---

([72]) L. LA PECCERELLA, *Le nuove forme di rapporto di lavoro: riflessi sulla tutela antinfortunistica*, in *RIMP*, 2016, I, p. 288; F. PONTRANDOLFI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali tra occasionalità e causalità spunti ricostruttivi del danno da lavoro*, cit., pp. 170-171.

([73]) Il principio è consolidato nella giurisprudenza costituzionale, tra le tante cfr. C. cost. 21 marzo, 1989, n. 137, in *RIMP*, 1989, II, p. 1; C. cost. 2 marzo 1990, n. 98, in *RIMP*, 1990, II, p. 4.

([74]) S. PICCININNO, *L'evoluzione tecnologica ed i limiti soggettivi ed oggettivi del rischio professionale*, cit., p. 82.

([75]) L. LA PECCERELLA, *L'universalizzazione delle tutele tra d.lgs. 81/2008 e d.p.r. 1124/1965*, in *RIMP*, 2018, I, p. 25.

([76]) M. PERSIANI, *Art. 38*, cit., p. 241.

([77]) S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Wolters Kluwer-Cedam, 2020, p. 34.

([78]) M. PERSIANI, *Giurisprudenza costituzionale e diritto della previdenza sociale*, in AMBROSO M., FALCUCCI G. (ricerca coordinata da), *Lavoro. La giurisprudenza costituzionale, 1956-1986,* I, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1987, pp. 136-137.

([79]) C. cost. 15 luglio 1994, n. 310, in *GC*, 1994, I, p. 3044; C. cost. 19 gennaio 1995, n. 17, cit., p. 5; C. cost. 29 ottobre 1999, n. 405, in *RIMP*, 1999, II, p. 100.

prestazione lavorativa ([80]). Così, se la Corte costituzionale, per un verso, sottolinea che «la scelta del legislatore in ordine alla tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro risente di incongruenze e lacune difficilmente giustificabili in base a ragioni obiettive» ([81]). Per l'altro, conferma che spetta pur sempre a quest'ultimo, secondo un principio di ragionevolezza, «l'individuazione delle categorie di lavoratori alle quali va estesa la tutela assicurativa in parola e la precisazione dei limiti di operatività di tale tutela» ([82]). Nell'opera di ampliamento dell'ambito di applicazione della tutela assicurativa il legislatore ha mantenuto una linea limitativa, coerente con l'impianto del testo unico del 1965, estendendo la tutela in base a una preventiva valutazione di rischiosità delle lavorazioni ([83]). È da collocare in quest'ottica, per citare le modifiche più recenti: la tutela degli infortuni occorsi in ambito domestico; l'intervento operato con il d.lgs. n. 38/2000 che ha ricompreso nell'ambito della tutela i lavoratori parasubordinati, i lavoratori dell'area dirigenziale, gli sportivi professionisti; l'estensione della tutela assicurativa ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di specifici veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

Questo approccio produce uno scompenso nel sistema che mette seriamente in dubbio la sua conformità con il testo costituzionale. La doppia chiave sulla quale era basato l'impianto originario del testo unico, che indennizzava gli eventi conseguenti a quello specifico rischio al quale, sulla base di una valutazione preventiva compiuta dal legislatore, erano esposti alcuni soggetti, elemento che ne giustificava proprio la tutela, si è in questo modo spezzata. La protezione degli eventi lesivi è ormai generalizzata e prescinde da un rischio specifico predeterminato mentre dal lato soggettivo si «continua a subordinare l'accesso alla garanzia privilegiata ad una valutazione legale tipica di pericolosità del lavoro svolto» ([84]).

Come vedremo, con l'avvento della Quarta rivoluzione industriale e le connesse trasformazioni del lavoro le criticità saranno ulteriormente amplificate, mettendo a dura prova la tenuta del sistema, il quale per certi aspetti non sembra ancora in grado di offrire una protezione adeguata e conforme ai principi costituzionali alla persona che lavora ([85]).

([80]) M. GAMBACCIANI, *Principi costituzionali e tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in M. PERSIANI, *Giurisprudenza costituzionale e diritto della previdenza sociale*, in G.M. AMBROSO, G. FALCUCCI (ricerca coordinata da), *Lavoro. La giurisprudenza costituzionale, 1989-2005,* IX, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2006, p. 266. In giurisprudenza cfr. C. cost. 10 maggio 2002, n. 171, in *FI*, 2003, I, c. 3259; C. cost. 10 dicembre 1987, n. 476, in *FI*, 1989, I, c. 375.

([81]) C. cost. 15 luglio 1994, n. 310, cit., p. 3044.

([82]) C. cost. 4 febbraio 2000, n. 26, in *RGL,* 2000, II, p. 551, con nota di A. MAZZIOTTI.

([83]) L. LA PECCERELLA, *Tipologie del rapporto di lavoro e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali: variabili dipendenti o indipendenti?*, in *RIMP*, 2019, I, pp. 38-43.

([84]) L. LA PECCERELLA, *Il testo unico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cinquanta anni dalla promulgazione. Il percorso evolutivo e le sue prospettive*, in *RIMP*, 2015, I, p. 207.

([85]) In questi termini problematici cfr. R. RIVERSO, *Dalla tutela del lavoratore alla tutela della persona. Il profilo oggettivo*, cit., p. 415.

SEZIONE II.
LA RIVOLUZIONE DIGITALE

5. La Quarta rivoluzione industriale

La nascita e lo sviluppo della tutela assicurativa sembra essersi intrecciata con il susseguirsi delle rivoluzioni industriali. Come è noto, in via convenzionale, la Prima rivoluzione industriale è collocabile intorno alla fine del XVIII sec., caratterizzata dall'invenzione della macchina a vapore e dalla meccanizzazione della produzione. La Seconda rivoluzione industriale si è sviluppata tra la fine del XIX sec. e l'inizio del XX sec., essendo il suo tratto peculiare costituito dall'introduzione dell'energia elettrica nel processo produttivo e dall'invenzione del motore a combustione. La Terza rivoluzione industriale, che nasce nel secondo dopoguerra e si sviluppa lungo tutta la seconda metà del XX sec., raggiungendo il suo culmine tra gli anni '70 e '80, ha determinato una progressiva terziarizzazione dell'economia, favorito l'introduzione delle tecnologie dell'informatica e dell'automazione nei processi produttivi e agevolato il decentramento produttivo ([86]).
Alle innovazioni tecnologiche utilizzate all'interno delle fabbriche, seguendo la scansione temporale delle rivoluzioni, hanno fatto da contraltare i mutamenti nell'organizzazione del lavoro: la prima rivoluzione industriale è caratterizzata dal «prolungamento dei tempi di lavoro nelle manifatture manchesteriane; la seconda dall'intensificazione dei ritmi di lavoro nella fabbrica fordista, dal taylorismo e dalla catena di montaggio»; la terza dal modello toyotista ([87]).
Queste trasformazioni indotte dall'utilizzo di sempre nuove tecnologie all'interno del processo produttivo, le innovazioni nell'organizzazione del lavoro, i cambiamenti sociali e demografici che si sono succeduti nel corso della storia, sembrano aver avuto in un certo qual modo un riflesso sul sistema assicurativo. L'avvento della Prima e della Seconda rivoluzione industriale, come già ricordato, hanno determinato l'esigenza di introdurre una forma di assicurazione obbligatoria per gli infortuni occorsi ai lavoratori all'interno delle fabbriche nello svolgimento della prestazione lavorativa.

([86]) La ricostruzione tratteggiata ha una natura meramente descrittiva. Negli stessi termini è illustrata in MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Piano nazionale Industria 4.0*, in *https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/2017_01_16_Industria_40_Italiano.pdf*, 2016, p. 3. Sul tema delle rivoluzioni industriali e delle relative innovazioni tecnologiche cfr. R. GIANNETTI, *Tecnologia e lavoro nelle Rivoluzioni industriali: occupazioni, competenze e mansioni del lavoro, salari e disuguaglianza*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, pp. 275 e ss.; L. GAETA, *Storia (illustrata) del diritto del lavoro italiano*, Giappichelli, 2020, *passim*.
([87]) M. SAI, *Industria 4.0: innovazione digitale e organizzazione del lavoro*, in *QRS*, 2017, n. 3, p. 180. L'autore lascia aperta la prospettiva dei cambiamenti nell'organizzazione del lavoro con riguardo alla Quarta rivoluzione industriale.

In corrispondenza con la Terza rivoluzione industriale ([88]), si è evoluto il concetto di macchina e con esso quello di rischio ambientale ([89]).
Attualmente, stiamo vivendo una nuova fase di trasformazioni tecnologiche ed economico-sociali, una «nuova Grande trasformazione» ([90]), che rispetto al passato sembra avere un'evoluzione «esponenziale» e che coinvolge ad ampio spettro non solo l'organizzazione produttiva ([91]) ma, più in generale, l'economia e la società ([92]). Questo periodo, caratterizzato da ulteriori innovazioni tecnologiche legate alla digitalizzazione – quali, ad esempio, intelligenza artificiale, robotica intelligente, stampa 3D, internet delle cose – è possibile identificarla con la Quarta rivoluzione industriale ([93]), sebbene sulla lettura di questi cambiamenti in termini di vera e propria rivoluzione non vi sia un pieno consenso ([94]).

([88]) Più in generale sulla Terza rivoluzione industriale e sul suo impatto sul diritto del lavoro Cfr. F. CARINCI, *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro*, cit., pp. 3 e ss. Ma già G. GIUGNI, *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80*, in AA.VV., *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80*, Atti del VII Congresso Nazionale di Diritto del Lavoro Aidlass (Bari, 23-25 aprile 1982), Giuffrè, 1983, pp. 34-37, aveva sottolineato alcune prime tendenze evolutive del mondo del lavoro in conseguenza delle trasformazioni socio-economiche.
([89]) V. le riflessioni di S. PICCININNO, *L'evoluzione tecnologica ed i limiti soggettivi ed oggettivi del rischio professionale*, cit., pp. 84-88; G. ALIBRANDI, *La tutela dei rischi professionali e le innovazioni tecnologiche*, nota a Cass. 5 dicembre 1986, n. 7234, in *RIMP*, 1986, II, pp. 150-153; AG. ROSSI, *I nuovi rischi per la salute dei lavoratori. Tutela previdenziale e tutela preventiva nella più recente giurisprudenza*, in *FI*, 1988, I, c. 1035.
([90]) Cfr. E. DAGNINO, F. NESPOLI, F. SEGHEZZI (a cura di), *La nuova grande trasformazione del lavoro. Lavoro futuro: analisi e proposte dei ricercatori ADAPT*, ADAPT University Press, 2017, n. 62, l'espressione "nuova" intende riprendere il titolo dell'opera K. POLANYI, *La grande trasformazione*, Einaudi, 1974 per sottolineare le novità apportate dalla tecnologia in questi ultimi tempi.
([91]) Cfr. D. GAROFALO, *Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative*, in AA.VV., *Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi*, Atti delle Giornate di Studio di Diritto del Lavoro (Cassino, 18-19 maggio 2017), Giuffrè, 2018, p. 148 e ss.
([92]) R. GIANNETTI, *op. cit.*, p. 283. Secondo B. METTLING, *Transformation numérique et vie au travail*, in *https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/154000646.pdf*, 2015, p. 5, si tratterebbe della prima volta che l'innovazione tecnologica coinvolga le persone tanto nella vita privata, quanto nella loro sfera lavorativa.
([93]) Secondo K. SCHWAB, *La Quarta rivoluzione industriale*, cit., pp. 20-21, la Quarta Rivoluzione industriale segue la prima, caratterizzata dalla produzione meccanica che viene favorita dalla realizzazione del sistema ferroviario e dall'invenzione del motore a vapore; la seconda, contraddistinta dalla produzione di massa resa possibile dall'introduzione dell'elettricità e della catena di montaggio; la terza, in cui le tecnologie guida sono rappresentate da dispositivi di elaborazione ad altro livello, computer e rete internet. Si tratta di una rivoluzione diversa dalle precedenti perché «non riguarda esclusivamente la possibilità di disporre di sistemi e dispositivi "intelligenti" e perennemente connessi», ma «la combinazione di queste nuove tecnologie e la loro interazione attraverso domini fisici, digitali e biologici». La lettura del fenomeno in un'ottica di nuova rivoluzione industriale (la quarta) è accolta anche dal WORLD ECONOMIC FORUM, *The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution*, cit.
([94]) G. VALENDRUC, P. VENDRAMIN, *Digitalisation, between disruption and evolution*, in *Transfer: European review of labour and research*, 2017, p. 126, ritengono, infatti, che «il periodo attuale non è quindi l'inizio di una nuova rivoluzione industriale, ma il pieno sviluppo del paradigma tecno-economico della società dell'informazione, dopo una prima fase di irruzione e una seconda fase di frenesia di Internet seguita dalla svolta della crisi del 2008». L'autore sul punto segue l'impostazione teorica delineata da C. PEREZ, *Technological revolutions and techno-economic paradigms*, in *Cambridge Journal of Economics*, 2010, pp. 185 e ss. Anche J. RIFKIN, *La terza rivoluzione industriale. Come il «potere» laterale sta trasformando l'energia, l'economia e il mondo*, Mondadori, 2012, pp. 44-45, legge le trasformazioni occorse tra la fine del '900 e l'inizio del nuovo millennio come un'unica terza rivoluzione industriale.

5.1. Industria 4.0 e trasformazioni tecnologiche

Spesso il termine Quarta rivoluzione industriale viene affiancato a (se non identificato con) quello di Industria 4.0 ([95]), con il quale in via generale si può intendere «una modalità di produzione manifatturiera che integra digitalmente gli spazi fisici lungo tutta la *supply chain* attraverso l'utilizzo di CPS e IoT, implementando l'automazione e la digitalizzazione dei processi e dei prodotti» ([96]). L'elevata interconnessione tra strutture fisiche e digitali permessa dall'utilizzo dei CPS, *cyber-physical systems* ([97]), che si realizza tramite lo scambio automatizzato di dati e informazioni (c.d. *Big Data*), viene facilitato dall'IoT, *Internet of Things* ([98]), che agevola la comunicazione e la cooperazione tra i diversi CPS e con gli esseri umani, ottimizzando i processi produttivi. L'intervento, infine, dell'*Internet of services* (IoS) consente una più ampia offerta di servizi, facilitando la customizzazione della produzione per rispondere alle crescenti esigenze di personalizzazione richieste dalla clientela ([99]).
Il fenomeno Industria 4.0 presenta due elementi peculiari. Una prima tipicità è dettata dal fatto di essere stata innescata da tutta una serie di tecnologie, diverse l'una

([95]) Il termine tedesco Industrie 4.0 è stato utilizzato per la prima volta all'*Hannover Messe* del 2011 in occasione della presentazione dell'omonimo progetto del Governo federale tedesco sviluppato tramite il Ministero dell'Educazione e della Ricerca e il Ministero degli Affari Economici e l'Energia. L'iniziativa è stata avviata dal Comitato promotore della *Industrie-Science Research Alliance* nell'ambito dell'*High-Tech Strategy 2020 Action Plan*.
([96]) È la definizione di *Industry* 4.0 formulata in via generale da F. SEGHEZZI, *La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale*, ADAPT University Press, 2017, p. 8.
([97]) I sistemi ciberfisici costituiscono «integrazioni di processi di calcolo e fisici. I computer e le reti incorporati monitorano e controllano i processi fisici, di solito con cicli di feedback in cui i processi fisici influenzano i calcoli e viceversa». Cfr. E. A. LEE, *Cyber Physical Systems: Design Challenges*, in AA.VV., *The eleventh IEEE International Symposium on Object Oriented Real-Time Distributed Computing, Proceedings*, IEEE Isorc 2008 (Orlando, Florida, May 5-7, 2008), IEEE Computer Society, 2008, p. 363. La definizione è ripresa anche da M. TIRABOSCHI, F. SEGHEZZI, *Il Piano nazionale Industria 4.0: una lettura lavoristica*, in *LLI*, 2016, n. 2, p. 20, nota 89.
([98]) L'internet delle cose, secondo la definizione dell'ITU, l'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rappresenta «un'infrastruttura globale per la società dell'informazione, che consente di disporre di servizi avanzati interconnettendo oggetti (fisici o virtuali) grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) interoperabili esistenti o in evoluzione», ITU, *Recommendation ITU-T Y.2060*, in *https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11559&lang=en*, 2012, p. 2. È la definizione utilizzata nei documenti istituzionali dell'Unione europea. Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità*, COM (2020) 64 final, in *https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-64-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF*, 2020, p. 2.
([99]) F. BUTERA, *Industria 4.0. come progettazione partecipata di sistemi socio-tecnici in rete*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, p. 85; S. SPADA, *Ergonomia e Industry 4.0 nel settore automobilistico*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, p. 455.

dall'altra, che possono essere utilizzate in contesti produttivi differenti ([100]). Un riferimento in questo senso lo si può rinvenire ad esempio nel Piano nazionale Industria 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico che individua nove c.d. *tecnologie abilitanti* dell'Industria 4.0: «robot collaborativi, interconnessi e rapidamente programmabili; stampanti in 3D connesse a software di sviluppo digitali; realtà aumentata a supporto dei processi produttivi; simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi; integrazione di informazioni lungo la catena del valore dal fornitore al consumatore; comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti; gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti; sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti; analisi di un'ampia base dati per ottimizzare prodotti e processi produttivi» ([101]).

Le tecnologie abilitanti di Industria 4.0 determinano complessivamente un impatto sul processo produttivo che può essere descritto attraverso alcune caratteristiche chiave. Oltre alla già ampiamente illustrata «digitalizzazione» della produzione legata all'utilizzo di CPS, IoT, IoS e *Big Data*, si pensi alla «automazione» o, per meglio dire, «autonomizzazione», non soltanto quindi legata all'introduzione di *robot* collaborativi lungo la catena produttiva, ma più in generale alla capacità delle macchine di operare autonomamente. Attraverso la tecnologia *cloud* è poi possibile aumentare la «trasparenza» all'interno dell'organizzazione aziendale e la condivisione in maniera più rapida di dati e informazioni, nonché favorire la «mobilità», intesa come possibilità di comunicare e condividere dati senza vincoli spazio-temporali, avendo accesso anche da remoto alle informazioni. L'utilizzo dei *Big data* favorisce la «modularizzazione» della produzione, consentendo di rendere flessibili i processi produttivi che vengono parametrati in tempo reale sulle esigenze dei clienti senza produrre contestuali rallentamenti nella produzione e ulteriore aggravio di costi. Da ultimo, le tecnologie adoperate all'interno della fabbrica intelligente permettono di creare nuove interazioni tra le macchine o tra macchine ed esseri umani all'interno dell'impresa o tra l'impresa e i soggetti esterni che si interfacciano con essa, generando forme inedite di «*network collaboration*» ([102]).

Ma le innovazioni tecnologiche non sono l'unico aspetto di questo fenomeno, in quanto esso incide in maniera significativa anche sull'organizzazione dei processi produttivi e, di riflesso, sull'economia, elemento che costituisce la seconda tipicità del fenomeno ([103]). Per quanto la componente principale di Industria 4.0 sia costituita dall'introduzione delle moderne tecnologie digitali lungo la filiera produttiva, limitare la descrizione del fenomeno a una prospettiva meramente tecnologica sarebbe, allora, «riduttivo» ([104]), perché le trasformazioni nell'organizzazione produttiva e la disarticolazione dei settori e dei mercati producono riflessi anche sul versante economico e sociale ([105]).

([100]) A. BIANCHI, *Industria 4.0: le trasformazioni per le imprese nella Quarta rivoluzione industriale*, A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, p. 643.

([101]) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Piano nazionale Industria 4.0*, cit., p. 4.

([102]) Le trasformazioni del processo produttivo delineate sono riprese da F. SEGHEZZI, *La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale*, cit., pp. 133-140.

([103]) A. BIANCHI, *Industria 4.0: le trasformazioni per le imprese nella Quarta rivoluzione industriale*, cit., p. 644.

([104])F. SEGHEZZI, *op. cit.*, pp. 8-11.

([105]) F. SEGHEZZI, *op. cit.*, p. 219.

5.2. Le ricadute socio-economiche della rivoluzione digitale

La digitalizzazione dei processi produttivi, lungi dal riguardare soltanto il settore industriale, coinvolge tutti i settori economici, creando nuove interazioni e commistioni tra di essi che consentono di superare i rigidi confini tra industria e servizi, rendendoli più labili. Grazie all'introduzione dell'Internet delle cose, che apre alla concezione di funzionalità innovative per i beni prodotti, nascono nuove opportunità e nuovi modelli di *business* che permettono all'impresa di offrire tutta una serie di servizi accessori ulteriori al cliente finale, migliorando l'esperienza di vendita.
Il riferimento è ad esempio alla c.d. «servitizzazione», «processo di trasformazione delle imprese manifatturiere verso l'offerta di prodotti-servizi integrati ad alto valore aggiunto». Essa abilita l'impresa alla produzione di beni con l'ulteriore offerta di servizi specifici ad essi connessi, rendendola in grado di rispondere in tempo reale e da remoto alle esigenze dei clienti ([106]). Si giunge, così, alla possibilità di convertire il *core business* dell'impresa stessa dalla vendita alla messa a disposizione dei beni prodotti ai clienti sotto forma di servizi ([107]). La tradizionale distinzione tra l'industria che produce beni materiali e l'impresa di servizi che, al contrario, eroga beni immateriali, viene superata, determinando un'osmosi tra settore manifatturiero e settore terziario. Le aziende manifatturiere offrono non soltanto un prodotto finito ma pacchetti complessi in cui il bene venduto è accompagnato da un'ampia gamma di servizi correlati. Le imprese del terziario stanno diventando più simili alle aziende manifatturiere, offrendo servizi standardizzati, mediante una micropianificazione tecnologica in luogo di servizi personalizzati ([108]).
Collegato a quanto appena detto è il fenomeno della personalizzazione: l'offerta di beni e servizi customizzati sulla base dei *big data* ([109]) scambiati dai prodotti durante l'utilizzo da parte dei clienti, che consentono di realizzare beni o servizi customizzati sulle esigenze dei clienti. Oppure all'impatto che una tale mole di trasmissione dei dati tra impresa e cliente può avere nel favorire il processo dell'economia circolare,

---

([106]) AREA INDUSTRIA E INNOVAZIONE E CENTRO STUDI ASSOLOMBARDA (a cura di), *Industria 4.0*, Position Paper, 2016, n. 2, p. 20. Cfr. anche EUROFOUND, *The future of manufacturing in Europe*, Publications Office of the European Union, 2019, p. 33.
([107]) A. BIANCHI, *op. cit.*, p. 644.
([108]) K. DE BACKER, I. DESNOYERS-JAMES, L. MOUSSIEGT, *'Manufacturing or Services - That is (not) the Question'. The Role of Manufacturing and Services in OECD Economies*, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, OECD Publishing, 2015, n. 19, pp. 29 e ss. Cfr. anche M. FAIOLI, *Mansioni e macchina intelligente*, Giappichelli, 2018, p. 13.
([109]) A. DE MAURO, M. GRECO, M. GRIMALDI, *What is Big Data? A Consensual Definition and a Review of Key Research Topics*, in G. GIANNAKOPOULOS, D. P. SAKAS, D. KYRIAKI-MANESSI (a cura di), *International conference on integrated information (IC-ININFO 2014)*, Proceedings of the 4th International Conference on Integrated Information (Madrid 5-8 September 2014), 2015, pp. 97 e 103 sottolineano che il termine *Big data* presenta diverse sfumature e una molteplicità di significati tutti potenzialmente corretti. Tuttavia, alla luce delle caratteristiche dei *Big Data* emerse in letteratura li definiscono come «risorse informative caratterizzate da un Elevato Volume, Velocità e Varietà tali da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per la sua trasformazione in valore».

finalizzato al riutilizzo e al riciclo dei beni prodotti per una migliore sostenibilità anche ambientale, attraverso l'analisi dei tempi di vita del prodotto ([110]).
Sempre tra i modelli di *business* è possibile annoverare anche lo sviluppo di nuove modalità di scambio di beni e servizi come la *sharing economy* e la *on demand-economy* o *gig economy* ([111]), legati all'introduzione di internet, *big data* e intelligenza artificiale, che ha dato vita al fenomeno del lavoro tramite piattaforma, recentemente regolato nell'ordinamento italiano con il d.l. n. 101/2019, conv. in l. n. 128/2019.
Oltre ai cambiamenti prodotti sul piano economico-produttivo, l'innovazione digitale ha spiegato i propri effetti anche sotto il profilo sociale. La moderna impresa digitale è integrata all'interno della più ampia *smart city* ([112]), ovvero la città che utilizza le tecnologie digitali per ottimizzare l'impiego di risorse, migliorare la qualità della vita, potenziare la competitività dell'economia. Ciò avviene attraverso l'applicazione «di soluzioni intelligenti per infrastrutture, energia, abitazioni, mobilità, servizi e sicurezza, basate sulla tecnologia integrata dei sensori, connettività, analisi dei dati e processi a valore aggiunto indipendenti» ([113]). La capacità dell'IoT e dell'IoS di far dialogare tramite internet tutta una serie di dati, servizi, perfino oggetti permette, quindi, di creare sistemi di rete intelligente in diversi settori della vita quotidiana e anche pensare a connessioni tra di essi. Si possono così sviluppare ad esempio innovative forme di interazione tra le imprese e il contesto socio-economico del territorio, contribuendo al superamento delle «barriere» che separano il mondo produttivo da quello del sapere e della ricerca ([114]).
Sembrerebbe ([115]), quindi, sulla scorta di questo panorama, che la rivoluzione digitale che caratterizza questo periodo storico, convenzionalmente definito come Quarta rivoluzione industriale, abbia un respiro molto più ampio rispetto al più limitato fenomeno di Industria 4.0, il quale al più costituisce un aspetto della prima. Le trasformazioni tecnologiche, lungi dal riguardare soltanto il settore manifatturiero, provocano, come illustrato, un effetto dirompente sul piano socio-economico, per cui se è pur vero che la rivoluzione abbia coinvolto in prima battuta e in maniera più evidente il settore industriale, «in realtà la digitalizzazione investe in modo trasversale, e

---

([110]) F. SEGHEZZI, *La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale*, cit., pp. 10-11; AREA INDUSTRIA E INNOVAZIONE E CENTRO STUDI ASSOLOMBARDA (a cura di), *Industria 4.0*, cit., pp. 20-21.
([111]) Per un approfondimento della valenza semantica delle espressioni e un inquadramento generale della tematica cfr. E. DAGNINO, *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*, ADAPT University Press, 2019, pp. 20-27.
([112]) Cfr. M. LOM, O. PRIBYL, M. SVITEK, *Industry 4.0 as a part of smart cities*, in M. KOUKOL (a cura di), *2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)*, IEEE (Prague, May 26-27, 2016), 2016, p. 5, i quali considerano l'impresa 4.0 come uno dei tanti elementi costitutivi delle *smart cities*, alla pari di «*smart building, smart street, smart campus*» ecc.
([113]) O. GASSMANN, J. BÖHM, M. PALMIÉ, *Smart Cities. Introducing digital innovation to cities*, Emerald Publishing, 2019, p. 25.
([114]) M. TIRABOSCHI, F. SEGHEZZI, *Il Piano nazionale Industria 4.0: una lettura lavoristica*, cit., p. 16.
([115]) L'utilizzo del condizionale non è casuale considerato che la Quarta rivoluzione industriale è tutt'ora in atto e concordo con F. SEGHEZZI, *op. cit.*, p. 4, nel guardare con circospezione alle definizioni di un fenomeno «ancora non pienamente manifestatosi».

interconnesso, l'uso delle conoscenze in tutti i settori e in tutte le funzioni del vivere e del lavorare» ([116]).

6. Le trasformazioni del lavoro

Senza la pretesa di fornire un'analisi esaustiva dell'intero fenomeno, l'esame delle trasformazioni del lavoro indotte dalla rivoluzione digitale è funzionale, nell'ambito della riflessione che si sta conducendo in questa trattazione, a mettere in risalto le ripercussioni dirette o indirette sull'impianto della tutela infortunistica ([117]).
Come è stato efficacemente sottolineato, ciclicamente si ripropone ad ogni Rivoluzione industriale «la querelle fra "pessimisti" ed "ottimisti"» circa le ricadute che l'innovazione tecnologica produce sul mondo del lavoro, sospesa tra il timore di una perdita rilevante dell'occupazione a tutto vantaggio delle macchine e la fiducia in un progresso che permetta di migliorare sensibilmente le condizioni di lavoro ([118]).
Nella conclusione di un'analisi svolta su *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro*, condotta nel corso della Terza rivoluzione industriale, si sottolineava che, per quanto possa incidere l'effetto sostitutivo delle macchine e delle trasformazioni tecnologiche, l'uomo che lavora appare ben lungi dall'essere totalmente rimpiazzato: «dietro l'angolo dell'anno duemila, se ci sarà l'uomo, ci sarà ancora lavoro umano ancora lavoro umano subordinato, prestato per e sotto qualcuno». Certo, alla sopravvivenza del lavoro umano – si argomentava – non corrisponderà per altro verso una continuità nelle sue caratteristiche principali, anzi «risulterà profondamente diverso rispetto a quello ereditato dal passato, per tempo e modo di svolgimento, contenuto professionale richiesto, ruolo nel processo produttivo, potere nel sistema economico e sociale» ([119]).
In effetti, trascorso il primo ventennio del XXI secolo, si può dire che le previsioni allora formulate hanno trovato adeguato riscontro nella realtà odierna ([120]).

([116]) E. RULLANI, *Lavoro in transizione: prove di Quarta Rivoluzione industriale in Italia*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, p. 424 rileva, pertanto, che «in effetti, la Quarta Rivoluzione industriale – innescata dalla transizione digitale in corso – è, prima di tutto, una rivoluzione cognitiva di grande portata. Qualcosa di molto diverso, dunque, dal significato ristretto evocato dal termine Industry 4.0, che – sia pure con qualche ambiguità semantica – allude spesso, nel discorso corrente, alla digitalizzazione della sola fabbrica industriale». Sembra distinguere il fenomeno Industria 4.0 dalla più ampia Quarta rivoluzione industriale anche M. WEISS, *La* platform economy *e le principali sfide per il diritto del lavoro*, in *DRI*, 2018, n. 3, p. 716.
([117]) Per un approfondimento sul tema cfr. E. DAGNINO, *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*, cit., pp. 9 e ss.
([118]) F. CARINCI, *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro*, cit., p. 47.
([119]) F. CARINCI, *op. cit.*, p. 48.
([120]) Per un quadro generale delle trasformazioni del lavoro cfr. BANCA MONDIALE, *Cambiamenti nel mondo del lavoro. Rapporto sullo sviluppo mondiale 2019*, Washington, 2019, pp. 17 e ss.

6.1. Il tempo e il luogo di lavoro

Già se si prende come riferimento gli aspetti più evidenti e più intuitivi della relazione lavorativa ci si accorge facilmente, anche solo sulla base dell'esperienza della vita di tutti i giorni, come la tecnologia digitale sviluppata negli ultimi tempi abbia scardinato l'unità di tempo, luogo e azione su cui si fondava il paradigma «della "tragedia" taylor-fordista» (121).

Dalla prospettiva del luogo di lavoro, l'avvento della Quarta rivoluzione industriale costringe a ripensare le categorie classiche del diritto del lavoro (122) e affievolisce la centralità dell'impresa come spazio fisico, luogo principale di adempimento della prestazione. Elemento, quest'ultimo, che tradizionalmente ha, insieme ad altri, la funzione di determinare il confine tra la subordinazione e l'autonomia (123). Le nuove «fabbriche del futuro» non saranno più, come in passato, quelle dove si realizzano materialmente i prodotti, ma «le città popolate da lavoratori interconnessi e creativi» (124).

La preminenza del carattere digitale e intellettuale della prestazione contribuisce a mutare l'ambiente di svolgimento della stessa e il concetto stesso di lavoro. Segna, da un lato, il passaggio dalla «biosfera», ovvero il luogo fisico di lavoro, che comunque subisce anch'esso delle trasformazioni (125), alla «infosfera», lo spazio smaterializzato creato dalle nuove tecnologie digitali (126). Segni, dall'altro, la transizione dal lavoro come luogo al lavoro inteso come processo (127), in cui è l'utilizzo di un determinato dispositivo per svolgere la prestazione a caratterizzare uno spazio fisico come ambiente di lavoro (il bar, la biblioteca, il treno, la piazza ecc.) (128).

L'espansione della rete *Internet*, l'utilizzo degli *smartphone/tablet* e della tecnologia *cloud* nello svolgimento della prestazione, unitamente alla sempre più marcata

---

(121) L. NOGLER, *Tecnica e subordinazione nel tempo della vita*, in *DLRI*, 2015, n. 3, p. 339, nota 11, che riprende le considerazioni di J. RUFFIER, *Mort du taylorisme et recul des syndicats*, in *Economie et Humanisme*, 1981, pp. 55-57.

(122) Cfr. T. TREU, *Trasformazioni del lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e di sicurezza sociale*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 2018, n. 371, p. 5 e ss.

(123) A. OCCHINO, *Per una geografia giuridica del lavoro*, in ID. (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, Vita e Pensiero, 2018, p. 14.

(124) E. MORETTI, *La nuova geografia del lavoro*, Mondadori, 2012, p. 181.

(125) Secondo L. NOGLER, *Gli spazi di lavoro nelle città tra innovazioni tecnologiche e "regressioni" interpretative*, in A. OCCHINO (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, Vita e Pensiero, 2018, p. 37, i progressi della scienza architettonica consentono di configurare in maniera diversa l'ambiente di lavoro al fine di soddisfare la crescente esigenza di predisporre per i lavoratori subordinati spazi collettivi di lavoro – e qui si coglie il carattere dell'etero-organizzazione – contrapposti agli spazi di *coworking*, tipici del lavoro autonomo, che permettono semplicemente di lavorare l'uno accanto all'altro.

(126) L. NOGLER, *op. cit.*, p. 38, il quale richiama il termine infosfera formulato dal punto di vista filosofico da L. FLORIDI, *Infosfera. Etica e filosofia nell'era dell'informazione*, Giappichelli, 2009.

(127) I. PAIS, *Distanza e reti*, in A. OCCHINO (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, Vita e Pensiero, 2018, p. 155. Ma in senso critico vedi M. MAGNANI, *I tempi e i luoghi di lavoro. L'uniformità non si addice al post-fordismo*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 2019, n. 404, p. 6, la quale pur ritenendo «eccessivo» il passaggio dal luogo al processo, invita ad «attrezzarci a far fronte a nuove dimensioni».

(128) E. SIGNORINI, *Il diritto del lavoro nell'economia digitale*, Giappichelli, 2018, p. 95. In questo senso per S. CAIROLI, *Tempi e luoghi di lavoro nell'era del capitalismo cognitivo e dell'impresa digitale*, Jovene Editore, 2020, p. 200, «il luogo di lavoro non è più necessariamente ed è sempre meno un posto nel quale "si va", ma si identifica nel luogo nel quale il lavoratore si trova o si sposta».

terziarizzazione dell'economia, agevolano lo sviluppo di modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che possono prescindere da una collocazione spazio temporale ben definita. La possibilità di lavorare «*anytime, anywhere*», grazie al miglioramento delle tecnologie digitali, ha determinato una maggiore diffusione del telelavoro ([129]). Si tratta di un fenomeno che non costituisce di per sé una novità della Quarta rivoluzione industriale, essendo nata già in corrispondenza delle innovazioni tecnologiche apportate dalla Terza rivoluzione industriale ([130]), ma che negli ultimi tempi ha visto aumentare le proprie potenzialità applicative, entrando in una nuova fase di sviluppo: da modalità di svolgimento della prestazione eseguita a distanza prevalentemente presso l'abitazione del lavoratore, si evolve in una forma nuova che prescinde finanche da rigidi confini spaziali, oltreché temporali ([131]).
Quanto agli effetti sul tempo di lavoro, la diffusione del telelavoro, inteso nell'ampia accezione di lavoro svolto a distanza tramite l'utilizzo di tecnologie digitali, determina un aumento della durata del tempo dedicato al lavoro in ragione della flessibilità organizzativa in termini spazio-temporali che una tale modalità di svolgimento della prestazione consente. Si ravvisa, infatti, una tendenza dei telelavoratori a svolgere un orario di lavoro maggiore rispetto ai lavoratori impiegati nella sede dell'impresa che si desume non tanto dalla comparazione tra orario di lavoro svolto a distanza sostitutivo dell'orario normale che sarebbe stato svolto in ufficio, ma in termini di lavoro aggiuntivo, la cui prestazione talvolta non è nemmeno richiesta dal datore di lavoro né è remunerata ([132]). Questa tendenza riverbera i propri effetti anche sull'organizzazione dell'orario di lavoro, mostrando che i telelavoratori godono di una maggiore autonomia nella gestione dell'orario di lavoro rispetto ai lavoratori che svolgono la prestazione all'interno dell'impresa. Il lavoro «ubiquo e atemporale» si caratterizza così per una significativa flessibilità e un'organizzazione per obiettivi che non implica un superamento della subordinazione, ma che certamente moltiplica all'interno di essa gli spazi di autonomia ([133]).

([129]) La ragione deve essere rinvenuta, da un lato, nella "necessità delle imprese di migliorare la produttività e le prestazioni", dall'altro nelle "esigenze dei lavoratori di flessibilità spaziale e temporale" che possano garantire una migliore conciliazione di vita e lavoro, EUROFOUND, ILO, *Working anytime, anywhere: the effects on the world of work*, Publications Office of the European Union and the International Labour Office, 2017, p. 57.
([130]) I primi studi sul telelavoro si collocano nella seconda metà degli anni '70. Si vedano in particolare J.M. NILLES, *Telecommunications and organisational decentralization*, in *Transaction on Communications*, 1975, n. 10, p. 1142; J.M. NILLES, F.R. CARLSON, P. GRAY, G. J. HANNEMAN, *The Telecommunications -Transportation Tradeoff: Options for Tomorrow*, Wiley & Sons, 1976.
([131]) E. DAGNINO, *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*, cit., p. 28; M. BROLLO, *Verso il lavoro "*anytime, anywhere*"?*, in AA.VV., *Giuseppe Santoro-Passarelli. Giurista della contemporaneità.* Liber amicorum, II, Giappichelli, 2018, pp. 918-919.
([132]) EUROFOUND, ILO, *Working anytime, anywhere: the effects on the world of work*, cit., pp. 21-25.
([133]) T. TREU, *Introduzione*, in A. OCCHINO (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, Vita e Pensiero, 2018, p. XIV; E. DAGNINO, *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*, cit., p. 30 il quale specifica – riprendendo sul punto una definizione tratta da CIPD, *HR: Getting smart about agile working*, Research Report, in *https://www.cipd.co.uk/Images/hr-getting-smart-agile-working_2014_tcm18-14105.pdf*, 2014, pp. 3-4 – che l'obiettivo perseguito con l'adozione di tali modelli è quello di migliorare la produttività tramite la combinazione degli elementi di flessibilità, autonomia e collaborazione, nonché attraverso il potenziamento degli strumenti e dell'ambiente di lavoro a vantaggio dei dipendenti.

L'incidenza della tecnologia sullo svolgimento della prestazione presenta, quindi, un carattere «ambivalente» (134) in materia di orario di lavoro, che dipende in gran parte dalle prassi organizzative adottate in azienda (135).
Gli effetti positivi per entrambe le parti discendono dall'aumento della flessibilità organizzativa e dell'autonomia del prestatore nell'organizzazione del lavoro, dal risparmio dei tempi di spostamento per raggiungere il luogo di lavoro (136), che vengono poi investiti nello svolgimento della prestazione (137), garantendo una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
L'altro lato della medaglia è dato, però, dall'aumento della «tendenza a comportamenti autoprescrittivi» e a una maggiore intensificazione della prestazione (138), con negative ricadute sulla suddivisione dei tempi di vita e di lavoro. I fattori che possono determinare questa crescente intensità nello svolgimento del lavoro sono diversi. I principali sono stati individuati da un recente studio condotto da *Eurofound* (139). Si può considerare anzitutto il monitoraggio del processo del lavoro attuato tramite le tecnologie che tende a ridurre i tempi di inattività lungo il processo produttivo e può comportare un conseguente sovraccarico di lavoro.
Ad esso si aggiunge la persistente connettività alla rete che induce il lavoratore a ritenere di dover essere sempre pronto a rispondere alle esigenze lavorative e lo spinge ad aumentare la produttività anche alla luce del sovraccarico di informazioni da assimilare ai fini dello svolgimento di un compito o per l'assunzione di una decisione e del sovraccarico di posta elettronica.
L'aumento della produttività del lavoratore può essere la conseguenza altresì dello «scambio sociale» che si realizza nello svolgimento della prestazione da remoto tramite l'ausilio delle tecnologie digitali. Se da un lato il datore di lavoro ottiene un aumento della produttività, dall'altro al lavoratore viene riconosciuto un certo margine di autonomia e flessibilità organizzativa nell'esecuzione della prestazione che lo porta a lavorare più intensamente per ripagare la fiducia concessa.
Si possono individuare, da ultimo, altri fattori residuali di incremento della produttività lavorativa nel lavoro da remoto come la maggiore effettuazione di pause o interruzioni che generano specularmente una spinta a recuperare il tempo perduto, oppure la cultura aziendale o manageriale, l'etica personale o l'ambizione (140).

---

(134) É. GENIN, P*roposal for a theoretical framework for the analysis of time porosity*, in *IJCLLIR*, 2016, n. 3, p. 297.
(135) M. FAIOLI, *Mansioni e macchina intelligente*, cit., p. 209; E. DAGNINO, *op. cit.*, p. 30. In questa prospettiva A. BOSCATI, *L'inquadramento giuridico del lavoro da remoto tra potere direttivo e autonomia della prestazione*, in *QADL*, 2020, n. 18, p. 68 suggerisce di adottare un modello organizzativo «che metta al centro la persona».
(136) Nell'ipotesi in cui si lavori presso la propria abitazione.
(137) E. SIGNORINI, *Il diritto del lavoro nell'economia digitale*, cit., p. 120.
(138) A. DONINI, *I confini della prestazione agile: tra diritto alla disconnessione e obblighi di risultato*, in AA.VV., *Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato dell'arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona". Collective Volumes, 2017, n. 6, pp. 103-104; S. CAIROLI, *Tempi e luoghi di lavoro nell'era del capitalismo cognitivo e dell'impresa digitale*, cit., pp. 103-104; EUROFOUND, ILO, *op. cit.*, pp. 34-36; C. DEGRYSE, *Digitalisation of the economy and its impact on labour markets*, Working Paper ETUI, 2016, n. 2, p. 41.
(139) EUROFOUND, *Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age*, Publications Office of the European Union, 2020.
(140) EUROFOUND, *Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age*, cit. pp. 17-18.

La smaterializzazione del luogo di lavoro e la possibilità di essere costantemente connessi alla rete, unitamente all'autonomia o, per meglio dire, alla discrezionalità organizzativa (141) nella gestione dell'orario di lavoro possono portare a una commistione nella suddivisione del tempo, tra ambito lavorativo e sfera privata, che si realizza attraverso la continua erosione del tempo di non lavoro ad opera del tempo dedicato al lavoro. Si tratta del fenomeno efficacemente definito, in senso metaforico, con l'espressione *time porosity*, che sta appunto a indicare «la frazione di tempo personale che risulta porosa rispetto alle attività lavorative e viceversa» (142).
Se l'innovazione tecnologica ha determinato importanti trasformazioni sull'orario di lavoro, al tempo stesso non costituisce «il solo driver del cambiamento della disciplina degli orari di lavoro» (143). Accanto a questo fattore, che gioca un ruolo sicuramente rilevante in questo ambito, ci sono anche altri elementi, legati, comunque, in larga misura alle trasformazioni in atto nelle imprese (144), che determinano effetti sull'organizzazione dell'orario di lavoro e che mirano al raggiungimento del medesimo obiettivo del primo, ovvero «l'individuazione di un orario di lavoro adeguato alle istanze della *New Automation Age*» (145).
Si può considerare in questa prospettiva la riscoperta della riduzione del tempo di lavoro, quale strumento vuoi per contrastare la disoccupazione tecnologica vuoi per incrementare la produttività, migliorando le condizioni di lavoro, messa in atto attraverso diverse proposte e iniziative presentate e realizzate in diversi paesi (146). Ad essa si aggiunge la tendenza alla flessibilizzazione dell'orario di lavoro, che risponde a logiche tanto imprenditoriali, quanto di pertinenza dei lavoratori, nonché i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro e la sempre maggiore occupazione femminile che hanno messo al centro l'esigenza di conciliazione di vita e lavoro e la conseguente flessibilità lavorativa (147).

---

(141) E. DAGNINO, *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*, cit., p. 31, segnala che, sulla base della dottrina sui modelli organizzativi, occorre distinguere tra discrezionalità, in cui è possibile scegliere tra diverse soluzioni impostate da altri, e autonomia, in cui vi è una vera e propria «libertà nella determinazione delle regole relative al processo di lavoro che si segue» e che sia il primo modello quello maggiormente adottato nelle aziende. Sulla stessa lunghezza d'onda cfr. A. FENOGLIO, *Il tempo di lavoro nella* new automation age*: un quadro in trasformazione*, in *RIDL*, 2018, I, pp. 634-635.
(142) L'espressione è coniata da É. GENIN, P*roposal for a theoretical framework for the analysis of time porosity*, cit., p. 285.
(143) G. DELLA ROCCA, *Il lavoro in digitale, il tempo e gli orari: la crisi del sistema degli orari standard*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, p. 255.
(144) Vedi *supra* par. 5.2.
(145) A. FENOGLIO, *Il tempo di lavoro nella* new automation age*: un quadro in trasformazione*, cit., p. 628.
(146) Sul punto A. FENOGLIO, *op. cit.*, pp. 628 e ss. sottolinea come vi sia «una crescente consapevolezza che la contrazione del tempo di lavoro sia parte integrante dell'innovativa organizzazione produttiva del ventunesimo secolo».
(147) G. DELLA ROCCA, *Il lavoro in digitale, il tempo e gli orari: la crisi del sistema degli orari standard*, cit., p. 255. Sull'esigenza di flessibilizzazione cfr. anche R. DEL PUNTA, *Un diritto per il lavoro 4.0*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, 2018, p. 232; EUROFOUND, *Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements*, Publications Office of the European Union, 2020, p. 3.

6.2. Intelligenza artificiale, *robot* e macchine intelligenti

Un aspetto sicuramente rilevante delle trasformazioni del lavoro indotte dal processo di digitalizzazione delle imprese da considerare è il ruolo sempre più centrale svolto dall'intelligenza artificiale ([148]) nell'organizzazione produttiva. L'impiego di tale tecnologia nella configurazione delle macchine, consentendo di dotarle di un'intelligenza di calcolo superiore a qualsiasi livello di intelligenza umana, ha trovato le applicazioni più svariate in ambito lavorativo, anche grazie all'utilizzo dei *big data*, e può produrre effetti rilevanti sulle condizioni lavorative. Il riferimento è all'intelligenza predittiva che viene utilizzata per agevolare il processo decisionale nella gestione delle risorse umane e consente di effettuare analisi su larga scala dei dati relativi alla prestazione dei singoli lavoratori e di interpretarne i risultati; all'intelligenza di assistenza che trova applicazione per la configurazione delle *chatbots*, ovvero dei sistemi intelligenti per la gestione di *call center* automatizzati, o di dispositivi di lavoro indossabili come ad esempio, esoscheletri, occhiali dotati di realtà aumentata, braccialetti elettronici; all'intelligenza prescrittiva, che viene talvolta utilizzata per il funzionamento degli algoritmi che stanno alla base delle piattaforme digitali per ottimizzare l'abbinamento tra cliente e committente in base dell'analisi dei dati ([149]).
Oltre alle applicazioni sopra descritte, l'evoluzione raggiunta nel campo dell'intelligenza artificiale, derivante dall'impiego della moderna capacità computazionale nel calcolo algoritmo, permette anche la progettazione di sistemi intelligenti dotati di «una reale capacità di autoapprendimento con riguardo alle informazioni che gli derivano dall'esperienza e dall'ambiente (c.d. machine learning)» trasformandoli, rispetto al passato, in soggetti attivi dotati di autonomia decisionale ([150]).
Senza arrivare a prefigurare scenari di sostituzione dell'uomo ad opera delle macchine intelligenti ([151]) e a prescindere dal tema relativo alle ricadute occupazionali che l'utilizzo di tali strumenti tecnologici può provocare ([152]), di certo il processo produttivo,

---

([148]) La definizione accolta dalla Commissione europea è quella formulata in GRUPPO DI ESPERTI AD ALTO LIVELLO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, *Una definizione di IA: principali capacità e discipline scientifiche*, in *https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60673*, 2019, p. 6: «sistemi software (ed eventualmente hardware) progettati dall'uomo che, dato un obiettivo complesso, agiscono nella dimensione fisica o digitale percependo il proprio ambiente attraverso l'acquisizione di dati, interpretando i dati strutturati o non strutturati raccolti, ragionando sulle conoscenze, o elaborando le informazioni derivate da questi dati e decidendo le migliori azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo dato. I sistemi di IA possono usare regole simboliche o apprendere un modello numerico, e possono anche adattare il loro comportamento analizzando come l'ambiente è influenzato dalle loro azioni precedenti».
([149]) P.V. MOORE, *The mirror for (artificial) intelligence: in whose reflection?*, in *CLLPJ*, 2019, n. 1, pp. 56 e ss.
([150]) V. MAIO, *Il diritto del lavoro e le nuove sfide della robotica*, in *ADL*, 2018, n. 6, pp. 1418-1419.
([151]) Significative in questo senso le considerazioni di S. LOVERGINE (a cura di), *Quale futuro per il lavoro: analisi della letteratura sugli impatti della robotica*, INAPP Paper, 2019, n. 18, p. 20, secondo cui è proprio il capitale umano «il fattore che consente alle imprese l'utilizzo più efficiente del progresso tecnologico».
([152]) Per un approfondimento cfr. S. LOVERGINE (a cura di), *op. cit.*, pp. 21 e ss.; EUROFOUND, *The future of manufacturing in Europe*, cit., pp. 38-40; D. KUCERA, *New automation technologies and job creation and destruction dynamics*, in *https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_553682.pdf*, 2017, pp. 1 e ss.

storicamente incentrato su un'organizzazione di tipo prevalentemente umano, vede capovolgere i rispettivi ruoli svolti nell'ambiente di lavoro a tutto vantaggio delle macchine, perché adesso «macchine, sistemi di magazzino, attrezzature e prodotti intelligenti possono scambiarsi informazioni da soli, innescare azioni autonome e controllarsi a vicenda» (153), senza il necessario intervento dell'essere umano.
L'interazione tra intelligenza artificiale, IoT (154) e robotica (155) permette di coniugare «connettività, autonomia e dipendenza dai dati», rendendo questi sistemi capaci di svolgere compiti in autonomia o con basso coinvolgimento di un operatore umano. Una delle caratteristiche comuni di tali sistemi è rappresentata dalla complessità, intesa non solo come pluralità di soggetti coinvolti nella loro realizzazione, ma anche dalla molteplicità dei componenti e delle strutture di cui sono composti. Ad essa si aggiunge l'apertura, ossia la loro capacità dinamica di aggiornamento e miglioramento dopo la loro produzione, l'opacità del processo decisionale che consente difficilmente di prevedere il loro comportamento (156).
Anche in questo caso, l'utilizzo della robotica nei processi produttivi non costituisce di per sé una novità, perché, seppur in spazi confinati e rigidamente separati da quelli degli operatori, si trattava di tecnologia già presente all'interno delle imprese. A cambiare, invece, è proprio il modo di interazione tra le macchine intelligenti e i lavoratori, con una sempre più crescente collaborazione e compresenza all'interno dei luoghi produttivi (157). Mentre in passato l'uomo svolgeva un ruolo di controllo rilevante sulla macchina, che agiva in modo «reattivo», oggi il sistema è «pro-attivo». Le macchine intelligenti sono in grado di collaborare attivamente con l'uomo, fornendogli le istruzioni, controllando l'esecuzione della prestazione e suggerendogli finanche eventuali correttivi in corso d'opera (158).
I *robot* collaborativi attraverso l'utilizzo di tecnologie di apprendimento e dei *big data* sono in grado di imparare i movimenti grazie all'analisi dell'ambiente che li circonda e a riconfigurarsi in automatico. Essi sono di per sé già progettati per interagire con l'essere umano, condividendo con quest'ultimo lo spazio di lavoro in tutta sicurezza grazie alla tecnologia di cui possiedono, basata sul controllo della forza, sulle

(153) DGUV, *New forms of work. New forms of prevention. Work 4.0: opportunities and challenges*, DGUV, 2016, p. 12.
(154) Vedi *supra* par. 5.1., nota 98.
(155) Secondo il Parlamento europeo un *robot* intelligente presenta le seguenti caratteristiche: "l'ottenimento di autonomia grazie a sensori e/o mediante lo scambio di dati con il suo ambiente (interconnettività) e lo scambio e l'analisi di tali dati; l'autoapprendimento dall'esperienza e attraverso l'interazione (criterio facoltativo); almeno un supporto fisico minore; l'adattamento del proprio comportamento e delle proprie azioni all'ambiente; l'assenza di vita in termini biologici". Cfr. PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica*, (2015/2103(INL).
(156) COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità*, COM(2020) 64 final, in *https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-64-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF*, 2020, p. 2.
(157) P. CHARPENTIER, A. SGHAIER, *L'homme au travail et le robot: une relation à inventer*, in *Hygiène & sécurité du travail*, 2013, n. 231, p. 84; E. PALMERINI, *Robotica e diritto: suggestioni, intersezioni, sviluppi a margine di una ricerca europea*, in *RCP*, 2016, n. 6, p. 1817.
(158) M. FAIOLI, *Mansioni e macchina intelligente*, cit., p. 15.

telecamere e sui sensori anticollisione ([159]). Questa forma di collaborazione o coattività tra lavoratore e *robot*, si può sviluppare, in base al grado di interazione, secondo tre livelli. Collaborazione diretta, quando il lavoratore e il *robot* collaborano per la realizzazione del medesimo compito; collaborazione indiretta, qualora la cooperazione è sì rivolta al medesimo compito, ma in modo alternato; condivisione dell'ambiente di lavoro, quando lavoratore e *robot* svolgono compiti distinti e si limitano a condividere il medesimo ambiente lavorativo ([160]). Essa può essere richiesta quando il compito da svolgere risulta molto complesso per il *robot* o in caso di operazioni ripetitive che richiedono una precisione e un'affidabilità che il *robot* non è in grado di assicurare ([161]). L'accresciuta autonomia delle macchine intelligenti, che apre a nuove forme di collaborazione uomo-macchina, e la complessità delle sue componenti pone rilevanti questioni in materia di responsabilità civile per i danni causati dall'utilizzo del *robot*, legate alla sua ambigua natura di entità dotata di possibile soggettività giuridica o di semplice prodotto ([162]).

6.3. Le piattaforme digitali e il lavoro nella *on-demand economy*

Uno dei modelli di *business* che si sono diffusi nel contesto dell'attuale rivoluzione tecnologica, come già ricordato, è quello delle piattaforme digitali che ha dato vita al fenomeno della c.d. *on-demand economy* o *gig economy* ([163]). Si tratta di una nuova modalità che fa leva sull'impiego massiccio di *big data*, intelligenza artificiale e *smartphone*, permettendo di scambiare beni e servizi tramite *internet* sulla base di una relazione triangolare ([164]). Ad essere coinvolti, secondo una prospettiva ampia del fenomeno, sono un venditore/prestatore di servizi, un compratore/committente e la piattaforma digitale, la quale svolge, molto spesso (ma non esclusivamente), il ruolo di intermediario. La piattaforma attraverso l'intelligenza artificiale e l'analisi dei *big data* riesce a cogliere le caratteristiche e le preferenze dei venditori/prestatori di servizi e dei compratori/committenti incrociando in maniera efficiente, tramite l'algoritmo, la domanda e l'offerta di beni o servizi.
Il tratto peculiare della diffusione di questo nuovo modello economico, al di là della componente tecnologica, che gioca un ruolo certamente rilevante, è da rinvenire nell'applicazione di sistemi informativi di tipo reputazionale alle relazioni triangolari

([159]) S. LOVERGINE (a cura di), *Quale futuro per il lavoro: analisi della letteratura sugli impatti della robotica*, cit., p. 13.
([160]) D. TIHAI, *Robotique collaborative: perception et attentes des industrielles*, in *Hygiène & sécurité du travail*, 2018, n. 250, pp. 50-51.
([161]) M. TRONCI, *La gestione della sicurezza nei processi industriali della* smart factory *e del* digital manufacturing, in *RIMP*, 2017, I, p. 265.
([162]) Sul tema vedi U. RUFFOLO, *Le responsabilità da* artificial intelligence, *algoritmo e* smart product: *per i fondamenti di un diritto dell'intelligenza artificiale* self-learning, cit., pp. 93 e ss.; E. GABRIELLI, U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, in *GI*, 2019, n. 7, pp. 1657 e ss.
([163]) Sulle molteplici espressioni utilizzate per identificare il fenomeno cfr. GAROFALO D., *Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative*, cit., pp. 157-158.
([164]) P. TULLINI, *C'è lavoro sul web?*, in *LLI*, 2015, n. 1, p. 8.

che si instaurano mediante la piattaforma ([165]). I sistemi reputazionali solitamente hanno una natura prevalentemente indiretta e prevedono l'intervento di un terzo che svolge il ruolo di intermediario tra chi cerca le informazioni e chi le fornisce, provvedendo alla loro gestione e diffusione ([166]).

Qui la novità non è data dall'impiego del sistema reputazionale in sé e per sé, né tantomeno dal valore attribuito alla reputazione commerciale del produttore/prestatore di servizi ([167]), trattandosi di strumenti già utilizzati nel contesto delle transazioni commerciali. Piuttosto è la capacità degli strumenti digitali di creare relazioni virtuali tra le persone che consente, tramite le recensioni e i giudizi formulati, di offrire una rappresentazione «paradossalmente realistica» della realtà. Secondo un rapporto direttamente proporzionale al capitale sociale, in termini di seguaci, del soggetto che formula la recensione, il giudizio formulato sulla realtà appare tanto più veritiero, quanto più un soggetto gode di stima virtuale (nel linguaggio colloquiale, "è seguito") ([168]). È proprio con la creazione di «meccanismi di *rating* e *feedback*», fondati sul giudizio degli utenti che i sistemi reputazionali fanno un salto di qualità. Ciò in quanto, da un lato, si riescono a contenere i costi necessari per la raccolta delle informazioni, che provengono dagli stessi utenti del servizio, dall'altro in ragione della loro maggiore efficienza nel trasmettere le informazioni, trattandosi di giudizi informali resi da soggetti terzi e come tali ritenuti maggiormente sinceri e affidabili ([169]). L'utilizzo di sistemi reputazionali di tal fatta permette di instaurare, attraverso il superamento delle asimmetrie informative presenti nel mercato, «la fiducia necessaria ad abilitare le transazioni in un mercato composto da soggetti che non si conoscono», rendendo il mercato più trasparente ([170]).

Le piattaforme digitali che interessano più da vicino il diritto del lavoro per le rilevanti implicazioni sulla natura del rapporto e sulle condizioni lavorative ([171]) sono quelle di intermediazione di servizi, in cui un soggetto, molto spesso lavoratore autonomo o economicamente dipendente, si avvale della piattaforma per offrire i propri servizi a potenziali clienti/committenti. In questa prospettiva, il lavoro svolto attraverso la

---

([165]) C. DELLAROCAS, *Designing reputation systems for the social web*, in H. MASUM, M. TOVEY (a cura di), *The reputation society. How online opinions are reshaping the offline world*, MIT Press, 2011, p. 4 definisce il sistema reputazionale come «un sistema di informazione che media e facilita il processo di valutazione delle reputazioni nel contesto di una comunità specifica».

([166]) Tipici esempi di sistemi reputazionali di questo tipo, secondo G. SMORTO, *Reputazione, fiducia e mercati*, in *EDP*, 2016, n. 1, p. 207, possono essere le associazioni di categoria, i consorzi di qualità, qualora organizzati direttamente dagli attori economici, i sistemi di accreditamento, le agenzie di *rating* o le associazioni dei consumatori, se gestiti da terzi.

([167]) Si pensi al ruolo svolto in questo senso dai segni distintivi.

([168]) A. TOPO, Automatic management*, reputazione del lavoratore e tutela della riservatezza*, in *LD*, 2018, n. 3, p. 458. Sul tema vedi anche A. SUNDARARAJAN, *The sharing economy. The end of the employment and the rise of crowd-based capitalism*, MIT Press, 2016, pp. 60 e ss. che parla di «digitization of trust», digitalizzazione della fiducia, per indicare l'effetto «sorprendente» di fiducia reciproca indotto dalla *sharing economy*.

([169]) G. SMORTO, *op. cit.*, p. 208.

([170]) E. DAGNINO, *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*, cit., pp. 22-23.

([171]) A tal proposito, V. PAPA, *Post-industriale o pre-moderno? Economia digitale e lavoratori on-demand: nuovi paradigmi organizzativi e vecchie esigenze di tutela*, in *DRI*, 2018, n. 3, p. 730, sottolinea che la questione principale «che percorre trasversalmente gli ordinamenti europei» riguarda l'*an* e il *quomodo* dell'applicazione della tutela protettiva agli *on-demand workers*.

piattaforma digitale può essere definito, in via generale, come "una forma di impiego in cui organizzazioni o individui utilizzano una piattaforma *online* per accedere ad altre organizzazioni o individui per risolvere problemi specifici o per fornire servizi specifici in cambio di una retribuzione" (172).
Quando si parla di piattaforme digitali, come dimostra tale definizione ampia di lavoro tramite piattaforma, non ci si riferisce a un concetto univoco (173), in quanto diverse possono essere le modalità di funzionamento e i servizi offerti (174) e, di conseguenza, diverse possono essere le competenze richieste nonché le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (175). Tale aspetto incide chiaramente anche sulla qualificazione del rapporto perché, se alcune piattaforme si limitano a svolgere una mera attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, altre si spingono fino a organizzare la modalità di esecuzione del lavoro (176).
Sulla base della concreta modalità di funzionamento è possibile riscontrare differenti tipologie di piattaforme che possono essere classificate in maniera diversa a seconda del punto di vista preso in considerazione (177): modalità di svolgimento dei servizi, digitale o in presenza; livelli di competenze coinvolti nello svolgimento della prestazione, alti, medi o bassi; tipologia della prestazione offerta, piccoli lavoretti (*microtasking*) o veri e propri servizi professionali; destinatario del servizio, soggetto singolo o un gruppo indefinito di persone.

---

(172) EUROFOUND, *Platform work* (voce), 2018, *https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/platform-work*.
(173) Cfr. R. VOZA, *Nuove sfide per il* welfare: la tutela del lavoro nella *gig economy*, in *RDSS*, 2018, n. 4, p. 676, il quale sottolinea come non ci sia «un unico modo di lavorare attraverso le piattaforme digitali».
(174) Possono, infatti, essere usate per rendere più efficiente il processo produttivo, costituire esse stesse il prodotto o servizio offerto o ancora rappresentare il metodo di organizzazione di produzione e vendita di beni e servizi. EU-OSHA, *Protecting Workers in the Online Platform Economy: An overview of regulatory and policy developments in the EU*, Publications Office of the European Union, 2017, p. 10.
(175) Secondo, A. DONINI, *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, Bononia University Press, 2019, p. 17, sarebbe «rischioso» procedere a una descrizione del fenomeno «che ambisca a ricondurre il molteplice nell'uno».
(176) F. LUNARDON, *Le reti di impresa e le piattaforme digitali della* sharing-economy, in *ADL*, 2018, n. 2, p. 379, distingue tra: piattaforme che agevolano in posizione neutra l'incontro tra domanda e offerta di servizi; piattaforme che svolgono la funzione di mediatore in senso gestionale, ma non anche organizzativo; piattaforme che svolgono un ruolo organizzativo, interferendo nella modalità di esecuzione della prestazione. Parzialmente diversa la classificazione proposta da G. SANTORO-PASSARELLI, *Diritto dei lavori e dell'occupazione*, Giappichelli, 2020, p. 544, il quale distingue tra: piattaforma intermediario, quando la piattaforma svolge una mera attività di intermediazione di lavoro; piattaforma intermediario-committente, quando c'è sì un'attività di intermediazione da parte della piattaforma, ma al contempo la stessa organizza la prestazione; piattaforma committente, quando un'impresa si avvale della piattaforma per "ottimizzare i propri servizi e organizzare prestazioni di lavoratori autonomi assunti dall'impresa medesima". Tale classificazione è accolta anche da S. CAIROLI, *Tempi e luoghi di lavoro nell'era del capitalismo cognitivo e dell'impresa digitale*, cit., p. 32, nota 90.
(177) In dottrina non si rinviene una classificazione univoca. Cfr. P.P. MONTERO, *Economía de plataformas y digitalización del trabajo: «uberlitigación» y tensiones en la relación laboral clásica*, in *Trabajo y Derecho*, 2019, n. 57, p. 30; E. DAGNINO, *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*, cit., pp. 24-27; B. BERGVALL-KÅREBORN, D. HOWCROFT, *Amazon Mechanical Turk and the commodification of labour*, in *New Technology, Work and Employment*, 2014, n. 3, p. 215; C. CODAGNONE, F. ABADIE, F. BIAGI, *The Future of Work in the 'Sharing Economy'. Market Efficiency and Equitable Opportunities or Unfair Precarisation?*, Institute for Prospective Technological Studies, JRC Science for Policy Report, 2016, pp. 17-20.

Così, secondo una prima classificazione, tra le piattaforme che scambiano servizi resi in maniera digitale ci sono quelle dei servizi professionali, dei piccoli lavoretti, che organizzano specifici *contest* per la realizzazione di compiti prefissati; tra le piattaforme che scambiano servizi resi in presenza da una persona determinata si rinvengono quelle relative all'ospitalità turistica, ai trasporti e alla consegna del cibo, ai servizi personali o casalinghi ([178]).
Un'altra classificazione distingue in maniera concentrica tra piattaforme digitali, piattaforme collaborative e piattaforme d'impiego ([179]). La nozione di piattaforma digitale è molto ampia e ricomprende i motori di ricerca, i *social network*, o le piattaforme di condivisione di contenuti video o audio. Le piattaforme collaborative sono una *species* del *genus* piattaforme digitali basate su una relazione tra pari ([180]), secondo la struttura triangolare sopra descritta. La categoria è vasta e ricomprende sia le piattaforme collaborative di condivisione della conoscenza (es. *Wikipedia*) e le piattaforme di *crowfounding* sia le piattaforme che in maniera più specifica «permettono la vendita, la fornitura o lo scambio di un bene o di un servizio in una logica da pari a pari». Queste ultime, definite piattaforme di impiego ([181]), sono quelle che pongono le sfide maggiori al diritto del lavoro e alla previdenza sociale ([182]).
Il modello economico risultato determinante per la diffusione delle piattaforme della *on-demand economy* ruota attorno a dei processi di decentramento ed esternalizzazione del servizio dalla piattaforma a un numero indistinto di lavoratori autonomi, reclutati attraverso la rete in modalità *on demand* sulla base delle esigenze del servizio. L'intero servizio viene suddiviso in tante piccole *microtask* da assegnare ai singoli lavoratori autonomi in maniera «individuale e indipendente», in modo tale da garantire che l'offerta sia costantemente capace di rispondere alla domanda esistente. L'assegnazione dell'incarico avviene, in misura proporzionale al punteggio assegnato dagli utilizzatori nelle recensioni, *on-demand* in concomitanza con la richiesta del servizio da parte del

---

([178]) F.A. SCHMIDT, *Digital Labour Markets in the Platform Economy. Mapping the Political Challenges of Crowd Work and Gig Work*, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017, p. 5.
([179]) N. AMAR, L.-C. VIOSSAT, *Les plateformes collaboratives, l'emploi et la protection sociale*, Rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, in *http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-121R.pdf*, 2016, n. 2015-121R, pp. 14-22.
([180]) Le relazioni tra pari (*peer to peer* o P2P) possono assumere forme diverse secondo i diversi modelli di *business* delle piattaforme: relazioni tra soggetti singoli, relazioni di tipo B2C (*business to consumer*) o B2B (*business to business*), o persino una combinazione di esse.
([181]) Se ne distinguono sette categorie: piattaforme di condivisione; operatori di servizi organizzati; piattaforme di *jobbing*; le cooperative digitali che declinano i modi di produzione, consumazione e distribuzione collaborativi dell'economia sociale e solidale; piattaforme di vendita di beni; piattaforme di servizi professionali; piattaforme di microlavoretti.
([182]) Una classificazione analoga è formulata da O. MONTEL, *Économie collaborative et protection sociale : mieux cibler les plateformes au coeur des enjeux*, in *Revue française des affaires sociales*, 2018, n. 2, pp. 20-21 , la quale, tuttavia, suddivide le piattaforme collaborative in "economia di condivisione", che ricomprende piattaforme non commerciali e piattaforme commerciali basate sul modello P2P, ed "economia delle piattaforme commerciali di beni e servizi", categoria che "raggruppa strutture produttive commerciali che organizzano la produzione di beni e servizi in modo triangolare, tra produttori indipendenti e consumatori, e che svolgono un ruolo di terzi attivi nella produzione, non permettendo relazioni tra pari", dalla quale sono escluse le piattaforme di piccoli annunci.

cliente e per un tempo strettamente occorrente alla realizzazione del servizio con esclusione dei tempi di disponibilità (183).
Ebbene, questo fenomeno di *crowdsourcing* (184) ha determinato «una vera e propria fuga dalle regole di diritto del lavoro» (185). Il lavoratore, «che fino a ieri era un dipendente dell'impresa fornitrice del servizio» si trasforma «in lavoratore autonomo» (186), consentendo all'impresa di prestare lo stesso servizio senza dover sopportare gli oneri derivanti dall'assunzione di lavoratori dipendenti, nonché remunerando il solo tempo impiegato effettivamente per lo svolgimento della prestazione (187).
Le conseguenze in termini lavorativi sono evidenti. I lavoratori, qualificati tendenzialmente come autonomi dalle piattaforme, sono privi della tutela protettiva tipica del lavoro subordinato. In più, la flessibilità tipica di svolgimento del rapporto che interessa tanto la piattaforma, la quale può scegliere a quale dei tanti lavoratori della "folla" avvalersi, quanto i lavoratori stessi che possono decidere se, come e quanto lavorare, produce effetti negativi. Per un verso, si verificano un'intensificazione della prestazione e delle dinamiche di competizione tra i lavoratori, al fine di ottenere sempre più incarichi e migliorare il compenso, per l'altro si assiste a un'accentuata precarizzazione del lavoro, perché il lavoratore si trova in balia dell'algoritmo che, in ultima analisi, stabilirà il prestatore più adatto a svolgere l'incarico. L'esternalizzazione del processo produttivo in tanti piccoli lavoretti determina una perdita di valore del lavoro e degli incarichi svolti attraverso la piattaforma, sussistendo il rischio di considerarli «come merce o come espressione dello spirito imprenditoriale degli utenti oppure, all'estremo opposto, come attività creative non professionali» (188).

7. La digitalizzazione del lavoro e i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

Questa disamina delle principali trasformazioni del lavoro è propedeutica all'analisi dei riflessi che queste ultime producono sul versante della salute e sicurezza dei lavoratori. Ciò al fine di comprendere se l'attuale impianto della tutela infortunistica sia tutt'ora in grado di far fronte ai cambiamenti in atto nelle imprese.
Le innovazioni tecnologiche, come abbiamo visto, permettono sì di semplificare e di potenziare l'efficienza dei processi produttivi, migliorando sotto certi aspetti anche le condizioni lavorative dei prestatori di lavoro. Al contempo, appare innegabile che esse possano essere fonti di nuovi fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si pensi ad alcuni degli effetti negativi, già in parte adombrati, che si possono verificare nelle fabbriche digitalizzate «intensificazione del carico di lavoro, aumento dei vincoli organizzativi, sovraccarico informativo, spersonalizzazione con perdita di senso di

(183) A. GINÈS I FABRELLAS, *Crowdsourcing: una nuova modalità di esternalizzazione produttiva nel contesto digitale. Riflessioni circa la sua liceità*, in *DRI*, 2018, n. 3, pp. 758-759.
(184) Letteralmente esternalizzazione (*outsourcing*) verso la folla (*crowd*).
(185) A. GINÈS I FABRELLAS, *op. cit.*, p. 756.
(186) P. ICHINO, *Le conseguenze dell'innovazione tecnologica sul diritto del lavoro*, in *RIDL*, 2017, I, p. 529.
(187) E. MENEGATTI, *On-Demand workers by application: autonomia o subordinazione?*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, p. 96.
(188) A. DONINI, *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, cit., p. 9.

appartenenza e di attaccamento al lavoro, difficoltà nella separazione tra vita e privata e vita professionale» (189). Il carattere, positivo o negativo, delle ricadute sulle condizioni di lavoro generate dall'innovazione tecnologica connessa alla Quarta rivoluzione industriale sarà legato al tipo di approccio che verrà seguito all'interno delle aziende, se attento alle esigenze di salute e sicurezza dei lavoratori, o incentrato meramente sul profitto (190).

Si è detto, innanzitutto, dell'evoluzione connessa alle modalità di svolgimento della prestazione, la quale può oggi essere resa agilmente *anytime* e *anywhere* ed è sempre più organizzata per obiettivi, e degli effetti che si sono riscontrati sui lavoratori, i quali, a fronte di una maggiore flessibilità organizzativa, tendono ad aumentare le ore lavorate con conseguente commistione tra tempi di vita e di lavoro.

Ci sono aspetti problematici per la salute e sicurezza dei lavoratori che riguardano soprattutto il lavoro svolto a distanza mediante l'utilizzo di dispositivi digitali. La progressiva erosione dei confini tra vita privata e vita professionale, dovuta a una «intensificazione del lavoro» e a una «eccessiva connessione ai dispositivi», sono fattori che possono generare *stress* e *burnout* (191), nonché diabete e malattie cardiovascolari (192). Ad essi si aggiunge il rischio di progressivo isolamento derivante dal fatto di lavorare per compiti specifici, perdendo il senso di integrazione nel complesso processo produttivo dell'impresa, e dalla difficoltà di accesso alla condivisione informale di informazioni agevolata dal lavoro in presenza. Non meno importanti sono le implicazioni ergonomiche legate all'uso di postazioni non conformi agli *standard* di sicurezza che possono provocare disturbi muscoloscheletrici, problemi oftalmici con disturbi del sonno (193) e conseguente possibilità di sviluppare vari problemi di salute come obesità, malattie cardiache, diabete (194). Si segnalano, da ultimo, rischi da ambienti confinati di natura chimica, fisica o biologica (195).

Altri aspetti sono, invece, comuni sia alle forme di lavoro a distanza sia a quelle tradizionali di svolgimento in presenza. Il riferimento, ad esempio, è al *tecnostress* (196) legato

---

(189) M. TRONCI, *La gestione della sicurezza nei processi industriali della* smart factory *e del* digital manufacturing, cit., p. 241. Sul tema vedi anche le riflessioni di S. MAINARDI, *Rivoluzione digitale e diritto del lavoro*, in *MGL*, 2020, n. 2, pp. 359 e ss.

(190) E. PAVOLINI, *Le conseguenze delle trasformazioni nella struttura occupazionale e nei processi produttivi in Italia sui profili infortunistici*, in *RIMP*, 2018, I, p. 141.

(191) C. DEGRYSE, *Digitalisation of the economy and its impact on labour markets*, cit., pp. 41 e 44; F. MALZANI, *Il lavoro agile tra opportunità e nuovi rischi per il lavoratore*, in *DLM*, 2018, n. 1, pp. 21-22; F. JACQUETIN, *Transformation numérique - Impact et enjeux pour l'assurance "accidents du travail / maladies professionnelles"*, Eurogip, 2017, pp. 12-14.

(192) N. STACEY, P. ELLWOOD, S. BRADBROOK, J. REYNOLDS, H. WILLIAMS, D. LYE, *Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with digitalisation by 2025*, EU-OSHA European risk observatory Report, Publications Office of the European Union, 2018, p. 55.

(193) EUROFOUND, ILO, *Working anytime, anywhere: the effects on the world of work*, cit., pp. 34-40.

(194) N. STACEY, P. ELLWOOD, S. BRADBROOK, J. REYNOLDS, H. WILLIAMS, D. LYE, *op. cit.*, p. 55.

(195) Con particolare riguardo al telelavoro vedi l'analisi di D. LOMBARDI, *I principali rischi e gli elementi di sfavore per la salute e sicurezza dei telelavoratori e dei lavoratori a domicilio*, in M. LEPORE, A. ANTONUCCI (a cura di), *La tutela della salute e sicurezza nel lavoro a domicilio e nel telelavoro*, Dossier ADAPT, n. 15, pp. 9-11; S. TORIELLO, *Il punto sul telelavoro*, in *RIMP*, 2012, I, pp. 696-697.

(196) INAIL, *ICT e lavoro: nuove prospettive di analisi per la salute e la sicurezza sul lavoro*, Tipografia Inail, 2016, p. 49, rileva che il *tecnostress* dipende da «una serie di fattori psicosociali tra cui capitale psicologico, sovraccarico di lavoro, conflitti interpersonali, ambiguità di ruolo, conflitto lavoro-famiglia,

al rischio da iperconnessione e *phubbing* (197) che può determinare «un forte isolamento sociale e lavorativo» (198), nonché al rischio da *fear of missing out* (199), una forma di ansia sociale che porta a un rapporto compulsivo con gli strumenti lavorativi di comunicazione (200). Un'altra specifica fonte di *stress* può essere rinvenuta nella sottoposizione a un continuo e pervasivo potere di controllo da parte del datore di lavoro, che si accentua grazie all'introduzione delle nuove tecnologie.
Anche la diffusione di nuove forme di lavoro flessibile a discapito della forma di rapporto di lavoro *standard* a tempo indeterminato può essere fonte di specifici fattori di *stress* lavoro-correlato. Si pensi, ad esempio, allo *stress* derivante dal fatto di essere al contempo impiegati, dovendo, quindi, costantemente dimostrare di raggiungere gli obiettivi per ottenere il rinnovo del contratto, e preoccupati per l'eventualità di dover trovare un nuovo lavoro, elementi che ingenerano nei lavoratori incertezza e preoccupazione sulla durata del rapporto e sulla futura occupazione (201).
L'altra importante innovazione che è stata descritta è relativa all'utilizzo dei *robot* collaborativi nel processo produttivo, che cambia la modalità di interazione tra macchine e lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro, non più in termini di rigida separazione, ma di vera e propria compresenza. Ciò può determinare principalmente un incremento dei rischi di tipo meccanico, in caso di collisione tra il *robot* e i lavoratori, dovuti a un erroneo movimento di quest'ultimo o a un guasto del sistema di controllo del *robot*. Nondimeno altre tipologie di rischio, come quello muscoloscheletrico, si possono ravvisare nell'utilizzo di *robot* di assistenza fisica che se, da un lato, mirano proprio a ridurre i problemi muscoloscheletrici, dall'altro, possono ingenerarne di nuovi (202).
Non mancano anche in questo caso specifici rischi di natura psicosociale che possono svilupparsi in occasione dell'interazione con la macchina. Si pensi al timore di perdere le proprie competenze professionali, alla sensazione di diminuzione dell'autonomia,

---

ansia, ruolo e insicurezza, processi cognitivi, conflitto di ruolo, sovraccarico di ruoli e violazione della privacy» che si aggravano attraverso l'uso dei dispositivi digitali.
(197) Espressione con la quale si intende la tendenza a controllare compulsivamente lo smartphone durante un'interazione sociale trascurando l'interlocutore.
(198) F. BENEDETTI, R. LENSI, L. FRUSTERI, *Sfide e cambiamenti per la salute e sicurezza sul lavoro nell'era digitale. Sinergie possibili tra legislazione e normazione tecnica*, in *RIMP*, 2017, I, p. 310.
(199) c.d. FOMO, paura di rimanere esclusi.
(200) C. DEGRYSE, *Digitalisation of the economy and its impact on labour markets*, cit., p. 44; B. METTLING, *Transformation numérique et vie au travail*, cit., pp. 35-36.
(201) DGUV, *New forms of work. New forms of prevention. Work 4.0: opportunities and challenges*, cit., pp. 37-38.
(202) Un esempio in questo senso è dato dall'utilizzo degli esoscheletri, «tecnologie robot portatili che modificano le forze interne o esterne che agiscono sul corpo». La loro struttura limita la libertà di movimento dei lavoratori e in caso di scivolamenti o cadute può aumentare il grado di lesività degli infortuni. Inoltre, in caso di malfunzionamento del dispositivo il lavoratore è soggetto a rischio di lesioni, in quanto l'esoscheletro può esercitare forze aggiuntive sul corpo del lavoratore. Cfr. EU-OSHA, *The impact of using exoskeletons on occupational safety and health*, Discussion paper, in *https://osha.europa.eu/en/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health/view*, 2019, pp. 2 e 5.

al sovraccarico mentale che può verificarsi per controllare il *robot* collaborativo e dosare lo sforzo per la corretta esecuzione della mansione ([203]).
Rilevanti ripercussioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori si possono riscontrare, da ultimo, nel lavoro tramite piattaforma, alla luce del suo peculiare modello organizzativo e delle sue caratteristiche di svolgimento. Sulla base di uno studio commissionato dall'Agenzia europea per la salute e sicurezza dei lavoratori ([204]), è possibile distinguere rischi diretti, legati maggiormente alla modalità di svolgimento della prestazione, e rischi indiretti, relativi alla precarietà del tipo di lavoro, di carattere sia fisico sia psicosociale.
Con riferimento ai rischi diretti, i lavoratori tramite piattaforma digitale presentano caratteristiche di svolgimento della prestazione per lo più assimilabili ai lavoratori atipici, come i somministrati o gli intermittenti, che già presentano statisticamente un rischio di infortunio maggiore rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato *standard*. Ma qui i rischi potrebbero essere ulteriormente aumentati alla luce dei tratti tipici del lavoro tramite piattaforma digitale.
Sono fattori di rischio fisico che incidono sulla probabilità di subire infortuni, lo svolgimento della prestazione in un luogo privato o con l'utilizzo di mezzi personali; la giovane età dei prestatori di lavoro; l'intensità della prestazione, svolta senza interruzioni, stimolata dal funzionamento dell'algoritmo e dalle possibilità di guadagno; lo svolgimento della prestazione anche durante la malattia. Mentre, sul versante dei fattori psicosociali ([205]), la mancanza di un luogo di lavoro comune e il carattere individuale e competitivo della prestazione possono portare a un senso di isolamento e a sviluppare forme di dipendenza per superare lo *stress*. A ciò va aggiunto lo *stress* derivante dalla sottoposizione a una costante valutazione della prestazione, non solo da parte della piattaforma, ma anche da parte degli utenti, elemento che incide sulla possibilità di ottenere ulteriori incarichi, oltre a quello derivante dall'essere continuamente a disposizione della piattaforma, in attesa di ricevere incarichi ([206]).
Questi rischi di tipo generale che riguardano il fenomeno nel suo complesso, sono poi affiancati da altri rischi specifici legati alla tipologia di lavoro svolto tramite piattaforma, a seconda della modalità di svolgimento dei servizi, in presenza o digitale. Si tratta di rischi analoghi a quelli che si possono riscontrare nello svolgimento delle attività in modo tradizionale, ma che vengono aggravati sia in relazione alle caratteristiche sopra delineate del lavoro tramite piattaforma digitale sia per la mancanza di formazione professionale ([207]).

([203]) P. BELINGARD, J.-S. SALVAGE, *Prévention dans le domaine de la robotique collaborative. Synthèse de travaux réalisés à l'international*, Eurogip, 2017, pp. 9-11; F. JACQUETIN, *Transformation numérique - Impact et enjeux pour l'assurance "accidents du travail / maladies professionnelles"*, Eurogip, 2017, p. 15; P. CHARPENTIER, A. SGHAIER, *L'homme au travail et le robot: une relation à inventer*, cit., p. 87.
([204]) S. GARBEN, P*rotecting workers in the online platform economy: an overview of regulatory and policy developments in the EU*, EU-OSHA European risk observatory Report, Publications Office of the European Union, 2017.
([205]) Per un'analisi dei rischi psicosociali cui sono esposti i lavoratori tramite piattaforma digitale vedi anche l'analisi di S. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, *Los riesgos psicosociales en el trabajo realizado mediante plataformas digitales*, in *IL*, 2020, n. 3, pp. 87 e ss.
([206]) S. GARBEN, P*rotecting workers in the online platform economy: an overview of regulatory and policy developments in the EU*, cit., pp. 24-25.
([207]) S. GARBEN, *op. cit.*, p. 26.

Quanto ai rischi indiretti, che possono contribuire ad aumentare la probabilità di infortuni, si annoverano la precarietà e l'intermittenza di questa forma di lavoro, elementi che costituiscono fattori tipici di *stress*. Ad essi si aggiunge la difficoltà di fare applicazione della normativa prevenzionistica in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, per cui nonostante «per molti dei rischi noti inerenti alle attività fornite dai lavoratori attraverso piattaforme online esistono misure preventive appropriate», esse risultano inefficaci ([208]).

7.1. L'impatto sul sistema infortunistico

Il sistema di tutele infortunistiche è in continuo sviluppo. Nonostante il testo normativo risalga al 1965, ricalcando peraltro senza grandi stravolgimenti il sistema risalente al 1898, l'opera interpretativa della dottrina e della giurisprudenza ha consentito nel tempo un adattamento evolutivo dei fondamentali istituti assicurativi ([209]), pur mantenendo una certa continuità strutturale con l'impianto delle origini.
L'adeguamento del sistema ai principi contenuti nell'art. 38 Cost., nell'ottica di una più piena liberazione dal bisogno di tutti i lavoratori infortunati, non è un processo ancora concluso. Risulta, anzi, tanto più urgente a fronte dei cambiamenti strutturali che sono attualmente in corso nelle imprese, i quali sembrano determinare un aumento del divario tra eventi protetti e non protetti, tra soggetti tutelati e non tutelati.
A dire la verità, sotto la spinta della dottrina, la giurisprudenza ha proceduto già da tempo a mettere in atto un incessante allargamento delle maglie strette delle originarie disposizioni del testo unico che maggiormente risentivano dell'influsso limitativo del principio del rischio professionale, anche al fine di adeguare il sistema alle continue trasformazioni del contesto produttivo. E anche il legislatore in alcune occasioni è intervenuto – si pensi ad esempio al d.lgs. n. 38/2000 – per estendere la tutela a nuove categorie di lavoratori e a nuove situazioni di rischio, pur continuando a privilegiare – e la recente estensione della tutela ai lavoratori tramite piattaforma digitale ne è una conferma – un'impostazione selettiva a discapito di una estensione universalistica.
Il processo espansivo delle tutele assicurative si snoda secondo due direttrici che si intrecciano tra loro: l'esigenza di una piena attuazione del precetto costituzionale nella direzione della liberazione dal bisogno di tutti i lavoratori esposti al rischio da lavoro si arricchisce ora della necessità di adattare il sistema alle trasformazioni del lavoro.
La digitalizzazione del lavoro e dei processi produttivi cambia i connotati della subordinazione, rivoluziona il concetto di ambiente di lavoro, agevola la creazione di nuove forme di lavoro autonomo o economicamente dipendente, favorisce la flessibilità organizzativa, muta il rapporto uomo-macchina, andando oltre il ristretto ambito della categoria *standard* del lavoratore subordinato a tempo indeterminato con orario fisso che lavora all'interno di locali di diretta pertinenza del datore di lavoro. Le tutele assicurative, al contrario, ruotano ancora prevalentemente attorno al «concetto di lavoro dipendente», in cui il prestatore «agisce e lavora secondo tempi, modalità, macchine,

([208]) S. GARBEN, *op. cit.*, p. 27.
([209]) Cfr. le linee di sviluppo brevemente tratteggiate da A. AVIO, *Della previdenza e dell'assistenza. Artt. 2114-2117*, cit., pp. 15-17.

attrezzature e sostanze stabiliti dal datore di lavoro» (210) (cfr. art. 1, d.P.R. n. 1124/1965).
L'emersione di «nuovi fenomeni lavorativi» e di «nuove esigenze di tutela» ha, di conseguenza, un impatto significativo sull'impianto delle tutele assicurative configurato nel Testo Unico (211). Non è un caso, allora, che nella Relazione Annuale 2019 del Presidente dell'Inail, una delle prospettive per la futura azione dell'Istituto sia proprio quella di estendere la tutela a soggetti non ancora assicurati anche in considerazione dei mutamenti in atto nelle imprese e nel mondo del lavoro (212).
Il sistema, ancorato per certi aspetti al retaggio del principio del rischio professionale, non è ancora in grado di garantire una tutela a tutte le situazioni di bisogno (213) della persona che lavora, a prescindere dalla natura del rapporto (214), che sia pienamente conforme ai principi costituzionali. L'interpretazione evolutiva operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza ha, nondimeno, permesso nel corso del tempo di attenuare queste criticità, offrendo una protezione sempre più ampia del rischio lavorativo e rendendo il sistema «perfettamente aperto» rispetto alle attuali «esigenze di tutela» (215). Per quanto l'impianto del Testo Unico non sia quindi «al riparo dalle nuove sfide innescate dall'evoluzione tecnologica» (216), sembra possedere già in nuce gli strumenti per affrontare la "nuova grande trasformazione".

---

(210) F. BENEDETTI, R. LENSI, L. FRUSTERI, *Sfide e cambiamenti per la salute e sicurezza sul lavoro nell'era digitale. Sinergie possibili tra legislazione e normazione tecnica*, cit., p. 313.
(211) Cfr. V. FILÌ, *Il punto sulla giurisprudenza in materia di occasione di lavoro e infortunio in itinere*, in *RCP*, 2019, n. 1, p. 88.
(212) Cfr. INAIL, *Relazione annuale 2019 del Presidente Franco Bettoni*, in *https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-relazione-annuale-anno-2019.pdf*, 2019, p. 28, dove si sottolinea che «a fronte di questa profonda trasformazione che ha reso obsolete le regole attuali, diventa urgente intervenire su leggi e regolamenti e, per quanto riguarda la missione dell'Inail, è arrivato il momento di rivedere le norme sulla protezione della salute e sicurezza per adeguarle ai mutati scenari».
(213) Come si vedrà nel corso del terzo capitolo ciò è tanto più vero per gli infortuni *in itinere*, indennizzati in base a una valutazione di maggiore o minore pericolosità del rischio e non in ragione della mera esposizione al rischio.
(214) Se la tutela del lavoro subordinato ha raggiunto una copertura pressocché universale, non altrettanto può dirsi per l'area del lavoro autonomo.
(215) S. MAINARDI, *Rivoluzione digitale e diritto del lavoro*, cit., p. 363.
(216) S. MAINARDI, *op. cit.*, p. 364.

Capitolo II.
L'ambito di applicazione. Una tutela ancora selettiva

Sommario: 1. Il percorso evolutivo del sistema. – SEZIONE I. TENDENZE ESPANSIVE: L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE. – 2. Le macchine, gli apparecchi e gli impianti. – 3. Il rischio ambientale – 3.1. L'ambiente di lavoro nel rischio ambientale – 4. La manualità della prestazione. – 4.1. La manualità nel lavoro agricolo autonomo, artigiano e nel lavoro dei soci – 5. La giurisprudenza estensiva della Corte costituzionale – SEZIONE II. TENDENZE RESTRITTIVE. – 6. I limiti dell'evoluzione giurisprudenziale – 7. Insegnanti e alunni – 7.1. Asili nido e scuole materne: il concetto di esercitazioni pratiche – 7.2 La tipologia di insegnamento – 7.3 Gli alunni – 8. La giurisprudenza restrittiva sul lavoro autonomo – 9. L'interpretazione restrittiva sul lavoro dei soci: il caso degli associati negli studi professionali e degli agenti di commercio – SEZIONE III. L'ESTENSIONE LEGISLATIVA DELLA TUTELA. – 10. Evoluzione del sistema, cambiamenti del lavoro e intervento del legislatore – 11. La tutela del lavoro al di là del mercato: il lavoro svolto in ambito domestico – 11.1. Alternanza scuola-lavoro e tirocini – 12. L'attività di volontariato – 13. Tutela assicurativa e cambiamenti del lavoro: le forme di lavoro flessibile – 13.1. I lavoratori parasubordinati e le collaborazioni organizzate dal committente. – 13.2 I lavoratori tramite piattaforme digitali. – 14. Le altre categorie di lavoratori previste dal d.lgs. n. 38/2000. – 15. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari. – 16. I lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. – 17. Una tutela ancora selettiva.

1. Il percorso evolutivo del sistema

Il Testo Unico del 1965, fin dalla sua entrata in vigore, si è mosso in linea di sostanziale continuità con il sistema assicurativo previgente che, pur risalendo alla l. n. 80/1898, era stato nel frattempo sottoposto a diversi interventi di modifica. Il legislatore si era, infatti, limitato a sistematizzare e a riordinare a grandi linee la normativa fino ad allora emanata in materia, senza al contempo fornire un'adeguata soluzione alle problematiche che erano via via emerse nel corso del tempo poi acuitasi con l'entrata in vigore della Costituzione.

Come si è avuto modo di sottolineare, il carattere assicurativo del sistema, residuato storico dell'originario principio del rischio professionale, non permetteva di configurare un'impostazione di tipo universale della tutela, bensì di tipo selettivo, limitata alle attività ritenute maggiormente pericolose e improntata a una «rigorosa selezione dei soggetti protetti» (1).

L'impianto così delineato nel Testo Unico non risultava, però, pienamente conforme ai principi ricavabili dalla Costituzione. L'art. 38, comma 2, Cost., infatti, laddove riconosce il diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati in caso di infortunio non prevede alcuna restrizione di sorta, né quanto al grado di rischiosità dell'attività

(1) S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 48.

lavorativa svolta, né quanto ai soggetti protetti, perché l'articolo utilizza il termine ampio *lavoratori*. Analogamente, dal punto di vista sistematico, un riferimento ampio al lavoro lo si ricava dalla lettura degli artt. 1 e 4 Cost., nonché in maniera più chiara dall'art. 35 Cost., che affida alla Repubblica il compito di tutelare «il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni». A ciò si aggiunga l'art. 3 Cost., che in combinato disposto con l'art. 38 Cost., secondo la lettura offerta dalla Corte costituzionale, impone il riconoscimento della medesima tutela a situazioni che espongono al medesimo rischio (2).

Il sistema infortunistico ha, così, conosciuto un pluridecennale sviluppo che ha portato ad attenuare i profili di selettività della tutela con riguardo agli eventi e ai soggetti protetti, per renderlo maggiormente coerente con il disposto costituzionale. Si tratta di una tendenza espansiva che è in continuo divenire, come dimostra da ultimo il recente d.l. n. 101/2019, conv. in l. n. 128/2019, e non si può considerare del tutto conclusa perché ci sono categorie di lavoratori che rimangono ancora prive di tutela (3).

È la stessa Corte costituzionale a ricordare che «la scelta del legislatore in ordine alla tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro risente di incongruenze e lacune difficilmente giustificabili in base a ragioni obiettive» (4). Di conseguenza, per quanto il sistema non abbia ancora raggiunto un carattere universale, «si sta incessantemente avvicinando ad una copertura quanto più estesa possibile» (5). Questo obiettivo, secondo la giurisprudenza è, peraltro, raggiungibile soltanto in via legislativa, considerato che spetta al legislatore delineare gli ambiti di operatività della tutela e l'individuazione dei soggetti ai quali estendere la protezione, che rimane comunque ispirata a una logica di tipo assicurativo (6).

Il percorso evolutivo che ha interessato l'ambito di applicazione della tutela trova il suo fattore propulsivo nell'intervento di tre attori principali, il legislatore, la giurisprudenza costituzionale, la giurisprudenza ordinaria. Ad essi si aggiunge anche l'attività interpretativa dell'Inail, la quale con proprie circolari, non solo ha recepito gli orientamenti evolutivi della giurisprudenza, ma ha esso stesso esteso in via interpretativa la tutela a persone non specificamente incluse (7).

L'opera interpretativa si è incentrata, in particolare, sugli artt. 1, 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965 che, come noto, individuano i presupposti per il riconoscimento della tutela nel settore dell'industria, nonché sui corrispondenti artt. 205 e ss., per il lavoro agricolo.

---

(2) Tra le tante cfr. C. cost. 21 marzo, 1989, n. 137, cit., p. 1; C. cost. 2 marzo 1990, n. 98, cit., p. 4.

(3) Per un elenco si rinvia a da A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 210-212.

(4) C. cost. 15 luglio 1994, n. 310, cit., p. 3044.

(5) A. DE MATTEIS, *op. cit.*, p. 11.

(6) C. cost. 4 febbraio 2000, n. 26, cit., p. 551.

(7) Cfr. A. DE MATTEIS, *L'evoluzione soggettiva della tutela: prospettive e criticità*, in *RIMP*, 2015, I, pp. 395 e ss.

SEZIONE I.
TENDENZE ESPANSIVE: L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE

2. Le macchine, gli apparecchi e gli impianti

L'art. 1, d.P.R. n. 1124/1965, che definisce le attività protette nel settore dell'industria, al comma 1 dispone, per la parte che qui ci interessa, che «è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici».
Il concetto di macchina costituisce uno degli elementi di individuazione delle attività protette ed è stato oggetto di una lunga elaborazione giurisprudenziale. L'evoluzione interpretativa della nozione si colloca in corrispondenza dei progressi tecnologici apportati dalla Terza rivoluzione industriale nella seconda metà del secolo scorso. Tale fattore ha consentito alla tutela assicurativa di estendere il suo ambito applicativo anche alle mansioni più propriamente di tipo impiegatizio, in cui prevalente è l'opera intellettuale rispetto a quella manuale, grazie all'inclusione dei *computer* e delle macchine fotocopiatrici per citarne alcune. La disposizione trovava la sua antica *ratio* nella considerazione che la macchina, non potendo essere pienamente controllata dall'uomo, a differenza degli utensili, costituisse una specifica fonte di rischio per i lavoratori ([8]).
Il testo normativo non specifica cosa si intenda per macchina, se non che questa debba essere mossa da un'energia diversa da quella della persona che la utilizza, riprendendo una delle due nozioni previgenti, quella utilizzata per i lavori eseguiti nell'ambito di opifici e laboratori ([9]). Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il concetto si riferisca a «qualunque meccanismo che utilizzi un'energia, sia animata che meccanica, per ottenere un maggior rendimento con minore sforzo». In questo modo, vi ricomprendono tutte le apparecchiature sostitutive del lavoro dell'uomo che consentono di aumentarne la produttività e il cui funzionamento era fonte di rischio per le persone che ad esse erano addette ([10]).
Da questa ampia definizione si desume, da un lato, che rimangono esclusi, per il fatto di essere mossi dalla stessa persona che li utilizza, gli attrezzi manuali, che possono assurgere al rango di macchina solo qualora siano integrati all'interno di più complessi

([8]) P. ACCONCIA, *I soggetti nella assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in F. FACELLO (a cura di), *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure*, Giuffrè, 2005, p. 105; M. PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, Cedam, 2011, p. 165.
([9]) Come rileva G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 216-217, tale nozione, contenuta nell'art. 1, R.D. 1765/1935, delle due era quella più ampia ed è stata poi generalizzata per tutte le lavorazioni. Ciò ha consentito di utilizzare, per certi aspetti, l'interpretazione del concetto già maturata con riferimento alla disposizione previgente.
([10]) Il riferimento è qui a App. Napoli, 7 ottobre 1954, in *RIMP*, 1955, II, p. 17. In dottrina vedi E. CATALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella giurisprudenza e nella dottrina*, Cap. I, in *RIMP*, 1949, I, p. 469; A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 72; S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 50; GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 61.

meccanismi che ne determinano il movimento ([11]). Dall'altro, che ai fini dell'accesso alla tutela risulta irrilevante tanto la dimensione della macchina, quanto la tipologia di energia che la muove, purché sia diversa da quella che la persona che la utilizza.
C'è poi un altro aspetto da considerare, maggiormente rilevante, ed è quello della pericolosità della macchina, elemento sul quale si è incentrato il dibattito giurisprudenziale, ai fini dell'individuazione dei confini tra attività protette e non protette, con particolare riguardo agli apparecchi elettrici.
Tali apparecchi erano presi in considerazione dalla legge, in origine, sotto il profilo del rischio di folgorazione ([12]). I progressi tecnologici avevano consentito, però, la diffusione negli ambienti di lavoro di macchine elettriche che funzionavano a basse tensioni e dotate di appositi dispositivi di sicurezza per i casi di malfunzionamento, prive di uno specifico rischio di infortunio ([13]).
La giurisprudenza riteneva, quindi, che la pericolosità delle macchine si sarebbe dovuta accertare in concreto, caso per caso. La sussistenza del rischio non può essere presunta per legge, essendo l'esposizione a quest'ultimo determinante ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo. L'art. 1, comma 4, del Testo Unico dispone, infatti, che per essere considerati come addetti a macchine, apparecchi e impianti, era necessario svolgere funzioni in dipendenza e, per effetto delle quali, essere «esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti» ([14]).
Ragioni di ordine sistematico inducevano, quindi, a concludere che «non tutte le apparecchiature in cui agisce la corrente elettrica possono essere considerate "apparecchi ed impianti" nel senso voluto dalla legge sull'assicurazione infortuni» ([15]).
Tale orientamento è stato superato dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta del fatto che il rischio di infortunio in questo caso è presunto per legge, non rivenendosi nell'art. 1 alcun riferimento alla necessaria sussistenza in concreto di un rischio specifico di infortunio, né un parametro tecnico obiettivo o generale in base al quale stabilire la pericolosità o meno della macchina ([16]).

([11]) Cfr. G. ALIBRANDI, *op. cit.*, p. 217, il quale in via esemplificativa fa riferimento alla sega e al martello; E. CATALDI, *op. cit.*, p. 469. In senso parzialmente contrario pare A. DE MATTEIS, *op. cit.*, p. 72, che per giustificare la propria posizione fa riferimento alla sega a nastro azionata da due persone, in cui è presente un altro tipo di energia oltre a quello dell'addetto che la usa. In realtà lo stesso Alibrandi ritiene che anche le macchine utilizzate contemporaneamente da più persone rientri nell'ambito di applicazione della tutela.
([12]) Cfr. A. DE MATTEIS, *op. cit.*, p. 77.
([13]) Cfr. Pret. Lucca 8 febbraio 1977, in *OGL*, 1977, p. 668; Pret. Milano 23 giugno 1977, in *OGL*, 1977, p. 984; Trib. Ravenna 30 giugno 1977, in *OGL*, 1977, p. 1277; Pret. Milano 11 aprile 1978 (m), in *OGL*, 1978, p. 621; Pret. Alessandria 18 marzo 1977 (m), in *RFI*, 1977, voce Infortuni sul lavoro, n. 178; Trib. Bergamo 28 febbraio 1977 (m), in *RFI*, 1978, voce Infortuni sul lavoro, n. 293. *Contra* App. Roma 28 gennaio 1977, in *RIMP*, 1977, II, p. 22; Pret. Belluno 26 gennaio 1977, in *RIMP*, 1977, II, p. 28.
([14]) Cfr. Pret. Alessandria 18 giugno 1977, in *OGL*, 1977, p. 985.
([15]) Trib. Alessandria 12 novembre 1977, in *OGL*, 1977, p. 1282.
([16]) Cass. 5 luglio 1978, n. 3325, in *MGL*, 1978, p. 740; Cass. 25 luglio 1978, n. 3741, in *RIMP*, 1978, II, p. 198; Cass. 5 dicembre 1986, n. 7234, in *RIMP*, p. 150, con nota di G. ALIBRANDI. Più di recente cfr. Cass. 22 settembre 2010, n. 20010, in *LG*, 2010, n. 12, p. 1238; Cass. 10 settembre 2009, n. 19495, in *MGC*, 2009, n. 9, p. 1291; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2895, in *LG*, 2008, n. 6, p. 626. Per la

La presunzione assoluta di cui si discute «si fonda, ovviamente sulla pericolosità propria del mezzo usato, desunta in via generale dalla natura fisica di esso, indipendentemente dalle misure tecniche adottate o imposte per ridurre entro limiti più o meno esigui i rischi concretamente derivanti da tale pericolosità». Nemmeno un'eventuale garanzia scientifica di totale assenza di pericolosità sarebbe sufficiente a far venir meno la necessità della presunzione assoluta, in quanto si dovrebbe comunque accertare in concreto «l'assenza di rischio in rapporto alla permanente funzionalità delle misure adottate ed alla esclusione di qualsiasi imponderabile correlato all'intervento umano preposto ed organizzato a garantire tale permanente funzionalità». Il riferimento al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine contenuto nel 4 comma dell'art. 1, da ultimo, non presuppone un accertamento caso per caso del rischio, ma si riferisce proprio a quel pericolo presunto in via assoluta di cui al primo comma (17).

Al giudice, quindi, non compete alcuna indagine in merito alla dimensione o alla potenza delle macchine elettriche utilizzate dai lavoratori nell'espletamento delle proprie mansioni (18). Né, d'altro canto, assume rilievo la durata di esposizione al rischio, potendo derivare anche da un uso accessorio e strumentale o quantitativamente marginale rispetto all'attività principale di natura intellettuale (19).

Nella stessa direzione si è mossa, successivamente, anche la Corte costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1 e 4 del TU con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., ritenendo «utopico il "rischio zero"» in riferimento alle macchine elettriche (20).

Anzi, secondo C. cost. n. 100/1991, non si potrebbe neanche sostenere, come invece fa la giurisprudenza di legittimità, che lo strumento della presunzione assoluta sia descrittivo del sistema assicurativo, in quanto fondato sulle attività protette e non sul rischio concreto derivante dalle singole lavorazioni (21). Qui l'esistenza o meno del rischio è giuridicamente indifferente, non rappresentando un elemento della fattispecie costitutiva del rapporto assicurativo. Non è quindi corretto definire la fattispecie in termini di presunzione assoluta di rischio, perché «oggetto della tutela assicurativa […] non è la pericolosità dell'attività considerata, concretamente misurabile secondo un certo grado di probabilità statistica, bensì l'attività per se stessa» in quanto connotata dall'impiego di apparecchi che espongono a un certo rischio (22).

---

giurisprudenza di merito successiva cfr. Pret. Milano 31 ottobre, 1978 (m), in *OGL*, 1978, p. 1152; Trib. Milano 14 ottobre 1978 (m), in *OGL*, 1978, p. 1153; Trib. Milano 7 aprile 1979 (m), in *OGL*, 1979, p. 1203.

(17) Cass. 21 marzo 1979, n. 1638, in *RDL*, 1980, II, p. 480.

(18) Trib. Milano 19 marzo 1979, in *OGL*, 1979, p. 820.

(19) Cfr. Cass. 27, marzo 1987, n. 3015; Cass. 6 agosto 1987, n. 6772. Entrambe in banca dati *Leggi d'Italia*.

(20) C. cost. 16 ottobre 1986, n. 221, in *RIMP*, 1986, II, p. 73. Già il Ministero del Lavoro con d.m. 20 febbraio 1981 aveva istituito un'apposita voce di tariffa per gli addetti ad apparecchi elettrici. In seguito con circolare 30 dicembre 1986, n. 80, anche l'Inail ha recepito i sopra descritti orientamenti giurisprudenziali.

(21) Qui la Corte richiama la motivazione di Cass. 18 gennaio 1991, n. 436, in *RIMP*, II, p. 169.

(22) C. cost. 2 marzo 1991, n. 100, cit., p. 9. La Corte, pur essendosi pronunciata in particolare sugli artt. 1 e 5 della l. n. 93/1958, ha esteso il ragionamento argomentativo alla norma generale contenuta nell'art. 1, d.P.R. n. 1124/1965.

È proprio facendo leva sulla protezione dell'attività per se stessa, a prescindere dal titolo o dal regime giuridico del lavoro prestato, e su quello espresso dall'art. 3 Cost., per cui a parità di rischio deve essere riconosciuta pari tutela, che la Corte costituzionale dichiara successivamente l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del Testo Unico.
La questione riguardava la mancata previsione tra i beneficiari della tutela assicurativa dei lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali), che, tra l'altro, fanno uso di macchine elettriche, e, tra gli obbligati alle relative contribuzioni, delle organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano le predette attività (23).
Cambia in questo modo la prospettiva del sistema (24), non più quella del trasferimento di un rischio dal lavoratore al datore, tipica del meccanismo assicurativo, la quale implicava che a fronte di un'attività priva di rischio non sussisteva l'obbligo assicurativo. È piuttosto la liberazione dal bisogno del lavoratore infortunato che impone una protezione per tutti gli eventi legati all'attività svolta e generatori di un bisogno socialmente rilevante (25).
Nell'ottica dell'analisi della trasformazione tecnologica e del suo impatto sul sistema assicurativo che qui si sta conducendo, l'imposizione dell'obbligo assicurativo per tutte le attività in cui si fa uso di apparecchi elettrici a prescindere dalla loro effettiva pericolosità garantisce una significativa estensione della protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, soprattutto oggi a fronte della crescente terziarizzazione dell'economia e dell'utilizzo sempre più pervasivo di strumenti di lavoro tecnologici negli ambienti di lavoro.
Non vi è oramai alcun dubbio che l'utilizzo dei *computer* rientri nella nozione di macchina elettrica ai fini dell'accesso alla tutela (26). Nello stesso concetto possono rientrare anche i *tablet* o gli *smartphone*, per citare gli strumenti di lavoro di più comune utilizzo (27). Analoga considerazione deve essere riservata ai *robot* collaborativi e le macchine intelligenti (28), elemento ancor più importante oggi dato che interagiscono con i lavoratori, uscendo dalle gabbie protettive in cui erano relegati in passato.

3. Il rischio ambientale

L'art. 1, d.P.R. n. 1124/1965, dopo aver definito l'obbligo assicurativo degli addetti alle macchine (c.d. isolate), prosegue prevedendo – quale autonomo criterio di accesso

(23) C. cost. 10 maggio 2002, n. 171, cit., c. 3259.
(24) Cfr. le considerazioni formulate nel cap. I, par. 3.
(25) M. PERSIANI, *L'ambito soggettivo di applicazione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 3; R. RIVERSO, *Dalla tutela del lavoratore alla tutela della persona. Il profilo oggettivo*, cit., pp. 413-414; G. CORSALINI, *Area soggettiva di tutela in un mondo che cambia*, cit., pp. 18-19.
(26) La giurisprudenza sul punto è consolidata. Tra le più recenti, cfr. Cass. 7 febbraio 2008, n. 2895, cit., p. 626 che, in particolare, estende la tutela, tra l'altro, agli insegnanti, anche di materie teoriche, che utilizzino nel corso della loro attività macchine elettriche come videoterminali, *computer*, fotocopiatrici, registratori, mangianastri, proiettori, o frequentino un ambiente ove vi siano tali macchine.
(27) Cfr. L. LA PECCERELLA, *Il testo unico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cinquanta anni dalla promulgazione. Il percorso evolutivo e le sue prospettive*, cit., p. 197, che ritiene tutelabili «tutti i lavoratori che facciano uso di strumenti informatici».
(28) In questo senso cfr. anche V. MAIO, *Il diritto del lavoro e le nuove sfide della robotica*, cit., p. 1430.

alla tutela ([29]) – che è, altresì, «obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro […] delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti».
È quello che comunemente viene identificato come rischio ambientale, ovvero il rischio che grava sui lavoratori che, pur non avendo un rapporto diretto con la macchina, svolgono la propria prestazione in ambienti in cui sono presenti le medesime fonti di rischio.
Nella terminologia utilizzata per identificare il luogo di lavoro, la disposizione, evidentemente, risente dei segni del tempo, posto che il Testo Unico si è limitato sul punto a riproporre, almeno in parte, la formulazione previgente, «traducendo, in definitiva, in norma chiara ed esplicita, quanto ormai era oggetto di acquisizione giurisprudenziale» ([30]). Per opificio si intende in senso ampio un qualsiasi luogo dedito alla realizzazione di prodotti, a prescindere dalla loro natura e importanza, nonché dal numero di persone che vi partecipano ([31]); esso ricomprende in sé anche il concetto di laboratorio, che sembra caratterizzarsi soltanto per le sue dimensioni ridotte ([32]).
L'ambiente organizzato identifica l'intero complesso in cui si svolge l'attività produttiva, sia di beni sia di servizi, non soltanto i locali in cui si trovino le macchine ([33]) e, in questo senso, avrebbe una valenza estesa ([34]) e dinamica ([35]), ricomprendendo anche quei luoghi non assimilabili agli opifici ([36]).

([29]) Cfr. S. PICCININNO, *I soggetti protetti nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria*, in B. BUSSI, M. PERSIANI (diretto da), *Trattato di previdenza sociale*, Cedam, 1981, p. 184.
([30]) A. BOCCHETTI, S. SIMONCELLI (a cura di), *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le malattie comuni*, in D. NAPOLETANO (ricerca sistematica diretta da), *Il diritto del lavoro nell'elaborazione giurisprudenziale*, XIX, Ed. Pem, 1972, p. 15.
([31]) Cfr. Cass. 9 aprile 1941, n. 1061, in *FI*, 1941, I, c. 1214; Cass. 22 maggio 1957, n. 1857, in *FI*, 1958, I, c. 1298. In senso ancora più esteso, Cass. 14 dicembre 1978, n. 5986 (m), in *RFI*, voce Infortuni sul lavoro, 1979, n. 137, ricomprende nel termine di opificio, «non solo l'insieme dei locali nei quali agiscono i macchinari, ma tutto il complesso organico della impresa o del singolo settore o ramo di esso, diretto alla produzione». E. CATALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella giurisprudenza e nella dottrina*, cit., p. 452.
([32]) Motivo per cui il riferimento al laboratorio, già previsto nell'art. 1, comma 2, R.D. n. 200/1937, era stato nel frattempo abrogato dalla l. n. 15/1963.
([33]) A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 83; GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 68. Secondo G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 220, nota 8, il termine si distinguerebbe dall'opificio per il fatto di presupporre non solo una produttività in atto, ma anche meramente potenziale. In giurisprudenza cfr. Cass. 12 marzo 1982, n. 1608 (m), in *RFI*, voce Infortuni sul lavoro, 1982, n. 230, che ritiene irrilevante la circostanza che «i macchinari potenzialmente dannosi siano distribuiti in maniera da rimanere isolati».
([34]) Cfr. Isp. Lav. Piacenza, 2 maggio 1966, in *RIMP*, 1966, II, p. 81.
([35]) Cass. 26 maggio 1983, n. 3648 (m), in *RFI*, voce Infortuni sul lavoro, 1983, n. 217, che ha esteso la tutela agli addetti alla vendita di un grande magazzino, «ancorché l'attività lavorativa non si svolga negli stessi locali» in cui sono presenti macchine, apparecchi e impianti.
([36]) G. MIRALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Cedam, 1979, p. 65. In giurisprudenza cfr. Cass. 30 gennaio 1982, n. 600 (m), in *RFI*, voce Infortuni sul lavoro, 1983, n. 216, che ha riconosciuto il rischio ambientale del personale infermieristico che svolge la propria prestazione in qualsiasi ambiente di un ospedale in cui vi sia la possibilità di contatto con le macchine. Nello stesso senso già Cass. 5 dicembre 1978, n. 5743 (m), in *RFI*, voce Infortuni sul lavoro, 1979, n. 138; Cass. 8 luglio 1977, n. 3052, in *RIMP*, 1977, II, p. 125, con nota di P. ACCONCIA.

La giurisprudenza ha adottato un'interpretazione estesa del concetto di rischio ambientale, tanto che ai fini dell'accesso alla tutela, risultano irrilevanti: la natura industriale o commerciale dell'attività svolta, potendo sussistere un rischio ambientale anche in locali organizzati per il commercio ([37]); la qualifica professionale assunta dal lavoratore e il carattere manuale o intellettuale dell'attività ([38]), nonché la dimensione dell'ambiente ([39]).
Non è richiesto nemmeno uno svolgimento continuativo o quotidiano dell'attività lavorativa in connessione ambientale con la lavorazione protetta. Il riferimento compiuto dal legislatore alle nozioni organiche di opificio e ambiente organizzato esprime la volontà di non limitare la protezione a coloro che siano addetti alla macchina o che comunque si trovino nei medesimi locali in cui queste ultime siano collocate, ma piuttosto di tutelare tutte quelle persone «che, comunque occupate nel complesso predetto, abbiano solo occasione o possibilità di frequentare i locali dove essi siano installati» ([40]), nello svolgimento dell'attività lavorativa ([41]), con frequenza costante e normale ([42]), in modo tale da risultare esposti al medesimo rischio degli addetti alle macchine ([43]).
L'espansione giurisprudenziale del concetto di rischio ambientale ha portato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a chiarire in definitiva che qui la tutela è incentrata sul «lavoro in sé e per sé considerato», non soltanto sulle lavorazioni svolte presso le macchine, dato che «in questo caso la pericolosità è data dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine» ([44]). Non si può, quindi, effettuare alcuna distinzione, anche con riferimento al rischio ambientale, in merito alla manualità o meno dell'attività svolta, pena la violazione degli artt. 3 e 38 Cost., perché anche i lavoratori intellettuali sono esposti in questo caso al medesimo

---

([37]) Cass. 6 luglio 1983, n. 4552 (m), in *RFI*, voce Infortuni sul lavoro, 1983, n. 312; Cass. 28 novembre 1978, n. 5578 (m), in *RFI*, voce Infortuni sul lavoro, 1979, n. 138.
([38]) Cass. 15 aprile 1996, n. 3510, in *RIDL*, 1997, II, p. 224, con nota di C. FALERI; Cass. 3 luglio 2004, n. 12227, in banca dati *Leggi d'Italia*.
([39]) Cass. 6 agosto 2003, n. 11877, in *OGL*, 2003, p. 985; Cass. 25 luglio 1991, n. 8333, in *RIMP*, 1992, II, p. 37.
([40]) Cass. 20 ottobre 1977, n. 4489, in *RIMP*, 1978, II, p. 21, la quale sottolinea che diversamente il legislatore avrebbe utilizzato la «nozione elementare di locale o di luogo» o di «area spazialmente delimitata, più o meno prossimo a macchine ed apparecchi». Cass. 12 marzo 2004, n. 5148, in *LG*, 2004, n. 10, p. 998; Cass. 5 ottobre 1992, n. 10885, in *RIMP*, 1992, II, p. 133; Cass. 6 luglio 1983, n. 4552 (m), cit., n. 312; Cass. 26 maggio 1983, n. 3651 (m), in *RFI*, 1983, voce Infortuni sul lavoro, n. 94.
([41]) Cass. 30 dicembre 2009, n. 27829, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 4 luglio 2007, n. 15047, in *LG*, 2008, n. 1, p. 88.
([42]) Cass. 10 aprile 1984, n. 2307 (m), in *RFI*, 1984, voce Infortuni sul lavoro, n. 135; Cass. 8 ottobre 1992, n. 10949, in *AS*, 1993, II, p. 25. Più di recente cfr. Trib. Cassino 3 febbraio 2020, in banca dati *Leggi d'Italia*.
([43]) In questi termini cfr. Cass. 21 novembre 1984, n. 5972 (m), in *RFI*, 1984, voce Infortuni sul lavoro, n. 137, secondo cui non rileva il «rapporto di complementarietà o sussidiarietà tecnica» tra la lavorazione protetta e la lavorazione cui è addetto il dipendente, «ma il fatto oggettivo ambientale dell'esecuzione di un lavoro che, per esigenze oggettive, concrete e permanenti, debba necessariamente svolgersi in connessione ambientale con la lavorazione predetta, venendo ad essere, in tal modo, il lavoratore esposto allo stesso rischio cui è esposto l'addetto a quest'ultima».
([44]) Qui la Corte riprende testualmente la tesi già formulata da G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 221, nota 9.

rischio dei lavoratori manuali e a parità di rischio, come più volte affermato nella giurisprudenza costituzionale, occorre riconoscere una pari tutela ([45]).
Considerata questa ampia portata del rischio ambientale, non sembra che l'impiego dei nuovi *robot* intelligenti nell'organizzazione produttiva ponga particolari questioni interpretative ai fini della tutela infortunistica. Si è già detto che l'utilizzo della robotica nei processi produttivi non costituisca una novità e che a cambiare sia soltanto la modalità di interazione. Già in passato i lavoratori che svolgevano la propria prestazione direttamente presso i *robot* o che erano tenuti a frequentare un ambiente di lavoro in cui era presente un *robot* risultavano protetti. Una conferma indiretta di tale assunto la si può rinvenire dall'analisi della giurisprudenza in materia di danno differenziale per infortuni occorsi ai lavoratori per malfunzionamento dei *robot* ([46]).

3.1. L'ambiente di lavoro nel rischio ambientale

Nella concezione tradizionale, l'operatività del rischio ambientale era limitata ai soli locali delimitati spazialmente, con esclusione di tutti coloro «che prestino la propria opera lavorativa fuori da un ambiente, cioè fuori da una delimitazione geografica dello spazio caratterizzata dall'esistenza di una struttura chiusa» ([47]). Tanto che la Corte di Cassazione, confermando questa impostazione, aveva inizialmente escluso dalle attività protette quella del vigile urbano viabilista, che non sia anche addetto, in via non occasionale, alla conduzione di veicoli a motore, ritenendo che «non tutti i luoghi di lavoro costituiscono "ambiente" di lavoro assicurativamente rilevante, ma solo i luoghi, interni ad una struttura (opificio o ambiente organizzato)» in cui sono presenti le macchine o che sono suscettibili di esporre a un rischio nei casi previsti dall'art. 1, comma 3 ([48]). Da un lato, infatti, non essendo addetto, in via non occasionale, alla conduzione di veicoli a motore, non era esposto al rischio diretto della macchina; dall'altro, non poteva venire in rilievo nemmeno il rischio ambientale ([49]), in quanto la strada non può essere considerata, secondo questa concezione, come ambiente organizzato delimitato spazialmente.
L'ampia nozione di rischio ambientale accolta dalle Sezioni Unite, volto alla protezione del lavoro in sé e per sé considerato, ha, però, portato successivamente la Corte di Cassazione, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, a rivedere la propria posizione, estendendo la tutela anche ai vigili urbani viabilisti a piedi. L'elencazione di cui all'art. 1, comma 3, del Testo Unico, che considera intrinsecamente

([45]) Cass., Sez. Un., 14 aprile 1994, n. 3476, in *LG*, 1994, n. 8, p. 794, con nota di S. GIUBBONI.
([46]) Cass. 28 ottobre 2019, n. 27442; Cass. 25 febbraio 2019, n. 5419, entrambe in banca dati *Leggi d'Italia*; App. Brescia 2 dicembre 2014, in *Arch. Giur. Naz.* In dottrina cfr. V. MAIO, *Il diritto del lavoro e le nuove sfide della robotica*, cit., pp. 1429-1430.
([47]) S. PICCININNO, *I soggetti protetti nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria*, cit., p. 183, il quale rinviene un argomento in tal senso nel successivo comma 5 dell'art. 1, che estende la tutela alle persone che «sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale». A essere dirimente qui sarebbe proprio il riferimento ai locali.
([48]) Cass. 6 maggio 1995, n. 4940, in *GC*, 1995, I, p. 2707, con nota di S. GIUBBONI.
([49]) Una diversa indicazione era già rinvenibile in Cass. 4 novembre 1993, n. 10896, in *RIMP*, 1994, II, p. 157, che aveva riconosciuto l'indennizzabilità di una malattia professionale contratta da un vigile urbano nell'espletamento delle sue mansioni.

pericoloso il lavoro svolto sulla strada, ha natura esemplificativa e al suo interno può essere ben ricompresa in via interpretativa anche l'attività del vigile urbano viabilista a piedi, in quanto espone al rischio della strada «in maniera profondamente diversa» rispetto al comune cittadino, rivestendo un carattere professionale ([50]).
La sentenza, tuttavia, non affronta direttamente la questione lasciata aperta dalla precedente Cass. n. 4940/1995, ovvero che come ambiente di lavoro rilevante ai fini del rischio ambientale si dovessero intendere solo i luoghi, interni ad una struttura, quali l'opificio o l'ambiente organizzato, dato che la protezione dell'attività del vigile urbano viabilista a piedi è stata realizzata ritenendo intrinsecamente pericoloso il lavoro svolto sulla strada; diventa, quindi, irrilevante il ricorso all'istituto del rischio ambientale ([51]).
Già in passato attenta dottrina aveva messo in luce le criticità che presentava una tale definizione ristretta di ambiente di lavoro, ritagliata sul modello di stampo taylor-fordista del lavoro svolto presso la fabbrica. Una tutela ambientale vincolata alla presenza della macchina o a un ambiente organizzato in senso classico risultava irrazionale a fronte della «progressiva smaterializzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro» indotta dall'innovazione tecnologica, posto che «il lavoro con la sua componente di costrittività tecnico operativa è di per sé fonte di rischio per chiunque partecipi ad uno stesso processo produttivo» ([52]).
La più recente giurisprudenza, pur continuando a far riferimento a una nozione di ambiente di lavoro spazialmente delimitato, sembra aver colto queste sollecitazioni dottrinali, ritenendo oramai non strettamente necessaria la presenza delle macchine all'interno dei luoghi di lavoro ai fini del riconoscimento della tutela per rischio ambientale.
È in questa prospettiva che va letta la sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto l'indennizzabilità di una malattia riconducibile all'esposizione del lavoratore al fumo passivo di sigaretta nell'ambiente di lavoro, non per la sua derivazione causale da una delle lavorazioni indicate nell'art. 1 del Testo Unico, ma in quanto occasionata dallo svolgimento della prestazione in un determinato ambiente ritenuto pericoloso ([53]). Così come nella medesima direzione si pone la sentenza che, confermando la decisione della Corte di merito, ha riconosciuto l'indennizzabilità di una grave patologia tumorale all'orecchio (neurinoma del Ganglio di Gasser), insorta in conseguenza dell'esposizione a onde elettromagnetiche derivanti dall'utilizzo professionale di telefoni *cordless* e cellulari per diverse ore al giorno e per diversi anni ([54]).

([50]) Il riferimento è a Cass. 25 novembre 2002, n. 16572, in *GC*, 2003, I, p. 1833, con nota di E. GAMBACCIANI, L. LA PECCERELLA.
([51]) In questi termini cfr. A. FONTANA, *Estesa anche al vigile urbano "viabilista" la tutela contro gli infortuni sul lavoro*, nota a Cass. 25 novembre 2002, n. 16572, in *DL*, II, 2003, p. 96.
([52]) P. ACCONCIA, *I soggetti nella assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 106-107. Peraltro, secondo A. FONTANA, *op. cit.*, p. 96, nota 12, nel linguaggio odierno, anche giuridico è possibile ravvisare già una tendenza a intendere il termine ambiente in senso più ampio come «tutto ciò che "sta attorno" all'uomo».
([53]) Cass. 10 febbraio 2011, n. 3227, in *LG*, 2011, n. 4, p. 413. Si tratta di quelle malattie che secondo D. CORSALINI, *La tutela Inail delle malattie "occasionate" dal lavoro*, in *RIMP*, 2015, I, p. 215, potrebbero essere definite come «malattie "paraprofessionali", perché solo occasionate e non causate dal lavoro protetto».
([54]) Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438, in *LG*, 2012, n. 12, p. 1219. Sul tema cfr. D. CASALE, *Campi elettromagnetici e tumori professionali: unione europea e cassazione a confronto*, in *RGL*, 2013, I, p. 737.

Analogo discorso può essere fatto per l'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in materia di patologie psicosociali da costrittività organizzativa sul lavoro. Senza ripercorrere tutte le tappe della vicenda ([55]), si può dire che già la giurisprudenza di merito era pervenuta al riconoscimento della tutela per tali patologie, ritenendo che «la nozione di causa lavorativa ricomprende non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale, ma anche quelle riconducibili all'organizzazione aziendale dell'attività lavorativa» ([56]). Più di recente, sulla scorta di questo principio e in continuità con l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite in tema di rischio ambientale, la Corte di Cassazione è arrivata alla conclusione che «sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro». Ciò a prescindere dal fatto che riguardi la lavorazione o l'organizzazione del lavoro, considerato che «il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica» ([57]).
Certo rimane l'altro tradizionale riferimento all'ambiente organizzato, come luogo spazialmente delimitato ([58]), che in un contesto in cui la prestazione di lavoro diventa per certi versi «fluida» rischia di diventare obsoleto, essendo svincolata da rigidi confini in termini di modalità, tempi e luoghi di svolgimento ([59]), *anytime, anywhere* come illustrato. Ma forse si tratta di un falso problema perché le lavorazioni tradizionalmente espletate in ambienti chiusi e che oggi possono essere svolte all'aperto tramite l'utilizzo di dispositivi tecnologici potrebbero risultare protette ad altro titolo ai sensi del medesimo art. 1.

4. La manualità della prestazione

L'altro requisito che in passato contribuiva a delimitare l'accesso alla tutela assicurativa è rappresentato dalla manualità della prestazione, di cui in parte si è già accennato. La formulazione dell'art. 4, comma 1, risente dell'influsso della l. n. 80/1898 che in origine tutelava solo il lavoro operaio e riprende testualmente il disposto dell'art. 18, r.d. 1765/1935, individuando nella manualità della prestazione uno degli elementi che permetteva di accedere alla tutela, fatti salvi i casi di lavoro intellettuale e impiegatizio specificatamente previsti nello stesso Testo Unico ([60]).

([55]) Si rinvia a S. GIUBBONI, *Salute mentale del lavoratore e tutela previdenziale delle malattie professionali*, in *RIMP*, 2010, I, p. 611.
([56]) App. Roma 12 dicembre 2011, in *http://www.mobbing-prima.it/sentenze/sentenza_corteAppello_Roma2012.pdf.*
([57]) Cass. ord. 5 marzo 2018, n. 5066, cit., p. 745 Cfr. anche Cass. ord. 14 maggio 2020, n. 8948; Cass. ord. 5 marzo 2019, n. 6346; Cass. 17 agosto 2018, n. 20774. Le sentenze sono rinvenibili in banca dati *Leggi d'Italia*. L'orientamento è da ritenere oramai consolidato anche nella giurisprudenza di merito cfr. App. Firenze 16 dicembre 2019; Trib. Perugia 20 settembre 2019; Trib. Velletri 20 dicembre 2018; Nola 2 maggio 2018; Trib. Caltanissetta 11 aprile 2018, tutte in *Arch. Giur. Naz.*
([58]) In questi termini, cfr. L. LA PECCERELLA, *Il testo unico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cinquanta anni dalla promulgazione. Il percorso evolutivo e le sue prospettive*, cit., p. 197.
([59]) L.M. PELUSI, *Nuove competenze per la prevenzione dei rischi nella IV rivoluzione industriale. Da nuovi rischi, nuove professionalità*, in Salus the future of EOSH, Working Paper, 2020, n. 1, p. 12.
([60]) Il riferimento ad esempio è ai sovrintendenti, ai commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo; agli addetti alla vendita di macchinari. Cfr. F. BLANDA, *Gli impiegati nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro*, in *RDL*, 1976, I, p. 169.

Già all'indomani dell'entrata in vigore del Testo Unico, la dottrina aveva rilevato che il requisito della manualità della prestazione fosse da considerare non un requisito soggettivo riguardante in particolar modo il lavoro subordinato, ma un carattere oggettivo che attiene alla prestazione a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro e che contribuisce a qualificare l'attività come rischiosa (61). Declinato in relazione al criterio dell'adibizione alla macchina e del rischio ambientale, il requisito della manualità portava a esiti divergenti. Nel primo caso la manualità rimaneva assorbita nel concetto di adibizione alla macchina, «non essendo ipotizzabile una "adibizione" che non comporti una manualità della prestazione». Con riguardo al rischio ambientale, l'elemento della manualità svolgeva effettivamente la funzione di delimitare l'accesso alla tutela «a quei casi in cui il concorso della manualità rende più rischiosa la lavorazione», determinando in maniera illogica una disparità di trattamento tra lavoratori manuali e non manuali, esposti allo stesso rischio nel luogo di svolgimento della prestazione (62). Queste riflessioni dottrinali hanno trovato pieno accoglimento nella giurisprudenza, contribuendo ad affievolire il requisito della manualità della prestazione e a estendere la tutela anche al lavoro impiegatizio proprio in corrispondenza con le trasformazioni nell'organizzazione produttiva dettate dall'innovazione tecnologica, che già a partire dalla Terza rivoluzione industriale avevano avviato il processo di terziarizzazione dell'economia (63).

La Corte costituzionale, in applicazione del principio secondo cui a parità di rischio occorre garantire una pari tutela, aveva già avuto modo di sottolineare che tutti i lavoratori dipendenti esposti al medesimo rischio in ragione della loro adibizione alle macchine, sono tutelati «a prescindere dalla qualifica, anche impiegatizia, loro spettante nell'impresa e dallo espletamento di altre eventuali mansioni non manuali» (64). Per poi precisare ulteriormente, anche sulla scorta dell'evoluzione della giurisprudenza di merito e di legittimità, che la manualità va rapportata «al momento in cui il soggetto si serve della macchina, cioè all'attività che comporta il rischio» (65).

Se ciò che conta è la possibilità di esposizione al rischio nell'espletamento di una delle lavorazioni protette ai sensi dell'art. 1, si svalutano gli ulteriori requisiti della qualifica posseduta dal lavoratore e dell'esclusività o prevalenza del lavoro manuale. Ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo è sufficiente che «l'attività manuale, anche se accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto a quella intellettuale, sia peraltro esercitata professionalmente, cioè sistematicamente, abitualmente, anche se non continuativamente, purché non in via occasionale o eccezionale» (66).

---

(61) S. PICCININNO, *La prestazione di lavoro manuale nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *RDL*, 1970, I, pp. 279-284.

(62) S. PICCININNO, *op. cit.*, pp. 289-293.

(63) In questi termini cfr. anche A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 207.

(64) C. cost. 17 dicembre 1969, n. 152, in *RDL*, 1970, II, p. 18. Negli stessi termini anche C. cost. 16 luglio 1973, n. 134 in banca dati *Leggi d'Italia*.

(65) C. cost. 9 giugno 1977, n. 114, in *RDL*, 1977, II, p. 445, con note di G. ALIBRANDI e S. PICCININNO.

(66) La giurisprudenza è ampia e consolidata. Cfr. almeno Cass. 7 febbraio 1975, n. 447, in *FI*, 1975, I, c. 2024. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali si rinvia a GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 94, nota 20. Per la giurisprudenza più recente cfr. Cass. ord. 19 ottobre 2017, n. 24765, cit.; Cass. 22 settembre 2010, n. 20010, cit., p. 1238.

Considerata in questi termini, con riguardo agli addetti alle macchine l'attività manuale si identifica semplicemente con lo sforzo fisico messo in atto dal lavoratore per utilizzare materialmente i macchinari, a prescindere da un'eventuale concorrenza di attività intellettuale ([67]), finalizzato al raggiungimento di un ulteriore risultato.
Tale limitata concezione secondo la Corte costituzionale rappresenta comunque un retaggio dell'impostazione originaria del sistema, che aveva la finalità di proteggere gli operai addetti alle macchine in quanto esposti in misura significativa al rischio derivante dall'utilizzo di tali strumenti. Per questo essa si spinge oltre ricomprendendo in senso evolutivo nel concetto di opera manuale anche «l'attività fisica che integri essa stessa un risultato produttivo, come appunto accade per quei lavoratori dello spettacolo, i quali, attraverso il muoversi, il gestire, il parlare, il cantare e addirittura il semplice essere fisicamente presenti, diano vita ad uno spettacolo».
Tenuto conto, infatti, che l'art. 1, comma 3, prevede delle lavorazioni manuali protette indipendentemente dal fatto che vengano eseguite con macchine, apparecchi e impianti, come quella di allestimento, prova od esecuzione di pubblici spettacoli, risulta meritevole di tutela a norma degli artt. 3 e 38 Cost. anche quella dei ballerini e dei tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli ([68]).
Sotto il profilo del rischio ambientale, invece, perde la propria ragion d'essere una limitazione della tutela ai soli lavoratori che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività manuale, perché, come ricordato dalla Cassazione a Sezioni Unite, anche i lavoratori intellettuali sono esposti in questo caso al medesimo rischio dei lavoratori manuali e alla luce del disposto degli artt. 3 e 38 Cost., a parità di rischio, come più volte affermato nella giurisprudenza costituzionale, occorre riconoscere una pari tutela ([69]).

4.1. La manualità nel lavoro agricolo autonomo, artigiano e nel lavoro dei soci

Il carattere manuale della prestazione contribuiva a delimitare l'ambito di applicazione della tutela anche nel settore agricolo per i lavoratori autonomi.
L'art. 205, d.P.R. n. 1124/1965 prevede, in via esemplificativa ([70]), che sono tutelati «i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende» ([71]).
L'art. 14, lett. b), d.l. n. 155/1993, conv. in l. n. 243/1993, ha, successivamente, unificato i criteri per l'individuazione dei lavoratori agricoli autonomi ai fini previdenziali,

([67]) Cass. 12 maggio 1978, n. 2336, in *RIMP*, 1978, II, p. 130.
([68]) C. cost. 21 marzo 1989, n. 137, cit., p. 1.
([69]) Cass., Sez. Un., 14 aprile 1994, n. 3476, cit., p. 794.
([70]) Vi rientrano ad esempio anche i concessionari di terre incolte e gli assegnatari delle terre di riforma. Cfr. G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 775; A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 732; S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 128.
([71]) Il quadro del campo di applicazione della tutela nel lavoro agricolo è completato dai lavoratori addetti ad aziende agricole o forestali, dai sovrastanti ai lavori di aziende agricole o forestali che prestino opera retribuita, dai soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e dai partecipanti ad affittanze collettive, completano poi il campo di applicazione della tutela nel lavoro agricolo.

stabilendo che questi ultimi sono identificati secondo i criteri e le modalità previste dalla l. n. 1047/1957 sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (72).
Le condizioni stabilite ai fini dell'applicazione della tutela sono il carattere manuale dell'attività e l'abitualità dello svolgimento di attività agricola.
Quanto al primo requisito, la giurisprudenza riproponeva lo stesso dualismo attività manuale e attività intellettuale visto per il settore industriale, distinguendo tra attività di carattere esecutivo, legata a un rischio di tipo corporeo e come tale indennizzata, e attività imprenditoriale, invece non tutelata.
L'orientamento maggiormente restrittivo ricomprendeva nell'ambito della tutela solo l'attività manuale agricola in senso stretto, escludendo l'indennizzabilità degli infortuni occorsi «nell'espletamento di attività collegata soltanto con la parte organizzativa ed imprenditoriale dell'impresa» (73).
Ad esso si contrapponeva un'interpretazione più estensiva della disposizione, che si poneva nel solco della corrispondente evoluzione del concetto di manualità nel settore industriale determinata dall'avvento delle nuove tecnologie. Nell'ambito dell'attività imprenditoriale, solitamente non indennizzata, si distingueva tra compiti di organizzazione e direzione, esclusi dalla tutela, e compiti meramente esecutivi che potevano comunque esporre il lavoratore a un danno alla corporeità, da ritenere indennizzabili.
Al fine di individuare quando un'attività potesse essere qualificata come esecutiva o organizzativa, occorreva verificare se si trattasse di operazioni di uso corrente oppure se esprimessero piuttosto «una valutazione ed una scelta di carattere organizzativo imprenditoriale» (74). Tale orientamento, sebbene non superi la dualità sopra menzionata, riteneva protetta l'attività accessoria e complementare a quella agricola principale, purché connessa con questa da uno «stretto collegamento economico funzionale» (75).
In una posizione parzialmente diversa si colloca una pronuncia che pone le basi per il superamento della dicotomia attività manuale e attività imprenditoriale, aderendo solo formalmente all'impostazione estensiva appena delineata.
La tesi si basa sulla considerazione che non occorre andare alla ricerca del carattere manuale dell'attività svolta al momento dell'infortunio. Il riferimento all'opera manuale abituale funge solo da presupposto soggettivo della tutela e non ha la funzione di «limitare la protezione assicurativa all'esercizio, da parte del piccolo imprenditore agricolo, al momento in cui lo stesso esercita attività manuale nell'azienda». Non può avere, quindi, alcun rilievo la distinzione tra attività manuale e imprenditoriale, né tanto meno la suddistinzione operata all'interno dell'attività di natura imprenditoriale, tra compiti organizzativi e direttivi e compiti meramente esecutivi, sebbene la Corte non lo affermi espressamente. L'interpretazione restrittiva oltre a fondarsi su una

(72) A far data dal 1° giugno 1993 sono, quindi, ricompresi nella tutela i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi. La categoria dei coltivatori diretti ricomprende i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame.
(73) Cass. 27 agosto 1991, n. 9183, in *RIMP*, 1992, II, p. 22.
(74) Cass. 1° ottobre 1997, n. 9600, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(75) Cass. 5 febbraio 1992, n. 1241, in *RIMP*, 1992, II, p. 111.

nozione anacronistica di manualità si pone in contrasto con la stessa evoluzione del concetto di occasione di lavoro. Quest'ultimo non è limitato alla sussistenza di un rischio tipico o normale dell'attività svolta, ma esteso a tutti gli eventi «che si pongano in uno stretto rapporto di connessione e di complementarità con l'attività protetta». È lo stesso art. 207 a estendere l'attività protetta alle lavorazioni connesse, complementari e accessorie dirette all'alienazione dei prodotti agricoli, ricomprendendo nella tutela anche attività diverse da quelle strettamente agricole (76).
La giurisprudenza successiva, pur accogliendo una nozione ampia di manualità, ha interpretato rigorosamente il *discrimen* tra attività imprenditoriale-esecutiva e attività imprenditoriale di natura organizzativa e direttiva, escludendo dalla tutela gli infortuni occorsi nello svolgimento di attività complementari a quella agricola in senso stretto (77).
La difficoltà di individuare una precisa linea di confine tra queste tipologie di attività ha indotto la Corte a riprendere l'interpretazione fondata sul superamento della distinzione tra attività imprenditoriale esecutiva e attività organizzativa e direttiva.
Il punto di partenza rimane lo svolgimento di attività manuale abituale, sebbene vada interpretato alla luce della nuova nozione di imprenditore agricolo. La modifica dell'art. 2135 c.c., a opera dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 228/2001, ha inciso indirettamente sulla nozione di attività protetta di cui all'art. 207 del Testo Unico, che nell'individuare i lavori agricoli protetti, rimanda proprio all'attività di imprenditore agricolo come definita dall'art. 2135 c.c. Conseguentemente, la tutela sussiste anche «in caso di attività connesse, ossia di attività dirette alla alienazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura».
Se il fondamento della tutela assicurativa è rappresentata dalla liberazione dal bisogno nell'ipotesi di eventi dannosi prodotti a causa e in occasione delle attività cui i lavoratori sono adibiti, occorre adottare un approccio teleologico per individuare gli eventi protetti. In quest'ottica, il concetto di operazione manuale va inteso come ricomprendente «ogni operazione che, si svolga all'interno o all'esterno dei locali aziendali, comunque "concorra a ritenere conclusa la prestazione, costituendone la funzionale integrazione"», a prescindere dalla loro natura imprenditoriale (78).
La sentenza è sicuramente apprezzabile nei suoi risultati interpretativi, superando la stretta dicotomia tra attività manuale e attività imprenditoriale che costituiva un residuato del principio del rischio professionale. La prospettiva della libertà dal bisogno impone, invece, una tutela per ogni evento connesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dal grado di rischio che quest'ultima presenti. Non si poteva, quindi, continuare a escludere l'attività imprenditoriale dall'ambito della tutela, in quanto costituisce attività comunque connessa o complementare a quella più

(76) Cass. 2 giugno 1998, n. 5416, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(77) Cass. 8 maggio 2004, n. 8795, in banca dati *Leggi d'Italia*. Cfr. anche Cass. 14 febbraio 2008, n. 3770, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 25 ottobre 2005, n. 20661, in *DGAA*, 2006, II, p. 668, con nota di A. FONTANA; Cass. 26 giugno 2004, n. 11929, in *LG*, 2004, n. 12, p. 1292; Cass. 5 luglio 2002, n. 9757, in *DGAA*, 2003, II, p. 224, con nota di A. FONTANA; Cass. 7 dicembre 1998, n. 12374, in *RIMP*, 1999, II, p. 3.
(78) Cass. 17 febbraio 2017, n. 4277, in *LG*, 2017, n. 6, p. 604.

specificamente agricola e che rientra nell'ambito delle normali funzioni esercitate dall'imprenditore agricolo ([79]).
L'impianto argomentativo, tuttavia, non appare convincente anche alla luce della corretta impostazione assunta nel precedente del 1998. La sentenza, come del resto la giurisprudenza che l'ha preceduta, non tiene distinti i piani soggettivo e oggettivo della tutela e confonde i criteri interpretativi da adottare per individuare la nozione di opera manuale.
L'errore è stato proprio quello di «aver operato un'indebita trasposizione di tale requisito dal piano soggettivo a quello oggettivo», di aver confuso il presupposto soggettivo di applicazione della tutela con quello oggettivo dell'attività protetta. L'accertamento del carattere manuale dell'attività esercitata va condotto sulla base dei criteri utilizzati dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 4, d.P.R. n. 1124/1965, tenendo conto tutt'al più delle specificità del settore agricolo. Una volta accertato lo svolgimento di attività manuale da parte del lavoratore agricolo autonomo, devono essere tutelati tutti gli eventi che si verificano «in occasione di qualunque tipo di attività direttiva od esecutiva» ([80]), in quanto connesse a quella agricola principale ai sensi dell'art. 207, d.P.R. n. 1124/1965.
Un'analoga problematica si è sviluppata nel settore artigiano, posto che l'art. 4, comma 1, n. 3), ricomprende nella tutela «gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese».
La giurisprudenza ha replicato la medesima dicotomia emersa nel settore agricolo tra attività manuale, ammessa alla tutela, e attività imprenditoriale, invece, non tutelata. Soggetto assicurato è l'artigiano che svolge abitualmente il lavoro manuale nell'impresa, «ma non anche l'artigiano, pur se lavoratore manuale abituale, come piccolo imprenditore, cioè l'artigiano nell'espletamento della complessa attività imprenditoriale» ([81]). Tale interpretazione è chiaramente improntata al principio del rischio professionale, in quanto l'individuazione del lavoratore artigiano tutelato dipende unicamente dalla «esposizione al rischio professionale ritenuto dal legislatore meritevole di tutela previdenziale» ([82]), valutazione condotta secondo un criterio di maggiore rischiosità.
L'impostazione restrittiva è stata, poi, superata da quella giurisprudenza che ha dapprima ricompreso nella tutela anche le attività preparatorie strettamente collegate al

---

([79]) In dottrina cfr. i commenti adesivi di A. DE MATTEIS, *Per una tutela infortunistica unitaria nel lavoro agricolo e nel lavoro artigianale*, in *RIMP*, 2017, I, pp. 4-7; M. FERRARI, *La tutela dell'imprenditore agricolo contro gli infortuni sul lavoro*, nota a Cass. 17 febbraio 2017, n. 4277, in *FI*, 2017, I, cc. 2005-2006; M. AVOGARO, *L'assicurazione INAIL e lavoro agricolo: dalla Cassazione un passo ulteriore verso la "liberazione dal bisogno"*, nota a Cass. 17 febbraio 2017, n. 4277, in *GI*, 2017, n. 5, pp. 1159-1160.
([80]) A. FONTANA, *Lavoro organizzativo e lavoro esecutivo nell'infortunio del coltivatore diretto*, nota a Cass. 5 luglio 2002, n. 9757, in *DGAA*, 2003, II, p. 226.
([81]) Cass. 27 gennaio 1993, n. 996, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 6 luglio 1988, n. 4456, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 7 novembre 1983, n. 6575, in *RIMP*, 1984, II, p. 23; Cass. 12 gennaio 1983, n. 207, in *RIMP*, 1983, II, p. 129; Cass. 24 marzo 1982, n. 1870, in *RIMP*, 1982, II, p. 51; Cass. 20 luglio 1982, n. 4270, in *RIMP*, 1982, II, p. 87; Cass. 16 giugno 1981, n. 3918, in *RIMP*, 1981, II, p. 212; Cass. 2 luglio 1981, n. 4307, in *RIMP*, 1982, II, p. 25; Cass. 18 dicembre 1979, n. 6589, in *FI*, 1980, I, c. 314.
([82]) G. ALIBRANDI, *In tema di garanzia previdenziale contro gli infortuni sul lavoro degli artigiani*, nota a Cass. 17 dicembre 1986, n. 7652, in *RIMP*, 1987, II, p. 10.

lavoro[83] o comunque connesse e accessorie ad esso ([84]). Poi ha iniziato a distinguere tra attività meramente imprenditoriale e attività esecutiva purché pertinente all'oggetto dell'impresa e alle sue necessità produttive ([85]), accogliendo la nozione estensiva del concetto di manualità elaborato dalla giurisprudenza in concomitanza con le trasformazioni del processo produttivo.
La mancanza di una disposizione analoga all'art. 207 del Testo Unico, dettata per il lavoro agricolo, non ha rappresentato un ostacolo all'estensione della tutela anche alle attività propedeutiche o successive a quella artigiana principale. Il riferimento compiuto nella disposizione all'opera manuale non impedisce di per sé di ritenere protette le ulteriori attività manuali che costituiscono in maniera inscindibile «il complesso del prodotto finale dell'opera». È lo stesso legislatore ad ammettere, all'art. 5, comma 6, l. n. 443/1985, che per la vendita dei beni di produzione propria non si applicano all'artigiano le disposizioni dettate per le attività commerciali. Conseguentemente, secondo la giurisprudenza, «la attività di messa in commercio (anche essa evidentemente nei limiti della "manualità") va considerata integrativa di quella strumentale della produzione dei beni in vista della successiva messa in commercio». Tale disposizione normativa costituisce, allora, lo strumento interpretativo che consente di estendere la tutela a tutte «le ulteriori attività complementari e sussidiarie che il lavoratore debba compiere all'esterno dei locali nei quali si svolge la lavorazione» ([86]).
Sebbene la giurisprudenza in passato fosse contraria a un «accostamento tra impresa artigiana e impresa agricola» nell'ambito della tutela assicurativa ([87]), nell'ottica dell'applicazione dei medesimi principi nei due settori, la dottrina ha ritenuto applicabili i risultati interpretativi di Cass. 4277/2017 anche al settore artigiano. Tale assimilazione viene fondata sul presupposto che l'attività intellettuale di natura imprenditoriale svolta dall'artigiano può essere svolta anche dai suoi dipendenti, per cui la casistica giurisprudenziale non appare coerente con il criterio discretivo individuato nelle sentenze relativo ad attività che possono essere svolte solo dall'imprenditore. In più, il dualismo tra attività manuale e attività imprenditoriale aveva ormai perso, alla luce dell'evoluzione del concetto di manualità, la sua ragion d'essere ([88]).
La tesi è stata successivamente recepita anche dalla giurisprudenza, per cui anche nel lavoro artigiano al fine di stabilire i confini dell'attività protetta occorre adottare un approccio teleologico per individuare gli eventi protetti, così come stabilito nel lavoro agricolo ([89]). In quest'ottica, il concetto di operazione manuale va inteso come ricomprendente «ogni operazione che, si svolga all'interno o all'esterno dei locali aziendali,

---

([83]) Cass. 16 marzo 1992, n. 3196, in *RIMP*, 1992, II, p. 91.
([84]) Cass. 19 aprile 1995, n. 4346, in banca dati *Leggi d'Italia*.
([85]) Cass. 11 settembre 1997, n. 8919, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 28 settembre 1996, n. 8570, in *RIMP*, 1996, II, p. 151.
([86]) Cass. 24 aprile 1998, n. 4255, in *RCP*, 1999, n. 3, p. 718, con nota di G. MARANDO. Cfr. anche Cass. 13 febbraio 2012, n. 2016, in *D&R*, 2012, n. 4, p. 451; Cass. 18 luglio 2005, n. 15107, in *Guida al Diritto*, 2005, n. 35, p. 89; Cass. 25 marzo 2005, n. 6431, in *LG*, 2005, n. 9, p. 891; Cass. 7 maggio 2002, n. 6514, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 27 luglio 1999, n. 8150, in *RIMP*, 1999, II, p. 57; Cass. 23 settembre 1998, n. 9515, in *RIMP*, 1998, II, p. 101; Cass. 21 maggio 1998, n. 5099, in banca dati *Leggi d'Italia*.
([87]) Cass. 2 giugno 1998, n. 5416, cit.
([88]) A. DE MATTEIS, *Per una tutela infortunistica unitaria nel lavoro agricolo e nel lavoro artigianale*, cit., pp. 7-11.
([89]) Cass. 17 febbraio 2017, n. 4277, cit., p. 604.

comunque "concorra a ritenere conclusa la prestazione, costituendone la funzionale integrazione"», a prescindere dalla loro natura imprenditoriale (90).
Non si può, quindi, che riproporre anche per il settore artigiano le medesime critiche già formulate circa la commistione tra i piani soggettivo e oggettivo della tutela. Una volta accertato il presupposto soggettivo della tutela, ovvero lo svolgimento di attività manuale da parte dell'artigiano, non occorre «che l'evento dannoso si verifichi necessariamente nel normale luogo in cui il lavoro normalmente viene svolto o che sia causato direttamente dalle attività manuali tipiche di questo» per essere indennizzato (91).
Esemplificativa di questa commistione pare la recente sentenza di legittimità che ha cassato con rinvio la pronuncia che aveva escluso la tutela per un infortunio occorso a un artigiano mentre si recava in un opificio per verificare i lavori di allacciamento della linea elettrica necessaria per il funzionamento delle macchine. Si sarebbe trattato, infatti, di attività non complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale. Ai fini dell'interpretazione dell'estensione del presupposto soggettivo della tutela, dato dalla manualità della prestazione, la Corte richiama, però, i principi dell'occasione di lavoro (92). Non si dubita che quest'ultima nozione ricomprenda non solo l'infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni tipiche, ma anche quello occorso nell'espletamento dell'attività lavorativa ad essa connessa. Nel procedimento logico-giuridico il giudice, però, deve dapprima accertare se l'artigiano svolga attività manuale, nel senso estensivo più volte precisato (93). Una volta acclarato che sia ammesso alla tutela, potrà poi verificare se l'infortunio è avvenuto in occasione di lavoro, utilizzando i criteri interpretativi tipici di questa nozione (94).
Il superamento della commistione tra piano soggettivo e oggettivo è stato raggiunto dalla giurisprudenza soltanto nella terza fattispecie in cui è venuta in rilievo la medesima questione interpretativa del carattere manuale dell'attività svolta, ovverosia nel lavoro svolto nell'ambito di un rapporto societario. L'art. 4, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 1124/1965, ricomprende nella tutela «i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale» qualora ricorrano le medesime condizioni stabilite per i sovrintendenti.
Senza ripercorrere nel dettaglio l'evoluzione interpretativa, si può dire che la questione si presenta nei medesimi termini di quelli già esposti. Un primo orientamento restrittivo escludeva dalla tutela coloro i quali al momento dell'infortunio non svolgessero attività manuale in via principale e piena (95). Dalla tutela rimanevano esclusi i compiti di natura intellettuale che erano preparatori e strumentali rispetto all'attività manuale

(90) Cass. ord. 22 maggio 2018, n. 12549, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(91) Cass. 2 giugno 1998, n. 5416, cit.
(92) Cass. 6 febbraio 2018, n. 2838, in *FI*, 2018, I, c. 826.
(93) Occorre che «l'attività manuale, anche se accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto a quella intellettuale, sia peraltro esercitata professionalmente, cioè sistematicamente, abitualmente, anche se non continuativamente, purché non in via occasionale o eccezionale». Per la giurisprudenza più recente cfr. Cass. ord. 19 ottobre 2017, n. 24765, cit.; Cass. 22 settembre 2010, n. 20010, cit., p. 1238.
(94) Per i quali si rinvia al cap. III, par. 2.1.
(95) Cass. 15 maggio 1987, n. 4480, in *RIMP*, 1987, II, p. 156, con nota di P. NAPOLITANO, la quale ha ritenuto che l'attività di guida di autovetture non si configuri come attività manuale.

prevista come successiva ([96]). In posizione mediana, si collocava quell'orientamento che, oltre all'attività strettamente manuale, tutela quella attività imprenditoriale di tipo esecutivo ed esclude dalla stessa soltanto l'attività meramente organizzativa e di direzione, in quanto priva del requisito della manualità ([97]). In realtà, già una precedente pronuncia della Corte di Cassazione aveva chiarito che l'attività di acquisto di materiali occorrenti per l'esecuzione della prestazione fosse non di natura imprenditoriale-organizzativa, ma «attività che è strettamente connessa alla prestazione di lavoro manuale». Non era, quindi, necessario, ai fini dell'indennizzabilità, che si trattasse «di rischio tipico della prestazione lavorativa, richiedendosi solo il suddetto nesso eziologico» ([98]).
La questione interpretativa è stata recentemente risolta distinguendo nel procedimento logico giuridico l'accertamento del requisito soggettivo della manualità, da quello della sussistenza dell'occasione di lavoro. La Corte rammenta che è estraneo alla nozione di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Il carattere manuale di cui all'art. 4, comma 1, n. 7, va, quindi, interpretato «nel senso che ricade nella copertura assicurativa qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell'obbligazione lavorativa e non solo […] quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità».
Non solo, infatti, è ontologicamente difficile distinguere l'attività manuale da quella intellettuale, ma occorre anche fornire una interpretazione conforme con la finalità della tutela assicurativa, che «non è tanto volta a prevenire il rischio del verificarsi dell'evento lesivo, quanto piuttosto a tutelare la situazione di bisogno riveniente da quest'ultimo» ([99]).

5. La giurisprudenza estensiva della Corte costituzionale

Per concludere l'analisi della tendenza espansiva di derivazione prettamente giurisprudenziale del sistema, occorre fare un cenno anche all'intervento della Corte costituzionale che ha svolto un ruolo determinante nel processo di adeguamento della tutela al disposto costituzionale, soprattutto con riferimento all'ambito di applicazione ([100]).
Il percorso interpretativo della Corte nella sua ambivalenza ha consentito al sistema di mantenersi per certi versi fedele al meccanismo assicurativo e di conservare le proprie peculiarità strutturali, pur nell'ambito di un processo espansivo che ruota attorno ai principi, desumibili dagli artt. 3 e 38 Cost., della parità di tutela a parità di rischio e dell'irrilevanza del titolo o del regime giuridico del lavoro prestato.
Tale processo, oramai ben noto, è stato stimolato in particolar modo dall'innovazione tecnologica e dai conseguenti cambiamenti del lavoro, che hanno fatto emergere

([96]) Cass. 10 dicembre 1993, n. 12190, in *RIMP*, 1994, II, p. 54. Cfr. anche Cass. 9 dicembre 1991, n. 13231, in *RIMP*, 1992, II, p. 52; Cass. 29 settembre 2005, n. 19051, in *LG*, 2006, n. 4, p. 391.
([97]) Cass. 28 settembre 1996, n. 8570, in *RIMP*, 1996, II, p. 151. Cfr. anche Cass. 30 ottobre 2002, n. 15361, in *LG*, 2003, n. 3, p. 278; Cass. 21 ottobre 1997, n. 10359, in *RIMP*, 1998, II, p. 12.
([98]) Cass. 18 gennaio 1991, n. 430, in *RIMP*, 1991, II, p. 29.
([99]) Cass. ord. 19 ottobre 2017, n. 24765, cit.
([100]) Nel corso della presente trattazione, si è dato già ampiamente conto dell'apporto fornito dalla giurisprudenza costituzionale all'evoluzione del sistema. Cfr. cap. I, parr. 3-4.

nuovi rischi e nuove esigenze di tutela ([101]), affrontati dalla Corte mettendo al centro il criterio della mera esposizione al rischio.
Oltre alle sentenze già citate che hanno contribuito a offrire un'interpretazione del concetto di macchina ([102]) e ad affievolire il requisito della manualità della prestazione ([103]), la Corte è intervenuta ampliando il novero dei soggetti protetti.
È stata, così, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. l, d.P.R. n. 1124/1965, in relazione all'art. 4, n. 1 del medesimo Testo Unico, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., non solo nella parte in cui non comprende le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso aziende i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ([104]). Ma anche nella parte in cui non comprende i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli ([105]). Gli artt. 1 e 4 del Testo Unico sono, altresì, illegittimi per violazione dell'art. 35, comma 4, Cost., nella parte in cui prevedono che l'efficacia dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sia limitata al territorio italiano, lasciando privi di copertura assicurativa i lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di impresa italiana ([106]) e gli artigiani italiani che lavorano all'estero ([107]).
È stata ritenuta attività protetta, pur riguardando l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 5, della l. r. n. 37/1981 della Regione Sicilia, anche l'attività svolta dagli agenti venatori della Regione Sicilia in quanto riconducibile al servizio di vigilanza delle riserve di caccia di cui all'art. 1, comma 3 n. 24, d.P.R. 1124 del 1965 ([108]).
Con riguardo all'art. 4, la Corte ne dichiara l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi dell'art. 4, comma 1 n. 2, essendo irrilevante la natura giuridica e il titolo del lavoro prestato ([109]), e nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate

---

([101]) Cfr. M. PERSIANI, *Giurisprudenza costituzionale e diritto della previdenza sociale*, cit., p. 137.
([102]) C. cost. 16 ottobre 1986, n. 221, cit., p. 73; C. cost. 2 marzo 1991, n. 100, cit., p. 9.
([103]) C. cost. 17 dicembre 1969, n. 152, cit., p. 18; C. cost. 16 luglio 1973, n. 134, cit.; C. cost. 9 giugno 1977, n. 114, cit., p. 445; C. cost. 21 marzo 1989, n. 137, cit., p. 1.
([104]) C. cost. 7 aprile 1981, n. 55, in *RIMP*, 1981, II, p. 71.
([105]) C. cost. 21 marzo 1989, n. 137, cit., p. 1.
([106]) C. cost. 19 dicembre 1985, n. 369, in *FI*, 1986, I, c. 863, con nota di V. FERRARI. La Corte ha contestualmente dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 1 R.d.l. n. 1827/1935.
([107]) C. cost. 26 luglio 1988, n. 880, in *FI*, 1988, I, c. 2785.
([108]) C. cost. 4 aprile 1990, n. 160, in *RIMP*, 1990, II, p. 1, con nota di G. ALIBRANDI.
([109]) C. cost. 10 dicembre 1987, n. 476, cit., c. 375. L'esito interpretativo della Corte costituzionale è stato poi recepito da INAIL, Circolare del 1° dicembre 1988, n. 67, sottolineando che, oltre a essere irrilevante la sussistenza del requisito della subordinazione o di un vincolo societario, «per il configurarsi dell'obbligo assicurativo, l'attività lavorativa manuale o di sovraintendenza deve essere svolta in via non occasionale». Con la successiva INAIL, Circolare del 9 maggio 1990, n. 29, l'Istituto assicuratore ha precisato che per i familiari coadiuvanti diversi da quelli menzionati all'art. 230-*bis* c.c., la tutela è riconosciuta o ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 1), quali lavoratori subordinati, o ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7), quali soci di fatto. Da ultimo, tenuto conto che l'obbligo assicurativo per i familiari dei titolari di aziende artigiane e per i familiari dei datori di lavoro non artigiani comprende il coniuge, i figli, i parenti e le altre figure di familiari dei soli datori di lavoro individuali, la INAIL, Nota del 22 marzo 2010, n. 2653, ha ulteriormente ampliato la tutela per i coadiuvanti familiari. L'Istituto assicuratore parte dal presupposto della sussistenza del principio dell'irrilevanza del titolo o del regime

gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di
cui al n. 2 del medesimo art. 4, in quanto esposti al medesimo rischio dei soci di società di persone che hanno conferito una prestazione di opera manuale ([110]).
In un'altra decisione a venire in rilievo è stato, invece, l'art. 9, riguardante i soggetti assicuranti, il quale presupponeva una coincidenza tra soggetto assicurante, titolare del rapporto assicurativo, e titolare del processo produttivo in cui si esplica l'attività protetta. Tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone tutelate ai sensi dell'art. 4, impiegate in attività protette a norma dell'art. 1 anche se esercitate da un soggetto diverso da quello assicurante (c.d. assistenti contrari) ([111]).
Si è, infine, già ricordata la sentenza con la quale è stata estesa la tutela ai lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali), che, tra l'altro, fanno uso di macchine elettriche, e tra gli obbligati alle relative contribuzioni le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano le predette attività ([112]).
In un continuo dialogo tra dottrina, giurisprudenza ordinaria e giurisprudenza costituzionale ([113]), lungo il «processo storico di espansione dell'assicurazione obbligatoria» ([114]), il sistema ha, in definitiva, perso la propria «rigidità originaria» ([115]), raggiungendo, come da più parti sottolineato, una estensione praticamente universale, quanto meno per l'area del lavoro subordinato ([116]).
Il lavorio interpretativo ha svuotato dall'interno l'impianto selettivo, che, pur conservando il proprio simulacro, ha ormai perso il suo originario significato. Il rischio specifico dell'attività che fa sorgere, sulla base di una valutazione legale circa la sua maggiore pericolosità, l'obbligo assicurativo è divenuto irrilevante e al suo posto, quale criterio orientativo per il riconoscimento della tutela, è stato valorizzato quello della mera esposizione al rischio. La maggiore o minore pericolosità dell'attività svolta continua ad avere un rilievo solo ai fini della commisurazione del premio ([117]). In questo modo, una volta ottenuto il riconoscimento di attività protetta, la tutela è garantita per tutti gli eventi dipendenti dall'attività svolta, anche a prescindere da un nesso causale

---

giuridico del lavoro protetto desumibile implicitamente dall'art. 4. A ciò aggiunge la constatazione che tra impresa familiare e società muta soltanto la natura giuridica del soggetto imprenditoriale. Non vi è, quindi, ragione per escludere dalla tutela il coadiuvante familiare che «presti la propria opera manuale a beneficio del socio di società anche non artigiana, con carattere di continuità ed abitualità e sotto la direzione del socio». Cfr. S. TORIELLO, *I collaboratori familiari tra obbligo assicurativo Inail ed applicabilità delle norme in materia di prevenzione*, Working Paper ADAPT, 2010, n. 109, pp. 3-6.
([110]) C. cost. 15 luglio 1992, n. 332, in *MGL*, 1992, p. 451, con nota di G. ALIBRANDI.
([111]) C. cost. 2 marzo 1990, n. 98, cit., p. 4.
([112]) C. cost. 10 maggio 2002, n. 171, cit., c. 3259.
([113]) Cfr. in maniera esemplificativa C. cost. 9 giugno 1977, n. 114, cit., p. 445. In dottrina cfr. P. SANDULLI, *Il dialogo fra dottrina e giurisprudenza nel diritto della previdenza sociale*, in *RIMP*, 1998, I, p. 5.
([114]) C. cost. 7 aprile 1981, n. 55, cit., p. 71.
([115]) C. cost. 21 luglio 1981, n. 140, in *RIMP*, 1981, II, p. 125.
([116]) S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 108; A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 210; P. ACCONCIA, *I soggetti nella assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 74.
([117]) Cfr. F. PONTRANDOLFI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali tra occasionalità e causalità spunti ricostruttivi del danno da lavoro*, cit., pp. 172-173.

tra l'evento e il rischio specifico tutelato ([118]), rompendo «l'originario sillogismo fondante del sistema, secondo il quale erano tutelabili soltanto i lavoratori esposti agli specifici rischi preventivamente individuati dal legislatore ed erano indennizzati soltanto gli eventi lesivi causati da quegli specifici rischi» ([119]).

SEZIONE II.
TENDENZE RESTRITTIVE

6. I limiti dell'evoluzione giurisprudenziale

I risultati raggiunti nel processo espansivo della tutela assicurativa, per quanto sicuramente apprezzabili nell'ottica di una piena attuazione della Costituzione, hanno allo stesso tempo determinato insanabili contraddizioni all'interno del sistema. Una sua complessiva riforma che metta al centro la «protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona» ([120]), a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro si rende oramai indifferibile.
La giurisprudenza attraverso la propria opera interpretativa ha avuto il merito di attualizzare le disposizioni del Testo Unico, attenuandone le rigidità. Allo stesso tempo ha, però, mantenuto l'impostazione selettiva di fondo ([121]), anche per evitare di invadere un campo di stretta pertinenza del legislatore.
Appare significativo in questo senso l'approccio della Corte costituzionale, la quale riconosce, da un lato, che il sistema oggi può «apparire inadeguato, anche per effetto dell'evoluzione delle tecnologie, della scienza medico-legale, nonché della sensibilità sociale». Ritiene di doversi limitare, dall'altro, a valutare la legittimità costituzionale delle norme sottoposte al suo giudizio senza spingersi a «bilanciare le contrapposte esigenze in materia e dettare quelle regole che appartengono alla discrezionalità del legislatore», finalizzate a individuare le categorie di lavoratori da tutelare e i limiti di operatività della tutela. Diversamente, secondo la Corte, si stravolgerebbe la struttura del sistema attraverso «un vero e proprio intervento riformatore surrettiziamente sostitutivo del compito affidato alle scelte legislative» ([122]).
La giurisprudenza ha compiuto importanti passi verso la realizzazione di un sistema di tutele il più possibile universale, ma la logica selettiva di tipo assicurativo basata

---

([118]) Cfr. S. PICCININNO, *I soggetti protetti nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria*, cit., p. 176.
([119]) L. LA PECCERELLA, *Il testo unico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cinquanta anni dalla promulgazione. Il percorso evolutivo e le sue prospettive*, cit., p. 207.
([120]) Cass. ord. 5 marzo 2018, n. 5066, cit., p. 745. Nello stesso senso le già citate Cass. 19 giugno 2020, n. 12041; Cass. ord. 14 maggio 2020, n. 8948; Cass. 17 agosto 2018, n. 20774.
([121]) Cfr. G. CORSALINI, *Estensione della tutela Inail – Questioni controverse*, in *RCP*, 2016, n. 4, pp. 1390-1391.
([122]) C. cost. 21 novembre 1997, n. 350, cit., p. 1. Sull'inadeguatezza del sistema cfr. anche C. cost. 15 luglio 1994, n. 310, cit., p. 3044. Sulla discrezionalità del legislatore C. cost. 4 febbraio 2000, n. 26, cit., p. 551. Sul tema cfr. M. GAMBACCIANI, *Attività lavorativa sindacale e tutela per gli infortuni sul lavoro*, in *ADL*, 2003, n. 2, pp. 573-575.

sulla pericolosità dell'attività svolta, residuato dell'impostazione originaria delle tutele assicurative, continua a riecheggiare nell'interpretazione dei confini relativi all'ambito di applicazione.

7. Insegnanti e alunni

A rappresentare in maniera efficace le tensioni e le contraddizioni che attraversano attualmente il sistema, sospeso tra l'originaria impostazione selettiva e l'attuale ampliamento della protezione, vi sono le problematiche interpretative che hanno interessato la categoria individuata all'art. 4, comma 1, n. 5, d.P.R. n. 1124/1965, che genericamente al momento possiamo indicare come quella degli insegnanti e degli alunni.
La disposizione stabilisce che sono compresi nell'assicurazione «gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro». Ad essi si aggiungono «gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro».
La protezione limitata a una specifica categoria di insegnanti e alunni in origine trovava la sua *ratio* nella maggiore pericolosità dell'attività svolta da questi, esposti al medesimo rischio di quello presente negli opifici, laboratori o ambienti organizzati ([123]).
La giurisprudenza, grazie all'evoluzione del concetto di macchina, manualità e rischio ambientale, è riuscita ad attenuare le rigidità della previsione, ma nella valutazione dell'accesso alla tutela le pronunce rimangono ancorate al criterio della maggiore entità del rischio. Continua, infatti, a non essere tutelata l'attività didattica in sé e per sé considerata, come invece dovrebbe essere anche alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale ([124]), ma solo l'attività didattica ritenuta maggiormente pericolosa, ovvero quella connessa a esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro ([125]).

7.1. Asili nido e scuole materne: il concetto di esercitazioni pratiche

Un primo aspetto controverso ha riguardato il riferimento alle «scuole o istituti di qualsiasi ordine e grado, anche privati». La questione si è posta per gli insegnanti delle scuole materne e degli asili nido, in particolare, sul se le attività di tipo ricreativo da essi svolte potessero essere ricomprese nel concetto di «esercitazioni pratiche».

([123]) Cfr. Cass. 4 febbraio 1987, n. 1086, in *RIMP*, 1987, II, p. 2, con nota di G. ALIBRANDI. Secondo A. DE MATTEIS, *La tutela degli insegnanti: dalle esperienze pratiche al rischio di aggressione. Il cerchio si chiude*, in *RIMP*, 2019, I, p. 47, costituirebbe una «applicazione *ante litteram*» del principio espresso dalla giurisprudenza costituzionale per cui a parità di rischio occorre assicurare una pari tutela.
([124]) C. cost. 2 marzo 1991, n. 100, cit., p. 9.
([125]) S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 78; GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 105.

Parte della giurisprudenza sul presupposto che le attività previste dall'art. 4, comma 1, n. 5, devono essere comunque ricondotte in senso lato al concetto di lavori previsto dall'art. 1, riteneva che l'attività didattica non potesse essere tutelata di per sé per la sua «funzione informativa o pedagogica», ma in quanto «implicante l'insegnamento addestrativo-pratico che si pone, rispetto all'attività informativa, come elemento di sostegno e di integrazione e complementare, di essa attività» (126).
Le attività di gioco e di educazione fisica, che tipicamente vengono svolte nell'ambito di una scuola materna, non possono essere equiparate alle esercitazioni pratiche. Quest'ultima espressione «sta a indicare un'applicazione sistematica e costante, diretta, attraverso una concentrata applicazione, all'apprendimento» e presuppone il raggiungimento di un risultato utile, caratteristiche assenti nell'attività ludiche e di intrattenimento effettuate nelle scuole materne. Né, tantomeno, sono assimilabili alle esperienze tecnico-scientifiche, attività del tutto assenti in una scuola materna. Non sarebbe possibile nemmeno estendere la tutela equiparando l'attività manuale alle esercitazioni pratiche, perché queste ultime sono «il risvolto pratico, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito e hanno un carattere di serietà e di impegno diretti all'apprendimento, che l'attività ludica e di intrattenimento svolta nella scuola materna non presenta» (127).
L'orientamento contrapposto, recepito poi anche da una circolare dell'Inail (128), valorizzava, invece, il carattere manuale dell'attività svolta, considerato l'elemento che giustifica l'estensione della protezione assicurativa agli insegnanti e alunni. In questa prospettiva, l'espressione «esercitazioni pratiche» ricomprenderebbe tutte le attività didattiche svolte nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, con carattere prevalentemente manuale e ancorché le suddette attività non si pongano in termini accessori rispetto alla funzione informativa. Né si può assegnare un rilievo particolare al termine «lavori», posto che anche l'attività didattica effettuata in forma ludica costituisce un lavoro (129).
Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto a favore del secondo orientamento e costituisce una delle tappe del processo di espansione dell'ambito di applicazione delle tutele (130). Sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale (131), del carattere esemplificativo dell'elenco delle lavorazioni protette e del processo di ampliamento della tutela messo in atto anche dal legislatore, risulterebbe dissonante

(126) Cass. 4 febbraio 1987, n. 1086, cit., p. 2.
(127) Cass. 17 maggio 1997, n. 4417, in *FI*, 1997, I, c. 1739. Aderisce Cass. 17 giugno 1999, n. 6060, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(128) Cfr. INAIL, Circolare del 23 aprile 2003, n. 28.
(129) Cass. 30 marzo 1994, n. 3126, in *GC*, 1995, I, p. 1350; Cass. 20 agosto 1996, n. 7671, in *RIMP*, 1996, II, p. 80.
(130) L'evoluzione del concetto di esercitazioni pratiche sviluppato dalla giurisprudenza con riguardo all'attività degli insegnanti di scuola materna ha permesso infatti di riconoscere quale attività protetta anche l'attività didattica ginnastica dei professori di educazione fisica. Cfr. Cass. 6 giugno 2007, n. 13278, in *LG*, 2008, n. 1, p. 90, che ha ritenuto sussistente l'obbligo assicurativo per una società cooperativa a.r.l. di educatori fisici sportici i cui soci svolgevano attività di addestramento fisico ai sensi dell'art. 1, comma 3, n. 28 e dell'art. 4, comma 1, n. 7.
(131) Chiaro, in particolare, per A. DE MATTEIS, *Asili nido, sistema educativo nazionale ed assicurazione infortuni*, in *RIMP*, 2016, I, p. 476, l'influsso di C. cost. 21 marzo 1989, n. 137, cit., p. 1, che ha contribuito a evolvere il concetto di manualità, per l'affermazione del carattere protetto dell'attività manuale degli insegnanti di scuola materna.

una perpetuazione «dell'interpretazione restrittiva in base alla quale il personale insegnante di scuola materna non svolgerebbe in nessun caso, attività lavorative protette». Per quanto, infatti, le attività svolte da un insegnante di scuola materna, in termini letterali, non costituiscano propriamente «esperienze tecnico-scientifiche», «esercitazioni pratiche», «lavori», per il fatto di comportare comunque un'attività manuale devono essere considerate protette ai sensi degli artt. 3 e 38 Cost., dato che implicano «l'assunzione di un rischio aggravato e "specifico"» rispetto all'insegnamento strettamente teorico (132).

La trattazione del tema dell'estensione della tutela agli insegnanti nelle scuole materne nell'ambito della presente sezione, dedicata alle tendenze giurisprudenziali restrittive, potrebbe sembrare a prima vista incongruente. In realtà, si rivela funzionale a far emergere quelle contraddizioni del sistema acuitesi con il progressivo ampliamento della tutela.

Così, se la giurisprudenza, per un verso, ricomprende l'attività manuale svolta dagli insegnanti di scuola materna tra le attività protette, per l'altro, in una prospettiva ancora fondata sulla maggiore pericolosità dell'attività svolta, continua a ritenere che nel sistema infortunistico attuale «l'assicurazione deve essere estesa non già a tutti gli insegnanti - giacché non possono essere compresi coloro che impartiscono agli alunni nozioni esclusivamente teoriche - ma solo a quegli insegnanti che sono soggetti, per la natura manuale della loro attività, a un rischio - non generico, ma specifico - di infortunio sul lavoro» (133).

A conferma del fatto che non tutti gli insegnanti sono (ancora) tutelati, si consideri l'esclusione ai fini assicurativi operata dalla Corte di Cassazione degli educatori degli asili nido dalla categoria degli insegnanti. La decisione, in realtà, sembra essere stata dettata da ragioni di tipo processuale, piuttosto che per una reale intenzione di escludere dalla tutela gli educatori degli asili nido (134). L'Inail, infatti, aveva assimilato l'attività degli insegnanti di scuola materna e degli educatori di asili nido, senza dimostrare sul piano probatorio la tipologia di rischi che quest'ultimi corrono e l'effettivo utilizzo di videoregistratori o videoproiettori nello svolgimento dell'attività, nonché facendo riferimento a una tariffa, quella dei lavoratori addetti al servizio assistenziale, ritenuta incongruente con l'attività di accudimento dei bambini.

È stata proprio la «mancanza di un qualsivoglia elemento probatorio o anche di semplici allegazioni che consentano di apprezzare la riconducibilità dell'attività del personale addetto agli asili nido ad un'attività che comporti lo svolgimento di esperienze o esercitazioni pratiche ovvero l'uso dei macchinari» a condurre all'esclusione dall'obbligo assicurativo degli educatori degli asili nido (135). Certo, le argomentazioni utilizzate per giungere a questa conclusione risultano alquanto deboli, posto che, come correttamente rilevato, costituisce nozione di comune esperienza la tipologia di attività svolta da tali educatori, dalla quale poi desumere la parità di esposizione al rischio

(132) Cass. 25 agosto 2005, n. 17334, in *LG*, 2006, n. 4, p. 389. Più di recente cfr. Cass. 10 aprile 2015, n. 7277, in banca dati *Leggi d'Italia*.

(133) Cass. 25 agosto 2005, n. 17334, cit., p. 389.

(134) Del resto in passato la Corte, cassando con rinvio una pronuncia di merito, aveva riconosciuto l'indennizzabilità di un infortunio occorso a una maestra d'asilo, senza nemmeno porsi la questione della riconducibilità di tale categoria di educatore nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, n. 5. Cass. 3 giugno 2002, in Arch. Civ., 2003, p. 449.

(135) Cass. 24 aprile 2017, n. 10192, in banca dati *Leggi d'Italia*.

rispetto agli insegnanti di scuola materna ([136]). Non a caso, una successiva pronuncia di merito ha riconosciuto, facendo leva su un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata degli artt. 1, comma 3, n. 28, e 4, comma 1, n. 5 del Testo Unico, che «a prescindere dall'inserimento formale degli asili nido nella struttura degli studi e dell'inclusione degli educatori tra gli insegnati, i rischi specifici a cui sono esposti gli educatori sono del tutto identici a quelli degli insegnanti delle scuole materne» ([137]).

7.2. La tipologia di insegnamento

Come si è avuto modo di vedere, ciò che in origine giustificava la tutela degli insegnanti e, corrispondentemente degli alunni, era lo svolgimento di «esperienze tecnico-scientifiche», «esercitazioni pratiche», «esercitazioni di lavoro», tutte accomunate dal carattere della manualità. In questo modo, il legislatore aveva creato nell'impostazione originaria una ben delineata linea di confine tra attività di insegnamento di natura teorica, non tutelata, e attività di insegnamento implicante lo svolgimento di attività manuale, considerata maggiormente pericolosa e quindi tutelata. Il sistema presenta ancora per certi versi questa dualità del tutto irrazionale e contraria al disposto costituzionale, per cui a fronte dell'esposizione al medesimo rischio si verificano conseguenze del tutto divergenti esclusivamente in ragione della natura dell'insegnamento svolto ([138]).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 1124/1965, gli insegnanti risultano tutelati se nello svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche, come «videoterminali, computer, fotocopiatrici, registratori, mangianastri, proiettori», ovvero frequentano un ambiente organizzato in cui vi siano tali macchine. A tali ipotesi si aggiungono in cui essi siano addetti a esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro, a norma dell'art. 1, n. 28 e 4, comma 1, n. 5 del TU ([139]).

L'interpretazione estensiva della giurisprudenza, recepita anche dall'Istituto assicuratore, ha contribuito ad attenuare il discrimine tra insegnamento teorico e pratico, ma ha mantenuto l'impostazione di fondo legata al carattere manuale dell'attività svolta ([140]).

Un primo fattore è rappresentato dall'evoluzione del concetto macchina ([141]), che ha assunto un'importanza particolare grazie anche alla diffusione nelle scuole di dispositivi tecnologici quali ausili per lo svolgimento dell'attività di insegnamento. Come già visto, ad essere rilevante nel riconoscimento del carattere protetto dell'attività svolta è la mera esposizione al rischio, essendo sufficiente in tal senso che l'utilizzo della macchina sia accessorio e strumentale o quantitativamente marginale rispetto

([136]) A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 274.
([137]) App. Roma 5 febbraio 2019, in banca dati *Leggi d'Italia*.
([138]) Cfr. G. ARCIDIACONO, *Infortunio* in itinere. *Lettera (dell'Inail) ad una professoressa:* litterae non dant panem, in *RIMP*, 2010, I, pp. 233-234.
([139]) Cass. 7 febbraio 2008, n. 2895, cit., p. 626; INAIL, Circolare del 23 aprile 2003, n. 28.
([140]) In questo senso, la giurisprudenza afferma espressamente che «l'attività didattica non rientra nelle fattispecie previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4 per l'obbligo assicurativo». Cass. 10 settembre 2009, n. 19495, cit., p. 1291.
([141]) Per ulteriori approfondimenti si rinvia al par. 2.

all'attività principale di natura intellettuale ([142]), purché non occasionale ([143]). Ma oltre a essere tutelato ai sensi dell'art. 1, l'attività di insegnamento svolta con l'ausilio di macchine elettriche può venire in rilievo anche ai sensi dell'art. 4, quale esercitazione pratica, ad esempio nel caso di lezioni di informatica o di lingua straniera, in quanto «applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento» ([144]).

L'altro aspetto è dato dal rischio ambientale ([145]), che secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite ([146]), mira a tutelare il lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto le lavorazioni svolte presso le macchine. Ciò che rileva è la pericolosità data dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine, e non ammette distinzioni in merito alla manualità o meno dell'attività svolta perché anche i lavoratori intellettuali sono esposti in questo caso al medesimo rischio dei lavoratori manuali ([147]).

Non è richiesto che il lavoratore sia addetto alla macchina o che si trovi negli stessi locali in cui queste sono collocate, ma che vi sia solo occasione o possibilità di frequentare nello svolgimento dell'attività lavorativa i locali dove le macchine sono installate con frequenza costante e normale. La possibilità di tutelare anche gli insegnanti che impartiscono lezioni di natura teorica, in questo modo, si espande enormemente, non essendo più così infrequente trovare nelle aule scolastiche *computer*, *tablet*, videoproiettori.

L'evoluzione del concetto di rischio ambientale ha riguardato, quindi, anche l'attività di insegnamento, posto che la giurisprudenza ha esteso la protezione assicurativa «anche ai lavoratori intellettuali, costretti, dall'esercizio delle loro mansioni, a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer, ed altre attrezzature meccaniche od elettriche» ([148]). Certo, l'accezione di rischio ambientale accolta in questa sentenza, che implica la necessaria presenza nel luogo frequentato dall'insegnante della macchina elettrica, più che risolvere il problema della tutela assicurativa degli insegnamenti teorici, come è stato sottolineato, rischia di portare a conclusioni aberranti, del tutto casuali e arbitrarie. Sarebbe stato preferibile, piuttosto, far riferimento alla mera

([142]) Cfr. Cass. 27, marzo 1987, n. 3015, cit.; Cass. 6 agosto 1987, n. 6772, cit.

([143]) INAIL, Circolare del 23 aprile 2003, n. 28.

([144]) INAIL, Circolare del 17 novembre 2004, n. 79.

([145]) Si rinvia al par. 3.

([146]) Cass., Sez. Un., 14 aprile 1994, n. 3476, cit., p. 794.

([147]) Un esempio di attività di insegnamento protetta in ragione del rischio ambientale derivante dalla situazione dell'ambiente di lavoro è quella dell'insegnante di sostegno, che «comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno». Cfr. INAIL, Circolare del 23 aprile 2003, n. 28.

([148]) Cass. 10 settembre 2009, n. 19495, cit., p. 1291. Nello specifico era stata riscontrata la presenza nell'aula di lezione un televisore, un videoregistratore, uno schermo e un proiettore.

occasione o possibilità ([149]) di frequentazione, a prescindere dalla effettiva collocazione delle macchine all'interno della struttura scolastica ([150]).
Alla luce di tutte queste considerazioni, non può più avere cittadinanza nel sistema attuale quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene che tra l'infortunio e lo svolgimento dell'attività protetta, nella specie rappresentata dalle esperienze tecnico-scientifiche, dalle esercitazioni pratiche e dalle esercitazioni di lavoro, debba esserci uno stretto nesso di occasionalità, in modo tale che «in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell'attività di insegnamento» ([151]). Si tratta di un'interpretazione restrittiva della normativa superata anche dall'Istituto assicuratore, che, al contrario, recependo l'evoluzione giurisprudenziale in materia di occasione di lavoro ritiene che «gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo» ([152]).
Si colloca proprio nella prospettiva dell'evoluzione del concetto di occasione di lavoro, la sentenza della Cassazione, al momento minoritaria, che ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a un insegnante di laboratorio tecnico in seguito a un'aggressione. Quest'ultimo, trovandosi in adempimento del dovere di sorveglianza nel cortile interno recintato posto nel piazzale antistante la scuola, durante una partita di pallavolo tra studenti di scuole diverse, veniva aggredito da un *ex* studente dell'istituto.
Non è privo di significato, infatti, l'utilizzo da parte del legislatore dell'espressione «occasione di lavoro» al posto di «causa di lavoro», che sta a indicare la volontà di tutelare tutti gli «eventi dannosi subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l'espletamento della prestazione non riconducibili al rischio intrinseco connesso

([149]) Cass. 12 marzo 2004, n. 5148, cit., p. 998; Cass. 5 ottobre 1992, n. 10885, cit., p. 133; Cass. 6 luglio 1983, n. 4552 (m), cit., n. 312; Cass. 26 maggio 1983, n. 3651 (m), cit., n. 94; Cass. 20 ottobre 1977, n. 4489, cit., p. 21.
([150]) A. DE MATTEIS, *La tutela degli insegnanti: dalle esperienze pratiche al rischio di aggressione. Il cerchio si chiude*, cit., p. 51.
([151]) In questo modo, Cass. 8 maggio 1987, n. 4272, in *AS*, 1987, II, p. 303, ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a un'insegnante di educazione tecnica presso una scuola media statale caduta per terra mentre si recava a ricevere gli alunni sulla soglia della gradinata di entrata della scuola allo scopo di sorvegliarli, come d'abitudine, e come prescritto dal regolamento della scuola. Cass. 14 febbraio 2004, n. 2887, in *RIMP*, 2004, II, 59, ha escluso l'indennizzabilità dell'infarto occorso a una docente di lingua francese, «non potendosi ritenere che il sistema audiovisivo di insegnamento di una lingua straniera o di una materia di apprendimento teorico in genere possa essere ricompreso tra le attività manuali sopra indicate pur se supportate da conoscenze teoriche». Cass. 7 febbraio 2008, n. 2895, cit., p. 626, ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* di un docente di meccanica che si recava un corso di aggiornamento. Cass. 21 ottobre 2015, n. 21400, in banca dati *Leggi d'Italia*, ha ritenuto non indennizzabile l'infortunio *in itinere* occorso a un'insegnante di educazione tecnica mentre si recava a un corso obbligatorio di aggiornamento. Cass. 8 luglio 2016, n. 14028, in banca dati *Leggi d'Italia*, ha escluso dalla tutela l'infortunio *in itinere* occorso a un ricercatore universitario, tra l'altro, in quanto l'attività tecnico pratica svolta, riconducibile a esercitazioni pratiche o esperienze scientifiche, era meramente accessoria rispetto a quella didattica ritenuta prevalente.
([152]) INAIL, Circolare del 23 aprile 2003, n. 28.

all'attività lavorativa, o alle attività immediatamente e necessariamente a quella connesse», purché legate allo svolgimento della prestazione ([153]).

7.3. Gli alunni

La tutela assicurativa degli alunni è più limitata rispetto a quella degli insegnanti, trattandosi di un regime eccezionale che prescinde dallo svolgimento di un rapporto di lavoro.
Nell'interpretazione dell'Istituto assicurativo gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 3, n. 28, d.P.R. n. 1124/1965 e per il solo rischio specifico proprio derivante dallo svolgimento di tali attività, con esclusione degli infortuni *in itinere*. Le considerazioni sopra svolte sull'assimilabilità dell'attività degli insegnanti di scuola materna alle esercitazioni pratiche non sono estese anche agli alunni delle scuole materne ed elementari, in quanto l'attività ludica svolta dai bambini non è assimilata alle esercitazioni pratiche ([154]). A fronte dell'obbligatorietà delle lezioni di informatica e lingua straniera per gli alunni di scuola primaria e scuola media, l'Inail riconosce la tutela, inoltre, «per gli infortuni che accadano nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche» ([155]).
La posizione della giurisprudenza sulla tipologia di rischio tutelato per gli alunni appare in linea con quella dell'Istituto assicurativo, prevalendo l'interpretazione restrittiva che esclude dall'ambito assicurativo gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di attività, non connesse all'attività istituzionalmente svolta dalla scuola. La tutela assicurativa risulta operativa a fronte della sussistenza di un nesso eziologico «tra le suddette "esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche" e le attività didattiche», non essendo sufficiente il mero rapporto di coincidenza cronologica e topografica ([156]).
Questa impostazione appare anacronistica se rapportata all'evoluzione tecnologica che coinvolge anche la didattica nelle aule scolastiche. Gli alunni, al pari degli

---

([153]) Cass. 23 luglio 2012, n. 12779, in *FI*, 2013, I, c. 165. Cfr. anche Cass. 27 maggio 2009, n. 12326, in *FI*, 2010, I, c. 524, che ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* occorso a un professore universitario, senza tuttavia indagare sulla tipologia di insegnamento svolto, se di natura teorica o implicante esercitazioni pratiche.
([154]) INAIL, Circolare del 23 aprile 2003, n. 28. Concordano S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 79. *Contra* A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 283.
([155]) INAIL, Circolare del 17 novembre 2004, n. 79.
([156]) Cass. 27 marzo 2019, n. 8449, in *D&R*, 2019, n. 6, p. 803, con nota di M. TOPI, che non ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a uno studente in occasione dello svolgimento di un'attività scolastica "outdoor", consistente nella partecipazione a un corso di calata passiva da una parete rocciosa, organizzata dalla Scuola professionale provinciale per il commercio, l'artigianato e l'industria. Cfr. anche Cass. 27 novembre 2014, n. 25250, in *RIMP*, 2015, II, p. 84, con nota di F. CAPPELLUTI, che non ha riconosciuto le prestazioni assicurative per un infortunio subito da un alunno mentre si recava presso lo stabilimento industriale dove svolgeva il tirocinio formativo curriculare per mancanza della stipula da parte dei soggetti promotori di apposita convenzione con l'Inail; Cass. 20 luglio 2011, n. 15939, in *LG*, 2011, n. 10, p. 1057, che ha escluso l'indennizzabilità di un infortunio occorso a uno studente durante una competizione sportiva scolastica.

insegnanti, possono fare utilizzo di *smartphone*, *tablet*, *computer*, lavagne interattive multimediali e risultano esposti allo stesso rischio di quelli, per cui a parità di rischio occorre assicurare pari tutela.
La giurisprudenza ha iniziato a prendere consapevolezza dell'irrazionalità di una tutela limitata al solo rischio specifico delle esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro o esperienze tecnico-scientifiche in materia di infortunio *in itinere*. L'allievo di un corso di formazione professionale in cui si faceva uso di macchine elettriche che subisce un infortunio *in itinere* ha lo stesso diritto degli insegnanti che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati a tale evento. Il discrimine tra l'indennizzabilità dell'infortunio o meno è sempre dato dallo svolgimento di una delle attività protette, ma una volta accertata tale circostanza in capo agli alunni «non vi è ragione per escludere questi ultimi dalla tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica in tema di infortunio in itinere» ([157]).

8. La giurisprudenza restrittiva sul lavoro autonomo

La protezione assicurativa dei lavoratori autonomi rappresenta l'elemento di maggiore contrasto dell'impianto del Testo Unico con il disposto costituzionale che, al contrario, utilizza il termine *lavoratori* in senso ampio senza distinzioni. Nel corso dell'evoluzione della tutela infortunistica il legislatore ha progressivamente ampliato l'ambito di applicazione ai lavoratori autonomi in agricoltura, agli artigiani, ai lavoratori autonomi soci, ad alcuni medici professionisti, ai lavoratori parasubordinati. Ciononostante, il lavoro autonomo gode di una protezione limitata, posto che il sistema ruota principalmente attorno al lavoro subordinato. Questa scelta legislativa è stata più volte sottoposta all'attenzione della Corte costituzionale che ne ha sempre confermato la sua conformità alla Costituzione.
La prima occasione è rappresentata dalla questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, lett. a) e c), e 213 del Testo Unico. Essa è stata sollevata in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 38, comma 2, Cost. nella parte in cui non comprendono i soci di cooperative agricole di lavoro e i lavoratori autonomi dell'agricoltura tra gli aventi diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, conseguente a infortunio sul lavoro in agricoltura, non assoggettato a trattamento industriale ([158]).
La denunciata disparità di trattamento tra lavoratori autonomi dell'industria e dell'agricoltura e tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti nell'agricoltura, a giudizio della Corte, non sussiste. Essa trova «adeguata e ragionevole giustificazione» rispettivamente nel diverso grado di rischio sussistente nel lavoro agricolo rispetto a quello del lavoro industriale e nella diversa modalità di remunerazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Per quanto tale diversità di trattamento sia ritenuta ragionevole, in ogni caso, spetta «alla discrezione del legislatore la scelta dei tempi per l'attuazione della completa parificazione che pure, fino a quel momento, erano tali da giustificare,

([157]) Cass. 21 novembre 2011, n. 24485, in *LG*, 2012, n. 2, p. 195. *Contra* Trib. Vicenza 2 gennaio 2004, in *RIMP*, 2004, II, p. 23, con nota di R. DALLA RIVA. In dottrina cfr. M. AGLIATA, *La tutela antinfortunistica degli studenti universitari impegnati in tirocini formativi e di orientamento*, cit., pp. 489-490; A. DE MATTEIS, *Novità in tema di infortunio in itinere: la cassazione apre agli allievi, l'Inail alle piste ciclabili*, in *RIMP*, 2012, I, pp. 7-8.
([158]) C. cost. 25 luglio 1985, n. 221, in *RIMP*, 1986, II, p. 1.

ragionevolmente, una diversità di trattamento facendo cessare squilibri e sperequazioni verificatesi tra categorie e categorie» ([159]).
Tale principio, richiamato a più riprese dalla Corte, ha permesso di ritenere non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'esclusione dei commercianti ([160]) e dei lavoratori autonomi ([161]) che esercitano una delle attività indicate nell'art. 1, d.P.R. n. 1124/1965. Il sistema non è ispirato al principio della piena socializzazione del rischio, ma a una logica di tipo assicurativo ([162]). L'individuazione delle categorie di lavoratori protette e dei limiti di operatività della tutela, a meno di «patente irrazionalità», è, quindi di competenza del legislatore, e nel caso del lavoro autonomo queste limitazioni sarebbero ancora più comprensibili «poiché la protezione contro gli infortuni è sorta avendo come naturali destinatari i lavoratori subordinati» ([163]).

9. L'interpretazione restrittiva sul lavoro dei soci: il caso degli associati negli studi professionali e degli agenti di commercio

L'art. 4, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 1124/1965, come si è visto ([164]), ricomprende nella tutela «i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale» qualora ricorrano le medesime condizioni stabilite per i sovrintendenti.
La giurisprudenza ha tentato di estendere l'ambito di applicazione della disposizione anche agli associati di uno studio professionale, in ragione del vincolo di dipendenza funzionale che li lega con l'associazione professionale, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, n. 7), d.P.R. 1124/1965. Quest'ultimo sarebbe costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non include gli associati degli studi professionali nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali già prevista per i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto.
Il vincolo di dipendenza funzionale emergente dalla mancanza di un'autonoma partita IVA dei singoli associati, dalla sussistenza del divieto di concorrenza, dall'obbligo di conferire allo studio gli incarichi ricevuti e di rendere nota, nell'adempimento delle prestazioni, l'appartenenza all'associazione professionale, non era, a giudizio del rimettente, dissimile dal vincolo sussistente tra i soci di una cooperativa o di una società in generale. Si sarebbe venuta a creare, di conseguenza, una disparità di trattamento tra situazioni omogenee in contrasto con l'art. 3 Cost., oltre a una violazione dell'art. 38, comma 2, Cost, che tutela il lavoro manuale, o la sovrintendenza immediata a quest'ultimo, prestato con obiettiva esposizione al rischio.
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità, non essendo costituzionalmente imposta una tutela del vincolo di

([159]) C. cost. 25 luglio 1985, n. 221, cit., p. 1.
([160]) C. cost. 13 maggio 1987, n. 158, in *FI*, 1988, I, C. 1764.
([161]) C. cost. 15 luglio 1994, n. 310, cit., p. 3044.
([162])C. cost. 19 gennaio 1995, n. 17, cit., p. 5; C. cost. 14 luglio 1999, n. 297, cit., p. 378; C. cost. 29 ottobre 1999, n. 405, cit., p. 100.
([163]) C. cost. 4 febbraio 2000, n. 26, cit., p. 551.
([164]) Cfr. par. 4.1.

dipendenza funzionale dal punto di vista assicurativo. Tenuto conto delle differenti configurazioni organizzative degli studi professionali e del «vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, secondo i tratti dell'autonomia o di un coordinamento più incisivo delle prestazioni, la discrezionalità del legislatore può modulare l'obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente, in questa variegata gamma di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutela» (165).
Sulla scorta di tale principio, la Corte di Cassazione ha successivamente escluso la sussistenza dell'obbligo assicurativo dei singoli componenti di uno studio associato di architettura, ritenendo che l'interpretazione estensiva dell'ambito di applicazione del sistema vada effettuata nel rispetto della normativa vigente che non prevede né un obbligo assicurativo per le associazioni professionali, né per il singolo professionista (166). L'impossibilità di giungere in via interpretativa a una tutela assicurativa di tipo universale è stata poi confermata da un'altra sentenza sempre in materia di obbligo assicurativo dei singoli componenti di uno studio associato di architettura. Una volta accertato nel merito che gli associati non svolgevano attività manuale, né attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui in regime di subordinazione, ma attività libero professionale in forma autonoma, è stata accertata la non assoggettabilità all'obbligo assicurativo. Non vigendo nel sistema attuale «il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele», secondo la Corte di Cassazione, i persistenti limiti oggettivi e soggettivi relativi alle attività protette e alle persone assicurate trovano ancora una adeguata giustificazione (167).
L'esclusione degli associati di uno studio professionale di architettura dalla tutela assicurativa in ragione del mancato svolgimento di attività manuale è, tuttavia, da criticare alla luce dell'evoluzione del concetto di macchina sopra esposto (168).
Ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo è sufficiente che «l'attività manuale, anche se accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto a quella intellettuale, sia peraltro esercitata professionalmente, cioè sistematicamente, abitualmente, anche se non continuativamente, purché non in via occasionale o eccezionale» (169). Considerata in questi termini, con riguardo agli addetti alle macchine l'attività manuale si identifica semplicemente con lo sforzo fisico messo in atto dal lavoratore per utilizzare materialmente i macchinari, a prescindere da un'eventuale concorrenza di attività intellettuale (170), finalizzato al raggiungimento di un ulteriore risultato. Ora, pare evidente che un architetto nello svolgimento delle sue mansioni faccia frequente uso di un *computer*, che costituisce a tutti gli effetti macchina elettrica ai sensi dell'art. 1. Non vi, è, quindi, ragione di ritenere che non svolga attività manuale. Né rileva il fatto che gli associati di uno studio professionale siano lavoratori autonomi, dato che il socio che presti opera manuale è assoggettato alla tutela «prescindere dal fatto che

(165) C. cost. 12 gennaio 2016, n. 25, in *GCost*, 2016, n. 1, p. 115.
(166) Cass. 27 giugno 2017, n. 15971, in *FI*, 2017, I, c. 2654.
(167) Cass. 21 novembre 2019, n. 30428, in *RDSS*, 2020, n. 2, p. 477, con nota di G. LUDOVICO.
(168) Cfr. par. 4.
(169) La giurisprudenza è ampia e consolidata. Cfr. almeno Cass. 7 febbraio 1975, n. 447, cit., c. 2024; Cass., Sez. Un. 14 aprile 1994, n. 3476, cit., p. 794. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali si rinvia a GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 94, nota 20. Per la giurisprudenza più recente cfr. Cass. 22 settembre 2010, n. 20010, cit., p. 1238.
(170) Cass. 12 maggio 1978, n. 2336, cit., p. 130.

l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o autonoma» (171). A una diversa conclusione non si può giungere nemmeno in considerazione della particolare configurazione giuridica dell'associazione professionale, considerato che «l'applicazione della norma è indifferente alla tipologia di società in cui il socio presta la sua attività» (172).

Un'altra categoria di lavoratori esclusi dalla tutela è rappresentata dagli agenti di commercio che svolgano la loro attività in forma societaria. In passato, l'Istituto assicuratore, richiamando una nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 febbraio 1993, li aveva esclusi dalla tutela, stante la loro natura prevalente di lavoratori autonomi. Restava ferma la possibilità di accertare caso per caso la dipendenza funzionale richiesta precedentemente dalla giurisprudenza per il riconoscimento della tutela in ambito societario (173). Questa tesi, come detto, è ormai superata dalla giurisprudenza che ai fini del riconoscimento della tutela assicurativa richiede per il socio il mero svolgimento di attività manuale, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro sottostante.

La giurisprudenza di merito, più di recente, con un'interpretazione improntata al principio del rischio professionale, continua, invece, ad escludere i soci agenti di commercio in ragione del fatto che l'attività da essi prestata non può qualificarsi come pericolosa. Sotto questo profilo, i giudici ritengono che gli agenti di commercio non siano addetti a nessuna delle attività protette di cui all'art. 1. Né possono essere assimilati ai viaggiatori, piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo di cui all'art. 4, comma 3, i quali, pur vincolati da rapporto impiegatizio, sono tutelati qualora per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti. Trattasi, infatti, di disposizione ritenuta eccezionale e da interpretare restrittivamente. Né, infine, possono essere tutelati a norma dell'art. 5, d.lgs. n. 38/2000, quali lavoratori parasubordinati, sussistendo la necessità anche per essi di essere addetti a una delle attività protette per rendere operativa la tutela (174).

Un'esclusione di tal fatta già per il solo fatto di essere fondata sul principio del rischio professionale e su una valutazione basata unicamente sulla maggiore o minore pericolosità dell'attività svolta è da considerare errata. Non è, così infrequente, del resto, che un agente di commercio faccia uso nella propria attività di dispositivi elettronici come *computer*, *tablet*, *smartphone*. Gli agenti di commercio soci devono essere, quindi, ricompresi nella tutela quanto meno per essere addetti a una macchina ai sensi dell'art. 1.

---

(171) Cass. ord. 19 ottobre 2017, n. 24765, cit.

(172) G. LUDOVICO, *La tutela INAIL tra impostazione selettiva e vocazione universalistica: il caso degli associati degli studi professionali*, nota a Cass. 21 novembre 2019, n. 30428, in *RDSS*, 2020, n. 2, p. 481. In giurisprudenza cfr. Cass., 23 maggio 2006, n. 12095, in *LG*, 2006, n. 12, p. 1231.

(173) INAIL, Notiziario del 26 gennaio 1994, n. 55.

(174) Trib. Bari 16 ottobre 2018, in *Arch. Giur. Naz.*; Trib. Napoli 4 aprile 2018, in *Arch. Giur. Naz.*

SEZIONE III.
L'ESTENSIONE LEGISLATIVA DELLA TUTELA

10. Evoluzione del sistema, cambiamenti del lavoro e intervento del legislatore

La giurisprudenza può fare molto, ma si certo non tutto. Sicuramente, ci si sarebbe potuti aspettare un intervento più coraggioso da parte della Corte costituzionale. Quest'ultima avrebbe potuto approfondire la conformità ai principi costituzionali dei confini oggettivi e soggettivi della tutela, piuttosto che prendere atto della situazione esistente ([175]), operando un «capovolgimento logico», per cui «finisce per essere costituzionale tutto ciò che è conforme alla logica e ai principi della norma del legislatore ordinario» ([176]).
Dall'analisi svolta è emerso, infatti, che negli snodi critici del sistema la giurisprudenza appare ancora, per certi versi, legata all'impianto originario, confermando, così, l'impostazione selettiva nella sua struttura, sebbene ne abbia svuotato dall'interno il suo reale significato. Da un lato, ne denuncia le «incongruenze e lacune difficilmente giustificabili in base a ragioni obiettive» ([177]), dall'altro, ritiene di non poter intervenire in via interpretativa per superare i residui vuoti di tutela, pena uno stravolgimento dell'intero sistema e di uno sconfinamento di campo nell'area di competenza del legislatore.
Le problematiche endemiche della tutela infortunistica lungi dal risolversi, si aggravano ora con l'avvento delle trasformazioni del lavoro, come sottolineato più volte anche dallo stesso Istituto assicuratore. La diffusione di nuove forme di rapporto di lavoro, l'esasperazione della dicotomia autonomia e subordinazione, l'ambiguità delle categorie tradizionali del sistema infortunistico, che costituiscono «un fattore fondamentale di riferimento» per l'attività dell'Istituto, richiedono con urgenza «interventi di adeguamento e coordinamento di leggi e regolamenti», stante le criticità del quadro normativo ([178]).
Per questo motivo da più parti e già da tempo si sollecita un intervento legislativo di complessiva riforma del sistema che riordini e riorganizzi gli istituti, tenendo conto del c.d. "diritto vivente" ([179]). Anzi, secondo l'Istituto assicuratore, non solo vi sono le risorse necessarie per intervenire, ma anche a livello di sistema, dopo la sentenza della Corte di Cassazione sul caso *Foodora* ([180]), vi sarebbe il terreno favorevole per

---

([175]) M. GAMBACCIANI, *Attività lavorativa sindacale e tutela per gli infortuni sul lavoro*, cit., p. 574.
([176]) S. PICCININNO, *L'evoluzione tecnologica ed i limiti soggettivi ed oggettivi del rischio professionale*, cit., p. 82.
([177]) C. cost. 15 luglio 1994, n. 310, cit., p. 3044.
([178]) INAIL, *Relazione annuale 2016*, in *RIMP*, 2016, I, p. 460.
([179]) Per la dottrina di riferimento, nel corso della trattazione si sono già indicati i contributi di riferimento. Si considerino, senza pretesa di esaustività, almeno P. ACCONCIA, *I soggetti nella assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 67 e ss.; G. CORSALINI, *Estensione della tutela Inail – Questioni controverse*, cit., pp. 1388 e ss.; V. FILÌ, *Il punto sulla giurisprudenza in materia di occasione di lavoro e infortunio* in itinere, cit., pp. 70 e ss.; S. GIUBBONI, *Le "contraddizioni" dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tra vecchio e nuovo diritto*, cit., pp. 93 e ss.; L. LA PECCERELLA, *Tipologie del rapporto di lavoro e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali: variabili dipendenti o indipendenti?*, cit., pp. 37 e ss.; M. PERSIANI, *L'ambito soggettivo di applicazione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali*, cit., pp. 1 e ss.
([180]) Cass. 24 gennaio 2020, in *GI*, 2020, n. 5, p. 1164, con nota di F. D'ADDIO.

l'ampliamento dell'ambito di applicazione, tramite piccole modifiche agli articoli del Testo Unico ([181]).
A prescindere da queste considerazioni, rispetto alle quali si può anche obiettare, parafrasando il noto detto, che una sentenza non fa primavera, non vi è dubbio che l'obiettivo di garantire una tutela universale alla persona che lavora, a prescindere dalla natura del proprio rapporto di lavoro, sia una questione non più rinviabile.
Sollecitazioni in tal senso sono state di recente formulate anche dalla Commissione europea, la quale, in considerazione dell'evoluzione del mondo del lavoro, «con un numero crescente di persone che svolgono un lavoro autonomo o non regolato da contratti standard, che passano da attività subordinate ad attività autonome o che combinano le due», sottolinea che «sempre più membri della forza lavoro restano senza un accesso sufficiente alla protezione sociale a causa della loro condizione lavorativa o del tipo di rapporto di lavoro» ([182]).
Nel tentativo di tracciare un percorso per assicurare l'universalizzazione della protezione sociale e, in particolare, della tutela assicurativa che possa attenuare le diseguaglianze presenti sul mercato del lavoro si può considerare già il Pilastro europeo dei diritti sociali. Quest'ultimo al principio 12 prevedeva che «indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a condizioni comparabili, i lavoratori autonomi hanno diritto a un'adeguata protezione sociale» ([183]). Sulla scorta di tale principio, più di recente, è stata emanata una Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, con la quale si invita gli Stati membri a «garantire a tutti i lavoratori subordinati e autonomi accesso a un livello adeguato di protezione sociale in relazione a tutti i settori», tra cui appunto quello degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare, l'Unione europea raccomanda di realizzare tale obiettivo migliorando la copertura formale ed effettiva, tramite un'estensione a: «a) tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro, su base obbligatoria; b) i lavoratori autonomi, almeno su base volontaria e, ove opportuno, su base obbligatoria» ([184]).
Fino ad oggi, tuttavia, il legislatore nell'opera di estensione progressiva dell'ambito di applicazione ha seguito una linea sostanzialmente simile a quella della giurisprudenza e coerente con l'impostazione originaria del Testo Unico. Esso si è limitato ad ampliare la tutela nei confronti delle categorie di lavoratori che svolgono attività ritenute particolarmente pericolose, senza procedere a un'estensione generalizzata della

---

([181]) INAIL, *Relazione annuale 2019 del Presidente Franco Bettoni*, cit., p. 28.
([182]) COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Raccomandazione al Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi*, 13 marzo 2018 COM (2018) 132 final, p. 2, in *https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-132-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF*. Sulla prospettiva di tutela sovranazionale cfr. M. BASSOTTI, I. BRESCIANI, G.A. RECCHIA, S. ROSSI, F. STAMERRA, M. VOLPES, *La sfida dei nuovi lavori: le assicurazioni contributive nel contesto della* gig economy, in G. CANAVESI, E. ALES (a cura di), *La tutela per la disoccupazione nelle trasformazioni del lavoro*, EUM, 2020, pp. 197 e ss.
([183]) PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, COMMISSIONE EUROPEA, *Pilastro europeo dei diritti sociali*, 17 novembre 2017, in *https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf*.
([184]) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Raccomandazione sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi*, 2019/C 387/01, 8 novembre 2019, in *https://eurlex.europa.eu*.

protezione così come richiesto dall'art. 38 Cost. (185). Non sono mancati, di certo, interventi innovativi, come quello della tutela degli infortuni occorsi in ambito domestico, che riflette una «proiezione universalistica dell'istituto oltre i confini dello stesso lavoro prestato nel mercato» (186).
I singoli interventi legislativi di modifica del Testo Unico hanno seguito una logica elencativa, garantendo una protezione a specifiche categorie di lavoratori o soltanto ad alcuni lavoratori nell'ambito della medesima categoria. Ciò è avvenuto, ad esempio, con il d.l. n. 101/2019, conv. con modificazioni nella l. n. 128/2019, che ha esteso la tutela non a tutti i lavoratori autonomi che svolgono la propria prestazione tramite piattaforme digitali, ma soltanto a coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di specifici veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

11. La tutela del lavoro al di là del mercato: il lavoro svolto in ambito domestico

Il primo intervento legislativo significativo di estensione della tutela, sin dall'approvazione del d.P.R. n. 1124/1965, è rappresentato dalla l. n. 493/1999, che estende la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali al lavoro svolto in ambito domestico.
La legge si inserisce nell'ambito di un più ampio processo evolutivo di valorizzazione del lavoro svolto in ambito domestico condotto dal legislatore (187) e dalla giurisprudenza (188). Il suo prodromo è rappresentato dal riconoscimento da parte della Corte costituzionale dell'importanza di tale lavoro, che «per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'art. 35 della Costituzione assicura al lavoro "in tutte le sue forme"» (189).
L'art. 6, comma 1, l. n. 493/1999, sancisce, infatti, riprendendo le parole utilizzate dalla Corte, il riconoscimento e la tutela da parte dello Stato del «lavoro svolto in

(185) L. LA PECCERELLA, *Tipologie del rapporto di lavoro e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali: variabili dipendenti o indipendenti?*, cit., pp. 38-43. In giurisprudenza cfr. la recente Cass. 29 gennaio 2020, n. 2013, in banca dati *Leggi d'Italia*, nella quale si afferma espressamente che il legislatore ha proceduto a un'ulteriore espansione dei soggetti tutelati, mantenendo «comunque una logica selettiva e non universale di copertura assicurativa, fatto palese dalla lettura delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 38 del 2000, artt. 4, 5 e 6 sull'allargamento dei soggetti da sottoporre obbligatoriamente all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL».
(186) S. GIUBBONI, *Le "contraddizioni" dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tra vecchio e nuovo diritto*, cit., p. 94.
(187) Cfr. D. POLETTI, *La nuova assicurazione obbligatoria per gli infortuni da lavoro domestico: considerazioni sulla legge n. 493/1999*, in *D&R*, 2000, n. 4, p. 373.
(188) Cfr. Cass. 22 novembre 1991, n. 12546, in *GI*, 1992, I, p. 1036 che riconosce il valore superiore del lavoro svolto dalla madre di famiglia «proprio per la maggiore estensione ed intensità di quest'ultimo cui si accompagna, di norma, un senso di responsabilità ineguagliabile», rispetto a quello svolto dalla collaboratrice familiare. Nello stesso senso Cass. 6 novembre 1997, n. 10923, in *GC*, 1998, I, p. 1041.
(189) C. cost. 19 gennaio 1995, n. 28, in *RIMP*, 1995, II, p. 1. Cfr. INAIL, Circolare del 22 febbraio 2001, n. 09.

ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività». Si tratta di una forma di assicurazione contro i danni e non di un'assicurazione contro la responsabilità civile mutuata per estensione dalla disciplina assicurativa del lavoro subordinato domestico di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 1403/1971. Ciononostante, il sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al d.P.R. n. 1124/1965 rimane il riferimento storico e metodologico della l. n. 493/1999, discostandosene per l'assenza del principio di automaticità delle prestazioni e dell'azione di regresso ([190]).

Presupposto per la sussistenza dell'obbligo assicurativo è lo svolgimento, da parte delle persone di età compresa tra 18 e 67 anni, di lavoro in ambito domestico in via esclusiva (art. 7, comma 3). In particolare, quest'ultimo deve essere prestato senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, nonché essere finalizzato alla cura delle persone e dell'ambiente domestico (art. 6, comma 2). L'ambiente in cui viene prestato il lavoro si estende all'insieme degli immobili e delle relative pertinenze ([191]) dove dimora il nucleo familiare dell'assicurato ([192]) e alle parti comuni condominiali, nell'ipotesi in cui l'abitazione sia inserita in un contesto condominiale.

L'assicurazione è obbligatoria e garantisce una protezione contro gli infortuni avvenuti in ambito domestico «in occasione ed a causa» dello svolgimento dell'attività di lavoro svolto in ambito domestico di cui all'art. 6, comma 2, sopra descritta, dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16 per cento. Nella versione originaria dell'art. 7, comma 4, il danno da inabilità permanente al lavoro non doveva essere inferiore al 33 %. L'art. 1, comma 1257, l. n. 296/2006 aveva modificato il comma 4, portando la percentuale al 27 % a decorrere dal 1° gennaio 2007. La versione attuale è frutto della modifica operata dall'art. 1, comma 534, lett. a), l. n. 145/2018, con decorrenza 1° gennaio 2019. La modifica si è rivelata quanto mai opportuna nell'ottica di una piena attuazione dei principi che hanno ispirato l'introduzione della tutela per gli infortuni occorsi in ambito domestico. Dall'analisi della giurisprudenza di merito si evince che un limite così elevato di inabilità permanente costituiva uno sbarramento eccessivo ai fini dell'accesso alla tutela. La maggior parte degli infortuni, infatti, pur nella ricorrenza degli altri presupposti di legge, non venivano indennizzati in ragione del grado esiguo dell'inabilità ([193]).

L'art. 2, comma 1, d.m. 15 settembre 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di attuazione della legge, specifica poi che gli infortuni devono avvenire per

---

([190]) Cfr. A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 773; D. POLETTI, *op. cit.*, p. 374.

([191]) Il concetto di pertinenza è quello di cui all'art. 817 c.c., per cui la mancanza di una contiguità fra immobili non esclude di per sé il rapporto di pertinenzialità e non far venir meno l'indennizzabilità dell'infortunio, purché il luogo sia qualificabile comunque come pertinenza. Cfr. INAIL, *Istruzione operativa*, 16 luglio 2002.

([192]) Cfr. Trib. Vallo della Lucania 25 gennaio 2019, in *Arch. Giur. Naz.* che ha escluso l'indennizzabilità di un infortunio domestico occorso a una lavoratrice presso l'abitazione dei genitori. La circostanza che la lavoratrice svolgesse attività di lavoro domestico «presso il domicilio dei genitori non appare sufficiente per dimostrare che la medesima dimorasse stabilmente presso la loro abitazione e non presso la casa coniugale».

([193]) Cfr. in questi termini Trib. Palermo 6 marzo 2019; Trib. Rovigo 7 novembre 2017; Trib. Vallo della Lucania 15 novembre 2017; Trib. Bari 25 ottobre 2016; Trib. Nola 11 ottobre 2016; Trib. Castrovillari 4 ottobre 2016. Le sentenze sono consultabili in *Arch. Giur. Naz.*

causa violenta o virulenta. In questo modo, conferma l'esclusione per tali lavoratori dalla tutela per le malattie professionali, ma non per le c.d. malattie-infortunio, ovvero quelle patologie determinate dall'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico ([194]).

L'Istituto assicuratore ha fornito un'interpretazione estensiva dell'art. 7, comma 4, l. n. 493/1999, in conformità con gli orientamenti giurisprudenziali in materia di rischio specifico e causa di lavoro, utilizzando quali parametri di valutazione dei comportamenti i criteri della normalità e della ragionevolezza, oltre i quali si sconfina nell'ambito del rischio elettivo ([195]).

Alla luce di tali principi, sono stati ricompresi nella tutela gli infortuni occorsi a causa di animali allevati in ambito domestico, proprio per il fatto che questi ultimi normalmente sono accuditi nell'ambito familiare ed espongono il lavoratore addetto alla cura dell'ambiente familiare e domestico al rischio derivante dalla presenza di questi animali. Sono, invece, esclusi gli infortuni occorsi a causa di animali esotici e particolarmente feroci, che, al contrario, non integrano i suddetti requisiti di ragionevolezza e normalità.

È stato ritenuto normale e ragionevole includere nella tutela, altresì, gli infortuni che si verificano nell'esercizio di attività, relative alla cura dell'ambiente domestico ma, generalmente svolte da categorie professionali diversamente assicurate per il rischio specifico della loro attività lavorativa, ovvero quelli derivanti nello svolgimento di lavori di piccola manutenzione che non richiedono una peculiare preparazione tecnica. Mentre andrà valutata caso per caso l'ipotesi dei lavori particolarmente complessi che richiedono una precisa organizzazione di mezzi e una specifica conoscenza del rischio connesso all'uso dei materiali e degli strumenti necessari alla loro realizzazione.

Infine, l'ultima ipotesi considerata dall'Istituto assicuratore, è quella degli infortuni occorsi nello svolgimento, in ambito domestico, di attività finalizzate alla cura di persone estranee al nucleo familiare. Sotto questo profilo, il d.m. 15 settembre 2000 aveva già specificato che la nozione di nucleo familiare ai fini della tutela assicurativa ricomprendeva «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale; il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona». Anche in questo caso, alla luce dei principi flessibili di normalità e ragionevolezza, non vi sono riserve per l'ammissione di tali tipologie di eventi, salvo in ogni caso il danno derivante dall'assunzione del rischio elettivo, posto che l'attività di cura degli ospiti rientra a pieno titolo nell'attività normalmente svolta in ambito domestico.

La tutela trova il proprio fondamento costituzionale, come ricordato dalla Corte costituzionale, nell'art. 35 Cost., nell'art. 4 Cost., «che tutela qualsiasi forma di lavoro (e la scelta di lavorare per il proprio nucleo familiare concorre al consolidamento della

---

([194]) F. PONTRANDOLFI, *I decreti interministeriali di attuazione delle disposizioni contenute nella l. 3 dicembre 1999, n. 493, in tema di assicurazione contro gli infortuni domestici*, in *RIMP*, 2001, I, p. 197, sottolinea come con questa equiparazione tra causa violenta e virulenta, non prevista espressamente nemmeno dall'art. 2, d.P.R. n. 1124/1965, il legislatore abbia recepito l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale che ricomprende le c.d. malattie-infortunio nell'ambito degli infortuni sul lavoro.

([195]) Si tratta di nozioni «di per sé generiche e indeterminate, possono concretizzarsi per il tramite di standards non rigidi e dunque variabili con il variare della coscienza e delle convinzioni sociali di un determinato contesto storico, sociale ed economico» INAIL, *Istruzione operativa*, 16 luglio 2002.

famiglia e dunque al progresso materiale o spirituale della società)». Ad essi si aggiunge l'art. 37, comma 1, secondo parte, Cost., che riconosce il diritto della donna a conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari ([196]).
Questo spiega il significato particolare che questa disciplina assume all'interno del sistema infortunistico, perché è volta a proteggere l'attività lavorativa in senso ampio, al di là dalla natura giuridica attraverso la quale viene prestata, seguendo «una tendenza a svincolare il sistema delle tutele previdenziali ed assicurative dalla sussistenza di un rapporto di lavoro tradizionalmente inteso» ([197]). La tutela approntata dal legislatore al lavoro svolto in ambito domestico, amplifica le contraddizioni del sistema e mostra l'illogicità dei persistenti vuoti di tutela, con riguardo al lavoro autonomo o al lavoro degli insegnanti. Se l'art. 35 Cost., come affermato dalla Corte costituzionale nell'ambito del lavoro svolto in ambito domestico, tutela il lavoro in tutte le sue forme, andrebbe garantita un'estensione universale della tutela, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro svolto.

11.1. Alternanza scuola-lavoro e tirocini

L'art. 4, comma 1, n. 5, d.P.R. n. 1124/1965, come già visto, prevede l'obbligo assicurativo per dei soggetti che non svolgono un rapporto di lavoro, ma che sono esposti al medesimo rischio di quello presente negli opifici, laboratori o ambienti organizzati nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro. È il caso degli alunni delle scuole o di istituti di istruzione e gli allievi dei corsi di qualificazione professionale o dei cantieri scuola.
Questa tutela è stata estesa nel corso del tempo ai soggetti che svolgono tutta una serie di esperienze formative, assimilabili a quelle espressamente elencate nel testo dell'art. 4, in cui si coniugano momenti formativi ed esperienze pratiche di lavoro, come i tirocini e i periodi di alternanza scuola-lavoro, che non costituiscono dei veri e propri rapporti di lavoro. In realtà, il legislatore, nell'introdurre l'obbligo assicurativo per questi soggetti, non ha fatto altro che confermare quanto si poteva desumere in via interpretativa già dall'art. 4, comma 1, n. 5, d.P.R. n. 1124/1965 ([198]), sebbene adesso la sussistenza della copertura sia subordinata alla stipula di un'apposita convenzione tra soggetti promotori e soggetti ospitanti. Si può, quindi ritenere che considerare questi interventi legislativi come estensione legislativa della tutela in senso stretto sarebbe improprio.
Significativa in questo senso la tutela dei soggetti coinvolti nei progetti di alternanza scuola-lavoro di cui al d.lgs. n. 77/2005, che ha attuato l'art. 4 della l. n. 53/2003. Tali progetti sono intesi come «modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze

([196]) Cass. 11 dicembre 2000, n. 15580, in *DL*, 2001, II, p. 397, con nota di B. PIETROPAOLI.
([197]) F. PONTRANDOLFI, *La legge 3 dicembre 1999, n.493: norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici*, in *RIMP*, 2000, I, p. 55.
([198]) P. PASCUCCI, Stage *e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento*, Giappichelli, 2008, p. 290.

spendibili nel mercato del lavoro» (art. 1, d.lgs. n. 77/2005) e sono stati recentemente implementati con l'art. 1, commi 33-43, l. n. 107/2015.
La copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in tali progetti è ricavata in via interpretativa, facendo applicazione dell'art. 4, comma 1, n. 5, TU, assimilandoli alle esercitazioni di lavoro. Per gli eventi occorsi durante il periodo di permanenza a scuola, si seguono le regole generali già viste (199). Per gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento nei luoghi di lavoro, l'attività svolta dagli studenti è equiparata a quella dei lavoratori presenti in azienda, essendo esposti ai medesimi rischi, purché l'attività possa essere ricompresa tra quelle protette ai sensi dell'art. 1, comma 3, n. 28. Sono, invece, tutelati, secondo l'Istituto assicuratore, solo gli infortuni *in itinere* occorsi durante il tragitto tra la scuola e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, ma non quelli tra l'abitazione e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro (200). Si tratta, tuttavia, di un residuato della rigida interpretazione dell'Istituto assicuratore sugli infortuni *in itinere* degli allievi che, come visto, la giurisprudenza sta progressivamente superando (201).
La prima disciplina organica dei tirocini formativi e di orientamento, intesi come momenti di alternanza tra studio e lavoro e iniziative di tirocini pratici e *stages* a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico finalizzati ad agevolare le scelte professionali risale all'art. 18, l. n. 196/1997 (202). Quest'ultimo stabiliva una cornice di principi e criteri generali cui doveva attenersi la successiva regolamentazione da stabilirsi con apposito decreto ministeriale, prevedendo al comma 1, lett. e), l'obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Inail e per la responsabilità civile.
Il successivo d.m. 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 3, commi 1 e 2, di attuazione dell'art. 18 disponeva che «i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le Regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL». Nonostante la formulazione divergente, tra i criteri sanciti dall'art. 18 e la sua attuazione tramite l'art. 3, d.m. n. 142/1998, non sembravano esservi dubbi sulla necessità di stipulare comunque un'apposita convenzione, «giacché è evidente che la convenzione è l'unico strumento mediante il quale il soggetto promotore può assicurare un soggetto che non è suo dipendente» (203) ed è l'elemento che caratterizza il

(199) Si rinvia al par. 7.3.
(200) INAIL, Circolare del 21 novembre 2016, n. 44, pp. 3-5.
(201) Cass. 21 novembre 2011, n. 24485, cit., p. 195.
(202) In precedenza, il legislatore aveva disciplinato i tirocini con discipline frammentarie. Cfr. art. 16-*bis*, l. n. 285/1977; art. 15, l. n. 845/1978; art. 3, comma 3, l. n. 863/1984; art. 9, commi 14-18 l. n. 236/1993.
(203) P. PASCUCCI, Stage *e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento*, cit., p. 292.

tirocinio quale momento formativo e di orientamento, estraneo a un rapporto di lavoro ([204]).
La normativa era dettata tanto per i tirocini curriculari, ossia quelli ricompresi all'interno dei piani di studio scolastici o universitari, quanto per i tirocini non curriculari, svolti al termine del periodo formativo scolastico o universitario per agevolare l'inserimento o il reinserimento lavorativo ([205]). Ciò lo si desumeva sia dal fatto che i tirocini a norma dell'art. 18 erano destinati a soggetti che avevano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della l. 31 dicembre 1962, n. 1859, ma che, per ipotesi, non avevano ancora terminato la scuola superiore, sia dall'art. 2, comma 1, lett. b) e d), d. m. 142/1998. Quest'ultimo ammetteva la possibilità di promuovere tirocini formativi e di orientamento anche alle «università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici […]; istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento».
Con l'art. 2, d.P.R. n. 156/1999, a far data dal 18 giugno 1999 anche le iniziative complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi e finalizzate a offrire ai giovani occasioni per la crescita umana e civile, nonché opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero, sono sottoposte all'obbligo assicurativo. Dispone, infatti, il comma 1-*bis*, dell'art. 1, d.P.R. n. 567/1996, che si considerano «attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato» i tirocini, i corsi post-diploma, le attività extracurricolari culturali e sportive. Se durante tali attività si svolgano esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, gli studenti coinvolti saranno, conseguentemente, tutelati ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 5 ([206]).
La disposizione, diversamente da quanto previsto dall'art. 18, l. n. 196/1997, non richiedeva la stipula della convenzione per la sussistenza della copertura assicurativa, di conseguenza, in virtù del principio di gerarchia delle fonti, sembrava avere un ambito di applicazione limitato a tutte quelle fattispecie che non rientravano nel disposto del suddetto art. 18.
In seguito alla riforma costituzionale del 2001 di modifica del Titolo V, parte II della Costituzione e, in particolare, dell'art. 117 Cost., mutano gli ambiti di competenza legislativi dello Stato e delle Regioni in materia di tirocini ([207]). La materia della formazione professionale viene assegnata alla esclusiva competenza del legislatore regionale. Alcuni aspetti della disciplina sono riconducibili all'ambito di competenza concorrente delle Regioni, come «tutela e sicurezza del lavoro». Altri a quello di competenza esclusiva dello Stato, come «ordinamento civile» e «determinazione dei livelli

([204]) C. CARCHIO, *I tirocini formativi e di orientamento tra inclusione e legalità*, in M. BROLLO, C. CESTER, L. MENGHINI, *Legalità e rapporti di lavoro. Incentivi e sanzioni*, Edizioni Università di Trieste, 2016, p. 84.
([205]) In senso contrario cfr. A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 286, che limita l'ambito di applicazione della disposizione ai soli tirocini extracurriculari.
([206]) Cfr. INAIL, *Istruzione operativa del 31 luglio 2002*.
([207]) Più in generale sul tema del riparto di competenze tra Stato e Regioni nell'ambito del diritto del lavoro cfr. F. CARINCI, *Riforma Costituzionale e diritto del lavoro*, in *ADL*, 2003, n. 1, pp. 17 e ss.; R. SALOMONE, *Il diritto del lavoro nella riforma costituzionale. Esperienze, modelli e tecniche di regolazione territoriale*, Cedam, 2005.

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (208).
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 60, d.lgs. n. 276/2003, che disciplinava i tirocini estivi di orientamento, ha ritenuto fondata la questione in riferimento all'art. 117, commi 3 e 4, Cost., posto che «la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni» (209).
All'indomani della pronuncia della Corte, tuttavia, la disciplina regionale dei tirocini appariva frammentaria e non omogenea e, anzi, in alcune Regioni un'apposita disciplina non era ancora stata emanata (210). Per queste ragioni, il legislatore statale decise di intervenire con l'art. 11, d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, introducendo livelli di tutela essenziali per l'attivazione di tirocini, precisando che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali si sarebbe applicato, in quanto compatibile, l'art. 18, l. n. 196/1997.
Sollevata nuovamente la questione di legittimità costituzionale, questa volta con riguardo all'art. 11, d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011 in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la Corte costituzionale conferma che dopo la riforma costituzionale del 2001, spetta alla competenza esclusiva delle Regioni la materia dell'istruzione e formazione professionale, mentre la formazione aziendale interna rimane di competenza legislativa dello Stato, nonostante «i due titoli di competenza non sempre appaiano "allo stato puro"». Di conseguenza, l'art. 11 censurato risulta in contrasto con l'art. 117, comma 4, Cost., sia perché la legge statale «interviene comunque in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale», sia perché il comma 2, stabilendo la diretta applicazione della normativa statale, in caso di inerzia delle Regioni, costituisce un'indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni (211).
La pronuncia risulta significativa perché a differenza della precedente del 2005, non produce effetti soltanto sulla singola disposizione impugnata, art. 11 sopra citato, ma sull'intero sistema organico di disciplina statale dei tirocini di cui all'art. 18, l. n. 196/1997 e al d.m. n. 142/1998, che «se è inapplicabile anche solo temporaneamente […] a maggior ragione non sarà giustificabile un'applicazione temporalmente illimitata» nell'ambito della formazione professionale (212).
A questo punto sembra emergere una divaricazione nel sistema tra tirocini curriculari, ossia quelli ricompresi all'interno dei piani di studio scolastici o universitari, e i tirocini

---

(208) P. PASCUCCI, *L'evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un'ipotesi di eterogenesi dei fini?*, in *DLRI*, 2013, n. 3, p. 418.
(209) C. cost. 13 gennaio 2005, n. 50, in *GCost*, 2005, p. 450, con nota di S. SCAGLIARINI.
(210) Cfr. F. FACELLO S., FAZIO, *La mappa dei tirocini formativi e di orientamento in Italia*, in *Boll. Spec. ADAPT*, 23 settembre 2011, p. 51.
(211) C. cost. 19 dicembre 2012, n. 287, in *FI,* 2013, I, c. 458.
(212) Così C. CARCHIO, *I tirocini formativi e di orientamento tra inclusione e legalità*, cit., 87; G. CANAVESI, *I tirocini nel caos delle fonti*, in *RDSS*, 2014, n. 2, p. 222; A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., 286; S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 80, nota 103. In questo senso INAIL, Circolare del 4 marzo 2014, n. 16, p. 5. *Contra* F. CAPPELLUTI, *L'infortunio* in itinere *del tirocinante*, nota a Cass. 27 novembre 2014, n. 25250, in *RIMP*, 2015, II, p. 89.

non curriculari, svolti al termine del periodo formativo scolastico o universitario per agevolare l'inserimento o il reinserimento lavorativo ([213]). Mentre i primi rimangono ricompresi nell'ambito di competenza esclusiva dello Stato in materia di «norme generali sull'istruzione» o, tutt'al più, nell'ambito concorrente in materia di «istruzione», i secondi sulla scorta della giurisprudenza costituzionale ricadrebbero nell'ambito esclusivo regionale della «istruzione e formazione professionale».
Con riguardo ai tirocini curriculari, stante l'indiretta inapplicabilità dell'art. 18, l. n. 196/1997, sembra riespandersi ([214]) l'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 1-*bis*, d.P.R. n. 567/1996, che introduceva l'obbligo assicurativo per i tirocini curriculari, considerandoli attività scolastiche a tutti gli effetti, tutelate ai sensi dell'art. 1, comma 3, n. 28 del TU, «trattandosi di esperienze riconducibili ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale» ([215]).
Non è di questo avviso la Corte di Cassazione che ha escluso l'indennizzabilità di un infortunio *in itinere* occorso a uno studente mentre si recava presso lo stabilimento industriale dove svolgeva il tirocinio formativo e di orientamento promosso dalla scuola, facendo applicazione dell'art. 18, l. n. 196/1997, per mancanza della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante ([216]). Secondo la Corte, l'art. 1, comma 1-*bis*, d.P.R. n. 567/1996, facendo riferimento all'ordinaria copertura assicurativa per conto dello Stato, riservata ai dipendenti delle amministrazioni statali, avrebbe quali destinatari gli addetti alle attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi e non i tirocinanti. Diversamente ragionando, la disposizione, fonte secondaria, si porrebbe in contrasto con l'art. 18, l. n. 196/1997, fonte primaria, che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla sussistenza di un'apposita convenzione. Parte della dottrina, in senso adesivo, ha sottolineato che in questo modo la Corte avrebbe implicitamente accolto la tesi secondo cui l'art. 18 e, conseguentemente il d.m. n. 142/1998, quanto meno nella parte in cui prevedono l'obbligo della tutela assicurativa per i tirocinanti, non sarebbero stati coinvolti dalle sentenze della Corte costituzionale del 2005 e del 2012, rientrando nella materia di competenza esclusiva «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» o «previdenza sociale» ([217]).
La soluzione della Corte di Cassazione, tuttavia, non convince sia perché, come già evidenziato, l'art. 18 sembra esser stato caducato per intero dalla sentenza della Corte costituzionale 287/2012, come ritiene anche la dottrina maggioritaria ([218]), sia perché, con riguardo alla gestione per conto dello Stato, l'art. 190, comma 2, stabilisce che «per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo Stato può provvedere

([213]) La linea di confine su cui corre la distinzione tra le due fattispecie non è chiara, non sussistendo una specifica definizione legislativa. Cfr. P. PASCUCCI, *La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento: ieri, oggi e… domani (ovvero prima e dopo l'articolo 11 del decreto legge n. 138/2011)*, in *DRI*, 2011, n. 4, p. 986.
([214]) Il quadro non risulta in effetti molto chiaro. Secondo G. CANAVESI, *op. cit.*, p. 224, considerato che «l'effetto ablativo della sentenza investe soltanto l'art. 11, allora la disciplina statale potrebbe ancora ritenersi vigente ed applicabile, sebbene non ai tirocini formativi e di orientamento».
([215]) Cfr. INAIL, Circolare del 4 marzo 2014, n. 16, p. 6.
([216]) Cass. 27 novembre 2014, n. 25250, cit., p. 84.
([217]) F. CAPPELLUTI, *L'infortunio* in itinere *del tirocinante*, cit., p. 89.
([218]) cfr. gli autori citati nella nota 211.

ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127», equiparando a questi effetti insegnanti e alunni ([219]).
Per i tirocini non curriculari, l'art. 1, commi 34 e 35, l. n. 92/2012, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale, aveva previsto la possibilità di sottoscrivere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, un accordo di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di quattro ampi criteri direttivi.
Le Linee guida sono state approvate dapprima in data 24 gennaio 2013 e poi aggiornate in data 25 maggio 2017.
Il punto 1 delimita l'ambito di applicazione delle linee guida, specificando che queste ultime riguardano i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a particolari categorie di soggetti. Sono espressamente esclusi, per quel che qui interessa, i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale.
I tirocini disciplinati dalle Linee guida rappresentano misure formative di politica attiva finalizzate «a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo», che non si configurano come rapporti di lavoro.
Occorre precisare, però, che le Linee guida forniscono semplicemente «un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome al fine dell'esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative». Si tratta della definizione di *standard* minimi di protezione che «lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela» ([220]). Di conseguenza, la fonte normativa dei diritti ivi sanciti e, nella specie, della garanzia assicurativa contro gli infortuni, non è da rinvenire nelle citate Linee guida, ma nelle singole disposizioni regionali, che sulla base di queste sono state successivamente emanate ([221]).
La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail è stabilita al punto 8, con la precisazione che la convenzione può prevedere l'assolvimento dell'obbligo assicurativo da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore e la possibilità per le Regioni e Provincie Autonome di assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. La stessa può definire anche le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l'onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione.

([219]) Cfr. M. AGLIATA, *La tutela antinfortunistica degli studenti universitari impegnati in tirocini formativi e di orientamento*, cit., pp. 487-488; A. DE MATTEIS, *Tirocini scolastici: quale tutela Inail*, in *RIMP*, 2016, I, pp. 3 e ss.
([220]) Cfr. la premessa alle Linee guida del 24 gennaio 2013.
([221]) Cfr. la premessa alle Linee guida 2017, dove si dà conto del fatto che «a seguito dell'adozione delle Linee guida, tutte le Regioni e Provincie Autonome hanno disciplinato la materia, la cui competenza spetta in via esclusiva alle Regioni e Provincie autonome». Sul tema cfr. anche CANAVESI, *I tirocini nel caos delle fonti*, cit., pp. 226-231.

L'Istituto assicuratore, con apposita circolare, ha poi specificato che i tirocinanti che rientrano nell'ambito di applicazione delle Linee guida devono essere assicurati nella forma prevista per gli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale. È ormai venuta meno, infatti, l'applicabilità dell'art. 18, l. n. 196/1997 e dell'art. 3, d.m. n. 142/1998, a seguito della sentenza n. 287/2012 della Corte costituzionale (222).
Restano esclusi dall'ambito della tutela i praticanti, ovvero coloro che svolgono un tirocinio finalizzato all'accesso alla professione, sia in quanto non ricompresi nell'ambito di applicazione delle Linee guida, sia, nell'impostazione dell'Istituto assicuratore, alla luce della gratuità del rapporto, dato che il rimborso spese non ha natura corrispettiva (223). L'esclusione riguarda, altresì, coloro che svolgono un periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2014, conv. in l. n. 98/2013.
Alla luce dei più volte citati principi secondo cui il lavoro deve essere tutelato in tutte le sue forme e applicazioni e a parità di rischio occorre riconoscere una pari tutela, un'esclusione di tal fatta appare inspiegabile. I praticanti sono esposti al medesimo rischio derivante dall'utilizzo delle macchine e al medesimo rischio ambientale degli altri soggetti che svolgono un tirocinio non curriculare, i quali sono equiparati dall'Istituto assicuratore in via interpretativa agli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale.
La tutela assicurativa viene riconosciuta soltanto qualora il praticante, oltre a svolgere il periodo di pratica presso lo studio professionale: sia addetto a una delle attività protette nello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro parasubordinato; partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, e si trovi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, a un rischio specifico connesso alle esperienze o alle esercitazioni pratiche o di lavoro (224).
Un tentativo per ovviare a questa esclusione è stato fatto in ambito forense con l'art. 12, comma 2, l. n. 247/2012, che ha introdotto l'obbligo per l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti, di stipulare un'apposita polizza a copertura degli infortuni occorsi ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, nonché in qualità di sostituto o collaboratore esterno occasionale (225). A differenza della tutela assicurativa pubblica, però, in questo caso non vige il principio di automaticità delle prestazioni, tenuto conto che per le assicurazioni private «non può esservi copertura non corrispondente a premi versati». L'omessa stipulazione della polizza o l'omesso versamento dei contributi può dar luogo soltanto a un'azione di responsabilità civile per danno previdenziale (226).

---

(222) INAIL, Circolare del 4 marzo 2014, n. 16, p. 5.
(223) INAIL, Circolare del 4 marzo 2014, n. 16, p. 7.
(224) INAIL, Circolare del 4 marzo 2014, n. 16, p. 7.
(225) Sul tema cfr. C. TINCANI, *L'assicurazione obbligatoria degli infortuni nella nuova legge professionale forense*, in *ADL*, 2013, n. 3, pp. 576 e ss.; C. TINCANI, *Ulteriori considerazioni sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni degli avvocati, alla luce del decreto ministeriale 22 settembre 2016*, in *ADL*, 2016, n. 6, pp. 1179 e ss.
(226) D. CASALE, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele, responsabilità e limiti*, Bononia University Press, 2017, p. 167.

Questa «espansione "privatistica"» è da considerare positivamente in quanto contribuisce a garantire una tutela minimale per dei soggetti che diversamente rimarrebbero privi di un'adeguata protezione in caso di infortunio ([227]). Ciononostante, si tratta di una modalità di attuazione dell'art. 38 Cost. che sembra più guardare al passato, riecheggiando l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa di cui alla l. n. 80/1898 ([228]).

12. L'attività di volontariato

La copertura assicurativa dei soggetti che svolgono alcune tipologie di attività di volontariato rappresenta un altro esempio di estensione della tutela al di là della sussistenza di un rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo.
In via generale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, che riprende sul punto la previgente disciplina contenuta nella legge quadro sul volontariato n. 266/1991 (art. 4), «gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi» tramite la stipulazione di polizze assicurative private ([229]).
Nel corso del tempo, però, il legislatore ha introdotto alcune ipotesi speciali che derogano a questa regola generale, prevendo l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie professionali nel sistema gestito dall'Inail.
La prima disposizione che viene in rilievo è contenuta nella l. n. 381/1991 che disciplina le cooperative sociali, imprese che «hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi sanitari ed educativi […]; b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate».
A norma dell'art. 2, gli statuti della cooperativa sociale possono prevedere anche la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e ai quali può essere riconosciuto soltanto un rimborso delle spese documentate e sostenute. In particolare, secondo il comma 3, «ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali». La base di calcolo dei contributi è costituita dalla retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale.
A questa fattispecie si è aggiunta di recente l'istituzione in via sperimentale del Fondo per i volontari che svolgono servizi di pubblica utilità, istituito, per gli anni 2014-2015, dall'art. 12, d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014.

([227]) D. CASALE, *op. cit.*, p. 168.
([228]) L. LA PECCERELLA, *L'universalizzazione delle tutele tra d.lgs. 81/2008 e d.p.r. 1124/1965*, in *RIMP*, 2018, I, p. 24.
([229]) Il volontario è definito dall'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, come colui che, «per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà».

Questo Fondo era finalizzato a reintegrare l'Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali. Una quota del Fondo era destinata a reintegrare gli oneri assicurativi sostenuti per i propri aderenti dalle organizzazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
I soggetti promotori dei progetti di volontariato, a fini di utilità sociale in favore di Comuni o di enti locali, ossia i soggetti assicuranti, sono le organizzazioni appartenenti al cosiddetto "terzo settore", intendendo come tali le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della l. n. 266 del 1991, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali ai sensi della l. n. 383 del 2000 e le cooperative sociali ([230]).
Mentre i soggetti assicurati erano individuati dall'art. 2, d.m. 22 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che riconosceva la tutela assicurativa ai soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o di enti locali, riconducibile a una delle attività protette di cui all'art. 1, d.P.R. n. 1124/1965 ([231]), titolari di una o più delle seguenti prestazioni: a) cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, anche in deroga alla vigente normativa; b) integrazione salariale e contributo di cui all'art. 5, commi 5 e seguenti, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 luglio 1993, n. 236, a seguito di stipula di contratti di solidarietà; c) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi; d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 3 della l. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni; e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale, individuate come utili per accedere alla misura sperimentale, secondo quanto dispone il successivo art. 4, comma 3, d.m. 22 dicembre 2014.
L'operatività del Fondo è stata successivamente prorogata per gli anni 2016-2017 dall'art. 1, comma 312, l. n. 208/2015, che ne ha contestualmente esteso l'ambito di applicazione: ai detenuti e agli internati impegnati in attività volontarie gratuite in esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso le istituzioni pubbliche o presso enti o organizzazioni, anche internazionali di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nonché a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi (art. 21, comma 4-*ter*, l. n. 354/1975); agli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente ([232]).
L'ambito di applicazione del fondo è stato ulteriormente ampliato con l'art. 1, comma 86, l. n. 232/2016, agli imputati ammessi alla prova nel processo penale, ai condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, ai

([230]) Cfr. INAIL, Circolare del 27 marzo 2015, n. 45, p. 3.
([231]) INAIL, Circolare del 27 marzo 2015, n. 45, p. 3.
([232]) Cfr. INAIL, Circolare del 11 aprile 2016, n. 15.

tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti, impegnati in lavori di pubblica utilità ([233]).
L'art. 1, comma 180, l. n. 205/2017 ha esteso la durata del Fondo agli anni 2018-2019 ([234]), mentre l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 124/2018, ha reso stabile il Fondo a decorrere dal 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore di detenuti e internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-*ter*, l. n. 354/1975.
Per effetto di questa successione di leggi, in definitiva, la tutela assicurativa dell'Inail è riconosciuta a: beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito; detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite di pubblica utilità; stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno; imputati ammessi alla prova nel processo penale, condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti, impegnati in lavori di pubblica utilità ([235]). Tali soggetti risultano coperti se l'attività di volontariato svolta rientri in una delle attività protette individuate dall'art. 1, d.P.R. n. 1124/1965, ma le prestazioni sono riconosciute sino ad esaurimento della provvista annuale del Fondo, «quindi a parità di rischio e di bisogno solo i primi ne potranno godere» ([236]). L'art. 6, comma 2, d.m. 22 dicembre 2014, così come il successivo art. 6, comma 2, d.m. 28 febbraio 2017, prevedono espressamente che ai volontari non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni ([237]).
Questo timido tentativo del legislatore di espansione della tutela oltre i confini del mercato presenta due profili di criticità. Uno è quello appena segnalato, che subordina l'indennizzabilità degli eventi alla sussistenza delle somme residue nella dotazione del Fondo con conseguenti profili di disparità di trattamento. L'altro è legato alla caratteristica di fondo che contraddistingue gli interventi legislativi, di cui si è dato conto in apertura di sezione, ovvero l'impostazione selettiva e non generalizzata dell'estensione della tutela ad alcuni volontari ([238]), di cui è difficile finanche afferrarne la logica.

13. Tutela assicurativa e cambiamenti del lavoro: le forme di lavoro flessibile

I cambiamenti nell'organizzazione produttiva che si sono verificati a partire dalla Terza rivoluzione industriale in conseguenza delle trasformazioni tecnologiche, e che proseguono ancora oggi, hanno prodotto degli effetti, come ampiamente visto, anche sul versante del lavoro, facendo emergere l'esigenza di affiancare alla forma di lavoro *standard* del lavoro subordinato a tempo indeterminato altre modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa ([239]). Questo processo cha ha inizio nel corso

([233]) Cfr. INAIL, Circolare del 17 febbraio 2017, n. 8.
([234]) Cfr. INAIL, Circolare del 12 gennaio 2018, n. 5; INAIL, Circolare del 2 marzo 2018, n. 14.
([235]) Cfr. INAIL, Circolare del 10 gennaio 2020, n. 2.
([236]) A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 309.
([237]) Sul punto cfr. però le considerazioni critiche di D. CASALE, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele, responsabilità e limiti*, cit., pp. 166-167, secondo cui una tale previsione sarebbe illegittima anche in base alla portata generale che assume il principio di automaticità delle prestazioni.
([238]) R. RIVERSO, *Dalla tutela del lavoratore alla tutela della persona. Il profilo oggettivo*, cit., p. 414.
([239]) Cfr. G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 276.

degli anni '80 e che si è sviluppato nel corso degli anni '90 del XX sec., come è noto, ha trovato una sua prima sistemazione organica nel d.lgs. n. 276/2003. Quest'ultima fonte normativa continua a disciplinare particolari istituti connessi al fenomeno del decentramento produttivo, mentre la materia dei contratti di lavoro flessibili è stata successivamente riordinata nel d.lgs. n. 81/2015, che rimane il punto di riferimento normativo nonostante sia stato nel frattempo affiancato da altre disposizioni legislative.

Di per sé, nella maggior parte dei casi, l'introduzione di forme di lavoro flessibile da parte del legislatore non ha comportato una estensione dell'ambito di applicazione della tutela (240). Lo svolgimento di una prestazione lavorativa con contratto a termine, con contratto a tempo parziale, con contratto intermittente o in somministrazione di lavoro, rientra pur sempre nell'ambito del lavoro subordinato. I lavoratori che abbiano instaurato un rapporto con tali tipologie contrattuali, quindi, qualora siano addetti a una delle attività protette di cui all'art. 1, rientrano pienamente nella copertura assicurativa. La somministrazione di lavoro (241), così come il distacco, l'appalto o l'assunzione congiunta in un contratto di rete (242), accomunati dalla sussistenza di un rapporto quantomeno triangolare, possono incidere, piuttosto, sulla ripartizione dell'obbligo assicurativo e contributivo tra i soggetti coinvolti nella relazione lavorativa.

Di estensione della tutela si può parlare, invece, per la particolare protezione accordata a coloro che svolgono prestazioni di carattere occasionale, intendendosi per tali le attività lavorative svolte entro determinati limiti temporali ed economici fissati dalla legge.

Senza ripercorrere nel dettaglio l'evoluzione normativa del lavoro occasionale (243), prima disciplinato dal Capo II del titolo VII del d.lgs. n. 276/2003, rubricato «prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti», poi, in seguito ad alterne vicende, dal Capo VI del d.lgs. n. 81/2015, «lavoro accessorio» (244), oggi definitivamente collocato nell'art. 54-*bis*, d.l. n. 50/2017, conv. in l. n. 96/2017, si può dire che quest'ultimo articolo, al comma 2, prevede il diritto del prestatore di lavoro occasionale all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo Unico del 1965 (245).

---

(240) Cfr. P. ACCONCIA, *I soggetti nella assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 93. Non così, con riguardo alla disciplina originaria del d.lgs. n. 276/2003, per S. PICCININNO, *I «nuovi lavori» e l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali*, in *ADL*, 2004, n. 1, p. 147, secondo cui le norme del d.lgs. n. 276/2003 che prevedono la tutela assicurativa dei soggetti che sono parte dei nuovi tipi contrattuali hanno un effetto estensivo dell'obbligo assicurativo.

(241) Sulla somministrazione di lavoro cfr. di recente G. PACCHIANA PARRAVICINI, *La somministrazione di lavoro dopo il decreto Dignità*, in *Labor*, 2020, n. 2, pp. 165 e ss.

(242) Su questi temi, più in generale, si rinvia a P. AIMO, D. IZZI (a cura di), *Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori*, Utet giuridica, 2014.

(243) Si rinvia all'analisi compiuta da A. VENTURA, *Dal lavoro occasionale accessorio alle prestazioni occasionali evitando il referendum: è "PrestO" fatto*, in D. GAROFALO (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale*, ADAPT University Press, 2018, pp. 527 e ss.

(244) Sulla disciplina del lavoro accessorio nel d.lgs. n. 81/2015, cfr. A. ZILLI, *Accessorio a chi? Lavorare per voucher dopo il D.LGS. n. 81/2015*, in *LG*, 2015, n. 12, pp. 1170 e ss.

(245) I successivi commi 11 e 16 stabiliscono l'importo del premio INAIL rispettivamente per il Libretto Famiglia e per il contratto di prestazione occasionale.

Alla luce della controversa natura delle prestazioni di lavoro occasionale ([246]), la sussistenza dell'obbligo assicurativo sarebbe stata difficile da desumere in via interpretativa. La disposizione ha, quindi, il pregio di fugare il dubbio circa il riconoscimento della copertura assicurativa per i prestatori di lavoro occasionali, nonché, rispetto alle precedenti disposizioni, che la stessa si estende sia agli infortuni sia alle malattie professionali. Tanto l'art. 72, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, nella versione originaria (poi divenuto comma 4), quanto l'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 81/2015, si limitavano, infatti, a fissare la quota del compenso da destinare «per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL», per cui l'estensione della copertura alle malattie professionali era ricavata in via interpretativa ([247]).

Non può più essere sostenuta, quindi, quella tesi che estendeva ai prestatori di lavoro occasionale, in assenza di altre indicazioni del legislatore, la disciplina prevista per i lavoratori parasubordinati di cui al d.lgs. n. 38/2000 ([248]), perché ora l'articolo rinvia espressamente alle disposizioni del Testo Unico. In più, rispetto alla versione originaria del d.lgs. n. 276/2003, è nel frattempo mutata sia la collocazione sistematica del lavoro occasionale, in precedenza disciplinato sotto il titolo VII insieme al lavoro a progetto, ma anche la stessa disciplina dell'istituto.

Con riguardo all'ambito delle attività protette, già nella vigenza del d.lgs. n. 276/2003 la dottrina riteneva che, stante il silenzio del legislatore, la copertura assicurativa si estendesse anche al di là dei limiti sanciti dagli artt. 1 e 4 d.P.R. n. 1124/1965 e, quindi, il prestatore di lavoro occasionale fosse tutelato a prescindere dal fatto che la tipologia di attività svolta sia ricompresa tra le attività protette ai fini assicurativi ([249]), tesi che ha trovato riscontro anche in riferimento alla nuova disciplina di cui all'art. 54-*bis* ([250]).

Si tratta di un elemento significativo della lenta evoluzione del sistema infortunistico – dovuta in gran parte all'interpretazione evolutiva della giurisprudenza degli istituti del Testo Unico – dall'originario «modello assicurativo, basato sulla corrispondenza attuariale tra rischio della lavorazione e premio, alla *social security*, che tutela i lavoratori e prescinde dal rischio e dalla misura del contributo» ([251]).

Oltre al lavoro occasionale, l'estensione legislativa della tutela, seppur in maniera selettiva, ha interessato, come vedremo nei prossimi paragrafi, anche il lavoro parasubordinato e il lavoro tramite piattaforma digitale.

([246]) Per la ricostruzione del dibattito e per i relativi riferimenti bibliografici si rinvia a F. MARINELLI, *Il lavoro occasionale in Italia. Evoluzione, disciplina e potenzialità della fattispecie lavoristica*, Giappichelli, 2019, pp. 90 e ss.

([247]) Cfr. INAIL, Circolare del 18 marzo 2004, n. 22.

([248]) Tesi formulata da G. CIOCCA, *La tutela previdenziale nel lavoro accessorio*, in M. PERSIANI (trattato diretto da), *I nuovi contratti di lavoro*, Utet Giuridica, 2010, p. 976 e recentemente ripresa da S. ROSSI, *La tutela previdenziale del lavoratore occasionale*, in D. GAROFALO (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale*, ADAPT University Press, 2018, p. 617.

([249]) Cfr. S. PICCININNO, *I «nuovi lavori» e l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 147; P. BELLOCCHI, *Il regime del lavoro accessorio e l'autonomia privata: logiche negoziali e dinamiche fattuali*, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE, *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, IV, Ipsoa, 2004, p. 111.

([250]) S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 103, che sul punto richiamano le indicazioni formulate da INAIL, Circolare del 24 aprile 2014, n. 21.

([251]) A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 219.

Per certi versi in questa lista potrebbe essere aggiunto il telelavoro regolato nel nostro ordinamento dall'accordo interconfederale del 9 giugno 2004, di attuazione dell'accordo quadro europeo sul telelavoro del 2002 (252), nel settore privato, e dall'art. 4, l. n. 191/1998, unitamente al d.P.R. n. 70/1999, nonché all'accordo quadro sul telelavoro (ACQ) del 23 marzo 2000, per il settore pubblico. Dalle definizioni contenute nei testi normativi (253) si desume che il telelavoro è una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro a distanza tramite l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, caratterizzata dal fatto che la prestazione viene regolarmente svolta al di fuori della sede di lavoro. Le fonti normative lo prendono in considerazione come modalità di svolgimento di una prestazione di lavoro subordinato, sebbene non sia da escludere la possibilità di inquadrare i telelavoratori, al sussistere dei relativi presupposti, anche nell'ambito del lavoro autonomo, parasubordinato o nel lavoro a domicilio (254).
L'utilizzo tipico da parte dei telelavoratori di macchine elettriche può comportare per essi l'estensione della tutela assicurativa nei giorni in cui svolgeranno la prestazione in telelavoro qualora, per ipotesi, non fossero già addetti a una delle attività protette di cui all'art. 1 nello svolgimento della prestazione all'interno dei locali aziendali.
Anche il lavoro agile, benché non costituisca una nuova forma contrattuale, ma una nuova modalità di esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato strettamente legate alle potenzialità offerte dalle trasformazioni tecnologiche, può configurare una forma di estensione della tutela. L'art. 23, l. n. 81/2017 sancisce il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, purché sussistano chiaramente i requisiti previsti dagli artt. 1 e 4, d.P.R. n. 1124/1965 (255). Ora, visto che ai sensi dell'art. 18, l. n. 81/2017, il lavoro in modalità agile è svolto con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, si può replicare la medesima considerazione svolta per il telelavoro. Qualora i lavoratori agili non siano già ammessi alla tutela nello svolgimento della prestazione all'interno dei locali aziendali, la si potrà estendere in ragione dell'utilizzo del *computer* o di altri strumenti tecnologici nei giorni

(252) Sulla disciplina europea del telelavoro cfr. M. ROCCELLA, T. TREU, M. P. AIMO, D. IZZI, *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, Wolters Kluwer-Cedam, 2019, pp. 251-253; C. CATTABRIGA, *I rapporti di lavoro speciali*, in F. CARINCI, A. PIZZOFERRATO (a cura di), *Diritto del lavoro dell'Unione europea*, Giappichelli, 2018, pp. 276 e ss.
(253) Cfr. art. 1, accordo interconfederale del 9 giugno 2004 e art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 70/1999.
(254) C. SPINELLI, *Tecnologie digitali e lavoro agile*, cit., pp. 72-74. È chiaro che ai fini assicurativi si seguirà il regime proprio di ciascuna fattispecie, fatti salvi i telelavoratori autonomi che sono esclusi dalla tutela a meno che non siano soci di società o artigiani. Sul tema della qualificazione dei telelavoratori cfr. L. NOGLER, *Qualificazione e disciplina del rapporto di telelavoro*, in *QDLRI*, 1998, n. 21, p. 101; L. GAETA, *Il telelavoro: legge e contrattazione*, in *DLRI*, 1995, n. 4, p. 547; V. MAIO, *Il telelavoro*, in PERSIANI M. (trattato diretto da), *I nuovi contratti di lavoro*, Utet giuridica, p. 781 e ss.; D. GOTTARDI, *Telelavoro* (Voce), in *DDPComm, Agg.,* I, Utet Giuridica, 2003, p. 908; M. NAPOLI, *Il telelavoro come lavoro subordinato*, in ID., *Questioni di diritto del lavoro (1992-1996)*, Giappichelli, 1996, pp. 146 e ss.; P. ICHINO, *I problemi giuridici del telelavoro*, in *NL*, 1995, n. 75, p. 17 e ss.
(255) Cfr. INAIL, Circolare del 2 novembre 2017, n. 48, p. 5.

in cui svolgeranno la prestazione in modalità agile ([256]). A dire la verità, come visto anche per i tirocini, in questo caso sembra difficile parlare di estensione della tutela in senso stretto, posto che la copertura assicurativa dei telelavoratori e dei lavoratori agili poteva essere ricavata già in via interpretativa ([257]).

13.1. I lavoratori parasubordinati e le collaborazioni organizzate dal committente

Il d.lgs. n. 38/2000 ha inciso in maniera significativa sul sistema di tutele, tramite l'ampliamento dell'ambito di applicazione, la predisposizione della tutela del danno biologico e dell'infortunio *in itinere* per citare gli aspetti più rilevanti, e ha reso l'assicurazione infortuni maggiormente conforme ai principi stabiliti dalla Costituzione, pur conservandone la logica originaria ([258]).
La modifica legislativa ha consentito di scardinare la centralità del lavoro subordinato, che caratterizzava storicamente la tutela assicurativa, estendendola anche all'area del lavoro autonomo, seppur limitatamente al solo lavoro parasubordinato. Più di recente, l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, ha stabilito che alle collaborazioni c.d. eterorganizzate si applica «la disciplina del rapporto di lavoro subordinato», disposizione che, come vedremo, presenta diverse problematiche interpretative sia in relazione alla fattispecie, per quanto riguarda l'ambito dello statuto protettivo del lavoro subordinato che estende. L'intreccio normativo è denso di implicazioni, per cui si procederà prima con l'analisi dell'art. 5, d.lgs. n. 38/2000, poi con quella dell'art. 2, d.lgs. n. 81/2015.
A una prima lettura, l'individuazione dell'area del lavoro parasubordinato ricompreso nella tutela assicurativa sembrava essere stata effettuata dal legislatore, non in via generalizzata, ma mediante rinvio alla normativa fiscale di cui al Testo Unico sull'imposta dei redditi, rendendo difficoltosa la delimitazione dei confini della fattispecie ([259]). La dottrina maggioritaria si era, quindi, affannata nel cercare di sistematizzare la disposizione e di risolvere le incongruenze interpretative derivanti dal fatto che la nozione di lavoro parasubordinato utilizzata ai fini della legislazione antinfortunistica

([256]) Cfr. S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 105. È quanto può essere accaduto, ad esempio, in questo periodo di chiusura delle scuole a seguito dei provvedimenti di contrasto al Covid-19, per gli insegnanti di insegnamenti teorici, non ricompresi normalmente nella tutela, come abbiamo visto (par. 7.2), se non al ricorrere di determinate circostanze, ma esposti adesso in maniera generalizzata al rischio derivante dall'utilizzo del *computer* per lo svolgimento della didattica a distanza.
([257]) S. CAFFIO, *Lavoro agile e tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali*, in D. GAROFALO (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale*, ADAPT University Press, 2018, p. 492; G. CASIELLO, *La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, p. 658; M. PERUZZI, *Sicurezza e agilità: quale tutela per lo* smart worker?, in *DSL*, 2017, n. 1, p. 23.
([258]) Cfr. sul punto le considerazioni di M. PERSIANI, *L'ambito soggettivo di applicazione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 4, per il quale il d.lgs. n. 38/2000 non opera una riforma del sistema, né tanto meno una sua razionalizzazione, in quanto si limita a estendere la tutela senza intaccare l'impostazione di fondo del sistema.
([259]) Cfr. P. SANDULLI, *La ridefinizione dell'assetto normativo in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *RIMP*, 1999, I, p. 651.

non coincide né con quella prevista ai fini previdenziali dalla l. n. 335/1995, né tanto meno con quella di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., in quanto manca del requisito della personalità della prestazione (260).

L'art. 5, d.lgs. n. 38/2000 assoggetta all'obbligo assicurativo i collaboratori coordinati e continuativi, «qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo Unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti». Questi sono individuati mediante rinvio all'art. 49, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 917/1986, che disponeva l'assimilazione, ai fini fiscali, del reddito prodotto dalle attività di collaborazione coordinata e continuativa ivi elencate a quello da lavoro autonomo (261). Con l'art. 34, l. n. 342/2000, il reddito prodotto dalle attività di collaborazione coordinata e continuativa veniva assimilato ai redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 47, comma 1, lett. c-*bis*), per cui tutti i riferimenti inizialmente compiuti all'art. 49, comma 2, lett. a), dovevano intendersi come effettuati a quest'ultimo articolo, oggi divenuto art. 50, comma 1, lettera c-*bis*) (262).

Per effetto del combinato disposto dei due articoli, sono individuati quali lavoratori parasubordinati coloro che sono impegnati in «rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita», sempre che l'attività svolta non rientri nei compiti istituzionali, come lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione, come lavoro autonomo. A questa definizione generale si aggiungono alcune figure espressamente indicate, come gli amministratori, i sindaci o i revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, i collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili, coloro che partecipano a collegi e commissioni.

Parte della dottrina aveva sottolineato in senso critico l'incoerenza della delimitazione dell'ambito di applicazione della tutela assicurativa tramite il riferimento alla disposizione di carattere fiscale, considerato che da un punto di vista sistematico sia la l. delega n. 144/1999, sia il d.lgs. n. 38/2000, si riferiscono in generale ai lavoratori parasubordinati e i soggetti specificamente indicati nella disposizione di carattere fiscale, ossia i sindaci, gli amministratori e i revisori sono individuati in relazione al loro ufficio, non per la tipologia di prestazione lavorativa svolta. Si concludeva, quindi, che l'art. 5, d.lgs. n. 38/2000 tutelasse solo i lavoratori parasubordinati, «ossia i soggetti

---

(260) Elemento che per M. PERSIANI, *L'ambito soggettivo di applicazione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali*, cit., 7-8, giustifica proprio l'estensione della tutela ai lavoratori parasubordinati. Cfr. però, INAIL, Circolare del 11 aprile 2000, n. 32, che accoglie una nozione di parasubordinazione più ampia, in linea con quella elaborata dalla giurisprudenza, ricomprendendo quali elementi indicatori della fattispecie «a) la collaborazione, b) il coordinamento, c) la continuità, d) la natura prevalentemente personale della prestazione». Ne prende sostanzialmente atto R. PESSI, *L'estensione della tutela ai lavoratori parasubordinati*, cit., p. 607.

(261) Sull'estensione della tutela assicurativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cfr. INAIL, Circolare del 11 aprile 2000, n. 32.

(262) Tale modifica, peraltro, ha avuto l'effetto di estendere ulteriormente la tutela alle collaborazioni aventi ad oggetto prestazioni di natura manuale, essendo venuto meno il riferimento alla necessaria sussistenza del «contenuto intrinsecamente artistico o professionale» dell'attività svolta. Cfr. INAIL, Istruzione operativa del 26 gennaio 2001. In dottrina cfr. R. PESSI, *L'estensione della tutela ai lavoratori parasubordinati*, in *RIMP*, 2000, n. 4-5, p. 609.

contrattualmente legati ad un committente da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa» (263).
Queste sollecitazioni sembrano essere state raccolte per certi aspetti dalla giurisprudenza, non tanto nella parte in cui si esclude la tutela dei sindaci, amministratori, revisori, quanto per la tesi secondo cui l'art. 5 estenda l'ambito di applicazione a tutto il lavoro parasubordinato.
Nell'ottica del più volte citato processo interpretativo di carattere espansivo della tutela assicurativa, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito la portata dell'art. 5, d.lgs. n. 38/2000. Essa è ora estesa anche al di là del mero riferimento compiuto all'art. 49 (oggi art. 50) del TUIR, in quanto «il rinvio alla norma tributaria […] non assume il rilievo di presupposto applicativo dell'obbligo assicurativo presso l'INAIL ma solo di fattore descrittivo della platea dei lavoratori parasubordinati a cui la tutela assicurativa è estesa dalla nuova legge». Si tratta di un'interpretazione conforme al principio più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (264), secondo cui a parità di rischio occorre assicurare una pari tutela indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che giustifica la prestazione lavorativa. In virtù di tale principio, il rinvio formulato dal d.lgs. n. 38/2000 deve essere letto in senso ampio, avendo la funzione di indicare «in modo forse non del tutto appropriato data la finalità dell'intervento normativo, l'estensione dell'obbligo all'intera categoria dei soggetti che traggono redditi autonomi da attività personale coordinata e continuativa resa in favore di altri» (265).
Il principio di diritto affermato dalla sentenza permette di risolvere un'altra questione interpretativa che nel frattempo era emersa. L'art. 50, comma 1, lettera c-*bis*), assimila al reddito da lavoro dipendente le somme e i valori in genere percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sempre che l'attività svolta non rientri nell'oggetto dell'arte o professione, concernente redditi di lavoro autonomo. Da tale indicazione, la dottrina aveva desunto l'esclusione dalla tutela di tutte quelle attività professionali, come ad esempio gli infermieri professionali che prestano la loro attività in una casa di cura, prestate con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, denunciandone la non conformità con i principi costituzionali (266).
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione, la quale invita a leggere l'infelice rinvio alla norma fiscale in maniera descrittiva e non come presupposto dell'assicurazione, estendendo l'obbligo assicurativo all'intera categoria di soggetti che traggono redditi autonomi da attività personale coordinata e continuativa resa in

(263) Cfr. L. PELLICCIA, *La riforma dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'attuazione della delega contenuta nella legge n. 144/1999. La nuova classificazione dei datori di lavoro e l'estensione degli obblighi assicurativi a particolari soggetti*, in *LPO*, 2000, n. 5, pp. 901-905, il quale sottolinea che la *ratio* dell'estensione della tutela ai lavoratori parasubordinati «discende dalla necessità di prevedere per gli stessi una specifica tutela assicurativa, stante la particolarità delle loro prestazioni lavorative (*rectius*, affinità con il lavoratore subordinato), nettamente diverse da quelle, tipicamente paraprofessionali, espletate dagli altri soggetti».
(264) Cfr. C. cost. 10 maggio 2002, n. 171, cit., c. 3259; C. cost. 21 marzo, 1989, n. 137, cit., p. 1; C. cost. 2 marzo 1990, n. 98, cit., p. 4.
(265) Cass. 29 gennaio 2020, n. 2013, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(266) Cfr. L. LA PECCERELLA, *Le nuove forme di lavoro: riflessi sulla tutela antinfortunistica*, cit., p. 289; A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 244, il quale sottolinea che l'esclusione appare ancora più «scoordinata, dopo l'inclusione nella assicurazione obbligatoria dei medici e tecnici radiologi liberi professionisti».

favore di altri, non sembra esserci alcun dubbio che rientrino nell'ambito di applicazione anche coloro che svolgano la propria attività con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonostante rientri nell'oggetto dell'arte o professione.
La sussistenza della copertura assicurativa dei lavoratori parasubordinati è chiaramente condizionata allo svolgimento da parte del collaboratore di una delle attività protette di cui all'art. 1 del Testo Unico ([267]), mentre non viene menzionato l'art. 4, in ragione del fatto che tale articolo individua i soggetti tutelati attraverso la caratteristica comune del carattere manuale dell'attività, elemento che nel caso di specie appare irrilevante ([268]). Sono, inoltre, assoggettati all'obbligo assicurativo coloro che, pur non essendo addetti a una delle attività protette di cui all'art. 1, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti. Tale fattispecie trova la sua *ratio* nella considerazione della intrinseca pericolosità della conduzione di veicoli a motore nello svolgimento della propria attività lavorativa, tanto che si tratterebbe di un'estensione ai lavoratori parasubordinati della medesima tutela prevista dall'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965, per i commessi viaggiatori, piazzisti, agenti delle imposte di consumo che svolgano l'attività in regime di subordinazione ([269]).
La disciplina dell'assicurazione dei lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 prevede che il premio assicurativo sia ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente, il quale è, altresì, onerato di tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal Testo Unico. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, che devono essere contenuti entro il limite minimo e massimo previsto per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente che vengono fissati ogni anno (art. 116, comma 3, del Testo Unico); il tasso applicabile è quello dell'azienda, se l'attività è inserita nel ciclo produttivo, diversamente è quello dell'attività effettivamente svolta.
In questo quadro normativo si inserisce l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, che nella versione successiva alle modifiche disposte dal d.l. n. 101/2019, conv. in l. n. 128/2019, applica, al comma 1, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche «ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente», nonché «qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali».
La disposizione ha dato vita a un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, volto a delimitare i contorni della fattispecie della collaborazione c.d. eterorganizzata rispetto vuoi al lavoro subordinato vuoi al lavoro autonomo nonché a individuare l'ambito delle tutele relative al rapporto di lavoro subordinato che, una volta individuata la fattispecie, si applicano a tali collaborazioni.
Al fine di comprendere se con l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, il legislatore abbia realizzato un'estensione della tutela per le collaborazioni organizzate dal committente,

([267]) Cfr. Cass. 24 marzo 2016, n. 5904, in banca dati *Leggi d'Italia*.
([268]) A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 245; M. PERSIANI, *L'ambito soggettivo di applicazione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali*, cit., pp. 4-5.
([269]) R. PESSI, *op. cit.*, p. 613; P. SANDULLI, *La ridefinizione dell'assetto normativo in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 651.

la prima questione interpretativa ([270]), pur importante, rimane sullo sfondo perché, come più volte ricordato, ai fini assicurativi risulta irrilevante il titolo o il regime giuridico in base al quale l'attività sia espletata, in quanto ciò che conta è la mera esposizione al rischio. Ad essere dirimente è l'altra questione relativa al significato dell'espressione «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato».
Su quest'ultimo punto, l'unica interpretazione possibile, da un punto di vista letterale e sistematico, sembra essere quella che esclude dal rinvio formulato nel comma 1 le tutele previdenziali ([271]). Già sotto il profilo letterale, infatti, il riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto del carattere eccezionale dell'art. 2, deve essere interpretato in senso restrittivo e non può estendersi all'ambito previdenziale ([272]). Ma anche attraverso la lettura del comma 1, dell'art. 2, in combinato disposto con il comma 2, lett. a) del medesimo articolo, si giunge alla medesima conclusione: da un lato, quest'ultimo comma sembra specificare che il significato dell'espressione «disciplina del rapporto di lavoro subordinato» sia riferito ai soli trattamenti economici e normativi, in quanto è proprio intervenendo su quest'ultimo aspetto che gli accordi collettivi consentono di non applicare il comma 1. Dall'altro, non sarebbe possibile derogare al trattamento previdenziale e assicurativo attraverso la stipula di accordi collettivi nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, lett. a) ([273]).
L'argomento contrario fatto valere dalla dottrina minoritaria, ossia che a fronte della applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, ne dovrebbe conseguire necessariamente l'applicazione anche delle tutele previdenziali ([274]), sembra

---

([270]) Per una ricostruzione del dibattito dottrinale si rinvia a M. BIASI, *Dai* Pony Express *ai* riders *di* Foodora. *L'attualità del binomio subordinazione-autonomia (e del relativo metodo di indagine) quale alternativa all'affannosa ricerca di inedite categorie*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, pp. 77 e ss.
([271]) Non così per App. Torino 4 febbraio 2019, in *GI*, 2019, n. 7, p. 1589, con nota di F. D'ADDIO.
([272]) M. PERSIANI, *Note sulla disciplina di alcune collaborazioni coordinate*, in *ADL*, 2015, n. 6, pp. 1265-1266; M. CINELLI, P. PARISELLA, *"Ciclofattorini" e previdenza sociale dopo la legge n. 128/2019: riflessioni alla luce della recente giurisprudenza*, in *MGL*, 2020, num. straord., pp. 59-60, il quale sottolinea, altresì, l'irrilevanza della natura giuridica del rapporto ai fini previdenziali e la conseguente autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro. Esprime i medesimi dubbi interpretativi anche A. PERULLI, *La nuova definizione di collaborazione organizzata dal committente. Note al d.lgs. n. 81/2015*, in *RIDL*, 2019, III, pp. 169-170.
([273]) S. CIUCCIOVINO, *Le «collaborazioni organizzate dal committente» nel confine tra autonomia e subordinazione*, in *RIDL*, 2016, I, pp. 338-342. Escludono le tutele previdenziali anche P. BELLOCCHI, *Chi governa le collaborazioni organizzate dal committente?*, in *MGL*, 2020, num. straord., pp. 41-42; P. SANDULLI, *Risposta a il lavoro parasubordinato organizzato dal committente*, in A. VALLEBONA (a cura di), *Colloqui Giuridici sul Lavoro*, Gruppo 24 ore, 2015, p. 120; G. FERRARO, *Collaborazioni organizzate dal committente*, in *RIDL*, 2016, I, p. 61; A. MARESCA, *Coordinazione, organizzazione e disciplina delle collaborazioni continuative*, in *MGL*, 2020, num. straord., p. 139; R. PESSI, A.D. ZUMBO, *Collaborazioni organizzate e tipi contrattuali: tra conferme ricostruttive e nuove problematiche interpretative*, in *MGL*, 2020, num. straord., p. 184.
([274]) A. ANDREONI, *La nuova disciplina per i collaboratori etero-organizzati: prime osservazioni*, in *RDSS*, 2015, n. 4, pp. 739-742; M. PALLINI, *Dalla eterodirezione alla eteroorganizzazione: una nuova nozione di subordinazione?*, in *RGL*, 2016, I, p. 66; A. SGROI, *La tutela previdenziale delle collaborazioni organizzate dal committente*, in *RGL*, 2016, I, pp. 104-105; M. MAGNANI, *Autonomia, subordinazione, coordinazione (artt. 1, 2, 52, 55, d.lgs. n. 81/2015)*, in M. MAGNANI, A. PANDOLFO, P. A. VARESI (a cura di), *I contratti di lavoro. Commentario al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della l. 10 dicembre 2014, n. 183*, Giappichelli, 2016, pp. 11-12; M.T. CARINCI, *I contratti in cui è dedotta una attività di lavoro alla luce di Cass. 1663/2020*, in *RIDL*,

confondere il piano della qualificazione del rapporto dal piano della disciplina applicabile. Si tratta di una tesi che, pur essendo stata ripresa recentemente da una sentenza del Tribunale di Palermo (275), è stata già smentita dalla prima pronuncia della Corte di Cassazione relativa all'interpretazione dell'art. 2 (276).
Quest'ultima sentenza, per quanto comunque sia da criticare nei suoi risultati interpretativi laddove qualifica l'art. 2 come norma di disciplina (277), afferma che «non possono escludersi situazioni in cui l'applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione non sono comprese nell'ambito dell'art. 2094 c.c.». Ammette così, che l'applicazione della disciplina del rapporto subordinato prevista dall'art. 2, pur considerandola per ipotesi comprensiva della disciplina previdenziale (278), non sia necessariamente integrale, ma si amplia o si restringe in base alla valutazione di compatibilità effettuata volta per volta dall'interprete.
Occorre, peraltro, considerare che alla luce del combinato disposto dell'art. 5, d.lgs. n. 38/2000 e dell'art. 50, comma 1, lettera c-*bis*), d.P.R. n. 917/1986, che, come visto, estende la tutela assicurativa al lavoro parasubordinato, nonché dell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, secondo cui il rinvio alla disposizione fiscale è riferito «all'intera categoria dei soggetti che traggono redditi autonomi da attività personale coordinata e continuativa resa in favore di altri» (279), si può ben ritenere che la fattispecie dell'art. 50, comma 1, lett. c-*bis*) sia sufficientemente ampia da ricomprendere anche le collaborazioni organizzate dal committente di cui all'art. 2, d.lgs. n. 81/2015 (280).

2020, I, p. 56. Cfr. anche MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Circolare del 1° febbraio 2016, n. 3.
(275) Cfr. Trib. Palermo 24 novembre 2020, in *Ilgiuslavorista*, 11 dicembre 2020, con nota di F. MEIFFRET, secondo cui «ai rapporti eteroorganizzati ex art. 2 del medesimo d.l.vo 81/2015 – e tanto più a quelli qualificati come subordinati ex art. 2094 c.c. – si applica *in toto* la disciplina del rapporto di lavoro subordinato». Cfr. anche Trib. Bologna ord. 31 dicembre 2020, in banca dati *Giuraemilia*, che pur aderendo all'impostazione di Cass. n. 1663/2020, afferma che ai *rider* si applica «l'intera disciplina della subordinazione». Per un commento all'ordinanza cfr. P. TOSI, *Rider, la valenza discriminatoria del ranking oltre l'affiliazione sindacale*, in *GLav.*, 2021, n. 2, p. 115.
(276) Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, in *ADL*, 2020, n. 2, p. 387, con nota di E. PUCCETTI.
(277) Da un lato, infatti, non si può avere una disciplina senza ricollegarla a una fattispecie di riferimento, dall'altro, una volta qualificata la disposizione come norma di disciplina, per cui risulta irrilevante indagare sulla qualificazione giuridica delle collaborazioni come autonome o subordinate, applicandosi in un'ottica rimediale la disciplina integrale del lavoro subordinato, diventa una contraddizione affermare successivamente che non possono escludersi situazioni in cui questa applicazione integrale sia incompatibile con la fattispecie. Cfr. la lucida analisi di F. CARINCI, *L'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 ad un primo vaglio della Suprema Corte: Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663*, in *LDE*, 2020, n. 1, pp. 1 e ss. Per un commento alla sentenza cfr. anche P. TOSI, *La Corte di Cassazione e i* riders. *Lettura critica della sentenza n. 1663/2020*, in *LDE*, 2020, n. 1, pp. 1 e ss.; M. PERSIANI, *Ancora sul concetto di coordinamento*, in *RIDL*, 2020, I, 337 e ss.
(278) È questa la tesi di G. CAVALLINI, *La tutela previdenziale delle collaborazioni organizzate dal committente*, in *LLI*, 2020, n. 2, p. 10.
(279) Cass. 29 gennaio 2020, n. 2013, cit.
(280) S. CIUCCIOVINO, *Le «collaborazioni organizzate dal committente» nel confine tra autonomia e subordinazione*, cit., p. 342; L. LA PECCERELLA, *Le nuove forme di rapporto di lavoro: riflessi sulla tutela antinfortunistica*, cit., p. 290; M. CINELLI, P. PARISELLA, *"Ciclofattorini" e previdenza sociale dopo la legge n. 128/2019: riflessioni*

13.2. I lavoratori tramite piattaforme digitali

Nel primo capitolo è stato ampiamente descritto il nuovo modello di *business*, connesso alla rivoluzione tecnologica della Quarta rivoluzione industriale, delle piattaforme digitali e gli effetti che l'avvento di tale modalità di scambio di beni e servizi produce sul diritto del lavoro ([281]).
La questione principale che riguarda la materia del lavoro tramite piattaforma digitale è relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro, tendenzialmente considerato come lavoro autonomo o economicamente dipendente dalle piattaforme digitali e, al contrario, rivendicato come lavoro subordinato dai lavoratori, a fronte delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, al fine di ottenere l'accesso allo statuto protettivo tipico della subordinazione ([282]).
Si è, così, sviluppata una significativa giurisprudenza in diversi paesi in merito alla qualificazione del rapporto, considerato ora come lavoro subordinato, ora come autonomo o economicamente dipendente ([283]). In Italia, il tema si è intrecciato con quello dell'interpretazione dell'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, posto che, nelle poche sentenze che hanno affrontato il tema del lavoro tramite piattaforma digitale – relative, salvo alcune ([284]), al noto caso *Foodora* – si discuteva della riconducibilità dei c.d. *rider* alle collaborazioni organizzate dal committente di cui al suddetto art. 2.
Il Tribunale di Torino in primo grado aveva qualificato i *rider* come lavoratori autonomi, ai quali non poteva applicarsi l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, in quanto si trattava di una norma che, nella formulazione originaria, non aveva «un contenuto capace di produrre nuovi effetti giuridici sul piano della disciplina applicabile alle diverse tipologie di rapporti di lavoro». Così come formulata, la disposizione aveva un ambito di applicazione più ristretto di quello dell'art. 2094 c.c. e richiedeva la sottoposizione al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, nella specie mancante ([285]).
In secondo grado, la Corte d'Appello di Torino, pur concordando con il Tribunale sull'insussistenza di una fattispecie di lavoro subordinato, ha ritenuto tuttavia applicabile l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, qualificando il rapporto come collaborazione etero-organizzata, la quale, a detta della Corte, costituisce un terzo genere che si pone tra il lavoro subordinato e la collaborazione coordinata e continuativa. Tale soluzione implicava che «il lavoratore etero-organizzato restava, tecnicamente, "autonomo" ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene,

---

alla luce della recente giurisprudenza, cit., p. 61. *Contra* A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 246; S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 97, che assegnano uno spazio di rilevanza alle collaborazioni organizzate dal committente.
([281]) Si rinvia al cap. I, par. 6.3.
([282]) Cfr. M. BASSOTTI, I. BRESCIANI, G.A. RECCHIA, S. ROSSI, F. STAMERRA, M. VOLPES, *La sfida dei nuovi lavori: le assicurazioni contributive nel contesto della* gig economy, cit., pp. 167 e ss.
([283]) Cfr. I. DAUGAREILH, A. FIORENTINO (Coordonnée par), *Jurisprudence sociale comparée. L'Ubérisation du travail*, in *RDCTSS*, 2019, n. 2, pp. 1 e ss.
([284]) Trib. Milano 10 settembre 2018, in *ADL*, 2019, n. 1, p. 151, con nota di E. DAGNINO; Trib. Palermo 24 novembre 2020, cit., Trib. Bologna ord. 31 dicembre 2020, cit.
([285]) Trib. Torino 7 maggio 2018, in *ADL*, 2018, n. 4-5, p. 1220, con nota di M. BIASI.

retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza, il rapporto è regolato nello stesso modo» (286).
Più di recente, la Corte di Cassazione ha confermato parzialmente la sentenza resa in Appello, specificando però che la riconduzione del lavoro tramite piattaforma all'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, non determina il suo inquadramento in un *tertium genus*, sospeso tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo, ma la mera applicazione della disciplina del lavoro subordinato, in quanto tale disposizione non introduce una nuova fattispecie, ma costituisce una mera norma di disciplina (287).
Il Tribunale di Palermo ha qualificato l'attività svolta dai *rider*, da ultimo, come rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con conseguente applicazione del CCNL Terziario, Distribuzione e servizi. La loro prestazione risulta, infatti, completamente organizzata dall'esterno e l'asserita libertà di scegliere se e quando lavorare di cui godrebbero è in realtà solo apparente e fittizia (288).
Questa premessa sulla giurisprudenza relativa all'inquadramento dei lavoratori che svolgono attività di consegna a domicilio attraverso una piattaforma digitale, ossia i *rider*, è utile per comprendere la *ratio* dell'intervento del legislatore in materia di lavoro tramite piattaforma digitale e il relativo regime assicurativo che viene riconosciuto. A fronte delle incertezze interpretative e con l'obiettivo di assicurare una tutela minimale a tutti i *rider*, a prescindere dalla natura del rapporto, il legislatore è intervenuto con il d.l. n. 101/2019, conv. in l. n. 128/2019, modificando l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015 e inserendo un nuovo capo V-*bis* nel d.lgs. n. 81/2015, rubricato «tutela del lavoro tramite piattaforme digitali».
Nel primo caso, al di là dell'intervento modificativo della definizione di collaborazione organizzata dal committente (289), viene previsto espressamente quanto già si poteva

(286) App. Torino 4 febbraio 2019, cit., p. 1589.
(287) Secondo Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, cit., infatti, «il legislatore […] si è limitato a valorizzare all'interno dell'art. 2, 1° comma, D.lgs. n. 81/2015 taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato. In una siffatta prospettiva non ha decisivo senso interrogarsi sul se le collaborazioni ex art. 2, 1° comma, D.lgs. n. 81/2015 siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell'autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l'ordinamento ha statuito espressamente l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina". In senso conforme cfr. Trib. Firenze decr. 1° aprile 2020 e Trib. Bologna decr. 15 aprile 2020, in *DRI*, 2020, n. 3, p. 841, con nota di M. BIASI; Trib. Firenze, ord. 5 maggio 2020, in *www.questionegiustizia.it*, 15 maggio 2020, con nota di G. MUNICCHI.
(288) Trib. Palermo 24 novembre 2020, cit. Per un commento alla sentenza cfr. P. TOSI, *Riders: qualificazione del rapporto e rappresentanza sindacale*, in *Guida al Lavoro*, 2020, n. 48, p. 12; M. BARBIERI, *Il luminoso futuro di un concetto antico: la subordinazione nell'esemplare sentenza di Palermo sui riders*, in *LLI*, 2020, n. 2, pp. 63 e ss.; F. MARTELLONI, *Il ragazzo del secolo scorso. Quando il rider è lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato*, nota a Trib. Palermo 24 novembre 2020, in *QG*, 24 dicembre 2020; G. CAVALLINI, *Libertà apparente del rider vs. poteri datoriali della piattaforma: il Tribunale di Palermo riapre l'opzione subordinazione*, in *Giustiziacivile.com*, 21 dicembre 2020; S. GIUBBONI, *La subordinazione del rider*, in *Menabò di Etica ed Economia*, 2020, n. 140.
(289) Al primo periodo del comma 1 della versione originaria dell'art. 2, la parola «esclusivamente» è sostituita da «prevalentemente» e le parole «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» sono soppresse.

desumere prima ([290]), ossia che l'art. 2 si applica «anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali». Nel secondo caso, come dispone l'art. 47-*bis*, vengono introdotti «livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore […] attraverso piattaforme anche digitali».

In questo modo, è stata approntata una diversa disciplina per i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa tramite piattaforma digitale, che si differenzia per la tipologia di attività svolta e per la natura del rapporto di lavoro.

In via generale, i lavoratori tramite piattaforma digitale, intesi in senso ampio e non limitatamente ai soli *rider*, che svolgano la propria prestazione in modo prevalentemente personale, continuativo e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 81/2015. Sotto il profilo assicurativo, come visto, ciò implica l'assoggettamento all'obbligo assicurativo previsto dall'art. 5, d.lgs. n. 38/2000, purché chiaramente l'attività svolta rientri tra le attività protette ai sensi dell'art. 1, del Testo Unico, o i lavoratori si avvalgano, in via non occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti ([291]).

I lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'art. 47, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 285/1992 ([292]), attraverso piattaforme anche digitali ([293]), che potremmo definire come *rider* autonomi, rientrano nell'ambito di applicazione del capo V-*bis*.

In particolare, l'art. 47-*septies*, estende a tali lavoratori autonomi la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al d.P.R. n. 1124/1965 ([294]), con premio assicurativo da determinarsi ai sensi dell'art. 41, del Testo Unico, «in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta». Quest'ultimo è calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni

---

([290]) L'estensione dell'applicazione dell'art. 2 al lavoro tramite piattaforma digitale, secondo S. D'ASCOLA, *La collaborazione organizzata cinque anni dopo*, in *LD*, 2020, n. 1, p. 11, «è simbolica (ancorché timida) sul piano politico, ma irrilevante sul piano giuridico», perché tale riconducibilità la si desumeva anche prima. Cfr. anche F. CAPPONI, *Il lavoro tramite piattaforma digitale: prima lettura del d.l. n. 101/2019 convertito in l. n. 128/2019*, in *DRI*, 2019, n. 4, p. 1232.

([291]) Condizioni non difficili da realizzare se si pensa alla particolare modalità con la quale si svolge la prestazione che richiede di interfacciarsi con una piattaforma digitale e che presuppone, quanto meno, l'esposizione al rischio derivante dalla macchina elettrica, sempre che si accolga la tesi qui sostenuta (cfr. par. 2) che anche i *tablet* e gli *smartphone* costituiscano macchina elettrica ai sensi dell'art. 1, d.P.R. 1124/1965. In più, i *rider* o gli autisti che lavorano tramite piattaforme digitali (es. autisti *Uber*) soddisfano l'ulteriore requisito della guida non occasionale di veicoli a motore.

([292]) Principalmente a due o tre ruote, ma anche quadricicli leggeri che non superino una determinata cilindrata o massa a vuoto.

([293]) In questa sede per piattaforme digitali si intendono «i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione» (art. 47-*bis*, comma 2).

([294]) Tutela assicurativa che, secondo S. GIUBBONI, *I riders e la legge*, in *RDSS*, 2019, n. 4, p. 851, «sussiste sempre, a prescindere dalle condizioni e dai limiti previsti dagli articoli 1 e 4 del citato Testo Unico».

dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, che costituisce retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico. Correlativamente onera il committente – piattaforma digitale di provvedere a tutti gli adempimenti che il d.P.R. sopra citato impone al datore di lavoro.
A queste due tipologie, disciplinate recentemente, si affiancano: i lavoratori tramite piattaforma digitale che svolgono la propria prestazione con un contratto di lavoro subordinato, ai quali la tutela assicurativa è garantita ai sensi degli artt. 1 e 4, d.P.R. n. 1124/1965; i lavoratori tramite piattaforma digitale autonomi ex art. 409 c.p.c., diversi dai *rider* autonomi dell'art. 47-*bis*, tutelati ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 38/2000; i lavoratori tramite piattaforma digitale autonomi ex art. 2222 c.c., diversi dai *rider* autonomi dell'art. 47-*bis*, esclusi, salvo quanto si dirà, dalla tutela assicurativa.
I lavoratori tramite piattaforma digitale, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 47-*bis*, possono essere subordinati, parasubordinati (ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015 o ex art. 409 c.p.c.) o autonomi ex art. 2222 c.c. Ai fini assicurativi, la distinzione tra le prime due categorie è funzionale soltanto a stabilire quale regime di calcolo del premio vada applicato (295). La delimitazione rispetto al lavoro autonomo consente di individuare, invece, l'area dei soggetti tutelati (subordinati, parasubordinati), dall'area dei soggetti non tutelati (autonomi), sempre che non si tratti di artigiani lavoratori autonomi, tutelati a norma dell'art. 4, comma 1, n. 3, che operino tramite piattaforme digitali (296), come ad esempio possono essere i c.d. *Makers* (297).
Il vero *punctum dolens* è rappresentato, però, dai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati velocipedi o veicoli a motore, c.d. *rider*, disciplinati dal Capo V-*bis*. In particolare, discusso è il rapporto tra tale disciplina e quella dell'art. 2, ovvero se si possa distinguere all'interno della categoria *rider*, coloro che svolgano la medesima attività tramite collaborazione organizzata dal committente o come lavoratori autonomi (298).
Per alcuni il discrimine è stato ravvisato nella continuità o discontinuità della prestazione, tesi che è stata fatta propria anche dal Ministero del Lavoro (299) e dal Tribunale

(295) art. 40 e ss., d.P.R. n. 1124/1965, o art. 5, d.lgs. n. 38/2000.
(296) Così anche per M. CINELLI, P. PARISELLA, *"Ciclofattorini" e previdenza sociale dopo la legge n. 128/2019: riflessioni alla luce della recente giurisprudenza*, cit., p. 62.
(297) Sul tema dei *Makers* cfr. E. DAGNINO, *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*, cit., p. 44, secondo il quale «rispetto alle forme di artigianato tradizionale, il fenomeno dei *Makers* si caratterizza per un rapporto tra produttore e nuove tecnologie a 360 gradi ed in tutte le fasi dell'attività economica». Sulla qualificazione dei *Makers* come artigiani lavoratori autonomi cfr. M. FORLIVESI, *I* Makers*: il lavoro agli albori della terza rivoluzione industriale*, in *LLI*, 2015, n. 1, pp. 75 e ss. Più in generale sul fenomeno cfr. anche C. ANDERSON, *Makers. Il ritorno dei produttori. Per una nuova rivoluzione industriale*, Rizzoli-Etas, 2013. Anche in questo caso, peraltro, è previsto per i lavoratori artigiani un regime di calcolo del premio speciale dall'art. 3, d.lgs. n. 38/2000.
(298) Ritiene la disciplina del Capo V-*bis* residuale rispetto a quella dell'art. 2 S. GIUBBONI, *I riders e la legge*, cit., p. 849. *Contra* G. CAVALLINI, *La "carica" del decreto 101: le nuove regole per la* gig economy *mettono alla prova le piattaforme di food delivery (e non solo)*, in *Sintesi*, 2019, n. 11, pp. 10-11, il quale ritiene applicabile la disciplina del Capo V-*bis* anche ai *rider* eterorganizzati «in combinato disposto con la disciplina legale del lavoro subordinato ed eventualmente anche con la regolamentazione contrattual-collettiva adottata ai sensi del secondo comma dell'art. 2», la quale, tuttavia, non può derogare ai minimi di tutela stabiliti nel capo V-*bis*.
(299) Cfr. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Circolare in tema di tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali ai sensi degli artt. 2 e 47-bis e seguenti, del d.lgs. n. 81/2015*, 19 novembre 2020, n. 17, p. 3.

di Palermo (300). Qualora il *rider* svolga la propria attività in maniera continuativa saremmo di fronte a un *rider* eterorganizzato, qualora la presti in modo occasionale, saremmo di fronte a un *rider* autonomo (301). L'accoglimento di questa impostazione, però, renderebbe difficile distinguere il *rider* autonomo, che svolge la propria attività con collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., disciplinato dall'art. 47-*bis*, e il *rider* eterorganizzato cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015, posto che in entrambi i casi la continuità è un elemento caratterizzante della fattispecie (302).

Non risulta nemmeno convincente quella tesi che, partendo dalla apparente scissione (303) contenuta nella definizione dell'art. 47-*bis*, tra piattaforma e committente, ritiene che se la prestazione è organizzata unilateralmente dal committente si rientra nell'alveo dell'art. 2, mentre quando il committente utilizza gli *standard* di esecuzione della prestazione determinati dai programmi e dalle procedure informatiche, *i.e.* dalla piattaforma, come «standard che diremmo operano dall'esterno, non incidendo di per sé sulle relazioni tra le parti», saremmo, invece, di fronte a una fattispecie di lavoro autonomo (304). Non solo la predisposizione di una piattaforma digitale quale strumento per lo svolgimento della prestazione sembra già di per sé una modalità di organizzazione della prestazione (305), ma anche la definizione di piattaforma digitale di cui al comma 2, dell'art. 47-*bis*, non sembra poter essere correlata con il riferimento alle «piattaforme anche digitali» di cui all'art. 2, sia perché la prima è dettata «ai fini di cui al comma 1» dell'art. 47-*bis*, sia perché i programmi e le procedure informatiche, secondo il dettato normativo, «sono strumentali alle attività di consegna di beni».

In realtà, con l'art. 47-*bis* il legislatore ha voluto tipizzare una precisa fattispecie, quella dei lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati velocipedi o veicoli a motore, qualificandola *ex lege* come lavoro autonomo, senza rimettere alla discrezionalità del giudice

---

(300) Trib. Palermo 24 novembre 2020, cit.

(301) G. SANTORO-PASSARELLI, *Ancora su eterodirezione, etero-organizzazione, su coloro che operano mediante piattaforme digitali, i* riders *e il ragionevole equilibrio della Cassazione n. 1663/2020*, in *MGL*, 2020, num. straord., p. 215; A. PERULLI, *Il diritto del lavoro "oltre la subordinazione": le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime per i riders autonomi*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 2020, n. 410, p. 60; O. MAZZOTTA, *L'inafferrabile etero-direzione: a proposito di ciclofattorini e modelli contrattuali*, in *Labor*, 2020, n. 1, p. 25; L. LA PECCERELLA, *Tipologie del rapporto di lavoro e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali: variabili dipendenti o indipendenti?*, cit., p. 41.

(302) F. CARINCI, *L'art. 2 d.lgs. 81/2015 ad un primo vaglio della Suprema Corte: Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663*, cit., p. 20; P. PASSALACQUA, *Spunti dalla sentenza della Cassazione sui ciclofattorini di* Foodora, in *MGL*, 2020, num. straord., p. 158.

(303) Ritenuta apparente da G. SANTORO-PASSARELLI, *Diritto dei lavori e dell'occupazione*, cit., p. 548, per il quale «ai fini della disciplina in esame, le piattaforme digitali coincidono con i committenti del fattorino che se ne avvalgono».

(304) P. PASSALACQUA, *op. cit.*, pp. 158-159; E. ALES, *Oggetto, modalità di esecuzione e tutele del "nuovo" lavoro autonomo. Un primo commento*, in *MGL*, 2019, n. 4, pp. 722-723. Sembra seguire questa impostazione anche G. QUADRI, *Il lavoro tramite piattaforme digitali: problemi di qualificazione e tecniche di tutela*, in *DML*, 2019, n. 3, pp. 762-763.

(305) Tanto che O. MAZZOTTA, *op. cit.*, p. 25, afferma che «la condizione richiesta per caratterizzare la parasubordinazione protetta (art. 2) e l'autonomia (art. 47-*bis*) è la medesima: l'etero-determinazione delle modalità di esecuzione della prestazione per il tramite della piattaforma».

l'accertamento circa la natura del rapporto, e ha predisposto a tal fine una disciplina minimale nel Capo V-*bis* del d.lgs. n. 81/2015 (306).
Si può, quindi, dire che il legislatore abbia attuato effettivamente un'estensione selettiva della copertura assicurativa in un ambito specifico del lavoro autonomo, quello svolto tramite piattaforma digitale (307), nonostante la categoria del lavoro autonomo sia tradizionalmente esclusa, fatte salve specifiche attività, dal sistema di tutele. Il problema, però, è che anche in questo caso il legislatore è intervenuto in maniera settoriale e frammentaria, individuando «l'elemento discretivo tra i diversi lavoratori autonomi su piattaforma» ammessi alla tutela nello «specifico oggetto della prestazione lavorativa». Al contrario, in virtù del principio di parità di trattamento, la tutela «dovrebbe essere garantita a tutti coloro che prestano attività esposta a rischio nelle medesime condizioni lavorative» (308).
L'irrazionalità della scelta legislativa appare ancora più evidente se si considera che all'interno della stessa categoria di lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui sono stati fissati due ulteriori limiti oggettivi, ovverosia che l'attività deve essere svolta in ambito urbano e con l'ausilio di determinati velocipedi o veicoli a motore. Sembrerebbero, quindi, esclusi i *rider* autonomi che, per ipotesi, svolgano la propria attività in ambito extraurbano o che utilizzino per le consegne un'autovettura (309).
Per uscire dall'*impasse* e offrire un'interpretazione della disposizione che sia rispettosa dei principi costituzionali si può applicare il medesimo principio utilizzato dalla Corte di Cassazione (310) per i lavoratori parasubordinati e ritenere che questi elementi non costituiscano presupposto applicativo dell'obbligo assicurativo, ma abbiano carattere descrittivo della platea di lavoratori assicurati e possono avere un rilievo, piuttosto, ai soli fini della determinazione del tasso di tariffa applicabile in riferimento al grado di rischiosità della lavorazione (311).

14. Le altre categorie di lavoratori previste dal d.lgs. n. 38/2000

Restano da menzionare le altre due categorie interessate dall'estensione della tutela operata con il d.lgs. n. 38/2000, i dirigenti e gli sportivi professionisti.

---

(306) F. CARINCI, *Il C.C.N.L. sui collaboratori autonomi del 15 settembre 2020*, in *LG*, 2020, n. 11, pp. 1048-1050.
(307) Cfr. INAIL, Istruzione operativa del 23 gennaio 2020, p. 2. L'Istituto assicuratore, tuttavia, laddove precisa che la tutela fosse «già operante per i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati che prestano la medesima attività» sembra ammettere che vi possano essere lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore che rientrino nel campo di applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 81/2015.
(308) È quanto sottolinea L. LA PECCERELLA, *Tipologie del rapporto di lavoro e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali: variabili dipendenti o indipendenti?*, cit., pp. 41-42, il quale, però, come visto, ammette che i *rider* possano ricadere anche nell'ambito dell'art. 2.
(309) Cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, *Diritto dei lavori e dell'occupazione*, cit., p. 548; S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 97.
(310) Cass. 29 gennaio 2020, n. 2013, cit.
(311) L. LA PECCERELLA, *op. cit.*, p. 42. In senso adesivo A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 249.

Quanto alla prima categoria di lavoratori, in realtà, più che di estensione della tutela, si è trattato, analogamente a quanto visto per i tirocini e per il lavoro agile, del recepimento dell'elaborazione interpretativa della giurisprudenza sull'elemento della manualità della prestazione, la quale aveva portato a svalutare il requisito della qualifica posseduta dal lavoratore ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo ([312]).
Nonostante il primo comma dell'art. 4 preveda l'obbligo assicurativo degli appartenenti all'area dirigenziale – «anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche» e fermo restando la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 4 del TU – «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo», il successivo comma 2 si premura di precisare che «i premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni», con ciò confermando che la protezione dei lavoratori dell'area dirigenziale si poteva desumere già in via interpretativa.
Discussi erano i confini della categoria, considerato che l'art. 2095 c.c. fa riferimento alla categoria dei dirigenti ([313]). Con apposita nota l'Istituto assicuratore ha precisato che «devono intendersi per tali non solo i lavoratori in possesso della qualifica di dirigente ma anche quei lavoratori che, in carenza della predetta qualifica, sono inquadrati nell'area dirigenziale secondo le specifiche contrattazioni collettive nazionali» ([314]).
Il processo espansivo della tutela ha interessato anche gli sportivi professionisti che, a norma dell'art. 6, d.lgs. n. 38/2000, sono soggetti all'obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, a far data dall'entrata in vigore del decreto. Con successivo d.m. 28 marzo 2002 sono stati fissati le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini del calcolo del premio.
Qui la particolarità è data dal fatto che nell'estensione dell'obbligo assicurativo il legislatore non ha fatto riferimento agli artt. 1 e 4 del Testo Unico, elemento da ricollegare al fatto che l'attività sportiva viene considerata di per sé attività pericolosa e che le disposizioni del Testo Unico, dettate per il settore industriale, mal si attagliavano a un'applicazione in ambito sportivo ([315]).
Per la nozione di sportivo professionista dipendente, stante l'assenza di una definizione nella disposizione, la dottrina unanimemente rinvia alla l. n. 91/1981 che all'art. 2 ricomprende nella categoria gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle Federazioni che hanno istituito il settore professionistico

---

([312]) Parla di «giuridificazione del diritto vivente» S. HERNANDEZ, *Tutela dei dirigenti*, in *RIMP*, 2000, I, p. 602. Sull'evoluzione giurisprudenziale del requisito della manualità della prestazione, si rinvia al par. 4.
([313]) Circa l'ambiguità di tale espressione cfr. M. PERSIANI, *L'ambito soggettivo di applicazione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali*, cit., pp. 6-7; P. SANDULLI, *La ridefinizione dell'assetto normativo in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 649.
([314]) INAIL, Nota del 13 marzo 2000. Cfr. anche L. PELLICCIA, *La riforma dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'attuazione della delega contenuta nella legge n. 144/1999. La nuova classificazione dei datori di lavoro e l'estensione degli obblighi assicurativi a particolari soggetti*, cit., p. 900; P. ACCONCIA, *I soggetti nella assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 93; G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 280.
([315]) M. PERSIANI, *op. cit.*, p. 5; P. SANDULLI, *op. cit.*, p. 651.

al proprio interno: Calcio (Serie A-B-C); Pallacanestro (Serie A1- A2); Ciclismo (gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo; Motociclismo (velocità e motocross); Boxe (I, II e III serie nelle 15 categorie di peso); Golf ([316]). La tesi è stata accolta anche dall'Istituto assicuratore con successiva circolare ([317]). L'individuazione dei confini del professionismo sportivo si rivela importante anche in considerazione del fatto che l'art. 51, l. n. 289/2002 per gli sportivi dilettanti prevede un obbligo assicurativo tramite polizze private e non nel sistema gestito dall'Inail.

15. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari

Con il d.lgs. n. 116/2017, in attuazione della delega contenuta nella l. n. 57/2016, è stata riformata in maniera organica la magistratura onoraria, prevedendo due nuove figure. La prima è quella del giudice onorario di pace, che ha funzioni di giudice di pace e di giudice addetto all'ufficio per il processo, nei limiti di cui all'art. 11, presso il Tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale è addetto. L'altra corrisponde al vice procuratore onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito presso i Tribunali ordinari, con funzioni delegate sia di pubblico ministero presso il giudice di pace sia di pubblico ministero in alcuni procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, insieme ad altre funzioni residuali previste dagli artt. 16 e 17 del decreto.
In particolare, l'art. 25, comma 5, estende la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali all'ambito della magistratura onoraria, categoria che era già presente nell'ordinamento giudiziario e ricomprendeva diverse figure ([318]), «sicché i giudici onorari vengono a costituire una ulteriore categoria nell'elenco delle persone tutelate contenuto nell'art. 4 t.u. 1124» ([319]). L'assicurazione è prevista sia per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, sia per quelli già in servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del medesimo decreto.
La legge delega, tra i principi e i criteri direttivi, prevedeva che l'estensione della tutela fosse realizzata senza oneri per la finanza pubblica, attraverso l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure che incidono sulle indennità percepite dai magistrati onorari (art. 2, comma 13, lett. l), l. n. 57/2016). Il decreto legislativo ha, quindi, previsto un meccanismo di finanziamento basato sul versamento di premi commisurati al rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo di questi ultimi, quale retribuzione imponibile, si assume però non l'importo dell'indennità percepita, ma l'importo mensile fissato per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite (art. 116, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965). L'inquadramento nella gestione ordinaria comporta «il riconoscimento della totalità delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto, ivi compresa l'indennità giornaliera per

([316]) S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 101; A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 222-223; GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 121-122.
([317]) INAIL, Circolare del 3 luglio 2002, n. 48.
([318]) Giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice ausiliario, giudice onorario aggregato.
([319]) A. DE MATTEIS, *op. cit.*, p. 314.

inabilità temporanea assoluta», chiaramente commisurate alla base imponibile utilizzata per il calcolo del premio assicurativo (320).
L'ampliamento della tutela per questa particolare categoria di lavoratori presenta un carattere ambivalente perché, da un lato, contribuisce a superare l'incertezza interpretativa circa il riconoscimento per questi ultimi delle tutele previdenziali e assistenziali. Dall'altro, la selettività, che caratterizza questo, così come gli altri interventi legislativi estensivi, non fa che acuire la disparità di trattamento all'interno del sistema assicurativo tra lavoratori ricompresi nella tutela e lavoratori esclusi.
Quanto all'aspetto positivo, occorre ricordare che né la l. n. 374/1991 di istituzione del giudice di pace, né il d.lgs. n. 51/1998 che, modificando il r.d. n. 12/1941, aveva introdotto la figura dei giudici onorari di tribunale, riconoscevano una tutela previdenziale in senso ampio. Solo l'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 276/1997, aveva previsto per una particolare figura temporanea di magistrato onorario, il giudice onorario aggregato, il rimborso per i contributi versati alla Cassa forense dagli avvocati che ricoprivano questo ruolo, commisurati all'indennità percepita.
L'esclusione di questa categoria di lavoratori da qualsivoglia tutela previdenziale e assistenziale era stata, con orientamento costante, giustificata dalla giurisprudenza sul presupposto che i giudici onorari non svolgono una prestazione di lavoro subordinato. Essi piuttosto instaurano «un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico» (321). La mancanza di un nesso sinallagmatico tra esercizio delle funzioni di giudice di pace e trattamento economico, che ha peraltro natura indennitaria, colloca «il rapporto col Ministero della giustizia al di fuori dal rapporto di lavoro e, dunque, al di fuori del perimetro assistenziale e previdenziale approntato dall'art. 38 Cost.» (322).
È in questo contesto che si inserisce la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali resa a fronte del ricorso dell'Associazione nazionale dei giudici di pace, la quale aveva lamentato la disparità di trattamento in materia di condizioni lavorative e previdenza sociale a danno dei giudici di pace rispetto ai giudici onorari aggregati e ai magistrati togati (323).
Il Comitato europeo dei diritti sociali aveva, innanzitutto, accertato che, dal punto di vista funzionale, alla luce dei compiti affidati e svolti e dell'integrazione dei magistrati onorari all'interno dell'organizzazione giudiziaria, coloro che esercitano funzioni giurisdizionali di giudice di pace sono equiparati ai magistrati togati a prescindere dalla loro qualificazione nel diritto interno (§§ 74-75). I soggetti che svolgono le funzioni di giudice di pace, tuttavia, non possono essere ricondotti a una categoria omogenea con riguardo alla previdenza sociale. Tale ruolo può essere ricoperto, infatti, da pensionati, lavoratori dipendenti, liberi professionisti, i quali per le più diverse ragioni si trovano a esercitare queste funzioni, «sospendendo o riducendo la loro attività

(320) INAIL, Circolare dell'8 novembre 2017, n. 50, p. 5.
(321) Tra le più recenti cfr. Cass. 4 gennaio 2018, n. 99, in *D&G*, 2018, n. 4, p. 15, con nota di M. SCOFFERI; Cass. 9 settembre 2016, n. 17862, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 4 novembre 2015, n. 22569, in banca dati *Leggi d'Italia*. Cfr. anche Cass., Sez. Un., 9 novembre 1998, in *GC*, 1999, I, p. 2400.
(322) Cass., Sez. Un., 31 maggio 2017, n. 13721, in *CT*, 2017, n. 38, p. 2978, con nota di M. DAMIANI.
(323) Comitato Europeo dei Diritti Sociali, Associazione nazionale giudici di pace c. Italia, Reclamo n. 102/2013, 5 luglio 2016 – 16 novembre 2016.

professionale alla soglia minima sufficiente per l'iscrizione alla Cassa Forense o per l'acquisizione delle annualità di pensione» (§ 77).
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto del fatto che la l. n. 374/1991 non prevede l'iscrizione a una forma di previdenza sociale, né il controllo su una copertura previdenziale alternativa, sussiste la violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. E in relazione al diritto alla sicurezza sociale di cui all'art. 12, comma 1, della Carta Sociale Europea. Ciò in quanto la l. n. 374/1991 consente a coloro che esercitano le funzioni di giudice di pace di esercitare le funzioni in modo prevalente senza prevedere al contempo una idonea copertura previdenziale e assicurativa, così come invece riconosciuta ai magistrati togati e, in parte, ai giudici onorari aggregati (§§ 77-81).
Né si può ritenere che rappresenti una disparità di trattamento ragionevole per il solo fatto che i giudici di pace, rispetto ai giudici togati, si differenziano per la procedura di selezione, le modalità di svolgimento della prestazione, la retribuzione. Si tratta, infatti, di semplici modalità dell'organizzazione del lavoro che «non costituiscono una giustificazione oggettiva e ragionevole del diverso trattamento […] di persone la cui equivalenza funzionale è stata riconosciuta» (§82).
La decisione, per quanto non vincolante, ha avuto una significativa ricaduta politica, contribuendo ad accelerare la riforma della magistratura onoraria, che era già in discussione in Parlamento e che verrà poi realizzata con il d.lgs. n. 116/2017 ([324]).
Sulla scia della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali si pone anche la recente decisione della Corte di Giustizia Ue intervenuta a seguito di rinvio pregiudiziale sollevato dal Giudice di Pace di Bologna. La controversia era stata instaurata da un giudice di pace per il mancato pagamento dell'indennità per il periodo feriale, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro 1999/70/CE e dell'art. 7, della direttiva 2003/88/CE, nonché dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali Ue ([325]).
Tre sono i profili esaminati dalla Corte: se il giudice di pace possa rientrare nella nozione di lavoratore; se la nozione di lavoratore a tempo determinato possa includere un giudice di pace; se costituisca violazione del principio di non discriminazione il mancato riconoscimento per i giudici di pace, come lavoratori a tempo determinato e che si trovino in situazioni comparabili rispetto a un magistrato ordinario, del diritto a un periodo di ferie retribuite.
La Corte di Giustizia, pur rinviando al giudice del rinvio per gli ulteriori accertamenti di fatto sul caso concreto, ha affermato che ai sensi dell'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE e dell'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, un giudice di pace «che nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, può rientrare nella nozione di lavoratore». A ciò non

([324]) Cfr. sul punto le considerazioni di F. BIONDI, *Il diritto alla sicurezza sociale: la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo collettivo dell'Associazione Nazionale dei Giudici di pace e le sue ricadute sulla riforma della magistratura onoraria*, in *Oss. Cost. AIC*, 2017, n. 2, pp. 8 e ss.
([325]) C. giust., 16 luglio 2020, C-658/18, UX c. Governo della Repubblica Italiana, in *CG*, 2020, n. 8-9, p. 1134. Per un commento alla sentenza vedi C. PESCE, *Il giudice di pace italiano al vaglio della Corte di giustizia UE. Nota a sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020, causa C-658/18, Governo della Repubblica italiana*, in *Eurojus*, 2020, n. 3, pp. 300 e ss.

osta la mera circostanza che le funzioni svolte siano qualificate come onorarie dalla normativa nazionale ([326]).
Per la stessa ragione, «pena il mettere seriamente in questione l'effetto utile della direttiva 1999/70 e quello dell'accordo quadro, nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri», la nozione di lavoratore a tempo determinato ([327]) può ricomprendere un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, che svolga una prestazione che abbia le caratteristiche sopra delineate ([328]).
Nell'ipotesi in cui un giudice di pace rientri nella nozione di lavoratore e, in particolare, di lavoratore a tempo determinato, e si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, è possibile fare applicazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Quest'ultima, in particolare, «osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i magistrati ordinari», a meno che non sussistano delle ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento basate sulle diverse qualifiche richieste e sulla natura delle mansioni ([329]). In sostanza, la Corte ha ammesso che al ricorrere di determinate condizioni, da accertare nel caso concreto, sia possibile garantire ai giudici di pace le medesime condizioni e garanzie lavorative riconosciute ai magistrati togati, tra cui appunto il diritto alle ferie.
Nelle more della decisione della Corte sono intervenute tre importanti pronunce, due della giurisprudenza ordinaria, l'altra della giurisprudenza amministrativa.
Sulla scorta delle conclusioni rese dall'avvocato generale nel medesimo giudizio C-658/18 della Corte di Giustizia, il Tribunale di Sassari aveva nel frattempo accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un vice procuratore onorario, sulla base della normativa antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017; in particolare, aveva riconosciuto, tra l'altro, in virtù dell'art. 2126 c.c., il diritto a una retribuzione conforme ai principi di cui all'art. 36 Cost. e alla tutela previdenziale e assistenziale di cui all'art. 38, comma 2 Cost. Il Tribunale ha, però, precisato che, alla luce delle domande formulate dal ricorrente, il quale aveva domandato l'accertamento della sussistenza tra le parti di un mero rapporto di lavoro subordinato, e non di un lavoro subordinato equiparabile o equiparato a quello dei magistrati professionali, il rapporto di lavoro subordinato che viene accertato dal giudice «non può essere eguale a quello degli attuali magistrati professionali» perché «i Vice Procuratori Onorari svolgono un'attività soltanto simile a quella dei magistrati professionali» ([330]).
Più di recente, il TAR Emilia – Romagna, sede di Bologna, ha sollevato una nuova questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell'Ue, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Il caso riguardava l'accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il Ministero della Giustizia a favore di un giudice di pace in ragione della parità

([326]) C. giust. Ue, 16 luglio 2020, C-658/18, cit., §§ 79-113.
([327]) Cfr. la clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
([328]) C. giust. Ue, 16 luglio 2020, C-658/18, cit., §§ 114-134.
([329]) C. giust. Ue, 16 luglio 2020, C-658/18, cit., §§ 135-163.
([330]) Trib. Sassari 24 gennaio 2020, in banca dati *Leggi d'Italia*. Sul tema cfr. anche S. GALLEANO, *La* vexata questio *sulla natura del rapporto dei giudici onorari di Tribunale italiani*, nota a Trib. Vicenza ord. 29 ottobre 2019, in *LPO*, 2020, n. 3-4, p. 178.

sostanziale di funzioni con i magistrati c.d. togati. Il giudice di pace chiedeva, comunque, in subordine, l'accertamento del diritto al conseguimento dello *status* di pubblico dipendente a tempo pieno o part-time, con la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive *medio tempore* maturate, oltre agli oneri previdenziali e assistenziali. In via ulteriormente subordinata chiedeva la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'assenza di qualsivoglia tutela assistenziale e previdenziale in favore dei giudici di pace derivanti da fatto illecito del legislatore, oltre che per l'illegittima reiterazione dei rapporti a termine (331).

La questione di rinvio pregiudiziale è stata formulata, in particolare, sulla base di tre quesiti, di cui i primi due riguardano il medesimo ambito. Il Tar chiede, innanzitutto se la normativa europea in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché i principi comunitari in tema di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale, ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana che non assimila i giudici di pace, quali giudici onorari, ai magistrati togati. Ciò non solo sotto il profilo del trattamento economico, ma anche sotto quello assistenziale e previdenziale, essendo i giudici onorari esclusi «da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico». Il terzo quesito chiama in causa, invece, la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il Tar nello specifico chiede se osti all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, che non prevede la possibilità di prorogare sistematicamente l'incarico a tempo determinato dei giudici di pace, senza predisporre alcuna sanzione effettiva e dissuasiva in alternativa alla trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Un eventuale riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro dei giudici onorari potrebbe avere l'effetto, tra l'altro, di estendere l'obbligo assicurativo a quelle figure di giudici onorari con particolari requisiti accademici e professionali che sono rimaste escluse dalla riforma del 2017 (332).

L'ultimo intervento in ordine di tempo è del Tribunale di Vicenza relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato di un giudice onorario (333). Quest'ultimo non chiedeva l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, né la costituzione di un rapporto di tal fatta. Piuttosto chiedeva l'adeguamento del proprio compenso a quello del magistrato ordinario sulla base dell'efficacia diretta verticale della clausola 4 degli accordi quadri annessi alle direttive 1999/70/CE e 1997/81/CE sulla parità di trattamento. Sebbene, come visto, la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato escluda la natura di lavoratore dei giudici onorari ai sensi della normativa comunitaria, il Tribunale di Vicenza ritiene che tale posizione si basi più su una mera lettura formale del disposto del r.d. n. 12/1941, che non su un'analisi concreta del fenomeno attinente alla magistratura onoraria. In questa prospettiva, il giudice dà

(331) TAR Emilia-Romagna, Sede di Bologna, 1° giugno 2020, n. 363, in *D&G*, 2020, n. 107, p. 3, con nota di G. MILIZIA.

(332) Cfr. A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 313-314, il quale cita gli esperti delle sezioni specializzate agrarie; i giudici onorari minorili; gli esperti del Tribunale di sorveglianza.

(333) Trib. Vicenza 29 dicembre 2020, a quanto consta inedita.

conto dell'evoluzione della figura del giudice onorario che, originariamente configurata come supporto al magistrato togato, è oggi assimilata in termini di funzioni a quella dei magistrati ordinari, come risulta dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura. Assimilazione di funzione, cui non corrisponde, però, un altrettanto «avvicinamento del regime delle tutele riservate a giudici togati e onorari». Da ciò ne consegue che i magistrati onorari possono essere inclusi nella categoria dei lavoratori ai sensi del diritto dell'Ue, «dal momento che la natura del rapporto di lavoro che li caratterizza non diverge sostanzialmente da quella riferibile ai magistrati togati». Una volta accertato la natura di lavoratori ai fini dell'applicazione della clausola 4 degli accordi quadri annessi alle direttive 1999/70/CE e 1997/81/CE sulla parità di trattamento occorre, altresì, che i magistrati onorari siano lavoratori comparabili a quelli togati. Sul punto, il Tribunale ritiene soddisfatti i criteri enunciati nella sentenza della Corte di giustizia Ue del 16 luglio 2020 (334), confermando la comparabilità tra le due tipologie di lavoratori e l'applicazione della clausola sulla parità di trattamento. Né sussiste una ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento, in quanto «la natura delle mansioni riferibili a magistrati ordinari e GOT, e di conseguenza la competenza professionale richiesta, è sostanzialmente la medesima». Circostanza, questa, confermata anche dalla Corte costituzionale, secondo cui le differenze in termini di nomina, carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale e complessità degli incarichi trattati giustificano la natura onoraria dell'incarico, ma non si riverberano «sull'identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale» (335).

Gli aspetti negativi che derivano dall'introduzione dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 25, comma 5, d.lgs. n. 116/2017, come anticipato, sono legati al tratto caratteristico degli interventi legislativi, che sono stati esaminati nella presente sezione, costituito dalla selettività. Oltre ad aver previsto la tutela assicurativa solo per una parte della magistratura onoraria, dimenticando in maniera illogica i giudici onorari con particolari professionalità che sono esposti al medesimo rischio dei primi, risulta interessante evidenziare che paradossalmente l'obbligo assicurativo in questo caso è ricollegato non tanto all'esposizione al rischio o in funzione di una liberazione dal bisogno, ma al fatto di ricoprire un determinato incarico.

L'art. 4, d.lgs. n. 116/2017, stabilisce che per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario occorre avere conseguito la laurea in giurisprudenza e che costituisce titolo di preferenza, tra l'altro, l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato o di notaio. Chiaramente, il successivo art. 5, commi 2 e 3, si premura di individuare delle cause di incompatibilità per gli avvocati e i praticanti abilitati che esercitano le funzioni di magistrato onorario, nonché in relazione ai loro parenti o affini, ai soci o agli associati del medesimo studio professionale (336).

(334) C. giust. Ue, 16 luglio 2020, C-658/18, cit.

(335) C. cost. 9 dicembre 2020, n. 267, in banca dati *Leggi d'Italia*.

(336) Si prevedono, in particolare, specifici divieti di esercizio della professione negli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e il divieto di essere assegnati negli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense.

Un professionista che esercita la professione forense o la professione notarile (337), pur frequentando nel corso dello svolgimento della sua attività lavorativa gli uffici di un Tribunale o di un Giudice di pace o di una Procura della Repubblica alla stessa stregua di un magistrato onorario ed essendo sottoposto, quanto meno, al medesimo rischio ambientale di quest'ultimo, si trova ad essere tutelato soltanto nell'ipotesi in cui ricopra il predetto incarico. Anzi, si può anche dire che la stessa persona a seconda dei giorni in cui ricopra la carica di magistrato onorario o svolga la professione forense, risulti ammesso o meno alla tutela.
Tale considerazione rende ancor più evidente la perdurante disparità di trattamento che attraversa il sistema antinfortunistico, retaggio dell'impostazione selettiva delle origini, tra lavoro subordinato, tutelato, e lavoro autonomo, tendenzialmente non tutelato, salvo specifiche categorie. E nonostante le diverse indicazioni provenienti non solo dalla giurisprudenza costituzionale, ma anche dalla dottrina, il legislatore persiste nel legiferare in materia di infortuni e malattie professionali secondo una visione parziale e non universale, basata sulla logica del trasferimento del rischio.

16. I lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari

In seguito alle già viste sentenze della Corte costituzionale, che avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4, d.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non includono nella tutela i lavoratori italiani operanti all'estero e gli artigiani italiani che lavorano all'estero (338), il legislatore ha predisposto un'apposita disciplina con il d.l. n. 317/1987, conv. in l. n. 398/1987.
Ai lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, assunti nel territorio italiano o all'estero o trasferiti dal territorio italiano per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in paesi extracomunitari, è riconosciuta, tra l'altro, la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è estesa anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (339).
L'obbligo assicurativo grava sui datori di lavoro italiani residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio italiano, le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo o nelle quali persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o attraverso società da esse controllate, in misura complessivamente superiore a un quinto del capitale sociale. Ad essi si aggiungono i datori di lavoro stranieri in caso di assunzione nel territorio italiano o di trasferimento da detto territorio di lavoratori italiani.
L'art. 4, comma 2, lett. c), stabilisce che il premio per i lavoratori dipendenti va calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero

(337) Si pensi sotto questo profilo alla figura del notaio delegato alla vendita nelle esecuzioni mobiliari o immobiliari.
(338) C. cost. 19 dicembre 1985, n. 369, cit., c. 863, C. cost. 26 luglio 1988, n. 880, cit., c. 2785.
(339) Cfr. INAIL, Circolare del 29 gennaio 2020, n. 3.

dell'Economia e delle Finanze, con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi di categoria raggruppati per settori omogenei. Per le collaborazioni coordinate e continuative, l'Istituto assicuratore ha ora precisato meglio (340) che il premio è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

17. Una tutela ancora selettiva

È stato illustrato il processo espansivo dell'ambito di applicazione delle tutele assicurative sulla base delle due direttrici già segnalate dell'esigenza della piena attuazione del precetto costituzionale e delle innovazioni tecnologiche (341).
Quanto al primo aspetto, i tre attori principali di tale processo, la giurisprudenza costituzionale, la giurisprudenza ordinaria e il legislatore, hanno proceduto secondo una logica selettiva, allargando categoria dopo categoria la tutela anche oltre il ristretto ambito del lavoro prestato nel mercato. Di ciò, ormai, ha piena consapevolezza anche la giurisprudenza. Quest'ultima sottolinea che l'ampliamento della tutela ha interessato «varie figure di prestatori e collaborati, includendovi associati in partecipazione, familiari, parasubordinati, dirigenti, lavoratori discontinui, occasionali, accessori, domestici», fino ad arrivare «agli interventi normativi più recenti che si sono spinti a lambire il variegato mondo del lavoro volontario» e oltre (342).
Ciononostante, l'accesso alla tutela risulta ancorato alla tipologia del rapporto di lavoro e a una valutazione circa la (maggiore) pericolosità dell'attività svolta, che «rischia di determinare ingiustificabili esclusioni dall'area di tutela» (343).
L'obiettivo della protezione universale del rischio da lavoro è ben lungi dall'essere raggiunto, posto che l'area del lavoro autonomo rimane pressocché priva di tutela, nonostante, come visto, il legislatore italiano abbia ricevuto impulsi in tal senso non solo a livello nazionale, ma anche sovranazionale. L'inclusione dei magistrati onorari con l'esclusione degli avvocati, praticanti e notai, l'inclusione dei *rider* con l'esclusione degli altri lavoratori autonomi tramite piattaforma digitale, l'estensione della tutela al lavoro gratuito svolto in ambito domestico e a una parte del lavoro volontario, che attengono al lavoro svolto oltre il mercato, mostrano la non conformità del sistema al precetto costituzionale. Le perduranti esclusioni di categorie di lavoratori dall'ambito di applicazione aggravano, infatti, sempre più i profili di contrasto con i principi costituzionali in materia assicurativa, desunti dal combinato disposto degli artt. 3, 38 e 35 Cost.
Occorre, quindi, una riforma legislativa complessiva del sistema che assicuri a parità di rischio una pari tutela indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che giustifica la prestazione lavorativa, nell'ottica di offrire una piena tutela alla persona che lavora.

---

(340) Cfr. INAIL, Circolare del 29 gennaio 2020, n. 3 e la precedente INAIL, Circolare del 6 febbraio 2015, n. 28, che, secondo A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., 199, sul punto aveva dato adito a dubbi interpretativi.
(341) Si rinvia al cap. I, par. 7.1.
(342) Cass. 7 luglio 2016, n. 13882, in *LG*, 2017, n. 1, p. 49, con nota di S. CAFFIO.
(343) L. LA PECCERELLA, *Tipologie del rapporto di lavoro e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali: variabili dipendenti o indipendenti?*, cit., p. 43.

Sull'altro versante, quello della rivoluzione tecnologica, l'analisi dei limiti oggettivi ha permesso di mettere in luce la straordinaria elasticità delle disposizioni del Testo Unico, che risulta «perfettamente aperto» rispetto alle attuali «esigenze di tutela» (344). I concetti di macchina elettrica, rischio ambientale e manualità della prestazione, alla luce dell'interpretazione evolutiva operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sono sufficientemente ampi da ricomprendere le nuove situazioni di rischio innescate dalla rivoluzione tecnologica.

(344) S. MAINARDI, *Rivoluzione digitale e diritto del lavoro*, cit., p. 363.

Capitolo III.
L'infortunio sul lavoro.
Nella prospettiva della liberazione dal bisogno

Sommario: 1. L'infortunio sul lavoro come evento protetto – SEZIONE I. TENDENZE ESPANSIVE. L'INFORTUNIO IN ATTUALITÀ DI LAVORO. – 2. La nozione tradizionale di occasione di lavoro. – 2.1. L'occasione di lavoro oggi: un'altra tappa di estensione della tutela. – 2.2. L'espansione dell'occasione di lavoro nella casistica giurisprudenziale. – 2.3. L'estensione all'attività sindacale. – 3. La rilevanza della tecnologia nell'occasione di lavoro. – 3.1. Il tempo e il luogo nel telelavoro. – 3.2. Il tempo e il luogo nel lavoro agile. – 3.3. Il tempo e il luogo nel lavoro agile dell'emergenza. – 3.4. La tutela nel telelavoro e nel lavoro agile: gli infortuni in attualità di lavoro – 4. La nozione di causa violenta – 4.1. L'evoluzione espansiva della causa violenta – 4.2. Dallo sforzo all'atto normale di forza – 4.3. Trasformazione tecnologica e causa violenta: le cause psichiche – 4.4 Gli agenti biologici: l'infezione da SARS-CoV-2 – 5. I confini della tutela negli infortuni in attualità di lavoro tra dolo, colpa e rischio elettivo – SEZIONE II. TENDENZE RESTRITTIVE. L'INFORTUNIO *IN ITINERE*. – 6. L'evoluzione dell'istituto – 6.1. La nozione tradizionale di infortunio *in itinere* – 6.2. Dal *revirement* giurisprudenziale al d.lgs. n. 38/2000 – 7. La disciplina legislativa dell'infortunio *in itinere* – 7.1. La delimitazione spaziale della tutela – 7.2. La normalità del percorso e la necessarietà del mezzo di trasporto privato – 7.3. L'infortunio *in itinere* nel telelavoro e nel lavoro agile. – 7.4. I confini della tutela nell'infortunio *in itinere*.

1. L'infortunio sul lavoro come evento protetto

Dall'analisi del dibattito sul fondamento della tutela assicurativa è emerso come all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione il principio del rischio professionale abbia ceduto il passo al diverso principio della garanzia della libertà del bisogno (1). Allo stesso tempo, però, il superamento del *principio* del rischio professionale non ha comportato che il diverso *concetto* di rischio professionale fosse privo di rilevanza all'interno del sistema, perché «come giudizio di possibilità o probabilità del verificarsi di un evento» (2) svolge comunque una funzione di delimitazione dell'ambito di applicazione della tutela (3). Il concetto di rischio professionale specifica e caratterizza la tutela infortunistica (4) nell'ambito del più ampio sistema previdenziale fondato

(1) Si rinvia al cap. I, par. 3.
(2) M. PERSIANI, *Tendenze dell'evoluzione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali: il superamento del principio del rischio professionale*, cit., p. 183.
(3) G.G. BALANDI, *Attualità e problemi delle assicurazioni sociali*, cit., p. 529.
(4) G. CHIARELLI, *La sicurezza sociale*, cit., pp. 15-17; GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 32.

sull'elemento oggettivo della liberazione dal bisogno, giustificando la «maggiore effettività» della stessa rispetto al trattamento previsto per gli eventi non professionali (5).
Questa impostazione dottrinale è stata poi accolta dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha specificato che l'art. 38 Cost. non tutela dal rischio di infortunio o di malattia professionale, ma da «questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale a un'attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela». Il concetto di rischio, infatti, rileva ai fini della delimitazione della situazione di bisogno, individuando l'attività protetta non sulla base di un criterio di probabilità statistica, ma tramite indici tipici che rivelano la possibilità di lesione (6).
L'elemento del rischio, quindi, è proprio dell'art. 38 Cost. solo nel senso che specifica la tutela previdenziale generale, limitandola agli stati di bisogno generati da determinati eventi (7), legati da un nesso eziologico con il fatto giuridico infortunio sul lavoro o malattia professionale (8).
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.P.R. n. 1124/1965, «l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni». La disposizione non contiene una vera e propria definizione di infortunio sul lavoro, ma illustra i requisiti che permettono di qualificarlo come evento professionale tutelato: l'occasione di lavoro; la causa violenta; la lesione dalla quale deriva la morte o una determinata inabilità al lavoro. Sarà attraverso l'analisi dei requisiti dell'occasione di lavoro e della causa violenta che si cercheranno di cogliere le linee evolutive della tutela in materia di infortunio sul lavoro nella direzione di un suo ampliamento.
L'occasione di lavoro è il requisito che, attenendo all'eziologia dell'evento, lo caratterizza in senso professionale e, conseguentemente, condiziona l'accesso alla tutela. Può essere visto come un elemento che al contempo costituisce una garanzia e un limite rispetto all'ambito dell'assicurazione, poiché nel garantire ai lavoratori una tutela differenziata per gli eventi professionali, al tempo stesso contribuisce a delimitarne i confini (9).

(5) M. PERSIANI, *Il rischio professionale*, cit., p. 21; G.G. BALANDI, *Un caso di archeologia giuridica: ciò che resta oggi del «rischio professionale»*, cit., p. 95.
(6) C. cost. 2 marzo 1991, n. 100, cit., p. 9. Cfr. anche C. cost. 21 novembre 1997, n. 350, cit., p. 1; C. cost. 14 luglio 1999, n. 297, cit., p. 378.
(7) Cass. ord. 19 ottobre 2017, n. 24765, cit.
(8) C. cost. 19 gennaio 1995, n. 17, cit., p. 5; Cass. 18 gennaio 1996, n. 375, cit., p. 592.
(9) G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 321.

SEZIONE I.
TENDENZE ESPANSIVE. L'INFORTUNIO IN ATTUALITÀ DI LAVORO

2. La nozione tradizionale di occasione di lavoro

Il legislatore non si è premurato di definire il concetto di occasione di lavoro, lasciando all'interprete il compito di individuare il suo significato, evolutosi nel corso del tempo anche alla luce delle corrispondenti trasformazioni dei processi produttivi.
La nozione tradizionale di occasione di lavoro risale agli inizi del XX secolo ed era basata sulla distinzione tra causa efficiente e causa occasionale. In particolare, si riteneva che nell'infortunio l'occasione non potesse essere identificata con la causa efficiente, dato che «il lavoro non è atto né a generare da sé l'infortunio, né a prepararne l'avvenimento […], mentre occorre sempre la intrusione di un elemento diverso, perturbatore dell'andamento normale del lavoro, perché l'infortunio succeda», assumendo così la diversa funzione di causa occasionale dell'infortunio ([10]). Questa impostazione teneva distinti il rapporto tra lavoro e rischio e quello tra lavoro e infortunio. Nel primo caso, si riteneva vi fosse un nesso di causalità efficiente perché il lavoro determina l'esposizione al rischio del lavoratore, nel secondo caso, il lavoro costituirebbe solo un'occasione dell'evento, ovvero un fatto che consente di far scatenare da una determinata causa (efficiente) un determinato effetto. Non è sufficiente, però, che il lavoro costituisca una mera coincidenza cronologica o topografica dell'esposizione all'evento dannoso, ma è necessario che l'evento dannoso derivi proprio dallo svolgimento dell'attività lavorativa ([11]). Solo in questo senso si può comprendere l'affermazione per cui l'infortunio avviene in occasione di lavoro «ogniqualvolta il lavoro determina il rischio del quale fu conseguenza l'infortunio» ([12]).
La conseguenza naturale di tale impostazione è che occorreva individuare quando il lavoro fosse causa del rischio, ossia individuare in maniera precisa quali fossero i rischi che consentono di qualificare l'infortunio come evento professionale. Si distinguevano, così, il rischio generico, che non dipende dalle condizioni dell'attività lavorativa e che grava sul lavoratore così come su ogni altra persona, e il rischio specifico, «quel rischio, che, derivando la sua esistenza o la sua quantità dalle condizioni peculiari dell'industria, grava esclusivamente su coloro, che vengono in contatto con l'industria medesima, o su questi in misura maggiore che sugli altri uomini». Quest'ultimo si suddivideva, a sua volta, in rischio specifico proprio, se le condizioni dell'attività lavorativa determinavano la sua stessa esistenza, e in rischio specifico improprio, il quale pur non avendo un'origine professionale, veniva aggravato dallo svolgimento della prestazione lavorativa e incombeva sui lavoratori in misura maggiore rispetto alla generalità delle persone. Chiaramente si tratta di nozioni che presentavano un certo carattere di relatività, perché la genericità e la specificità del rischio non vanno presunte, ma devono essere accertate in relazione al caso concreto ([13]).

([10]) F. CARNELUTTI, *Occasione del lavoro*, in ID., *Infortuni sul lavoro (studi)*, vol. I, Athenaeum, 1913, pp. 214-215.
([11]) F. CARNELUTTI, *op.cit.*, pp. 227-228.
([12]) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, p. 222.
([13]) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, pp. 229-231.

Il rischio generico, essendo indipendente dalle condizioni peculiari dell'industria, non potrà mai derivare dal lavoro, «anche se esso avvenga nel tempo e nel luogo del lavoro», in quanto dà soltanto occasione e non causa al rischio. Come tale, quindi, esclude il carattere professionale dell'evento infortunio, non essendo avvenuto in occasione di lavoro (14). Diverso il discorso per quanto riguarda il rischio specifico che può derivare dal lavoro e rivestire carattere professionale, «quando il lavoro determina il contatto della persona con l'industria» o, in termini di concausa del rischio, quando il lavoro, esponendo il lavoratore alle condizioni dell'industria, ne determina l'aggravamento (15).

Tale tesi è divenuta dominante in dottrina (16), oltre a essere recepita pure dalla giurisprudenza, la quale già in vigenza del r.d. n. 1765/1935 (17) valorizzava il riferimento compiuto nella disposizione ai termini causa e occasione, enfatizzandone le differenze: mentre il primo termine viene utilizzato per esprimere un rapporto diretto e immediato, nel secondo si è di fronte a una concatenazione causale composta da diversi fattori che si pongono rispetto all'evento anche in modo indiretto e mediato, per cui l'occasione di lavoro non può risolversi in una mera concomitanza di tempo e di luogo (18). Per integrare il requisito dell'occasione di lavoro, in altri termini, «non è sufficiente la possibilità di un mero riferimento cronologico o topografico dell'accadimento costituito dal sinistro all'attività lavorativa spiegata dall'infortunio», al contrario «occorre che lavoro e sinistro risultino collegati da un nesso di derivazione eziologica, sia pure indiretta e riflessa» (19), ovvero che sussista un rischio specifico o un rischio generico aggravato (20).

L'orientamento giurisprudenziale è rimasto costante fino ai tempi più recenti (21), nonostante nel frattempo il sistema fosse attraversato da una profonda evoluzione nei suoi caratteri essenziali. Nemmeno la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Firenze in relazione all'art. 2, d.P.R. n. 1124/1965, era riuscita a scalfire

---

(14) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, pp. 234-235.

(15) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, pp. 241-244.

(16) R. RICHARD, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in AA.VV., *Le assicurazioni sociali*, in U. BORSI, F. PERGOLESI (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro*, IV, 1, 1959, Cedam, p. 517; L. R. LEVI SANDRI, *Istituzioni di legislazione sociale*, Giuffrè, 1979, pp. 269-270; P. ACCONCIA, *L'infortunio sul lavoro e le malattie professionali*, in B. BUSSI, M. PERSIANI (diretto da), *Trattato di Previdenza Sociale*, IV, Cedam, 1981, pp. 58 e ss.; G. ALIBRANDI, *I soggetti e l'oggetto del rapporto di assicurazione sociale*, in L. RIVA SANSEVERINO, G. MAZZONI (diretto da), *Nuovo Trattato di Diritto del Lavoro*, III, Cedam, 1971, pp. 434 e ss.; G. MIRALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., pp. 140-145; GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 150 e ss.; A. FONTANA, *Dottrina e giurisprudenza a confronto sull'"occasione di lavoro"*, in *RIMP*, 1998, I, p. 434.

(17) L'art. 2, r.d. n. 1765/1935 disciplinava l'infortunio sul lavoro in maniera identica rispetto all'attuale art. 2, d.P.R. n. 1124/1965.

(18) Cass. 5 settembre 1962, n. 2744, in *RIMP*, 1962, II, p. 213.

(19) Cass. 21 settembre 1963, n. 2599, in *RIMP*, 1963, II, p. 151; Cass. 8 aprile 1965, n. 608, in *RIMP*, 1965, II, p. 8; Cass. 14 aprile 1965, n. 679, in *RIMP*, 1965, II, p. 6.

(20) Tale suddivisione tra rischio professionale diretto o specifico derivante dall'esecuzione del lavoro e rischio indiretto derivante dalle condizioni dell'ambiente (generico aggravato) si può cogliere già in Cass. 12 marzo 1941, n. 710, in *RIMP*, 1941, IV, p. 50.

(21) Si vedano, tra le tante, Cass. 3 agosto 2004, n. 14875; Cass. 9 novembre 2002, n. 15765; Cass. 1° febbraio 2000, n. 1109; Cass. 28 novembre 1998, n. 12122; Cass. 7 marzo 1986, n. 1527. Le sentenze sono tutte in banca dati *Leggi d'Italia*.

la tesi tradizionale (22). Sebbene, come vedremo, si possono registrare timidi segnali di apertura a una concezione di occasione di lavoro che prescinda dal rischio specifico, la Corte costituzionale ha comunque rigettato la questione di costituzionalità, accogliendo la nozione tradizionale di occasione di lavoro. Ha sottolineato, infatti, che se l'assenza di una pura e semplice correlazione di tempo e di luogo tra evento e prestazione lavorativa non è di per sé sufficiente a escludere la professionalità dell'evento, al contempo nemmeno la sua mera sussistenza è idonea a integrare tale requisito, «quando intervengano fattori od attività del tutto indipendenti dall'ambiente, dalle macchine o persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta» (23).
Questa tesi ben si sposava con l'originaria impostazione selettiva del sistema che mirava a tutelare solo gli eventi occorsi nello svolgimento di attività ritenute maggiormente pericolose ed era coerente «con una realtà lavorativa nella quale l'evento infortunistico era ancora strettamente legato ai tipici rischi del lavoro industriale» (24). Le trasformazioni occorse nei processi produttivi, soprattutto a partire dagli anni '80, unitamente alla corrispondente evoluzione del sistema tabellare delle malattie professionali, hanno progressivamente messo in crisi la centralità del rischio specifico quale requisito necessario dell'occasione di lavoro.

2.1. L'occasione di lavoro oggi: un'altra tappa di estensione della tutela

L'evoluzione della nozione di attività protetta ha contribuito in maniera significativa al progressivo superamento della nozione ristretta di occasione di lavoro basata su un nesso stringente tra il rischio specifico dell'attività svolta e l'infortunio. Senza ripercorrere nel dettaglio il percorso compiuto dalla giurisprudenza, già descritto in precedenza (25), si può dire che l'esito interpretativo raggiunto in materia di occasione di lavoro trova le proprie radici nella progressiva irrilevanza del rischio specifico quale fattore di delimitazione dei confini della tutela.
La presunzione di pericolosità delle macchine, a prescindere dalla loro tensione e dalla presenza di appositi dispositivi di sicurezza per i casi di malfunzionamento, affermata prima dalla giurisprudenza ordinaria (26) e, poi, definitivamente sancita dalla Corte costituzionale (27), ha determinato l'indifferenza circa la presenza di un rischio specifico di folgorazione ai fini dell'indennizzabilità di un infortunio.
Il sistema assicurativo è fondato, infatti, sulle attività protette e non sul rischio concreto derivante dalle singole lavorazioni, per cui l'esistenza o meno del rischio è giuridicamente indifferente, non rappresentando un elemento della fattispecie costitutiva del rapporto assicurativo. Oggetto della tutela assicurativa «non è la pericolosità dell'attività considerata, concretamente misurabile secondo un certo grado di probabilità statistica, bensì l'attività per se stessa» in quanto connotata dall'impiego di

(22) In particolare, secondo il giudice rimettente l'art. 2 era da ritenere costituzionalmente illegittimo nella parte in cui escludeva dalla tutela gli eventi lesivi causati nel corso della prestazione lavorativa da fattori comunque attinenti al luogo di lavoro, anche se non strettamente professionali.
(23) C. cost. 27 luglio 1989, n. 462, in *GC*, 1989, I, p. 2240.
(24) S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 153.
(25) Si rinvia al cap. II, par. 2-5.
(26) Cfr. almeno Cass. 5 luglio 1978, n. 3325, cit., p. 740.
(27) C. cost. 16 ottobre 1986, n. 221, cit., p. 73.

apparecchi che espongono a un dato rischio ([28]). Certo, per quanto sia irrilevante il rischio specifico della lavorazione, ciò non implica che vadano indennizzati tutti gli eventi da essa dipendenti, perché «il rischio assicurato, pur se non sia quello normale o tipico, deve essere non estraneo all'attività lavorativa, o a ciò che ad essa è connesso od accessorio» e deve avere un collegamento non meramente marginale con il lavoro ([29]).

In seguito al superamento del sistema tabellare delle malattie professionali ([30]), l'incoerenza di una nozione restrittiva di occasione di lavoro legata alla sussistenza di un rischio specifico proprio o improprio era divenuta ancora più evidente. Era ammessa la tutela di tutte le malattie, ancorché non ricomprese nelle tabelle, purché ne fosse stata dimostrata l'origine professionale, mentre gli infortuni sul lavoro, secondo l'impostazione tradizionale, potevano essere indennizzati solo se derivanti dal rischio specifico della lavorazione svolta.

La giurisprudenza ordinaria, pur mantenendo fermo il principio per cui l'occasione di lavoro non può risolversi in una mera coincidenza cronologica o topografica tra lavoro ed evento, aveva iniziato a mettere in discussione la tesi tradizionale. Ha accolto, così, una nozione di occasione di lavoro più ampia che ricomprende tutti gli eventi connessi con lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere da un legame diretto con il rischio specifico della lavorazione.

Ai fini della configurabilità di un'occasione di lavoro, ciò che conta è «la circostanza che il fatto determinante l'infortunio rientri effettivamente nell'ambito del lavoro affidato all'operaio o anche nell'ambito delle necessità della vita, immediatamente connessi a tale lavoro». Si deve trattare di un rischio dell'attività lavorativa, ovvero di un rischio che riguardi l'atto materiale del lavoro specifico o tutto ciò che ad esso è accessorio o anche accidentalmente connesso, purché ragionevolmente prevedibile ([31]). Il carattere di normalità e tipicità del rischio è, infatti, estraneo alla fattispecie legale, «la quale richiede soltanto che l'evento lesivo sia conseguenza di un rischio inerente alla prestazione lavorativa, o strettamente connesso all'esecuzione di essa» ([32]).

Parallelamente, si cominciava a delineare, con la giurisprudenza sugli infortuni occorsi durante le pause fisiologiche, l'orientamento che estendeva la nozione di occasione di lavoro al c.d. rischio improprio, quello non derivante direttamente dall'attività lavorativa, ma comunque ad essa ricollegabile. Le brevi soste dell'attività lavorativa, svolte nello stesso ambiente di lavoro, non interrompono il nesso di occasionalità tra lavoro ed evento, «purché tra l'uno e l'altro sussista un nesso eziologico, sia pure indiretto e riflesso, e l'evento lesivo non sia ricollegabile al così detto rischio elettivo» ([33]). Si tratta, infatti, di attività pur sempre connesse all'impegno lavorativo, come anche le

---

([28]) C. cost. 2 marzo 1991, n. 100, cit., p. 9. La Corte, pur essendosi pronunciata in particolare sugli artt. 1 e 5 della l. n. 93/1958, ha esteso il ragionamento argomentativo alla norma generale contenuta nell'art. 1, d.P.R. n. 1124/1965.

([29]) C. cost. 27 luglio 1989, n. 462, cit., c. 2240.

([30]) C. cost. 18 febbraio 1988, n. 179, cit., p. 588.

([31]) Cass. 7 marzo 1986, n. 1527, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 19 febbraio 1988, n. 1745, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 16 febbraio 1990, n. 1171, in *RIMP*, 1990, II, p. 23.

([32]) Cass. 21 luglio 1988, n. 4716, MGL, 1989, p. 77, con nota di G. ALIBRANDI; Cass. 13 ottobre 1992, n. 11145, in *RIMP*, 1993, II, p. 19.

([33]) Cass. 19 novembre 1983, n. 6904, in *RIMP*, 1984, II, p. 72; Cass. 18 marzo 1987, n. 2740, in *RIMP*, 1988, II, p. 78.

operazioni preparatorie o conclusive della prestazione, e non escludono il collegamento tra l'attività lavorativa e l'evento (34).
Il lavoro che costituisce occasione dell'evento va inteso come l'insieme delle condizioni in cui si svolge l'attività produttiva, ivi comprese quelle ambientali, che sono intrinsecamente fonte di rischio per il lavoratore. Ne consegue che «il lavoro è fattore occasionale perché espone il lavoratore al rischio, onde che, al verificarsi di questo, l'evento lesivo va considerato professionale» (35).
Al definitivo superamento della nozione tradizionale di occasione di lavoro ha contribuito senz'altro pure l'evoluzione in materia di rischio ambientale. Una volta chiarito che oltre al rischio diretto derivante dalla singola macchina, sussiste un diverso rischio ambientale che tutela il lavoro in sé e per sé considerato, essendo la pericolosità data dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine (36), viene meno la necessaria sussistenza di una relazione con la specifica fonte di rischio derivante dalla lavorazione ai fini dell'indennizzabilità dell'evento.
L'occasione di lavoro, secondo questa nuova impostazione, non è limitata agli eventi occorsi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in senso stretto, in quanto il rischio tutelato non è solo quello insito nello svolgimento delle mansioni tipiche, ma pure quello relativo alle attività accessorie o strumentali connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro, con l'unico limite del rischio elettivo (37).
Tale conclusione interpretativa si fonda sulla considerazione che il lavoro coinvolge la persona anche al di là della mera esecuzione della prestazione (38), per cui è «la mancanza di libertà» che deriva dall'obbligo di adempiere la prestazione lavorativa a giustificare il carattere professionale dell'evento (39).
La classica distinzione tra rischio specifico, proprio o improprio, e rischio generico perde di rilevanza a vantaggio di quella tra rischio lavorativo, occasionato dal lavoro, e rischio comune, estraneo al lavoro. Non occorre andare alla ricerca di «un *quid pluris* che specifichi e che aggravi il rischio», in quanto è il lavoro, «considerato negli elementi di costrittività che lo connotano», di per sé a qualificare il rischio in senso professionale (40). L'attività lavorativa, intesa in senso globale come il comportamento contrattualmente dovuto dal lavoratore, per un verso, e l'obbligo di sicurezza di cui

(34) Cass. 18 marzo 1987, n. 2740, in *RIMP*, 1988, II, p. 78; Cass. 15 gennaio 1990, n. 131, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(35) Cass. 15 febbraio 1986, n. 925, in *RIMP*, 1986, II, p. 48.
(36) Cass., Sez. Un., 14 aprile 1994, n. 3476, cit., p. 794.
(37) La giurisprudenza sul punto è oramai consolidata. Cfr. Cass. 7 maggio 2002, n. 6511, in *RIMP*, 2002, II, p. 71; Cass. 7 novembre 2000, n. 14464, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 22 novembre 1999, n. 12930, in banca dati *Leggi d'Italia*. Tra le più recenti Cfr. Cass. 19 ottobre 2017, n. 24765, cit.; Cass. 3 aprile 2017, n. 8597, in *LG*, 2017, n. 10, p. 936; Cass. 5 gennaio 2015, n. 6, in *RIMP*, 2015, II, p. 82.
(38) A. FONTANA, *Dottrina e giurisprudenza a confronto sull'"occasione di lavoro"*, cit., pp. 429-430; G. LUDOVICO, *La nozione di "occasione di lavoro" nella recente giurisprudenza della Cassazione*, nota a Cass. 9 ottobre, 2000, n. 13447, in *LG*, 2001, n. 6, p. 563; M. GAMBACCIANI, *In tema di occasione di lavoro: un nuovo orientamento della giurisprudenza*, nota a Cass. 11 maggio 1999, n. 4676, in *DL*, 2000, II, p. 332.
(39) A. DE MATTEIS, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali*, Utet, 1996, p. 106.
(40) E. GAMBACCIANI, *L'infortunio* in itinere *nel sistema di tutela contro i rischi del lavoro: il punto dopo la riforma del 2000*, in *RIMP*, 2002, I, p. 265. In questi termini anche M. PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, cit., p. 175, che considera «ambigua o, quanto meno, superflua» l'allusione alle diverse tipologie di rischio; G. CORSALINI, *Estensione della tutela Inail – Questioni controverse*, cit., p. 1394.

all'art. 2087 c.c. che grava sul datore di lavoro, per l'altro, costituiscono, così, i confini estremi di quello che attualmente si può definire come rischio assicurato (41).
A questo punto si arriva al ribaltamento della prospettiva tradizionale, per cui ogni infortunio occorso nel tempo e nel luogo di lavoro si presume avvenuto in occasione di lavoro, dato che già «la mera presenza sul luogo di lavoro crea un nesso tra lavoro ed evento» (42), salvo che non venga dimostrato che quest'ultimo sia stato interrotto da un fattore estraneo all'attività lavorativa (43). La nozione risulta talmente ampia da ricomprendere «tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione» (44).
Si può comprendere meglio, così, quanto detto in apertura sulla funzione del requisito dell'occasione di lavoro. In seguito all'estensione della nozione di attività protetta, esso costituisce l'ultimo elemento oggettivo che consente di delimitare i confini della tutela e che garantisce ai lavoratori una tutela differenziata per gli eventi professionali. L'evoluzione del concetto di occasione di lavoro comporta che il lavoratore rientrante nell'ambito di applicazione della tutela, come definito dagli artt. 1 e 4, d.P.R. n. 1124/1965 e dal d.lgs. n. 38/2000, risulti protetto nello svolgimento di qualsiasi attività che presenti un nesso funzionale con il lavoro. Il sistema, infatti, a norma dell'art. 38 Cost., «dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta» (45).

2.2. L'espansione dell'occasione di lavoro nella casistica giurisprudenziale

L'ampia nozione di occasione di lavoro ha permesso di estendere in maniera significativa la tutela, prevedendo quale unico limite il rischio elettivo, su cui si dirà in seguito (46).
Il primo contesto in cui si è verificato l'ampliamento della tutela è quello degli eventi derivanti da un rischio improprio, che ricomprende come visto tutte le attività non intrinsecamente connesse con la prestazione lavorativa, ma comunque ad essa ricollegabile. Rientrano in questa categoria le attività prodromiche alla prestazione lavorativa, come ad esempio l'infortunio occorso a un operaio edile che, dopo essere giunto sul cantiere ed essersi accorto di aver dimenticato un attrezzo datogli in custodia dal datore di lavoro, nel ritornare al cantiere scivolava sulle scale di casa (47), o gli infortuni *in itinere*, cui verrà dedicata un'apposita sezione (48).

(41) A. DE MATTEIS, *op. cit.*, p. 94.
(42) Cass. 21 maggio 1994, n. 5019, in *LG*, 1995, n. 2, p. 137, con nota di S. GIUBBONI.
(43) A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 114.
(44) Cass. ord. 19 marzo 2019, n. 7649, in *FI*, 2019, I, c. 2386, con nota di M. FERRARI; Cass. ord. 22 maggio 2018, n. 12549, cit.; Cass. 20 luglio 2017, n. 17917, in *LG*, 2017, n. 12, p. 1130.
(45) Cass. ord. 26 novembre 2019, n. 30874, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2838, cit., c. 826.
(46) Si rinvia al par. 5.
(47) Cass. 7 maggio 1998, n. 4646, in *RIMP*, 1998, II, p. 73.
(48) Si rinvia alla sez. II.

Ci sono poi gli eventi verificatisi in occasione di atti di locomozione interna, per cui sono adesso tutelati anche gli infortuni occorsi ai lavoratori che scivolano sulle scale dell'azienda (49) o che si spostano da un ufficio all'altro nella stessa sede di lavoro (50), nonché gli infortuni occorsi durante gli spostamenti tra i diversi edifici della sede di lavoro (51). Al contrario, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza di un'occasione di lavoro nel caso di una caduta occorsa a un lavoratore mentre usciva dalla doccia in un alloggio di servizio presso il cantiere, motivandolo con la mancanza di un rischio specifico (52). Parimenti, non è stato indennizzato l'infortunio avvenuto nel luogo di lavoro, al di fuori dell'orario di lavoro, a una dipendente che era andata a effettuare un'operazione bancaria di carattere personale presso lo sportello sito nello stabilimento aziendale (53).

Risultano protetti pure gli infortuni subiti durante le pause lavorative effettuate per consumare un pasto o per soddisfare i bisogni fisiologici (54). Anzi è stata proprio questa categoria di infortuni, come visto, a contribuire al superamento dell'orientamento classico in materia di occasione di lavoro. La pausa lavorativa, contrattualmente prevista, rientra a pieno titolo nell'attività lavorativa, per cui «i comportamenti che, in tale fase, il lavoratore assume, purché non siano espressione di una scelta abnorme ed arbitraria […] e purché conformi alle finalità dell'intervallo lavorativo, e quindi destinati all'effetto ripristinatorio delle energie lavorative» sono soggetti alla tutela assicurativa (55).

Sono indennizzabili, infine, gli infortuni occorsi al termine dell'attività lavorativa, come quello occorso a un'infermiera che era scivolata in bagno poco prima del termine di un turno dove si era recata a lavare le mani (56) o l'infortunio occorso a una portinaia che al termine del turno lavorativo, mentre indossava il cappotto, urtava contro una stufetta, cadendo e procurandosi delle lesioni (57).

Un'altra ampia categoria è costituita dagli infortuni provocati da aggressioni da parte di terzi o di colleghi di lavoro, nonché verificatisi in occasione di litigi con questi ultimi, purché siano dettate da ragioni attinenti all'attività lavorativa.

Si possono annoverare in tale ambito l'omicidio di un custode di cimitero che aveva in passato subito atti vandalici e minacce da parte di malintenzionati (58); l'aggressione subita da un insegnante nel cortile della scuola da parte di un *ex* studente (59);

---

(49) Cass. 4 agosto 2005, n. 16417, in *NGL*, 2006, p. 111; Cass. 13 maggio 2002, n. 6894, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 22 aprile 2002, n. 5841, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 13 luglio 2001, n. 9556, in *MGC*, 2001, p. 1393.

(50) Cass. 9 ottobre 2000, n. 13447, in *RIMP*, 2001, II, p. 11; Cass. 21 aprile 2004, n. 7633, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 5 maggio 2006, n. 10317, in *FI*, 2006, I, c. 2323.

(51) Cass. 11 maggio 1999, n. 4676, in *DL*, 2000, II, p. 323, con nota di M. GAMBACCIANI; Cass. 10 gennaio 2001, n. 253, in *FI*, I, 2001 c. 1532.

(52) Cass. 9 dicembre 2002, n. 17523, in *GD*, 2003, n. 9, p. 64.

(53) Cass. 9 agosto 2003, n. 12035, in *MGL*, 2004, n. 6, p. 70.

(54) Cass. 17 dicembre 1998, n. 12652, in banca dati *Leggi d'Italia*.

(55) Cass. 7 maggio 2002, n. 6511, cit., p. 71; App. Campobasso 21 febbraio 2008, in banca dati *Leggi d'Italia*.

(56) Cass. 5 gennaio 2005, n. 180, in *DPL*, 2005, n. 25, p. 1412.

(57) Cass. 23 agosto 1997, n. 7918, in banca dati *Leggi d'Italia*.

(58) Cass. 27 febbraio 2002, n. 2942, in *DL*, 2002, I, p. 203, con nota di A. FONTANA.

(59) Cass. 23 luglio 2012, n. 12779, cit., c. 165.

l'infortunio subito da un lavoratore sul luogo di lavoro in occasione di una rapina (60); le gravi ustioni subite da un conducente di autocarro a seguito del getto di liquido infiammabile da parte di un terzo (61); l'infortunio occorso a un lavoratore rimasto ferito da colpi di arma da fuoco in occasione di un'aggressione (62).
Diversamente, nonostante siano avvenute nel tempo e nel luogo di lavoro, non sono indennizzabili le aggressioni che non sono motivate dallo svolgimento dell'attività lavorativa o, in altri termini, in cui il lavoro non costituisce *conditio sine qua non* (63), come ad esempio l'aggressione subita sul luogo di lavoro da un lavoratore che già in precedenza in altro contesto era sfuggito a un medesimo atto criminale (64). In casi come questi, le coincidenze di tempo e di luogo dell'aggressione con il lavoro «possono costituire un "indizio" della sussistenza del rapporto "occasionale", ma, non di per sé, la relativa prova, in assenza del concorso di altri elementi univoci e concludenti», dato che non può escludersi, soprattutto nei casi di omicidio volontario, che il medesimo disegno criminoso venga attuato anche in tempo e luogo diversi da quelli lavorativi (65).
Quanto ai rapporti tra colleghi risultano indennizzati tanto gli atti dolosi, come l'utilizzo improprio di attrezzi di lavoro in modo scherzoso che cagionano delle lesioni (66), quanto gli atti colposi, come l'uccisione colposa da arma da fuoco (67). Maggiormente controversa è l'indennizzabilità dei litigi avvenuti sul luogo di lavoro, ammessa nel caso dell'omicidio di un sorvegliante di una cava in occasione di un alterco con un collega (68); esclusa nel caso di un lavoratore che era intervenuto per sedare una lite, avendo la Corte di Cassazione qualificato l'intervento del lavoratore come arbitrario (69).

2.3. L'estensione all'attività sindacale

L'ampliamento della tutela, conseguente alla migliore comprensione del concetto di occasione di lavoro, ha riguardato anche la materia di infortuni occorsi durante l'esercizio dell'attività sindacale o nel corso dell'esercizio del diritto di sciopero (70).
La dottrina più risalente era generalmente propensa a includere nella tutela gli infortuni occorsi a rappresentanti sindacali nell'esercizio delle loro funzioni, purché

(60) Cass. 13 dicembre 2000, n. 15691, in *RIMP*, 2000, II, p. 83; Cass. 11 aprile 1998, n. 3747, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(61) Cass. 11 aprile 1998, n. 3744, in *OGL*., 1998, p. 771.
(62) Cass. 28 gennaio 1999, n. 774, in *RIMP*, 1999, II, p. 51; Cass. 23 febbraio 1989, n. 1014, in *RIMP*, 1989, II, p. 127; Cass. 21 luglio 1988, n. 4716, in *DPL*, 1988, n. 48, p. 3287.
(63) A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 115.
(64) Cass. 11 aprile 1998, n. 3752, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(65) Cass. 29 ottobre 1998, n. 10815, in *MGC*, 1998, p. 2215; Cass. 6 febbraio 1998, n. 1241, in *GI*, 1999, p. 29; Trib. Civitavecchia 5 novembre 2018, in *Arch. Giur. Naz.*
(66) Cass. 18 marzo 1987, n. 2740, cit., p. 78.
(67) Cass. 27 novembre 1999, n. 13296, in *RIMP*, 2000, II, p. 37.
(68) Cass. 27 febbraio 1986, n. 1259, in *MGL*, 1986, p. 562.
(69) Cass. 27 gennaio 2006, n. 1718, in *RGL*, 2006, II, p. 540, con nota di G. SACCONI.
(70) Per gli infortuni *in itinere* occorsi nello svolgimento dell'attività sindacale si rinvia alla sezione III.

sussistessero le condizioni per configurare un'occasione di lavoro (71). Oltre a questi, si ritenevano indennizzabili gli infortuni subiti dai lavoratori nell'esercizio del diritto di sciopero, a meno che l'azione dimostrativa non sfociasse in un'attività violenta e illecita, tale da interrompere «il collegamento fra il comportamento del lavoratore e l'azione sindacale riconosciuta come diritto (e, cioè, lecita)» (72).
L'orientamento tradizionale della giurisprudenza, invece, sul presupposto della non assimilabilità dell'attività sindacale all'attività lavorativa, negava la ricorrenza di un'occasione di lavoro per gli infortuni occorsi nello svolgimento di attività sindacale. L'attività sindacale mira al raggiungimento di interessi diversi da quelli del datore di lavoro e «nel conflitto, in cui ognuna delle parti si fa portatrice di interessi propri e diversi da quelli dell'altra, non trova posto il concetto di lavoro nell'impresa». Né è possibile fondare l'assimilabilità sul fatto che normalmente l'attività sindacale sia retribuita, in quanto negli artt. 23 e 30 dello Statuto dei lavoratori non si rinviene una esplicita equiparazione tra attività sindacale e attività lavorativa (73).
L'impostazione si basava su una ricostruzione del sistema assicurativo ancorata al principio del rischio professionale (74), in cui c'è un ben «preciso equilibrio economico tra rischio e premi» (75) che consente di estendere la tutela solo «ad attività lavorative e professionali direttamente e immediatamente collegate alle finalità produttive» (76). Tanto che la giurisprudenza, pur seguendo una siffatta impostazione restrittiva, aveva dimostrato una certa apertura per una futura evoluzione in materia. Aveva, infatti, sottolineato che «potrebbe pur configurarsi un'occasione di lavoro nel senso più ampio di attinenza anche indiretta al rapporto di lavoro», ma ad impedirlo era l'impalcatura del sistema (77).
Questa contrapposizione tra attività sindacale e lavorativa aveva portato a escludere, altresì, l'indennizzabilità dell'infortunio occorso durante lo sciopero o che intervenga mentre il lavoratore si appresti a riprendere l'attività lavorativa in seguito a uno sciopero, proprio perché l'esercizio del diritto di sciopero consiste nella mancata esecuzione della prestazione lavorativa. La scelta di esercitare tale diritto si configura come rischio elettivo, nonostante l'astensione dal lavoro durante lo sciopero sia legittima e

---

(71) G. MIRALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., pp. 161-163; E. CATALDI, *Conflitti sindacali e infortuni sul lavoro*, in *RIMP*, 1972, I, p. 467; M. GAMBACCIANI, *Attività lavorativa sindacale e tutela per gli infortuni sul lavoro*, cit., pp. 562-563.
(72) P. ACCONCIA, *L'infortunio sul lavoro e le malattie professionali*, cit., pp. 90-92. Ma cfr. già G. PERA, *Conflitti sindacali e sinistri sul lavoro*, in *FI*, 1958, II, p. 577. *Contra* G. LUDOVICO, *La Corte costituzionale estende l'assicurazione antinfortunistica ai lavoratori collocati in aspettativa sindacale*, nota a C. cost. 10 maggio 2002, n. 171, in *LG*, 2002, n. 10, p. 967.
(73) Cass. 19 agosto 1982, n. 4684, in *RGL*, 1982, III, p. 422, con nota di P. LAMBERTUCCI; Cass. 8 novembre 1983, n. 6602, in *RIMP*, 1984, II, p. 130, con nota di G. ALIBRANDI.
(74) Cfr. R. RIVERSO, *La tutela infortunistica dell'attività sindacale*, in *RDSS*, 2016, n. 4, p. 714.
(75) Cass. 25 agosto 1986, n. 5188, in *MGL*, 1987, p. 265, con nota di G. ALIBRANDI, riguardante l'esclusione della tutela per un infortunio *in itinere* occorso ai lavoratori che si recavano a una riunione indetta a fini di consultazione sindacale preventiva.
(76) Cass. 4 novembre 1993, n. 10895, in *FI*, 1994, I, c. 717, sull'infortunio *in itinere* subito da un lavoratore mentre raggiungeva i locali aziendali dove si sarebbe tenuta un'assemblea sindacale. Una fattispecie simile è affrontata da Cass. 17 febbraio 1996, n. 1220, in *RGL*, 1997, II, p. 135, con nota di G. COCUZZA, che esclude l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* del rappresentante sindacale che rientra nella città sede dell'azienda in seguito a una riunione sindacale
(77) Cass. 25 agosto 1986, n. 5188, cit., p. 265.

costituzionalmente garantita. L'esposizione al rischio del lavoratore «non è riconducibile alle esigenze dello svolgimento del lavoro ma piuttosto alle diverse ragioni di autotutela che del lavoro lo hanno allontanato» ([78]).
Una spinta nella direzione di una rivalutazione in senso lato dell'attività sindacale si è avuta con gli interventi della Corte costituzionale. La Corte, come visto ([79]), ha, dapprima, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del Testo Unico nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e, tra gli obbligati alle relative contribuzioni, le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano le predette attività ([80]). Poi con una successiva ordinanza ha rigettato la diversa questione di costituzionalità, sempre relativa all'art. 4 del Testo Unico, nella parte in cui non comprende tra le persone assicurate i lavoratori dipendenti in permesso sindacale. Questi ultimi, a differenza dei primi, svolgono un'attività sindacale che «si connota per il suo marcato carattere di episodicità ed occasionalità che non altera la continuità della prestazione lavorativa del dipendente e del correlato obbligo retributivo del datore di lavoro» e, quindi, della tutela assicurativa ([81]).
Per quanto la Corte non sia intervenuta sullo specifico tema della configurabilità dell'occasione di lavoro nello svolgimento dell'attività sindacale, ha comunque contribuito ad assegnare al lavoro sindacale, ai fini assicurativi, «rilevanza e dignità autonoma rispetto all'attività lavorativa vera e propria» ([82]). La concezione dell'attività sindacale accolta dalle sentenze più risalenti, va, quindi, rivista anche alla luce dell'evoluzione legislativa che assegna ai rappresentanti sindacali un ruolo maggiormente collaborativo e istituzionale e non più conflittuale e di vera e propria contrapposizione ([83]).
Queste sollecitazioni giurisprudenziali e dottrinali sono state raccolte dalla giurisprudenza di merito, che aveva riconosciuto la sussistenza dell'occasione di lavoro per un infortunio *in itinere* subito da un lavoratore dopo aver partecipato in permesso sindacale a un incontro presso il Ministero del Lavoro per discutere del programma di ristrutturazione aziendale nella sua veste di rappresentante sindacale aziendale. La partecipazione all'incontro per discutere di tematiche di interesse prettamente aziendale, a differenza della casistica restrittiva sopra analizzata, relativa a situazioni personali inerenti alle finalità della categoria rappresentata, non permette di ritenere che l'attività sindacale esuli da quella lavorativa e si ponga con essa in contrapposizione, in quanto tendeva anzi alla realizzazione delle finalità produttive del datore di lavoro. Ben può, quindi, rientrare nel concetto di rischio improprio ed essere in occasione di lavoro, tenuto conto dell'esigenza di massima estensione della tutela espresso dalla Corte costituzionale, anche lo svolgimento di attività sindacale svolta in senso collaborativo,

([78]) Cass. 2 febbraio 1988, n. 956, in *LPO*, 1988, p. 1279.
([79]) Si rinvia al cap. II, par. 2.
([80]) C. cost. 10 maggio 2002, n. 171, cit., c. 3259.
([81]) C. cost. ord. 24 aprile 2003, n. 136, in *DL*, 2003, II, p. 377, con nota di E. GAMBACCIANI.
([82]) S. PICCININNO, *Indennizzabilità dell'infortunio* in itinere *occorso al lavoratore in permesso sindacale*, nota a C. cost. ord. 24 aprile 2003, n. 136, in *GCost*, 2003, n. 5, pp. 3133-3134; E. GAMBACCIANI, *Sull'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore in permesso sindacale*, nota a C. cost. ord. 24 aprile 2003, n. 136 e a Trib. Taranto 25 ottobre 2002, in *DL*, 2003, II, p. 383.
([83]) A. DE MATTEIS, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 131.

nel rispetto della distinzione dei ruoli, per finalità connesse all'andamento aziendale (84).
L'atteso *revirement* della giurisprudenza di legittimità si è avuto di recente in relazione a un infortunio *in itinere* occorso a un lavoratore che si trovava in permesso sindacale retribuito a seguito della sua partecipazione in qualità di rappresentante sindacale a una riunione promossa dal datore di lavoro, presso la propria sede, avente ad oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio sul presupposto che «la partecipazione di un lavoratore, ancorché in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, ad una riunione che attiene all'attività dell'impresa, non può certamente dirsi attinente ad interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela assicurativa» (85).
Siffatta interpretazione estensiva della nozione di occasione di lavoro nello svolgimento di attività sindacale, ricorda la Corte, si colloca all'interno del più ampio processo espansivo del sistema assicurativo, che si svolge sia sul versante dell'ambito di applicazione della tutela (86), sia, come si sta illustrando nel presente capitolo, sul piano dell'oggetto della tutela.
All'esito di tale percorso interpretativo, le condizioni per ritenere sussistente l'occasione di lavoro nello svolgimento dell'attività sindacale sono attualmente dettate dall'esercizio di quest'ultima da parte di un soggetto assicurato e retribuito dal datore di lavoro, in rappresentanza degli interessi dei lavoratori, per finalità riguardanti la vita aziendale, ai sensi di legge e di contratto collettivo (87).

3. La rilevanza della tecnologia nell'occasione di lavoro

Sono stati già esaminati i profili soggettivi legati alla diffusione del lavoro svolto a distanza tramite tecnologie digitali (88). Ora, una volta accertato che il telelavoratore o il lavoratore agile sono a pieno titolo soggetti assicurati (89), occorre analizzare gli aspetti oggettivi, ossia quando l'infortunio occorso nell'abitazione o l'infortunio *in itinere* possano dirsi avvenuti in occasione di lavoro.
Il problema nasce dal fatto che le nuove tecnologie mettono in discussione le categorie classiche del diritto del lavoro, rendendo flessibili le coordinate spazio temporali della prestazione; questa trasformazione digitale si ripercuote sul sistema infortunistico, che viene posto di fronte a nuove sfide interpretative (90). La commistione di tempi e luoghi di vita e tempi e luoghi di lavoro che caratterizzano le modalità, vecchie

(84) Trib. Taranto 25 ottobre 2002, in *DL*, 2003, II, p. 377, con nota di E. GAMBACCIANI.
(85) Cass. 7 luglio 2016, n. 13882, cit., p. 49. Sul punto cfr. la nota adesiva di S. CAFFIO, *Infortunio (*in itinere*) e attività sindacale: i nuovi confini della nozione di "occasione di lavoro"*, nota a Cass. 7 luglio 2016, n. 13882, in *LG*, 2017, n. 1, pp. 54-55, il quale sottolinea che con tale decisione la Corte ha compiuto un ulteriore passo verso il superamento della nozione tradizionale di occasione di lavoro, a favore di un'interpretazione che tutela il lavoratore per il semplice fatto di svolgere un'attività lavorativa e, come tale, di essere esposto a un rischio.
(86) Cfr. le considerazioni svolte nel II capitolo.
(87) A. DE MATTEIS, *Attività sindacale e assicurazione infortuni*, in *RIMP*, 2016, I, p. 227.
(88) Si rinvia al cap. II, par. 13.
(89) Quanto meno con riferimento ai telelavoratori subordinati e parasubordinati.
(90) Si rinvia al cap. I, par. 6.1.

e nuove, di svolgimento a distanza della prestazione tramite l'utilizzo di tecnologie digitali incidono sulla nozione di occasione di lavoro, rendendone «incerti» i confini (91).
A ciò si aggiunga, quale ulteriore aspetto di tensione, che la flessibilità tipica di queste modalità di svolgimento della prestazione a distanza mediante l'utilizzo di tecnologie digitali affievolisce, senza escluderlo, l'elemento di costrittività che caratterizza la nuova nozione di occasione di lavoro, per favorire una maggiore autonomia organizzativa del lavoratore (92).
Prima di affrontare nel dettaglio la questione degli infortuni occorsi nei luoghi in cui viene svolta la prestazione a distanza con l'ausilio delle tecnologie dell'informatica è opportuno analizzare preliminarmente le peculiarità di tale modalità di svolgimento della prestazione sia nella forma del telelavoro, sia in quella del lavoro agile.

3.1. Il tempo e il luogo di lavoro nel telelavoro

Il telelavoro è regolato nel nostro ordinamento dall'accordo interconfederale del 9 giugno 2004, di attuazione dell'accordo quadro europeo sul telelavoro del 2002, per il settore privato. Diversamente, nel settore pubblico vengono in rilievo l'art. 4, l. n. 191/1998 e il relativo regolamento di attuazione, d.P.R. n. 70/1999, nonché l'accordo quadro sul telelavoro (ACQ) del 23 marzo 2000 (93). Si tratta di una cornice di disposizioni minime che possono essere integrate o adeguate dalla contrattazione collettiva in relazione al settore specifico di applicazione.
Dalle definizioni contenute nei testi normativi (94) si desume che il telelavoro è una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro a distanza tramite l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, caratterizzata dal fatto che la prestazione viene regolarmente svolta al di fuori della sede di lavoro.
Il luogo di telelavoro non è necessariamente il domicilio del telelavoratore, ma qualsiasi luogo ritenuto idoneo dal punto di vista tecnico, collocato al di fuori della sede di lavoro. In particolare, si possono individuare tre modalità principali di telelavoro dal punto di vista organizzativo: il telelavoro a domicilio, che prevede lo svolgimento della prestazione presso l'abitazione; il telelavoro mobile, caratterizzato dal fatto che il lavoratore non ha una sede fissa di lavoro, ma si sposta continuamente da un luogo all'altro, lavorando con l'utilizzo di dispositivi portatili; il telelavoro svolto in telecentri

(91) V. FILÌ, *Il punto sulla giurisprudenza in materia di occasione di lavoro e infortunio* in itinere, cit., p. 88.
(92) Ravvisa questa contrapposizione anche M. PERUZZI, *Sicurezza e agilità: quale tutela per lo* smart worker?, cit., pp. 21-22.
(93) Per il telelavoro nel settore privato cfr. M. FREDIANI, *Telelavoro ed accordo interconfederale*, in *LG*, 2004, n. 9, p. 824; F. D'ADDIO, *Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce dell'entrata in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile*, in *DRI*, 2017, n. 4, p. 1006; Sul tema del telelavoro nel pubblico impiego cfr. F. DI CERBO, *Il telelavoro nel pubblico impiego*, in *LPO*, 1999, n. 4, p. 625; L. GAETA, *Il regolamento sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni*, in *LPA*, 1999, n. 2, p. 311; P. PASCUCCI, *Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni tra legge e contrattazione*, in *Studi Urb.*, 2017, n. 1-2, p. 223. Più in generale sul telelavoro dopo l'emanazione dei testi normativi, cfr. L. GAETA, P. PASCUCCI, *Una riflessione critica sul telelavoro*, in *DML*, 2001, n. 1, p. 11; M. MISCIONE, *Diverse tipologie contrattuali:* remote working, *telelavoro e* digital workplace, in *LG*, 2009, n. 7, p. 663.
(94) Cfr. art. 1, accordo interconfederale del 9 giugno 2004 e art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 70/1999.

o *telecottage*, in cui la prestazione è svolta presso appositi centri dotati delle infrastrutture necessarie per svolgere l'attività lavorativa a distanza ([95]).
La scelta del luogo in cui si svolge la prestazione non è rimessa alla discrezionalità del lavoratore, che deve coinvolgere il datore di lavoro ai fini della valutazione di idoneità tecnica dei luoghi e per la predisposizione delle misure relative alla sicurezza sul lavoro ([96]). Il datore di lavoro è responsabile, infatti, della tutela della salute e sicurezza professionale del telelavoratore (art. 7, comma 1, accordo interconfederale; art. 8, comma 1, d.P.R. n. 70/1999 e 5, comma 5, ACQ del 2000). Ciò comporta che il lavoratore deve permettere, tra l'altro, l'accesso ai luoghi in cui si svolge la prestazione per consentire al datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori e alle autorità competenti di effettuare i necessari controlli in merito al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.
Quanto previsto dalla disciplina speciale sul telelavoro è ora ribadito anche nell'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 81/2008, che estende «a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico» le disposizioni del titolo VII del medesimo Testo Unico, sulle attrezzature munite di videoterminali. Prevede, inoltre, che nel caso in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, le stesse devono essere conformi alle disposizioni del titolo III, sull'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Il rispetto da parte del datore di lavoro delle prescrizioni imposte dal Testo Unico e dalla normativa speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la sorveglianza sulla corretta applicazione delle misure da parte del datore di lavoro incide, in caso di infortunio, sulla possibilità per l'Inail di agire poi in sede di regresso.
Con riguardo all'orario di lavoro, in generale, già l'art. 17, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 66/2003, esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto in tema di orario normale, durata massima, lavoro straordinario, riposo giornaliero e

---

([95]) Cfr. S. TORIELLO, *Il punto sul telelavoro*, cit., pp. 685-686; P. ACCONCIA, *Telelavoro e prevenzione: prime forme di sperimentazione*, in *RIMP*, 1999, I, pp. 141-142; L. GAETA, *La qualificazione del rapporto*, in L. GAETA, P. PASCUCCI (a cura di), *Telelavoro e diritto*, Giappichelli, 1998, p. 4. Ma un riferimento a tali tipologie di telelavoro si coglie anche nell'art. 5, comma 1, dell'ACQ sul telelavoro specifica che le modalità di svolgimento nel settore pubblico possono essere «lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri – satellite, servizi in rete o altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione "a distanza", diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato».
([96]) Quanto detto sembra desumersi implicitamente dall'accordo interconfederale del 2004 per il settore privato, mentre nel settore pubblico è previsto che sia la stessa Amministrazione a scegliere la modalità di effettuazione del telelavoro in sede di predisposizione del progetto (art. 3, comma 2, d.P.R. 70/1999; art. 5, comma 1, ACQ). Sul punto cfr. le considerazioni di M. LEPORE, *La sicurezza e la tutela della salute dei telelavoratori. L'accordo europeo del 16 luglio 2002*, in *ADL*, 2002, n. 3, pp. 819-821; P. PASCUCCI, *La tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori nell'ordinamento italiano (con qualche retrospettiva dottrinale)*, in M. LEPORE, A. ANTONUCCI (a cura di), *La tutela della salute e sicurezza nel lavoro a domicilio e nel telelavoro*, Dossier ADAPT, 2009, n. 15, pp. 24-26; V. MAIO, *La tutela della sicurezza, salute e socialità nel telelavoro*, in M. PERSIANI, M. LEPORE (a cura di), *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Giappichelli, 2012, pp. 99-110, i quali concordemente ritengono che il datore di lavoro debba adottare tutte le misure previste in materia di salute e sicurezza e, in particolare, procedere alla valutazione dei rischi, richiedendo in caso di telelavoro svolto nel domicilio del lavoratore il necessario consenso per l'accesso ai luoghi.

pause, durata del lavoro notturno, alle «prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di tele-lavoro».
Nel settore privato, l'art. 8, comma 1, dell'accordo interconfederale del 2004 si limita a prevedere che «nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro».
Alcuni contratti collettivi sembrano seguire questa linea, lasciando al lavoratore, nell'ambito della durata massima dell'orario di lavoro giornaliero, la discrezionalità di scegliere il proprio tempo di lavoro. Si veda a tal proposito, ad esempio, l'art. 31 del CCNL Chimici del 2016 sul telelavoro che prevede una specifica disposizione in materia di orario di lavoro al comma 7. Nell'ambito della durata complessiva della prestazione stabilita dall'art. 8 del CCNL, «le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una definita fascia di reperibilità dell'orario di lavoro in atto nell'impresa», da individuare a livello aziendale ([97]). Altri contratti, come quello degli studi professionali, assegnano alle parti il compito di definire le «condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto» ([98]).
Nel settore pubblico l'art. 4, comma 5, l. n. 191/1998, poi ripreso dall'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 70/1999, demanda alla contrattazione collettiva il compito di adeguare la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche modalità della prestazione, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati in sede. In questo senso, l'art. 3, comma 5, lett. b) dell'Accordo quadro del 23 marzo 2000, specifica che la contrattazione di comparto disciplina i «criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilità telematica», fermo restando per il telelavoratore il limite della stessa quantità oraria globale prevista per coloro che svolgono la prestazione nella sede (art. 6, comma 1, ACQ).
Se si esamina la contrattazione di comparto emerge che è rimessa al lavoratore la scelta di distribuire l'orario di lavoro, a tempo pieno o parziale, nell'arco della giornata. Quest'ultimo si deve, comunque, rendere disponibile per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio, durata dimezzata in caso di lavoro a tempo parziale. La distribuzione discrezionale del tempo di lavoro comporta per il dipendente l'impossibilità di svolgere prestazioni oltre l'orario di lavoro, come lavoro straordinario, notturno o festivo, e di godere di istituti che consentono la riduzione dell'orario come i permessi ([99]).

([97]) Nello stesso senso cfr. anche l'art. 28, comma 6, CCNL per il personale non medico delle strutture private sanitarie Aiop dell'8 ottobre 2020; art. 38, commi 8-9, CCNL credito Abi del 31 marzo 2015.
([98]) Cfr. Art. 60, CCNL studi professionali Confprofessioni del 17 aprile 2015. Cfr. anche l'allegato 8, accordo sul telelavoro subordinato del 20 giugno 1997, al CCNL Terziario, distribuzione e servizi Confcommercio del 30 marzo 2015.
([99]) Cfr. ad esempio art. 1, CCNL Regioni autonomie locali del 14 settembre 2000; art. 134 del CCNL Scuola del 24 luglio 2003; Art. 34, comma 6, CCNL Enti pubblici non economici del 14 febbraio 2001; Art. 44, CCNL Unioncamere del 04 marzo 2003. L'art. 21, CCNL Enti di ricerca del 21 febbraio

Da siffatta analisi emerge che nel telelavoro è più facile individuare le coordinate spaziali della prestazione, le quali, per quanto possano essere flessibili, devono essere individuate con il consenso del datore di lavoro. Maggiormente problematica è, invece, l'individuazione delle coordinate temporali, essendo rimesse in un certo qual modo alla discrezionalità organizzativa del lavoratore (100). Come vedremo in seguito, i cambiamenti indotti dalla tecnologia sugli elementi del tempo e del luogo di lavoro incidono sulla dimostrazione del nesso funzionale tra lavoro e infortunio ai fini dell'indennizzabilità dell'evento.

3.2. Il tempo e il luogo nel lavoro agile

La l. n. 81/2017 dedica il Capo II a una nuova fattispecie di svolgimento della prestazione a distanza tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, il lavoro agile (101).
Il lavoro agile è definito all'art. 18, comma 1, come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa». Tale modalità di svolgimento del rapporto è estesa, altresì, in quanto compatibile, ai rapporti di pubblico impiego (102).
Non si tratta di una diversa modalità di svolgimento della prestazione rispetto al telelavoro (103), nonostante si possano individuare alcune differenze minime nella disciplina delle due fattispecie (104). Il lavoro agile presenta una flessibilità spazio temporale

---

2002, l'art. 21 del CCNL ENEA del 21 febbraio 2002, l'art. 23, CCNL Università del 16 ottobre 2008 alla contrattazione integrativa il compito di regolamentare il telelavoro secondo la specificità dei singoli enti.

(100) Secondo M.D. SANTOS FERNÁNDEZ, *L'idoneità qualificatoria del tempo nel telelavoro subordinato*, in B. VENEZIANI, V. BAVARO (a cura di), *Le dimensioni giuridiche dei tempi del lavoro*, Cacucci, 2009, p. 64, dall'analisi della disciplina della contrattazione collettiva si desume «un discreto margine di autogestione del tempo di lavoro da parte del telelavoratore».

(101) Come ricorda A. PIZZOFERRATO, *La politica sociale europea*, in F. CARINCI, A. PIZZOFERRATO (a cura di), *Diritto del lavoro dell'Unione europea*, Giappichelli, 2018, pp. 127 e ss., si tratta di una nuova modalità di organizzazione del lavoro introdotta anche su impulso della Risoluzione 13 settembre 2016 del Parlamento europeo.

(102) In tema di lavoro agile nel pubblico impiego vedi le indicazioni operative contenute in PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti*, 2017, n. 3.

(103) Cfr. in questo senso M. TIRABOSCHI, *Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro*, in *DRI*, 2017, n. 4, p. 944; M. PERUZZI, *Sicurezza e agilità: quale tutela per lo* smart worker?, cit., p. 4; G. CASIELLO, *La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile*, cit., pp. 646 e ss.; C. SPINELLI, *Tecnologie digitali e lavoro agile*, cit., p. 92, considera telelavoro e lavoro agile «come due *species* del *genus* lavoro a distanza».

(104) In particolare, secondo M. TIRABOSCHI, *op. cit.*, p. 945, le differenze stanno nella modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici, possibile nel lavoro agile, necessitato nel telelavoro, e nella frequenza dell'alternanza tra lavoro nei locali aziendali e lavoro all'esterno, che nel telelavoro deve essere regolare, mentre nel lavoro agile può anche essere episodica o occasionale. S. CAIROLI, *Tempi e luoghi*

che rispetto al telelavoro può risultare per certi versi più accentuata ([105]). La prestazione può essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, nel rispetto dei soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Al di là delle questioni strettamente definitorie relative al rapporto tra lavoro agile e telelavoro ([106]), ciò che interessa è il carattere sostanzialmente comune delle due fattispecie, che ha delle ricadute sulla possibilità di estendere al lavoro agile la disciplina dettata in materia di telelavoro, soprattutto per gli aspetti relativi alla salute e sicurezza del lavoro ([107]).
A prima vista, sembra che ci sia una ampia discrezionalità in capo al lavoratore nella scelta del luogo di lavoro, potendo la prestazione essere svolta senza vincoli di luogo e non essendo prevista una postazione fissa. Il successivo art. 19, comma 1, rimette, però, all'accordo di lavoro agile la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali. L'art. 22 prevede, invece, sia un obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile, sia un correlativo obbligo di cooperazione in capo a quest'ultimo in merito all'attuazione delle

---

di lavoro nell'era del capitalismo cognitivo e dell'impresa digitale, cit., p. 261, invece, sottolinea la diversa modulazione che possono assumere nel lavoro agile i poteri del datore di lavoro o la possibilità, non prevista nel telelavoro, di organizzare il lavoro per fasi, cicli o obiettivi. M. MARTONE, *Il lavoro agile nella l. 22 maggio 2017, n. 81: un inquadramento*, in ZILIO GRANDI, BIASI (a cura di), *Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Wolters Kluwer Cedam, 2018, pp. 466-468, valorizza l'ampia autonomia delle parti, presente solo nel lavoro agile, nella determinazione degli aspetti inerenti la prestazione. Queste differenze sono, invece, enfatizzate da G. SANTORO-PASSARELLI, *Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile da comporre in un'impresa in via di trasformazione*, in *DRI*, 2017, n. 3, p. 789; A. ALLAMPRESE, F. PASCUCCI, *La tutela della salute e della sicurezza nel lavoro agile*, in *RGL*, 2017, I, p. 315; A. OCCHINO, *Il lavoro agile nella contrattazione collettiva*, in *LPA*, 2018, n. 3, pp. 89-90; A. LEVI, *Il lavoro agile nel contesto del processo di destrutturazione della subordinazione*, in *RGL*, 2019, I, p. 26, per giungere alla conclusione della diversità tra lavoro agile e telelavoro; A. BOSCATI, *L'inquadramento giuridico del lavoro da remoto tra potere direttivo e autonomia della prestazione*, cit., pp. 56-57.

([105]) Cfr. G. RICCI, *Il lavoro a distanza di terza generazione: la nuova disciplina del "lavoro agile"*, in *NLCC*, 2018, n. 3, p. 642 il quale ritiene che nel lavoro agile ci sia una maggiore «disarticolazione spazio-temporale» rispetto al telelavoro «a causa dell'accresciuto impatto delle tecnologie digitali». In termini simili anche C. TIMELLINI, *In che modo oggi il lavoro è* smart*? Sulla definizione di lavoro agile*, in *LG*, 2018, n. 3, p. 236. Peraltro, già P. TULLINI, *La digitalizzazione del lavoro, la produzione intelligente e il controllo tecnologico nell'impresa*, in ID., *Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela*, Giappichelli, 2017, p. 19, prima ancora dell'approvazione della l. n. 81/2017, sottolineava che l'obiettivo del legislatore nella regolamentazione del lavoro agile fosse quello di superare le rigidità normative che presentava il telelavoro.

([106]) Secondo M. TIRABOSCHI, *op. cit.*, p. 945, il lavoro agile rappresenta «un altro modo per chiamare il telelavoro subordinato». A. ALLAMPRESE, F. PASCUCCI, *op. cit.*, p. 315, collocano il lavoro agile in posizione intermedia tra il lavoro svolto in sede e il telelavoro; M. PERUZZI, *Sicurezza e agilità: quale tutela per lo* smart worker?, cit., p. 4, qualifica il lavoro agile come «un sotto-insieme di *species* del secondo»; per R. PESSI, R. FABOZZI, *Gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza*, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), *Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giappichelli, 2018, p. 228, il lavoro agile «può considerarsi una evoluzione del telelavoro».

([107]) Sembra che il legislatore italiano abbia introdotto una nuova fattispecie di lavoro svolto a distanza mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali proprio al fine di escludere l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza prevista per il telelavoro, creando un istituto di più semplice attivazione. Cfr. in questi termini M. TIRABOSCHI, *Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro*, cit., p. 940; S. FRATINI, *Gli obblighi di sicurezza nel lavoro da remoto*, in *QADL*, 2020, n. 18, p. 133.

misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. La flessibilità spaziale del lavoro agile va, quindi, intesa come «possibilità di svolgere la prestazione in luoghi diversi, tutti esterni al perimetro aziendale, ma preventivamente concordati con il datore di lavoro». Diversamente, si svuoterebbero di significato gli obblighi in materia di salute e sicurezza, rispettivamente di garanzia e di cooperazione, posti in capo alle parti, lasciando il lavoratore privo di tutela ([108]).

Sotto quest'ultimo profilo, sembrano non esserci dubbi, anche a prescindere dall'accoglimento della tesi della assimilabilità sostanziale del lavoro agile al telelavoro, in merito all'applicabilità al lavoro agile delle disposizioni dal d.lgs. n. 81/2008 per il lavoro a distanza e per il telelavoro. L'art. 3, comma 10, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, dispone, come visto, l'applicazione del titolo VII del medesimo decreto e la conformità al titolo III delle attrezzature fornite dal datore di lavoro o per il tramite di terzi, «a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico». Nozione che, oltre a ricomprendere per espresso riferimento legislativo il telelavoro, ben si attaglia anche al lavoro agile ([109]).

Tali obblighi in materia di salute e sicurezza devono essere integrati con quelli specifici previsti per il lavoro agile dalla l. n. 81/2017. Oltre al più generale dovere per il datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile e per il lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione, l'art. 22 impone al datore di lavoro un ulteriore ([110]) obbligo di redazione e consegna di un'informativa scritta con

---

([108]) Cfr. in questi termini G. LEONE, *La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili*, in *MGL*, 2017, n. 12, pp. 847-848; A. BOSCATI, *L'inquadramento giuridico del lavoro da remoto tra potere direttivo e autonomia della prestazione*, cit., p. 74. Cfr. anche S. CAFFIO, *Lavoro agile e tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 499; M. PERUZZI, *Sicurezza e agilità: quale tutela per lo* smart worker?, cit., pp. 18-19, propone l'individuazione di una serie di possibili luoghi nell'accordo individuale, lasciando poi il lavoratore libero di scegliere il luogo di effettivo svolgimento della prestazione. *Contra* cfr. M. VERZARO, *Fattispecie della prestazione agile e limite dell'autonomia individuale*, in *RIDL*, 2019, I, pp. 261-263, il quale ritiene che il lavoratore abbia ampia libertà di scelta del luogo di esecuzione della prestazione, con l'unico limite del rispetto dell'obbligo di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione disposte dal datore di lavoro. Così anche L.M. PELUSI, *La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile*, in *DRI*, 2017, n. 4, p. 1044, che corrispondentemente limita l'ambito della responsabilità in materia di sicurezza del datore di lavoro, il quale «stante la peculiare variabilità del luogo in cui il lavoratore agile potrà rendere la prestazione esterna», non potrà essere ritenuto responsabile dei «rischi presenti in ambienti di lavoro che non è tenuto a conoscere o che addirittura non sia nemmeno in condizione di conoscere». G. PROIA, *L'accordo individuale e le modalità di esecuzione e di cessazione della prestazione di lavoro agile*, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), *Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giappichelli, 2018, p. 185; E. SENA, *Lavoro agile e diritto alla disconnessione: l'incidenza delle nuove tecnologie sulle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro*, in *DML*, 2018, n. 3, p. 254.

([109]) L'unica difficoltà interpretativa sembrerebbe rappresentata dal riferimento al carattere continuativo della prestazione di lavoro a distanza, considerato che nel lavoro agile la prestazione si svolge in parte in sede e in parte all'esterno. Ma se si accoglie la lettura elastica fatta propria da P. PASCUCCI, *La tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori nell'ordinamento italiano (con qualche retrospettiva dottrinale)*, cit., p. 19, per il quale la continuità va intesa come non occasionalità, la disposizione risulta sufficientemente ampia da ricomprendere anche il lavoro a distanza svolto in alternanza. In questi termini cfr. G. CASIELLO, *La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile*, cit., p. 651; M. PERUZZI, *Sicurezza e agilità: quale tutela per lo* smart worker?, cit., p. 8; L.M. PELUSI, *La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile*, cit., p. 1049; C. SPINELLI, *Tecnologie digitali e lavoro agile*, cit., p. 148.

([110]) Cfr. L.M. PELUSI, *op. cit.*, p. 1045; G. CASIELLO, *op. cit.*, p. 657.

cadenza almeno annuale. Nell'informativa, che dovrebbe costituire una riproduzione della parte del documento di valutazione dei rischi dedicata al lavoro agile ([111]), sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto, nonché le misure che il lavoratore dovrà adottare per ridurre o eliminare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali ([112]).
Al fine di circoscrivere in maniera chiara l'ambito della responsabilità in materia prevenzionistica, anche nella prospettiva di un'eventuale azione di regresso da parte dell'Inail, sembra però opportuno delimitare al contempo l'ontologica flessibilità spaziale del lavoro agile, a tutela di entrambe le parti ([113]). Nell'accordo individuale di lavoro agile potrà ([114]) essere specificato il luogo esterno ai locali aziendali in cui la prestazione viene resa ([115]) o, qualora non sia fisso, si potranno prevedere le modalità di comunicazione da parte del lavoratore del luogo in cui la prestazione a distanza viene di volta in volta resa.
Sembra essere lo stesso art. 23, comma 3, l. n. 81/2017, a richiedere, peraltro, una predeterminazione del luogo esterno di svolgimento della prestazione. Quest'ultimo riconosce al lavoratore la tutela assicurativa in caso di infortunio *in itinere* tra il luogo di abitazione al luogo per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, il quale secondo la disposizione deve essere «prescelto» ([116]).
La lettura dell'art. 23, comma 3, risulta peraltro significativa per il fatto che subordina, come vedremo meglio in seguito, l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* alla condizione che la scelta del luogo esterno di svolgimento della prestazione sia «dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza» ([117]). Offre, così, dei criteri di scelta del luogo di lavoro che potranno orientare l'opzione delle parti in sede di accordo individuale ([118]).
L'importanza ([119]) di una tale predeterminazione riguarda, quindi, non solo gli aspetti prevenzionistici in materia di salute e sicurezza ([120]), ma anche a quelli infortunistici

---

([111]) F. MALZANI, *Il lavoro agile tra opportunità e nuovi rischi per il lavoratore*, cit., p. 23.
([112]) G. LEONE, *La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili*, cit., p. 853.
([113]) S. CAFFIO, *Lavoro agile e tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 500.
([114]) Si esprime in termini di obbligo M. LAI, *Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di* smart working *e di* crowd working, in *DRI*, 2017, n. 4, p. 993.
([115]) A. ALLAMPRESE, F. PASCUCCI, *La tutela della salute e della sicurezza nel lavoro agile*, cit., pp. 322-323. Prevede una possibile definizione nell'accordo delle coordinate spaziali anche S. CAIROLI, *Tempi e luoghi di lavoro nell'era del capitalismo cognitivo e dell'impresa digitale*, cit., pp. 232-234; E. MANCUSO SEVERINI, *Il futuro del lavoro è oggi: lo* smart working. *Quali sfide per i modelli di tutela antinfortunistica?*, in *RIMP*, 2017, I, p. 37.
([116]) I. BRESCIANI, *Il lavoro agile*, in A. DI STASI (a cura di), *Tecniche ed ideologie nelle riforme del Diritto del lavoro*, Giappichelli, 2018, pp. 55-56.
([117]) Cfr. INAIL, Circolare del 2 novembre 2017, n. 48, p. 5.
([118]) S. CAFFIO, *Lavoro agile e tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 501.
([119]) Tant'è che PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri*, cit., p. 6, ne parla in termini di vera e propria opportunità, laddove sottolinea che «ferma restando l'alternanza tra locali dell'ente e locali esterni e la non necessità di una postazione fissa, sarebbe opportuna l'individuazione dei locali esterni, d'intesa tra amministrazione e lavoratori».
([120]) R. GUARINIELLO, *Lavoro agile e tutela della sicurezza*, in *DPL*, 2017, n. 32-33, p. 2010, sottolinea a tal proposito che il datore di lavoro sia tenuto a effettuare la valutazione dei «rischi generali e specifici sia "all'interno", sia "all'esterno", dei "locali aziendali"». Cfr. anche Cass. pen. Sez. IV, 4 dicembre

in senso stretto ([121]), contribuendo a delimitare l'ambito della copertura assicurativa e a prevenire condotte fraudolente. Si tratterebbe, peraltro, di un onere che andrebbe a vantaggio sia del datore di lavoro, permettendo di ridurre il campo della sua responsabilità in materia di sicurezza, sia del lavoratore, che riuscirebbe a dimostrare più facilmente la sussistenza dell'occasione di lavoro in caso di infortunio ([122]).
Sembra essersi orientata a favore di una predeterminazione concordata del luogo esterno di svolgimento della prestazione in modalità agile la contrattazione collettiva che, pur lasciando un margine di discrezionalità al lavoratore nella scelta del luogo ove svolgere la prestazione di lavoro agile, fissa dei requisiti minimi di idoneità del luogo da rispettare o limita la scelta a una serie di luoghi predeterminati ([123]).
Particolarmente dettagliato, ad esempio, il verbale di accordo sul lavoro agile sottoscritto tra Poste Italiane e le organizzazioni sindacali in attuazione dell'art. 27 del CCNL del 30 novembre 2017. Il punto 1, dedicato al luogo della prestazione, specifica che la prestazione in modalità agile potrà essere svolta dal lavoratore in uno dei luoghi indicati dal lavoratore, riconducibili a una delle seguenti tipologie: abitazione; altro luogo chiuso, altro ufficio della Società rispetto a quello di abituale assegnazione, compatibilmente con la disponibilità di una postazione di lavoro. Sarà cura del dipendente di volta in volta indicare il luogo in cui presterà l'attività per la giornata oggetto di pianificazione. Qualora durante la giornata, il lavoratore avesse l'esigenza di variare il luogo prescelto, dovrà darne preventiva comunicazione al responsabile tramite e-mail ([124]).
Quanto all'orario di lavoro l'art. 18, comma 1, l. n. 81/2017, prevede un'analoga flessibilità organizzativa in capo al lavoratore, consentendo di svolgere la prestazione senza precisi vincoli di orario di lavoro, nel rispetto dei soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il successivo art. 19, comma 1, rimette all'accordo, non solo la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, ma anche l'individuazione dei tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e

---

2015, n. 48246, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. pen., sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 45808, in *D&G*, 2017, n. 156, p. 10, con nota di A. GASPARRE, secondo cui sussiste un «generale obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti, ovunque essi siano situati». La nozione di luogo di lavoro di cui all'art. 62, d.lgs. n. 81/2008, infatti, è dettata solo ai fini del titolo II del medesimo decreto. Ne consegue che «ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di "luogo di lavoro", a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro».

([121]) A. DELOGU, *Obblighi di sicurezza: tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile*, in AA.VV., *Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato dell'arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona". Collective Volumes, 2017, n. 6, p. 123; M. FREDIANI, *Il lavoro agile tra prestazione a domicilio e telelavoro*, in *LG*, 2017, n. 7, p. 636.

([122]) Cfr. INAIL, Circolare del 2 novembre 2017, n. 48, p. 5, secondo cui l'accordo individuale rappresenta lo strumento utile per l'individuazione dei «riferimenti spazio-temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche».

([123]) Cfr. l'analisi svolta da F. MALZANI, *Il lavoro agile tra opportunità e nuovi rischi per il lavoratore*, cit., 29-32 e da E. DAGNINO, M. MENEGOTTO, L.M. PELUSI, M. TIRABOSCHI, *Guida pratica al lavoro agile dopo la l. n. 81/2017*, ADAPT University Press, 2017, pp. 128-129.

([124]) Verbale di Accordo Poste Italiane del 23 gennaio 2019, in *https://www.cisl.it/attachments/article/12012/accordo%20poste%20lavoro%20agile%202019.pdf*.

organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Il quadro presenta diverse problematiche interpretative derivanti dal necessario raccordo tra la l. n. 81/2017 e il d.lgs. n. 66/2003. Tale decreto non fissa espressamente una durata massima di orario di lavoro giornaliero, che viene ricavata in via interpretativa dalle disposizioni sul riposo giornaliero (art. 7) e sulle pause intermedie (art. 8) in 12 ore e 50 minuti. L'orario massimo settimanale non può superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni, comprensive del lavoro straordinario, calcolate nell'arco di un periodo di quattro mesi o del diverso periodo stabilito dalla contrattazione collettiva (art. 4). Senonché, come abbiamo visto per il telelavoro, l'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 66/2003, prevede una deroga in materia di orario di lavoro, tra cui orario massimo settimanale, pause e riposi, che si applica «ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi».
Per quanto si possa discutere in merito all'applicabilità di tale deroga al lavoro agile, ovverosia se la determinazione dell'orario di lavoro costituisca o meno nel lavoro agile una caratteristica dell'attività esercitata ([125]), in ogni caso l'art. 18, l. n. 81/2017 è *lex specialis* e *posterior* rispetto all'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 66/2003, costituendo di fatto la sua «contro-deroga» ([126]).
Un'interpretazione sistematica degli artt. 18 e 19, che tenga conto anche delle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003, impone quindi una lettura analoga a quella fatta per il luogo di lavoro, ritenendo che nell'ambito della durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, il lavoratore abbia poi la discrezionalità nella gestione della collocazione dell'orario di lavoro. L'assenza di precisi vincoli di orario di lavoro va riferita non tanto all'assenza di un orario di lavoro *tout court*, ma alla discrezionalità del lavoratore di organizzare il proprio orario di lavoro all'interno dei confini dettati dallo stesso legislatore: durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale ([127]); diritto alla disconnessione. La discrezionalità del lavoratore nell'organizzazione dell'orario di lavoro non è però assoluta e incontra un limite nella necessità di inserire la prestazione di lavoro agile all'interno dell'organizzazione del datore di lavoro sia per coordinare la prestazione del lavoratore agile con quella dei colleghi in sede, sia per ragioni di calcolo dell'orario massimo di lavoro svolto in sede e all'esterno ([128]).

([125]) Esclusa da A. DONINI, *I confini della prestazione agile: tra diritto alla disconnessione e obblighi di risultato*, cit., p. 93; A. ALLAMPRESE, F. PASCUCCI, *La tutela della salute e della sicurezza nel lavoro agile*, cit., p. 316; ammessa da A. FENOGLIO, *Il tempo di lavoro nella* new automation age*: un quadro in trasformazione*, cit., p. 646.
([126]) M. PERUZZI, *Sicurezza e agilità: quale tutela per lo* smart worker?, cit., p. 16; S. CAIROLI, *Tempi e luoghi di lavoro nell'era del capitalismo cognitivo e dell'impresa digitale*, cit., p. 238; M. TIRABOSCHI, *Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro*, cit., p. 960.
([127]) V. LECCESE, *Lavoro agile e misurazione della durata dell'orario per finalità di tutela della salute*, nota a Corte di Giustizia UE, 14 maggio 2019, C-55/18, in *RGL*, 2020, II, p. 435, individua quali limiti, oltre all'orario massimo settimanale, comprensivo dello straordinario, e all'orario massimo giornaliero, comprensivo del periodo di riposo giornaliero, anche i limiti di durata previsti per il lavoro notturno.
([128]) I. BRESCIANI, *Il lavoro agile*, cit., 56; D. MEZZACAPO, *Il lavoro agile* ex *legge n. 81/2017: note minime e problemi aperti*, in AA.VV., *Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato dell'arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona". Collective Volumes, 2017, n. 6, p. 130.

Appare opportuno, allora, non solo quantificare nell'accordo individuale l'orario massimo giornaliero e settimanale ([129]), ma pure prevedere delle misure organizzative che ne consentano la calcolabilità, al fine di agevolare il riconoscimento delle prestazioni infortunistiche ([130]) e tutelare la salute del lavoratore agile dai rischi di *time porosity*. Esigenza di quantificazione e di calcolo che non viene meno neppure qualora la modalità di esecuzione del rapporto sia organizzata per fasi, cicli e obiettivi. In questo caso, non si può prescindere dall'orario di lavoro quale misura di calcolo della prestazione, dato che si rivela funzionale al calcolo della retribuzione. L'eventuale adozione di un meccanismo retributivo per obiettivi in casi del genere, infatti, può aver al più carattere integrativo rispetto alla retribuzione a tempo ([131]).
Dall'analisi della contrattazione collettiva emerge, di massima, la scelta per una correlazione temporale tra orario di lavoro svolto in sede e orario di lavoro svolto all'esterno dei locali aziendali, con l'ulteriore previsione, talvolta, di fasce di reperibilità ([132]).

3.3. Il tempo e il luogo nel lavoro agile dell'emergenza

In una posizione intermedia ([133]) tra telelavoro e lavoro agile disciplinato dalla l. n. 81/2017, si pone la peculiare fattispecie del lavoro agile adottato quale misura emergenziale per fronteggiare il rischio pandemico da Covid-19. L'obiettivo che si persegue, non è più rappresentato dall'incremento della competitività e dalla agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ma dalla necessità di conciliare lo svolgimento dell'attività lavorativa con le misure di distanziamento e di prevenzione del contagio nei luoghi di lavoro. Elemento che giustifica il carattere speciale di questa nuova disciplina che si pone per certi aspetti in deroga rispetto a quella della l. n. 81/2017 ([134]).
Lungi dal voler ricostruire l'esatta sequenza di atti legislativi e regolamentari succedutisi nel corso del periodo di emergenza, si cercheranno di tratteggiare i caratteri

([129]) G. LEONE, *La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili*, cit., p. 850.
([130]) Cfr. INAIL, Circolare del 2 novembre 2017, n. 48, p. 5.
([131]) Cfr. L. MONTEROSSI, *Il lavoro agile: finalità, politiche di* welfare *e politiche retributive*, in AA.VV., *Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato dell'arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona". Collective Volumes, 2017, n. 6, p. 33; C. SPINELLI, *Tecnologie digitali e lavoro agile*, cit., pp. 94-95. Più in generale sulla compatibilità delle forme incentivanti di retribuzione variabile con l'art. 36 Cost. cfr. F. PANTANO, *Il rendimento e la valutazione del lavoratore subordinato nell'impresa*, Cedam, 2012, pp. 129 e ss.
([132]) Cfr. l'analisi condotta da E. DAGNINO, M. MENEGOTTO, L.M. PELUSI, M. TIRABOSCHI, *Guida pratica al lavoro agile dopo la l. n. 81/2017*, cit., pp. 126-127.
([133]) Una nota di approfondimento dell'Inail lo qualifica come modello ibrido tra telelavoro e lavoro agile. Cfr. INAIL, *Lavoro agile in situazioni emergenziali. Applicazione di un modello "ibrido" tra lavoro agile e telelavoro*, in *https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-lavoro-agile-in-siruazioni-emergenziali.pdf*, 2020, p. 1.
([134]) M. BROLLO, Smart *o* Emergency Work*? Il lavoro agile al tempo della pandemia*, in *LG*, 2020, n. 6, p. 560. Secondo R. DE LUCA TAMAJO, F. MAFFEI, *L'esperimento emergenziale e postemergenziale del lavoro agile: consuntivo e spunti di riforma*, in *QADL*, 2020, n. 18, p. 231, si tratta di una figura diversa rispetto al lavoro agile di cui alla l. n. 81/2017, di cui «mantiene sicuramente alcune caratteristiche di dettaglio», ma se ne discosta «per *ratio* e finalità».

essenziali di tale speciale tipologia di svolgimento della prestazione in modalità agile, attraverso l'analisi dei passaggi principali.
Il primo riferimento normativo è costituito dall'art. 1, comma 2, lett. n) e o), d.l. n. 6/2020, conv. in l. n. 13/2020, che prevedeva, nelle aree territoriali costituite zone rosse all'inizio dell'epidemia, la possibilità di continuare l'attività lavorativa per quelle attività che potevano essere svolte in modalità domiciliare, sulla base dei presupposti, dei limiti e delle modalità di svolgimento del lavoro agile definiti nel d.p.c.m. di attuazione del 23 febbraio 2020. Quest'ultimo, all'art. 3, prevedeva l'applicazione automatica del lavoro agile, nel rispetto delle disposizioni della l. n. 81/2017, a ogni rapporto di lavoro subordinato «anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti». L'art. 2 del d.p.c.m. del 25 febbraio 2020 modificava l'art. 3, prevedendo l'applicazione del lavoro agile «in via provvisoria» a ogni rapporto di lavoro subordinato e nel rispetto dei principi dettati dalla l. n. 81/2017, «anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti». Veniva, altresì, stabilito che gli obblighi di informativa scritta in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 22, l. n. 81/2017 erano assolti in via telematica.
Parallelamente, nel settore del pubblico impiego, con la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 febbraio 2020, si invitavano le amministrazioni dei territori inizialmente considerati zona rossa «a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura» ([135]). La successiva direttiva del 12 marzo 2020, intervenuta in seguito all'estensione delle misure di contenimento del contagio a tutto il territorio nazionale, qualificava il lavoro agile «come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa». Il ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione veniva resa possibile «anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi», nel rispetto delle misure di sicurezza informatiche. Tali adattamenti verranno poi inseriti nell'art. 87, d.l. n. 18/2020, conv. in l. 27/2020.
Questo è il punto di partenza del lavoro agile dell'emergenza che verrà esteso con successivi provvedimenti all'intero territorio nazionale e per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, poi prorogato con successive delibere del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 ([136]).
Il punto di arrivo può essere considerato il d.l. n. 34/2020, conv. in l. 77/2020, che agli artt. 90 e 263, rispettivamente dedicati al settore privato e al pubblico impiego, interviene a sistematizzare la disciplina del lavoro agile dell'emergenza, fissando i caratteri principali già emersi nelle previgenti disposizioni. Oltre a confermare la possibile assenza dell'accordo individuale e la possibilità di utilizzare gli strumenti già in possesso dei lavoratori, viene precisato, in particolare, che resta fermo «il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della l. 22 maggio 2017, n. 81» da assolvere in via telematica (art. 90, comma 4). Una peculiare disciplina viene prevista

([135]) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Direttiva del 25 febbraio 2020, n. 1.
([136]) Cfr. d.p.c.m. 1° marzo 2020; d.p.c.m. 4 marzo 2020; d.p.c.m. 8 marzo 2020; d.p.c.m. 11 marzo 2020; d.p.c.m. 22 marzo 2020; d.p.c.m. 25 marzo 2020; d.p.c.m. 10 aprile 2020; d.p.c.m. 26 aprile 2020; d.p.c.m. 17 maggio 2020; d.p.c.m. 11 giugno 2020; d.p.c.m. 13 ottobre 2020; d.p.c.m. 24 ottobre 2020; d.p.c.m. 3 novembre 2020.

all'art. 263 nel pubblico impiego per conciliare la modalità agile di svolgimento della prestazione con l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti. Più di recente il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 ha fornito «un quadro ricognitivo organico della disciplina sul lavoro agile nell'emergenza» per il pubblico impiego, creando alcune problematiche interpretative se confrontato con la normativa di rango superiore appena citata (137).

Il lavoro agile dell'emergenza, rispetto al lavoro agile di cui alla l. n. 81/2017, risulta maggiormente semplificato nella sua attivazione e negli adempimenti formali cui è tenuto il datore di lavoro, che possono essere assolti anche in modalità telematica (138). Può essere attivato unilateralmente dal datore di lavoro, senza un apposito accordo individuale, mediante l'utilizzo di strumenti già in possesso del lavoratore, con conseguente venir meno della responsabilità in merito alla sicurezza e al buon funzionamento degli stessi. L'aspetto più importante riguarda l'esclusione, almeno nei periodi più intensi della pandemia (139), della caratteristica alternanza tra svolgimento della prestazione in sede e all'esterno dei locali aziendali. La limitazione alla libertà di circolazione imposta a tutta la popolazione per favorire il contenimento del contagio ha comportato il necessario (140) svolgimento della prestazione a distanza presso l'abitazione del lavoratore o, comunque, in altro luogo nella sua disponibilità, con esclusione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico (141).

La normale esecuzione della prestazione presso l'abitazione del lavoratore ha inciso anche sui profili relativi alla salute e sicurezza del lavoro. Non vi è dubbio che al lavoro agile dell'emergenza si applichino le disposizioni previste in materia di salute e sicurezza dalla l. n. 81/2017 e dal d.lgs. n. 81/2008, come sopra analizzate, ma qui la peculiarità è data dalla impossibilità per il datore di lavoro di verificare previamente la idoneità tecnica dei luoghi in cui si svolge la prestazione. Per questo motivo, senza arrivare a configurare «una automatica deresponsabilizzazione del datore di lavoro», di certo aumenterà l'importanza del corrispondente obbligo di cooperazione del lavoratore di cui all'art. 22, l. n. 81/2017 (142).

---

(137) Per i diversi profili problematici si rinvia all'analisi condotta da M. FREDIANI, *Il D.M. 19 ottobre 2020 quale compendio del lavoro agile emergenziale*, in *LG*, 2020, n. 11, pp. 1023 e ss.

(138) Per questo motivo F. CARINCI, *Dall'ordinamento del lavoro in fabbrica a quello del lavoro da remoto*, in *QADL*, 2020, n. 18, pp. 43 e ss., ne parla in termini di «versione edulcorata», per contrapporla alla «versione genuina» costituita dalla fattispecie del lavoro agile di cui alla l. n. 81/2017.

(139) L'art. 1, comma 3, d.m. 19 ottobre 2020 per il pubblico impiego, infatti, ribadisce che il lavoratore agile anche nell'emergenza «alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto».

(140) Cfr. M. LAMBERTI, *Il lavoro a distanza nell'emergenza sanitaria e le prospettive dello* smart working, in *MGL*, 2020, n. 3, p. 615, il quale sottolinea che la prestazione è stata svolta «dapprima esclusivamente, poi prevalentemente in ambito domestico».

(141) Per le caratteristiche del lavoro agile dell'emergenza Cfr. M. BROLLO, Smart *o* Emergency Work*? Il lavoro agile al tempo della pandemia*, cit., pp. 563-564; C. DI CARLUCCIO, *Emergenza epidemiologica e lavoro agile*, in *RIDL*, 2020, III, p. 3; R. ROMEI, *Il lavoro agile in Italia: prima, durante e dopo la pandemia*, in *Labor*, 2020, n. 4, pp. 428-429; S. BINI, *Lo* smart working *al tempo del coronavirus. Brevi osservazioni, in stato di emergenza*, in *Giustiziacivile.com*, 17 marzo 2020, p. 1.

(142) INAIL, *Lavoro agile in situazioni emergenziali. Applicazione di un modello "ibrido" tra lavoro agile e telelavoro*, cit., p. 3; C. ALESSI, M.L. VALLAURI, *Il lavoro agile alla prova del Covid-19*, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. D'ONGHIA, L. ZOPPOLI, *Covid-19 e diritti dei lavoratori*, Ediesse, 2020, p. 142; B. CARUSO, *Tra lasciti e rovine della pandemia: piò o meno* smart working?, in *RIDL*, 2020, I, p. 241.

Sul versante dell'orario di lavoro non si ravvisano differenze rispetto al lavoro agile di cui alla l. n. 81/2017, posto che il datore è comunque tenuto al rispetto dell'orario massimo giornaliero e settimanale, nonché al rispetto del diritto alla disconnessione. A cambiare, ma vale per tutti gli aspetti, è la possibile assenza dell'accordo individuale, che può complicare l'individuazione delle coordinate, più temporali che spaziali, di svolgimento della prestazione. L'art. 5, d.m. 19 ottobre 2020, per il pubblico impiego, dopo aver ricordato che il lavoro agile si svolge ordinariamente senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, prevede al comma 2 che «il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità». In difetto di una tale previsione, «al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro».

3.4. La tutela nel telelavoro e nel lavoro agile: gli infortuni in attualità di lavoro

Dopo questo *excursus* sui caratteri spazio temporali delle tre fattispecie di lavoro a distanza con tecnologie digitali (143) è possibile analizzare le conseguenze sulla nozione di occasione di lavoro e sull'indennizzabilità degli infortuni sul lavoro occorsi all'esterno dei locali aziendali.
Si è visto che l'evoluzione giurisprudenziale ha portato alla configurazione di una nozione estensiva di occasione di lavoro. Ogni infortunio occorso nel tempo e nel luogo di lavoro si presume avvenuto in occasione di lavoro, salvo che non venga dimostrato che quest'ultimo sia stato interrotto da un fattore estraneo all'attività lavorativa (144). Questa presunzione si fonda sulla considerazione che il lavoro coinvolge la persona anche al di là della mera esecuzione della prestazione (145), per cui è «la mancanza di libertà» che deriva dall'obbligo di adempiere la prestazione lavorativa a giustificare il carattere professionale dell'evento (146). La «necessarietà» del comportamento del lavoratore nello svolgimento della prestazione (147), che lo espone a una situazione di rischio per ragioni lavorative, nel telelavoro e, ancor di più, nel lavoro agile è, però molto sfumata a vantaggio di una maggiore autonomia organizzativa del lavoratore (148).

---

(143) Sulla distinzione delle tre fattispecie cfr. M. MARTONE, *Per una riforma dello* smart working *oltre l'emergenza. Il lavoro da remoto*, in *QADL*, 2020, n. 18, p. 5, il quale aggiunge, riferendosi in senso più ampio al lavoro da remoto, anche il lavoro a domicilio; L. ZOPPOLI, *Dopo la digi-demia: quale smart working per le pubbliche amministrazioni italiane?*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 2020, n. 421, p. 17.
(144) A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 114.
(145) A. FONTANA, *Dottrina e giurisprudenza a confronto sull'"occasione di lavoro"*, cit., pp. 429-430; G. LUDOVICO, *La nozione di "occasione di lavoro" nella recente giurisprudenza della Cassazione*, cit., p. 563; M. GAMBACCIANI, *In tema di occasione di lavoro: un nuovo orientamento della giurisprudenza*, cit., p. 332.
(146) A. DE MATTEIS, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 106.
(147) E. GAMBACCIANI, *L'infortunio* in itinere *nel sistema di tutela contro i rischi del lavoro: il punto dopo la riforma del 2000*, cit., p. 265.
(148) Ravvisa questa contrapposizione anche M. PERUZZI, *Sicurezza e agilità: quale tutela per lo* smart worker?, cit., pp. 21-22. Sulla maggiore autonomia del lavoratore subordinato cfr. G. ZILIO GRANDI, *I nuovi lavori tra fenomenologia economica e qualificazione giuridica: rilancio o declino della subordinazione?*, in M. TREMOLADA, A. TOPO (a cura di), *Le tutele del lavoro nelle trasformazioni dell'impresa.* Liber Amicorum *Carlo Cester*, Cacucci, 2019, p. 878.

La disciplina normativa speciale non fornisce indicazioni specifiche su come interpretare l'occasione di lavoro nel telelavoro e nel lavoro agile, a differenza, ad esempio, della Francia dove il legislatore ha introdotto un'apposita presunzione legislativa di infortunio sul lavoro ([149]). Nel telelavoro, sia per il settore privato, sia per il settore pubblico, non sono state dettate particolari disposizioni in materia di infortuni sul lavoro. Nel lavoro agile, come anticipato, l'art. 23, l. n. 81/2017, prevede al comma 2 soltanto il «diritto alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali».
La difficoltà interpretativa potrebbe porsi per gli infortuni occorsi in ambito domestico, in cui il confine tra lavoro e vita privata si rivela molto labile. Nel caso del telelavoro svolto in telecentri o *telecottage*, così come nel lavoro svolto in modalità agile presso spazi di *coworking* o comunque spazi esterni, è più semplice l'assimilazione al lavoro svolto presso la sede e la distinzione tra tempi di lavoro e di vita privata.
La giurisprudenza di legittimità si era occupata dell'infortunio occorso presso l'abitazione del lavoratore in due casi, a quanto consta, escludendo in entrambi la sussistenza dell'occasione di lavoro.
Nel primo caso, un lavoratore mentre usciva dalla propria abitazione per recarsi al lavoro, cadeva sulle scale condominiali subendo una lesione. Chiedeva, quindi, il riconoscimento dell'infortunio *in itinere*.
La Corte di Cassazione ritiene che la nozione di occasione di lavoro non sia così estesa da ricomprendere gli infortuni subiti dal lavoratore nelle scale della propria abitazione o negli altri luoghi condominiali che il lavoratore deve necessariamente percorrere per recarsi al lavoro. Ciò quantunque sia tutelato anche il rischio derivante dalle attività prodromiche, strumentali o comunque connesse all'attività lavorativa. Il problema sorge, «più che nella pure oggettiva necessità che sempre l'assicurato ha di percorrere le scale condominiali […] per accedere alla strada, nel peculiare rapporto intercorrente tra beni condominiali e singola unità abitativa». Alla luce del grado di controllo delle condizioni di rischio che il lavoratore ha nella propria abitazione e negli spazi condominiali, di cui «ha anche, se non la disponibilità completa, quanto meno il potere di intervenire efficacemente», non è possibile riconoscere l'indennizzabilità degli eventi ivi occorsi.
Non è, in altri termini, configurabile un infortunio *in itinere* nella propria abitazione, né nelle scale condominiali o in altri luoghi di proprietà privata, in quanto è la stessa natura di tali luoghi a escludere la ricorrenza di infortuni *in itinere* in questi siti. Né è possibile addurre, in senso contrario, elementi probatori che attestino con certezza l'intento del lavoratore di raggiungere il luogo di lavoro, tenuto conto «dell'oggettiva difficoltà – se non impossibilità – di certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituali) condotte spiegate all'interno dell'abitazione e dei luoghi condominiali ed attività lavorativa» ([150]).

([149]) L'art. L. 1222-9, Code du travail, recentemente modificato dall'art. 21 dell'Ordonnance n. 2017-1387 del 22 settembre 2017, stabilisce che «L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale» (trad. l'infortunio occorso sul luogo dove è prestato il telelavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa del telelavoratore si presume infortunio sul lavoro a norma dell'art. L-411-1 del code de la securité sociale).
([150]) Cass. 9 giugno 2003, n. 9211, in *FI*, 2003, I, c. 2630, con nota di V. FERRARI.

Gli esiti interpretativi formulati in tale sentenza sono stati recepiti dall'Istituto assicuratore che, in una istruzione operativa dettata in materia di infortunio *in itinere*, ha precisato che non è indennizzabile «l'infortunio avvenuto entro l'ambito domestico, inteso come comprensivo delle pertinenze dell'abitazione e delle parti condominiali (pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne o, comunque, riservate all'uso esclusivo di privati proprietari, ecc.)» (151). Da questo principio si desume che per i lavoratori in missione o in trasferta, viceversa, sono ritenuti indennizzabili gli eventi verificatisi nella stanza di albergo in cui il lavoratore si trovi a dimorare temporaneamente. Si tratta di infortuni che non sono equiparabili a quelli avvenuti presso l'abitazione, sia perché «il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta», sia perché il lavoratore nella stanza di albergo «non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione» (152).
In questa sede interessa meno comprendere se nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione si sia in presenza di un infortunio *in itinere* o, in ipotesi, in attualità di lavoro o analizzare la correttezza di una tale impostazione (153). Ciò che preme evidenziare, invece, è che le argomentazioni formulate nella sentenza, peraltro riprese recentemente anche dall'Inail, se applicate al lavoro a distanza mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, porterebbero all'esclusione dalla tutela di tutti gli eventi occorsi all'interno dell'abitazione, qualora eletta a sede esterna di lavoro. La sentenza si colloca nell'alveo del principio del rischio professionale, in quanto subordina l'indennizzabilità dell'evento al grado di maggiore o minore pericolosità del rischio. Tenuto conto che il rischio presente nell'abitazione viene valutato come rischio generico che può incombere su tutti i cittadini, l'infortunio ivi occorso non viene considerato meritevole di tutela.
Nella prospettiva della libertà dal bisogno, però, è la mera esposizione al rischio lavorativo il fattore che determina l'indennizzabilità dell'evento. La tutela si estende, in attuazione dell'art. 38 Cost, «a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta» (154). Non può, quindi, essere il livello di controllo che ha il lavoratore delle condizioni di rischio nei luoghi di svolgimento della prestazione, il *discrimen* su cui fondare l'indennizzabilità degli eventi. Se l'abitazione costituisce luogo di svolgimento della prestazione, non vi è ragione di escludere gli infortuni ivi occorsi, purché funzionalmente collegati con l'attività lavorativa.
Più interessante, in quest'ultimo senso, risulta essere l'altra sentenza, in cui la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza dell'occasione di lavoro per la mancata dimostrazione del nesso funzionale tra evento e attività lavorativa.
Nel giorno in cui l'abitazione, come concordato con il datore di lavoro, costituiva luogo di lavoro, un lavoratore era scivolato sulle scale poste all'interno dell'abitazione mentre trasportava materiale elettrico utilizzato per il lavoro. Dall'istruttoria, tuttavia, non era emersa la sussistenza di un nesso funzionale con il lavoro, ovvero che la caduta fosse avvenuta mentre il lavoratore aveva in mano il campionario di materiale elettrico per portarlo in azienda. La Corte ha rigettato la domanda del lavoratore, riprendendo le argomentazioni del giudice di appello, ritenendo che «non tutti gli eventi

(151) INAIL, Istruzione operativa del 12 gennaio 2004.
(152) INAIL, Circolare del 23 ottobre 2013, n. 52.
(153) Sul punto si rinvia al par. 7.1 del presente capitolo.
(154) Cfr. Cass. 6 febbraio 2018, n. 2838, cit., c. 826.

avvenuti in casa possono considerarsi tutelabili sol perché in quel giorno l'abitazione era il luogo di lavoro, ma solo quelli che siano legati con un nesso funzionale con la prestazione lavorativa». Non è sufficiente, infatti, che l'abitazione sia il normale luogo di lavoro e che il lavoratore sia caduto mentre trasportava materiale lavorativo (155).
Sulla scorta di tali argomentazioni, la dottrina ha, conseguentemente, ritenuto che la presunzione su cui si basa la nuova nozione di occasione di lavoro, non opera per gli infortuni occorsi nel domicilio del lavoratore. In questi casi è l'infortunato a dover dimostrare il nesso funzionale tra evento e attività lavorativa (156). In effetti, stante la flessibilità organizzativa della prestazione svolta in telelavoro e lavoro agile, che attenua il carattere costrittivo dello svolgimento dell'attività lavorativa e che rende incerto il confine tra atti lavorativi e momenti di vita privata, è difficile porre la medesima presunzione stabilita per gli infortuni occorsi nei locali aziendali. L'occasione di lavoro dovrà, allora, essere accertata caso per caso e alla luce delle circostanze concrete dell'evento.
Certo, non si dubita che così fornire la prova della natura professionale dell'infortunio occorso nell'abitazione durante lo svolgimento della prestazione in telelavoro o in modalità agile risulti più complicato (157). Si deve considerare, però, che questa commistione tra tempi di lavoro e tempi di vita non rappresenti di per sé una novità nell'ambito del sistema delle tutele assicurative.
Nel lavoro agricolo, infatti, non sempre è facile distinguere i due momenti (158). Ciononostante, la giurisprudenza non ha esitato a riconoscere la tutela per quegli eventi, pure occorsi in ambito domestico, ma legati con un nesso funzionale all'attività lavorativa. Se la nozione di occasione di lavoro in agricoltura, prevista dall'art. 210 del Testo Unico, ha un contenuto identico a quella dell'occasione di lavoro nell'industria di cui all'art. 2, la relativa casistica giurisprudenziale che si è sviluppata, proprio per le peculiarità di tale attività lavorativa, ha un contenuto diverso e più ampio. Lo ricorda la stessa giurisprudenza, sottolineando che mentre nell'industria «vi è una demarcazione abbastanza netta tra le tre fasi della vita: ambiente familiare, percorso casa-lavoro, fabbrica», in agricoltura «vi può essere compenetrazione tra queste tre fasi, con chiare implicazioni in punto di occasione di lavoro» (159). Tale dissolvimento dei confini tra tempi di lavoro e tempi di vita non ha portato, però, né a estendere la tutela a ogni infortunio che «si trovi ad essere anche solo occasionalmente ed indirettamente ricollegabile al multiforme esercizio dell'agricoltura», né a escludere *tout court* la tutela per gli infortuni occorsi in ambito domestico. Questi ultimi sono indennizzati solo se legati da un nesso funzionale con l'attività lavorativa svolta (160).

---

(155) Cass. 19 dicembre 2005, n. 27911, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(156) A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 116-117.
(157) Cfr. V. FILÌ, *Il punto sulla giurisprudenza in materia di occasione di lavoro e infortunio* in itinere, cit., p. 88.
(158) G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela dell'Inail. Disciplina degli infortuni e delle malattie professionali*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 55.
(159) Cfr. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3623, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 29 aprile 2003, n. 6675, in *MGL*, 2004, n. 6, p. 69. Negli stessi termini in dottrina v. G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 799-800; A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 751.
(160) Cass. 13 febbraio 2009, n. 3623, cit. Sul nesso funzionale con l'attività svolta cfr. anche Cass. 8 maggio 1996, n. 4298, in *RIMP*, 1996, II, p. 50; Cass. 18 maggio 1991, n. 5594, in *RIMP*, 1991, II, p. 138. Per i riferimenti giurisprudenziali più risalenti cfr. G. ALIBRANDI, *op. cit.*, pp. 800 e ss.

Chiaramente, sarebbe comunque auspicabile l'adozione di specifiche misure organizzative volte a tenere edotto il datore di lavoro del contesto spazio temporale in cui il lavoratore esercita la propria flessibilità organizzativa. Permetterebbe, infatti, l'individuazione del luogo di lavoro e dell'arco temporale di riferimento, indici che possono far presumere la sussistenza del nesso funzionale tra evento e attività lavorativa, agevolando il riconoscimento del carattere professionale dell'evento. In ipotesi di infortunio occorso nello svolgimento dell'attività lavorativa in telelavoro o in lavoro agile in luogo diverso da quello concordato con il datore di lavoro si configurerebbe come condotta colposa inclusa nella tutela e non come rischio elettivo ([161]).
Sembra seguire questa impostazione la circolare interpretativa dell'Istituto assicuratore, che riconosce la tutela per «gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso». L'indennizzabilità è prevista sia se gli infortuni sono collegati al rischio connesso alla prestazione lavorativa, sia qualora connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale ([162]). Viene, poi, formulato l'invito a utilizzare l'accordo individuale per individuare i rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto, nonché «i riferimenti spazio-temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche». In mancanza di tali riferimenti, secondo l'Istituto «saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare […] se l'attività svolta dal lavoratore al momento dell'evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebben svolta all'esterno dei locali aziendali» ([163]).

4. La nozione di causa violenta

L'altro elemento richiesto ai fini della configurabilità di un infortunio sul lavoro è la causa violenta, che ancora oggi contribuisce a distinguere questo evento dalla malattia professionale ([164]). L'art. 2, d.P.R. n. 1124/1965 prevede, infatti, che «l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro».

([161]) S. CAFFIO, *Lavoro agile e tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 502, secondo cui costituirebbe un comportamento colposo tale da non escludere l'indennizzabilità dell'evento. *Contra* M. PERUZZI, *Sicurezza e agilità: quale tutela per lo* smart worker?, cit., p. 23.
([162]) INAIL, Circolare del 2 novembre 2017, n. 48, p. 5.
([163]) INAIL, Circolare del 2 novembre 2017, n. 48, p. 6.
([164]) La distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia professionale rimane, tuttavia, sempre discussa. Di recente, D. RODRIGUEZ, *Sulla necessità di superare le nozioni disgiunte di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Verso una concezione unitaria di malattia da lavoro*, in *RIMP*, 2015, I, p. 458, ha sottolineato che la suddetta distinzione sia «artificiosa» e «inconsistente». Cfr. anche G. CORSALINI, *Estensione della tutela Inail – Questioni controverse*, cit., pp. 1398-1399, secondo cui la distinzione «manca di fondamento scientifico e di un sicuro dato normativo di riferimento». La giurisprudenza, invece, considera questi eventi «ontologicamente diversi», anche alla luce della formulazione del d.P.R. n. 1124/1965 che tiene distinte le qualificazioni giuridiche degli eventi lesivi dell'infortunio e della malattia professionale. Da ciò ne consegue, che non è possibile interpretare in via estensiva o analogica la normativa dettata per l'infortunio sul lavoro alla malattia professionale, né estendere alla malattia professionale orientamenti giurisprudenziali sviluppati con riguardo agli infortuni sul lavoro. Cfr. Cass. 9 ottobre 2013, n. 22974, in *LG*, 2014, n. 4, p. 360, con nota di G.R. SIMONCINI.

Per la ricostruzione tradizionale del concetto, come fatto per l'occasione di lavoro, occorre risalire alla dottrina dell'inizio del XX sec., relativa all'interpretazione dell'art. 7, l. n. 80/1898 ([165]).
Secondo questa tesi, la causa menzionata nella disposizione non va riferita all'infortunio, ma alla morte o alla lesione. Attribuire la causa violenta all'infortunio implicherebbe l'ammissione di un pleonasmo, perché già la sua nozione ricomprende in sé il significato di lesione prodotta da causa violenta, dato che l'infortunio è «l'azione della causa violenta sul corpo umano, di cui la lesione è effetto» ([166]). Una volta chiarito il concetto di causa, occorre indagare in cosa consista la lesione, termine che, in via generale, è possibile definire in senso ampio come «ogni alterazione recata all'organismo fisiopsichico del lavoratore». Nell'ambito degli infortuni tale nozione si restringe a quelle lesioni personali «che cagionano la incapacità al lavoro», implicando un rapporto di causa effetto tra la lesione, che è un fatto, e l'incapacità, che è un difetto ([167]). Considerato che per esserci infortunio vi deve essere un rapporto tra le condizioni dell'ambiente di lavoro e la persona che lavora, la lesione si caratterizza per «la sua esteriorità rispetto al corpo dell'operaio». Si tratta di un elemento che contribuisce a fondare una prima distinzione rispetto alle malattie, che però non è risolutiva e non ha carattere transitivo, perché se è vero che l'infortunio presuppone sempre una causa esterna, non è altrettanto vero che la malattia provenga solo da una causa interna. Qui entra in gioco il carattere violento della causa, anche se costituisce anch'esso un requisito non discriminante, perché «non ogni lesione da causa violenta è infortunio» e, quindi, occorre che esteriorità e violenza della causa concorrano e si integrino a vicenda ([168]).
Ciò non deve indurre a ritenere, però, che l'infortunio sia semplicemente una lesione o la morte proveniente da un fatto esterno e violento, in quanto è necessario che questo fatto sia causa violenta della lesione o della morte, né tanto meno che a essere violenta sia la modalità di manifestazione degli effetti, perché lo deve essere solo la causa ([169]). Questa precisazione è ritenuta dall'autore «importantissima», non tanto ai fini dell'esclusione di quei fatti che si manifestano violentemente, ma che non abbiano un'altrettanta capacità di generare in maniera violenta una lesione sul corpo umano. Quanto piuttosto per la qualificazione di infortunio di quei diversi fatti «cui non si può in guisa alcuna riconoscere manifestazione autonoma violenta, e i quali tuttavia, costituiscono causa violenta di lesione». Non vi è una necessaria equivalenza tra infortunio per causa traumatica e causa violenta. Se è vero che la manifestazione violenta di un fatto può frequentemente costituire anche causa violenta di lesione sul corpo umano, allo stesso tempo vi sono fatti che pur non manifestandosi

([165]) Per un'analisi approfondita dell'evoluzione di inizio XX sec. cfr. A. FONTANA, *La "causa violenta" dal 1898 ad oggi: che cosa è cambiato?*, in *MGL*, 2008, n. 1-2, p. 50; in *MGL*, 2008, n. 10, p. 804; in *MGL*, 2011, n. 6, p. 454; in *MGL*, 2011, n. 7, p. 525; in *MGL*, 2011, n. 10, p. 736; in *MGL*, 2012, n. 1-2, p. 120, che chiaramente sottolinea che per quanto il contributo di F. Carnelutti sia fondamentale, in quel tempo c'erano molti autori che si occupavano del tema.
([166]) F. CARNELUTTI, *Causa violenta*, in ID., *Infortuni sul lavoro (studi)*, vol. I, Athenaeum, 1913, pp. 130-131.
([167]) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, pp. 132-137.
([168]) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, pp. 138-140.
([169]) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, pp. 142 e 146.

violentemente, come le infezioni da virus, costituiscono causa violenta di lesione o di morte ([170]).
La causa violenta si può quindi definire come «un fatto quando ha una forza causale concentrata alla generazione di un dato effetto». L'effetto deve prodursi in un breve momento dato che la violenza si esprime in termini di impeto e repentinità, ma non di istantaneità. In questo senso, non conta l'intervallo di tempo tra l'azione del fatto esterno e la lesione, ma la diversa tempistica di azione del fatto esterno sul corpo umano ([171]).
Tra fatto esterno e lesione vi deve essere non un nesso occasionale, come è previsto tra lavoro e infortunio, ma un vero nesso causale tale per cui il fatto esterno si ponga in rapporto di causalità efficiente con la lesione. Ciò non implica, tuttavia, che la causa sia necessariamente unica, come potrebbe desumersi da un'interpretazione letterale della disposizione, ben potendo essere una serie di concause a determinare la lesione o la morte. L'importante è che a essere violenta sia «tutta la causa e non solo una concausa di essa» ([172]). La valutazione circa l'efficacia causale del fattore esterno deve essere condotta non in astratto, ma in concreto in relazione all'organismo del lavoratore infortunato, cosicché se determinate cause o condizioni morbose possono in astratto fungere da concause della lesione in un organismo normale, analizzate in concreto possono risultare irrilevanti. Fino a quando le condizioni morbose preesistenti non influiscano sulla violenza della causa né sul rapporto occasionale tra lavoro e infortunio, «non tolgono al fattore esterno attitudine di causa efficiente». Diversamente, quando «il fattore esterno non eserciti più funzione di causa, ma solo di momento rivelatore della lesione», viene a mancare la causa violenta. Analogo discorso si deve fare per i fattori esterni a causa lenta derivanti dalle condizioni di lavoro che possono indebolire l'organismo umano, esponendolo all'azione rapida di un altro fattore esterno che produce la lesione, benché in casi del genere occorre accertare la capacità efficiente e autonoma di quest'ultimo fattore violento, rispetto alla catena causale ([173]).
La causa violenta, così definita, vale a distinguere dal punto di vista giuridico l'infortunio dalla malattia, anche se sotto il profilo medico il criterio distintivo sia diverso o la causa violenta non sia un criterio medico idoneo a distinguere le due tipologie di eventi. Per quanto quella di infortunio rimanga una definizione giuridica, resta fermo, però, che la sua valutazione costituisce «un giudizio complesso medico-legale» ([174]).
Questa nozione classica di causa violenta ha influenzato la successiva elaborazione dottrinale e giurisprudenziale costituendo un punto fermo nella comprensione degli elementi dell'efficienza, dell'esteriorità, della rapidità e della concentrazione ([175]).

([170]) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, pp. 141-143.
([171]) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, pp. 147-154.
([172]) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, pp. 166-171.
([173]) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, pp. 173-178.
([174]) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, pp. 200-203.
([175]) In dottrina, l'impostazione appena descritta è accolta da E. CATALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella giurisprudenza e nella dottrina*, Cap. VI, in *RIMP*, 1951, I, p. 36; G. MIRALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., pp. 122-126; G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 339-344; P. ACCONCIA, *L'infortunio sul lavoro e le malattie professionali*, cit., pp. 44-50; L. R. LEVI SANDRI, *Istituzioni di legislazione sociale*, cit., p. 269. Una posizione peculiare ha assunto,

4.1. L'evoluzione espansiva della causa violenta

La nozione di causa violenta in alcuni dei suoi elementi ha subito un'evoluzione di tipo estensivo che ha riguardato sia il carattere dell'efficienza causale sia quello dell'esteriorità. In particolare, la dottrina e la giurisprudenza si sono soffermate sull'idoneità causale dell'atto di forza compiuto per svolgere la normale prestazione lavorativa nel determinare un infortunio, nonché delle cause di natura psichica a integrare il requisito della causa violenta.
Ciò che appare significativo nell'ambito della presente trattazione è notare come la nozione di causa violenta si sia evoluta in stretta connessione con lo sviluppo dei processi produttivi nell'industria che sinteticamente è possibile rappresentare in termini cronologici con le quattro rivoluzioni industriali (176). In origine, l'espressione era stata coniata per esprimere il carattere traumatico delle cause meccaniche «che costituivano lo sviluppo tecnologico del tempo e lo spettro, limitato, di attività protette», da cui derivano i caratteri originari della causa violenta sopra descritti (177). È proprio in corrispondenza con la diffusione delle macchine nell'industria e con l'esplosione del fenomeno sociale degli infortuni sul lavoro, del resto, che nasce in Italia la stessa tutela infortunistica e, con essa, il concetto di causa violenta (178). Progressivamente nel corso del tempo la dottrina e la giurisprudenza hanno dato vita a quel «processo di riduzione della nozione di causa violenta alle mere condizioni lavorative abituali, e di interiorizzazione della stessa» (179), la quale ora si estende fino a ricomprendere qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, purché di natura professionale, che agisce in maniera concentrata nel tempo (180). Lo sforzo, che caratterizzava in origine la causa violenta, ha perso la sua centralità non solo rispetto ai normali atti di forza lavorativi, ma anche con riguardo alle cause psichiche, in conformità con l'analoga evoluzione tecnologica in atto nelle imprese. Come ampiamente analizzato (181), oltre a migliorare le condizioni lavorative, rendendo «meno necessario il ricorso all'energia muscolare» (182), l'innovazione tecnologica, unitamente alla diffusione di forme di lavoro flessibili, ha portato con sé la diffusione di problematiche di

---

come vedremo, R. RICHARD, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., pp. 506 e ss., in tema di esteriorità. In giurisprudenza cfr. Cass. 24 febbraio 1941, in *RIMP*, 1941, II, p. 29; Cass. 5 marzo 1941, in *RIMP*, 1941, II, p. 48.
(176) Cfr. cap. I, par. 5.
(177) Cass. 26 maggio 2006, n. 12559, in *FI*, 2006, I, c. 2732, con nota di V. FERRARI; Cass. 10 gennaio 2003, n. 239, in *DL*, 2003, II, p. 267, con nota di E. GAMBACCIANI. Lo stesso F. CARNELUTTI, *Causa violenta*, cit., p. 143, sottolineava già che gli infortuni per causa traumatica fossero la stragrande maggioranza degli infortuni.
(178) A. FONTANA, *La "causa violenta" dal 1898 ad oggi: che cosa è cambiato?*, in *MGL*, 2008, n. 1-2, pp. 50 e ss.
(179) Cass. 10 gennaio 2003, n. 239, cit., p. 267.
(180) Cass. 30 agosto 2010, n. 18852, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(181) Si rinvia al cap. I, par. 7.
(182) A. FONTANA, *Itinerari della giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro: dallo «sforzo» all'«atto di forza» (quarta puntata)*, in *MGL*, 2014, n. 3, p. 154.

natura psicosociale ([183]). Allo stesso tempo, il processo di interiorizzazione della causa violenta non giungerà fino a soppiantare il classico infortunio traumatico, perché la diffusione della robotica e la diversa modalità di interazione tra macchine e lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro potranno determinare un incremento dei rischi di tipo meccanico.

4.2. Dallo sforzo all'atto normale di forza

Da un'analisi condotta sulla giurisprudenza consolidatasi in materia lungo gran parte del XX sec. è emerso che lo sforzo muscolare si configurava quale causa violenta di infortunio non autonomamente, in termini unici ed esclusivi, ma di concausa. Era, quindi, richiesto un elemento che qualificasse lo sforzo in senso eccezionale e anomalo con riguardo alle particolari condizioni della vittima, proprio alla luce della constatazione che quest'ultimo, preso da solo, raramente costituiva un fattore idoneo a delineare una causa violenta. La sua straordinarietà e abnormità, seppur relativa, contribuiva a fondare la distinzione tra lo sforzo e l'atto di forza compiuto nella prestazione lavorativa, il quale, al contrario, si caratterizzava per la sua normalità ([184]).
Stante la difficoltà di individuare la causa violenta nelle ipotesi di sforzo muscolare, che proviene dal lavoratore stesso, la giurisprudenza andava alla ricerca di un elemento che contribuisse a differenziarlo «dai tanti altri atti che egli abbia compiuto magari nel medesimo luogo ed a brevissima distanza di tempo». Ad essere d'ausilio nell'indagine risultava «il carattere di eccezionalità», che «opera come un prezioso segno di riconoscimento» ([185]). Dall'eccezionalità dello sforzo si desume che quest'ultimo deve essere, altresì, di breve durata, ossia concentrato nel tempo e nello spazio, in modo tale da poterlo distinguere da quegli atti di forza che al più, se ripetuti nel tempo, possono produrre un normale affaticamento non indennizzabile ([186]).
Sulle stesse posizioni della giurisprudenza si attestava la dottrina maggioritaria, richiedendo per la sussistenza di uno sforzo idoneo a integrare la causa violenta «un atto di forza abnorme» o una spendita improvvisa di energia maggiore di quella necessaria per svolgere i normali compiti lavorativi ([187]).
La distinzione era, però, contestata sia perché la disposizione fa riferimento unicamente alla causa violenta senza quantificarla in termini di eccezionalità o straordinarietà, sia perché è sufficiente soltanto l'accertamento dell'esistenza della stessa e la sua

([183]) Cfr. A. DE MATTEIS, *Stress lavoro-correlato e malattie professionali*, in *MGL*, 2012, n. 1-2, pp. 38-39; S. MAINARDI, *Rivoluzione digitale e diritto del lavoro*, cit., p. 361; S. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, *Los riesgos psicosociales en el trabajo realizado mediante plataformas digitales*, cit., pp. 81 e ss.
([184]) A. FONTANA, *Itinerari della giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro: dallo «sforzo» all'«atto di forza» (seconda puntata)*, in *MGL*, 2013, n. 12, pp. 892 e ss. cui si rinvia per gli ampi riferimenti giurisprudenziali.
([185]) Cfr. A. FONTANA, *op. cit.*, p. 898.
([186]) A. FONTANA, *Itinerari della giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro: dallo «sforzo» all'«atto di forza» (terza puntata)*, in *MGL*, 2014, n. 1-2, pp. 38-39.
([187]) G. MIRALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 125. V. anche E. CATALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella giurisprudenza e nella dottrina*, cit., pp. 37 e ss.; G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 348; G. BETOCCHI, *Ancora in tema di sforzo infortunio*, nota a Trib. Genova 16 giugno 1969, in *RIPS*, 1970, II, pp. 845-846.

idoneità a produrre la lesione riscontrata ([188]). La sua idoneità lesiva e, quindi, il carattere della violenza, non deve essere valutato sul piano quantitativo o qualitativo, ma sul piano modale, in termini di «modo rapido di agire». Per questo motivo, si era cristallizzata l'opinione che fosse necessaria un'energia quantitativamente abnorme: «a parità qualitativa, una energia può determinare un effetto solo se, diminuendo il suo tempo di azione, aumenta la sua quantità». Se è indubbia l'utilità dal punto di vista pratico di una tale concezione, da quello scientifico si rivelava, tuttavia, inesatta, in quanto circoscriveva l'analisi medico legale al criterio dell'adeguatezza lesiva, «tralasciando i criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenologica e di esclusione di altre cause». Quindi, il carattere violento riguarda la modalità di azione della causa e non la sua entità ([189]). Da ciò ne consegue che può assurgere a causa violenta anche l'atto di forza normale in connessione con le particolari circostanze in cui si svolge il lavoro ([190]), quali le condizioni ambientali, le posizioni abnormi, l'inconsueta rapidità nell'esecuzione, la frequenza ravvicinata che non consenta un adeguato recupero fisiopsichico ([191]).

Altrettanto discusso era il requisito dell'esteriorità ([192]), che era richiesto dalla giurisprudenza con la formula tralaticia di evento lesivo che operi «*ab extrinseco*» ([193]). Parte della dottrina riteneva che l'elemento dell'esteriorità non fosse essenziale per la sussistenza di una causa violenta, considerato che vi sono infortuni, come quelli da sforzo, in cui non vi sono fattori esterni che intervengono nella determinazione della lesione. Per conservare il requisito della esteriorità in casi del genere, la giurisprudenza ricorreva all'artificio di individuarlo non tanto nello sforzo in sé, ma nell'ostacolo che questo era diretto a superare ([194]), confondendo però la causa con lo scopo ([195]).

Più semplicemente, invece, l'esteriorità è da intendersi in senso relativo, per cui se nella maggior parte degli infortuni è possibile ravvisare un dualismo tra fattore esterno e lesione, ciò non esclude che «la carica di forza può ben avvenire nell'interno stesso del soggetto», dissolvendo nel soggetto leso stesso tale dualismo. Negli infortuni da sforzo è possibile constatare che tale fattore «è eminentemente una carica di energia concentrata che esplode e che anziché riflettersi solo all'esterno può riflettersi anche all'interno, superando le resistenze dell'organismo e determinando la lesione» ([196]).

([188]) A. FIORI, *Ancora in tema di infortunio da sforzo*, nota a Cass. 21 maggio 1971, n. 1514, in *RIPS*, 1972, II, pp. 825-827.

([189]) F. INTRONA, *Sull'affermata differenza tra sforzo ed atto di forza come causa violenta in infortunistica*, in *RIPS*, 1970, I, pp. 600-603.

([190]) G. GENTILI BELLONI, *Un caso di sforzo infortunio in cui l'occasione di lavoro e la causa violenta non sono fattori esclusivi ma solo concausali*, nota a App. Catanzaro 3 giugno 1975, in *RIPS*, 1977, II, p. 252.

([191]) A. FIORI, *Ancora in tema di infortunio da sforzo*, cit., pp. 824-825; F. INTRONA, *Sull'affermata differenza tra sforzo ed atto di forza come causa violenta in infortunistica*, cit., p. 607.

([192]) Sul tema cfr. E. CATALDI, *Della «esteriorità» della «causa violenta»*, in *RIPS*, 1953, I, p. 43 e ss.

([193]) Cass. 27 ottobre 1975, n. 3582 (m), in *RFI*, 1975, voce Infortuni sul lavoro, n. 86.

([194]) Cass. 30 settembre 1968, n. n. 3052, in *RIMP*, 1968, II, p. 265.

([195]) R. RICHARD, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 513; P. ACCONCIA, *L'infortunio sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 50; A. DE MATTEIS, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 137.

([196]) R. RICHARD, *op. cit.*, p. 514. Cfr. anche G. BENASSI, *La pretesa «esteriorità» della «causa violenta»*, in *RIMP*, 1952, I, pp. 427 e ss.

Progressivamente, la giurisprudenza ha poi iniziato a ridurre la distanza tra sforzo e atti di forza ([197]), mantenendo in un primo momento l'altro requisito dell'esteriorità. Viene confermato, infatti, che, la causa violenta «è quella che lede l'organismo del lavoratore, operando *ab extrinseco* (cioè muovendo dall'ambiente di lavoro) mediante un'azione concentrata nel tempo». Sotto il profilo del *quid* caratterizzante dello sforzo, invece, si afferma in maniera indiretta, che i requisiti della «straordinarietà», «accidentalità», «imprevedibilità» del fatto lesivo hanno un carattere accessorio e non indispensabile, anche se possono ricorrere frequentemente ([198]).
Lo stesso principio, formulato in maniera diversa, viene accolto da altre sentenze che mettono in risalto la circostanza che l'art. 2, d.P.R. n. 1124/1965 non prevede alcuna limitazione in merito ai requisiti dello sforzo lavorativo. Quest'ultimo, pertanto, «non deve necessariamente esulare dalle condizioni abituali e tipiche delle prestazioni cui l'infortunato sia addetto». Basta che sia funzionale a superare «una resistenza peculiare del lavoro stesso o del relativo ambiente ed abbia comportato, con azione rapida ed intensa, una lesione all'organismo del lavoratore» ([199]).
Ciononostante, parte della giurisprudenza continuava a escludere che «l'azione logorante esercitata sull'organismo umano dalle gravose e disagevoli condizioni di lavoro cui è costretto il lavoratore stesso» fosse idonea a integrare la causa violenta. Si riteneva che il carattere graduale e protratto nel tempo degli effetti dei normali atti di forza non provocasse «con immediatezza e repentinità la rottura del preesistente equilibrio organico con conseguenze invalidanti o addirittura letali» ([200]).
Il superamento della netta cesura tra sforzo lavorativo, indennizzabile, e normale atto lavorativo, non indennizzabile, nonché del carattere necessario dell'esteriorità, ai fini della configurabilità della causa violenta, si è avuto con la giurisprudenza in tema di infarto. Ad essa si aggiunge il contributo significativo apportato dalla Corte costituzionale, la quale, come visto ([201]), aveva esteso la tutela assicurativa ai ballerini e ai tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli,

---

([197]) A differenza di quanto visto per l'occasione di lavoro, il processo evolutivo della causa violenta si è sviluppato lentamente nel corso del tempo senza che sia possibile individuare una netta cesura tra la concezione tradizionale a quella più estensiva. Per alcuni riferimenti sulla giurisprudenza più risalente in tema di causa violenta derivante da normali atti di forza cfr. A. FIORI, *op. cit.*, p. 821, nota 1. Sia F. LEONCINI, *In tema di sforzo-infortunio*, nota a App. Firenze 12 marzo 1942 e 26 aprile 1942, in *RIMP*, 1942, II, pp. 35-36, sia A. FONTANA, *La "causa violenta" dal 1898 ad oggi: che cosa è cambiato?*, in *MGL*, 2011, n. 7, pp. 525 e ss., individuano la prima sentenza del nuovo indirizzo in Cass. 17 dicembre 1926, in *GI*,1927, l. 1, p. 125.
([198]) Cass. 21 maggio 1971, n. 1514, in *RIMP*, 1971, II, p. 197. Cfr. anche Cass. 7 febbraio 1989, n. 754, in *AS*, 1989, II, p. 121; Cass. 22 gennaio 1987, n. 618, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 5 gennaio 1983, n. 49, in *RIMP*, 1983, II, p. 17; Cass. 12 dicembre 1980, n. 6425, in *RIMP*, 1981, II, p. 1; Cass. 11 settembre 1980, n. 5238 (m), in *RFI*, 1980, voce Infortuni sul lavoro, n. 68.
([199]) Cass. 23 ottobre 1997, n. 10450, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 27 maggio 1994, n. 5198, in *RIMP*, 1994, II, p. 136; Cass. 16 novembre 1987, n. 8388, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 14 ottobre 1983, n. 6027 (m), in *RFI*, 1983, voce Infortuni sul lavoro, n. 55; Cass. 10 luglio 1981, n. 500, in *RIMP*, 1981, II, p. 202; Cass. 13 maggio 1981, n. 3160, in *RIMP*, 1981, II, p. 227; Cass. 14 ottobre 1977, n. 4383, in *RIMP*, 1978, II, p. 24; Cass. 27 ottobre 1975, n. 3582 (m), in *RFI*, 1975, voce Infortuni sul lavoro, n. 86.
([200]) Cass. 27 marzo 1984, n. 1998 (m), in *RFI*, 1984, voce Infortuni sul lavoro, n. 38. Cfr. anche Cass. 16 gennaio 1988, n. 300, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 14 gennaio 1987, n. 221, in *RIMP*, 1987, II, p. 7.
([201]) Si rinvia al cap. II, par. 4.

riconoscendo che il rischio è insito nella stessa gestualità corporea. L'estensione si era fondata, infatti, sul presupposto che il rischio potesse essere insito anche nell'impiego di attività fisica, come «il muoversi, il gestire, il parlare, il cantare e addirittura il semplice essere fisicamente presenti», che costituisca in sé un risultato produttivo, quale è appunto uno spettacolo (202). Viene, così, dato avvio al «processo di riduzione della nozione di causa violenta alle mere condizioni lavorative abituali, e di interiorizzazione della stessa» (203).

Nel riconoscere la rilevanza dello *stress* emotivo ricollegabile al lavoro svolto dall'assicurato che, per le ripercussioni che provoca dal punto di vista fisico, è strettamente legato a «un impegno fisico concentrato e straordinario», si pongono già le basi per l'ampliamento della nozione di causa violenta ai normali atti lavorativi (204).

Lo sforzo, pur se compiuto «in condizioni abituali e tipiche del lavoro svolto», infatti, può assurgere a causa violenta alla luce delle particolari circostanze di svolgimento del lavoro. Sono queste ultime a rappresentare, in casi del genere, «quella particolare forza antagonista idonea, per la carica emotiva che le poteva incutere nel soggetto, a richiedere uno sforzo che può aver agito rapidamente ed intensamente sia sulla insorgenza della infermità sia sulla sua evoluzione ad esito letale» (205).

Si giunge, così, a riconoscere «l'attitudine di un grave fattore emotivo» a provocare un infarto, fermo restando, ai fini dell'indennizzabilità, la sussistenza dell'occasione di lavoro e l'adozione del necessario rigore nell'accertamento della causa, stante l'eccezionalità dell'ipotesi causale (206).

Nella valutazione dell'azione normale di lavoro, non si può prescindere dall'esame delle preesistenti condizioni di salute del soggetto, perché la sua predisposizione morbosa può mutare l'incidenza del «concentrato dispendio di energie» utilizzato per un atto di lavoro, amplificandone gli effetti sull'organismo umano (207). Tale energia, se di per sé risulterebbe non lesiva, in presenza di una preesistente condizione patologica, invece, potrebbe portare alla «rottura del precario equilibrio organico» e dar luogo a conseguenze invalidanti. Tenuto conto che nell'ambito degli infortuni sul lavoro si applica il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., «la predisposizione morbosa del lavoratore» non interrompe, infatti, «il nesso causale fra lo sforzo fisico (o le situazioni di stress emotivo ed ambientale) e l'evento infortunistico» (208). Anzi, si può attribuire un ruolo concausale anche a «una minima accelerazione di una pregressa malattia», a meno che questa non sopravvenga indipendentemente dallo sforzo compiuto o dallo *stress* subito nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa (209).

---

(202) C. cost. 21 marzo 1989, n. 137, cit., p. 1.

(203) Cass. 10 gennaio 2003, n. 239, cit., p. 267.

(204) Cass. 4 maggio 1987, n. 4155, in *OGL*, 1987, p. 777.

(205) Cass. 4 novembre 1988, n. 5966, in *RIMP*, 1989, II, p. 36. Ma cfr. già App. Catanzaro 3 giugno 1975, in *RIPS*, 1977, II, p. 251, con nota di G. GENTILI BELLONI.

(206) Cass. 2 aprile 1990, n. 2634, in *RIMP*, 1990, II, p. 115.

(207) Cass. 14 maggio 1994, n. 4736, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27831, in *LG*, 2010, n. 3, p. 306.

(208) Cass. 6 novembre 1995, n. 11559, in *RIMP*, 1996, II, p. 20. Cfr. anche Cass. 24 luglio 2015, n. 15584, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 30 maggio 2000, n. 7228, in banca dati *Leggi d'Italia*.

(209) Cass. 10 ottobre 2012, n. 17286, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 24 luglio 2004, n. 13928, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 25 agosto 2003, n. 12476, in *MGL*, 2004, n. 6, p. 70; Cass. 21 maggio 2003, n. 8019, in *MGL*, 2003, n. 8-9, p. 639, con nota di L. RUGGIERO.

La prova del nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, tale per cui si possa affermare con «un elevato grado di probabilità» la natura professionale della lesione, tenendo conto delle «conclusioni probabilistiche del consulente tecnico, desunte anche da dati epidemiologici» (210).
Il punto di espansione più alto di questo processo evolutivo della causa violenta è possibile ravvisarlo in quell'orientamento che, nell'ipotesi di lesione conseguente a infarto, ha individuato la causa violenta nello stesso infarto, senza che la sua «natura interna» costituisca un carattere tale da escludere «la sua giuridica rilevanza, ove sia avvenuta in occasione di lavoro». Alla luce della rilevanza assegnata ai fattori preesistenti, non bisogna necessariamente accertare nel processo causale di determinazione dell'infarto la sussistenza di uno sforzo. A venire in rilievo può anche essere «l'attività che rientri nella normale quotidiana misura dell'attività lavorativa», sempre che ne costituisca concausa efficiente, dato che «la violenza (quale intensità: minima misura temporale) non è dell'atto lavorativo, bensì della causa (rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore) che determina la "morte od inabilità permanente"» (211).
Questa ampia concezione della causa violenta si basava sul presupposto che l'infarto fosse causa della lesione, ma tale ragionamento, se portato all'estrema conseguenza, poteva determinare l'irrilevanza dell'accertamento degli sforzi o dei normali atti di forza. Bastava la sussistenza di un infarto per rendere indennizzabile un infortunio.
La giurisprudenza successiva, attraverso un'analisi della casistica, ha meglio precisato che l'infarto non può essere la causa della lesione perché la sua indennizzabilità è legata sempre all'azione di fattori legati a particolari circostanze e modalità dell'attività lavorativa (212). Esso costituisce piuttosto la lesione che si verifica in conseguenza di «una causa che agisca dall'esterno verso l'interno dell'organismo» (213). Diversamente, si arriverebbe al paradosso di ritenere che l'infarto venga «qualificato come infortunio, a prescindere dalla dimostrazione di un qualsiasi nesso con l'attività lavorativa svolta» (214).
Considerato questo correttivo si può, allora, individuare la causa violenta in qualsiasi agente lesivo presente esclusivamente o in maniera maggiormente significativa nell'ambiente di lavoro rispetto all'ambiente esterno che in misura concentrata nel tempo provochi un infortunio sul lavoro, ivi compreso il normale atto di forza lavorativo (215). Quest'ultimo deve essere finalizzato a superare una resistenza particolare del lavoro e del relativo ambiente, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività svolta e della loro connessione con la lesione (216).

---

(210) Cass. 30 agosto 2010, n. 18852, cit.; Cass. 26 maggio 2006, n. 12559, cit., c. 2732.
(211) Cass. 24 ottobre 2000, n. 13982, in *RIMP*, 2000, II, p. 91; Cass. 26 ottobre 2000, n. 14805, in *GC*, 2000, I, p. 2813.
(212) La Corte di Cassazione cita le prestazioni intense e stressanti compiute per alcuni giorni; gli sforzi fisici anche se rientranti nei normali atti lavorativi; le particolari condizioni ambientali o di temperatura; *stress* emotivo; la necessità di condurre a termine la mansione iniziata nonostante le avvisaglie di malori.
(213) Cass. 29 agosto 2003, n. 12685, in banca dati *Leggi d'Italia*. In questi termini anche A. FONTANA, *"Sforzo" e "normale atto lavorativo" nella dinamica dell'infortunio*, nota a App. Ancona 24 febbraio 2014, in *RIMP*, 2014, II, p. 77; L. RUGGIERO, *Sforzo, infarto e causa violenta nell'infortunio sul lavoro*, nota a Cass. 21 maggio 2003, n. 8019, in *MGL*, 2003, n. 8-9, pp. 640 e ss.
(214) Cass. 7 maggio 2013, n. 10566, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(215) Cass. 30 agosto 2010, n. 18852, cit.; Cass. 26 maggio 2006, n. 12559, cit., c. 2732.
(216) Cfr. Cass. ord. 13 marzo 2017, n. 6451, in banca dati *Leggi d'Italia*.

La concezione tradizionale della causa violenta, basata su un'interpretazione letterale e restrittiva della disposizione, è rimasta, tuttavia, in qualche pronuncia isolata. In particolare, è stata negata l'indennizzabilità dell'infarto derivante da *stress*, in quanto dovuto al normale affaticamento lavorativo, che come tale non causa una patologia «in un brevissimo arco temporale» e non può, pertanto, integrare una causa violenta (217). Si colloca in questa prospettiva, anche quella pronuncia che richiede ai fini dell'indennizzabilità di un infarto la sussistenza, in termini causali o concausali, dello sforzo, con esclusione dei normali atti di forza (218). Come indicato dalla stessa Corte, si tratta di un'interpretazione che mira a salvaguardare il «necessario bilanciamento tra la tutela degli interessi dei lavoratori e l'equilibrio finanziario degli enti assicuratori», piuttosto che assicurare una piena tutela alla persona che lavora (219).
L'affievolimento della rigida distinzione tra sforzo e atto di forza non implica una piena identificazione dei due fattori, perché lo sforzo richiede pur sempre una spendita di energia maggiore rispetto all'atto di forza. I due elementi si pongono in rapporto di complementarità, in cui il secondo è sussidiario al primo, in quanto permette di estendere la tutela infortunistica a casi che resterebbero privi di tutela, dilatando i tempi di azione della causa violenta nel rispetto della tipica rapidità (220). A partire da questo momento, la giurisprudenza è andata allora alla ricerca dell'elemento di confine non tra i due fattori, ma tra il fattore energicamente più debole, che rappresenta il limite della causa violenta, e la malattia professionale, caratterizzata da causa lenta. La svalutazione dei tradizionali requisiti dell'esteriorità e del dispendio di energia, quali elementi caratterizzanti la causa violenta, ha spinto, poi, la giurisprudenza verso la valorizzazione degli ulteriori criteri della rapidità e della concentrazione nel tempo.
Al fine di determinare la misura di questi ultimi, nei casi di azione concentrata nel tempo che non si risolvesse in un momento puntuale, la dottrina aveva fatto riferimento a quel periodo di attività che potesse rappresentare fisiologicamente e cronologicamente un tutto inscindibile, quale è il turno di lavoro, intendendolo in senso elastico (221). Tale criterio era criticato da chi sosteneva che andasse valutato non tanto il periodo di tempo intercorrente tra l'azione del fattore esterno e la manifestazione della lesione, quanto piuttosto la tempistica di azione del fattore esterno sul corpo umano. In ogni caso, il criterio del turno di lavoro, per quanto utile nella pratica, non può essere adottato in senso assoluto, «giacché non esiste in astratto un limite preciso fra rapidità e lentezza» (222).

---

(217) Cass. 20 giugno 2006, n. 14119, in banca dati *Leggi d'Italia*. Nei medesimi termini Cass. 28 luglio 2010, n. 17649, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(218) Cass. 15 dicembre 2009, n. 26231, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(219) Cass. 20 giugno 2006, n. 14119, cit.
(220) A. FONTANA, *Itinerari della giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro: dallo «sforzo» all'«atto di forza» (quarta puntata)*, cit., pp. 154 e 158.
(221) G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 342, il quale richiama A. MORI, *Della causa violenta e dei suoi limiti cronologici*, in *RPS*, 1925, III, p. 1; G. MIRALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., cit. 122; A. FIORI, *Ancora in tema di infortunio da sforzo*, cit., p. 826; GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 147; E. GAMBACCIANI, *La causa violenta*, in F. FACELLO (a cura di), *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure*, Giuffrè, 2005, p. 211. *Contra* G. BETOCCHI, *Causa violenta concentrata e diluita*, nota a Trib. Forlì 12 novembre 1969, in *RIPS*, 1971, II, p. 676.
(222) P. ACCONCIA, *L'infortunio sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 47. Ma in questi termini già G. BENASSI, *La pretesa «esteriorità» della «causa violenta»*, cit., pp. 430-431.

La giurisprudenza in un primo tempo aveva accolto una nozione ampia di rapidità e concentrazione del tempo, riconoscendo l'indennizzabilità dell'evento lesivo connesso allo svolgimento di atti normali di forza prolungati nel tempo ([223]). Successivamente, si è assestata sull'utilizzo del criterio del turno di lavoro, distinguendo tra azione puntuale del fattore esterno e azione concentrata nel tempo. Nel primo caso, cui è possibile ricondurre l'infarto o l'infezione microbica, il requisito della rapidità e della concentrazione è agevolmente identificabile, considerato che è possibile riscontrare «un "punctum temporis" in cui si concentra la lesione determinante l'infortunio». Nell'ipotesi di azione concentrata nel tempo che non si risolva nel predetto *punctum temporis*, la Corte di Cassazione giudica adeguato il riferimento dottrinale al turno di lavoro ([224]). Il criterio del turno di lavoro può essere certamente un requisito adeguato per valutare la violenza della causa, purché, come già indicato in dottrina, non venga inteso in senso assoluto. Vi possono essere ipotesi di causa violenta, come vedremo, che non riescono a risolversi nel limitato termine del turno di lavoro, ma che comunque si manifestano in maniera concentrata e rapida nel tempo in termini relativi. Per queste la manifestazione oltre il turno di lavoro non dovrebbe comportare l'esclusione della tutela.

4.3. Trasformazione tecnologica e causa violenta: le cause psichiche

Dalla giurisprudenza in tema di infarto è emerso il cambiamento di tendenza, di cui sopra si è dato atto, circa la tipologia di causa violenta determinante l'infortunio. Il progresso tecnologico ha reso sempre meno irrilevante lo sforzo muscolare, ma ha favorito la diffusione negli ambienti di lavoro di nuovi fattori di rischio di natura psichica che a seconda del meccanismo di azione, rapido e concentrato nel tempo o lento, possono determinare un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
Proprio per il carattere di azione molto spesso lento dei disturbi psicosociali è molto più frequente che le patologie derivanti da *stress* lavoro-correlato o da forme di costrittività organizzativa risultino tutelate in quanto malattie professionali ([225]). Ciò non toglie che fattori emotivi di natura psichica improvvisi ed eccezionali possano integrare la causa violenta. Come si è avuto modo di vedere, grazie alla rivalutazione delle ipotesi di causa violenta derivanti dalle condizioni ordinarie di svolgimento della prestazione, uno degli elementi del processo di interiorizzazione della causa violenta è rappresentato dal fattore psichico che determina l'infarto ([226]).

([223]) Cfr. Cass. 26 ottobre 2000, n. 14805, cit., p. 2813, in cui si sottolinea che l'infarto può anche svilupparsi sulla base di un processo latente protratto nel tempo, anche per ripetuti meccanismi di *stress*.
([224]) Cass. 10 gennaio 2003, n. 239, cit., p. 267.
([225]) Che il tema dello *stress* lavoro-correlato sia strettamente connesso con l'evoluzione in tema di causa violenta lo rileva anche C. TAMBURRO, *Stress lavoro-correlato: dalla ricerca di una classificazione allo scenario delle responsabilità*, in *RIMP*, 2011, I, pp. 853-854. Sul tema delle malattie psicosociali v. S. GIUBBONI, *Salute mentale del lavoratore e tutela previdenziale delle malattie professionali*, in *RIMP*, I, 2010, p. 611; S. LANDINI, *Vessazioni sul lavoro, danni e coperture assicurative*, in *RDSS*, 2010, n. 3, p. 593; G. LUDOVICO, *Lo* stress *lavoro correlato tra tutela prevenzionistica, risarcitoria e previdenziale*, in *RDSS*, 2011, n. 2, p. 401.
([226]) E. GAMBACCIANI, *La causa violenta*, cit., p. 210.

La giurisprudenza ha riconosciuto, così, che anche un grave fattore emotivo che comporti per il lavoratore un dispendio di energie concentrato nel tempo può configurare una causa violenta. Lo *stress* emotivo in concorso con una situazione patologica preesistente è idoneo a provocare una improvvisa rottura del precario equilibrio organico del lavoratore che può portare alla verificazione di un evento lesivo come l'infarto (227). Lo stesso può dirsi per l'evento eccezionale e improvviso, tale da produrre spavento e ansia «conseguente all'immanente pericolo d'impatto mortale». Esso può costituire «quel fattore determinato, rapido ed intenso, idoneo a cagionare l'infarto del miocardio istantaneo» in danno del lavoratore, inserendosi «come elemento di rottura dell'equilibrio organico del predetto, scatenante una istantanea contrazione ed uno spasmo abnorme a livello coronarico» (228). Oltre a rappresentare il fattore scatenante di un trauma psico emotivo con disturbo post traumatico da *stress* (229).
Con questo non si vuole dire che prima d'ora i disturbi psichici non fossero riconosciuti idonei a configurare una causa violenta (230), ma che certamente le trasformazioni in atto nei processi produttivi e l'intensificazione del lavoro tipica delle nuove modalità di svolgimento della prestazione hanno aumentato i rischi psicosociali negli ambienti di lavoro e determinato una corrispondente esigenza di tutela più marcata. Già in passato la dottrina aveva individuato, ad esempio, quale causa violenta l'ipotesi del disturbo psichico che determina il suicidio del lavoratore, purché legato funzionalmente con l'attività lavorativa (231). Ai fini dell'indennizzabilità quale infortunio sul lavoro, il suicidio deve, però, derivare da un disturbo psichico concentrato nel tempo, non da una causa, come il disagio mentale derivante da sovraccarico di lavoro, che si protrae per un lungo periodo di tempo (232).
Più di recente, è stato riconosciuto come infortunio sul lavoro il suicidio di un dipendente pubblico, che ricopriva l'incarico di posizione organizzativa e di responsabile di un progetto, generato da un sovraccarico di responsabilità affidato in poco tempo dal datore di lavoro, nonostante il dipendente non avesse una pregressa esperienza. In particolare, a breve tempo dalla scadenza per la presentazione di un progetto il datore di lavoro decideva di collocare in aspettativa il precedente responsabile e di sostituirlo, a un mese dalla scadenza, con il lavoratore poi deceduto. Quest'ultimo, in poco tempo si era trovato a far fronte a una situazione di sovraccarico lavorativo irragionevole, essendo costretto a intensificare gli sforzi pur di rispettare la scadenza, «con intuibili

(227) Cass. 4 maggio 1987, n. 4155, cit., p. 777; Cass. 2 aprile 1990, n. 2634, cit., p. 115.
(228) Cass. 5 ottobre 1998, n. 9888, in banca dati *Leggi d'Italia*. Cfr. anche Cass. 27 settembre 2000, n. 12798, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19682, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(229) Cass. ord. 8 ottobre 2020, n. 21743, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. ord. 25 marzo 2019, n. 8301, in banca dati *Leggi d'Italia*, che hanno qualificato come causa violenta una rapina.
(230) Per le malattie professionali si è dovuto certamente attendere la nota sentenza C. cost. 18 febbraio 1988, n. 179, cit., p. 588 che ha esteso la tutela alle malattie non tabellate. Per il riconoscimento della causa psichica quale causa violenta, cfr. S. DIEZ, *Morti improvvise da cause cardiache in seguito a traumi psichici*, in *RIMP*, 1948, I, pp. 39 e ss.
(231) E. CATALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella giurisprudenza e nella dottrina*, cit., p. 100; G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., 352; G. MIRALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 125; GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 148.
(232) S. DIEZ, *In tema di suicidio-infortunio*, nota a App. Napoli 30 dicembre 1941, in *RIMP*, 1941, II, p. 28.

effetti deleteri sul suo stato psico-fisico, quale la perdita di sonno, l'inappetenza, la perdita repentina di peso, lo stato di tensione e di stress».
Come è emerso dalla consulenza tecnica, il sovraccarico lavorativo, l'attribuzione di responsabilità in ambiti in cui non possedeva esperienza e il breve termine concesso per raggiungere gli obiettivi del progetto sono stati la causa delle eccessive preoccupazioni per il lavoratore. Ciò ha prodotto «un quadro di stress lavoro-correlato, condizione intesa quale espressione di un processo patologico causato da carichi anomali emotivo-relazionali ed impropri di lavoro». In questa situazione, già particolarmente difficile, si inserisce il contributo causale degli inadempimenti datoriali in materia prevenzionistica, circa la prevenzione e la gestione dello *stress*, che hanno determinato «quella sensazione di disperazione ed isolamento che avrebbe poi determinato la scelta auto-soppressiva» (233). La sentenza, certamente interessante, non si sofferma più di tanto sull'accertamento dei requisiti dell'infortunio sul lavoro e, in particolare, sulla causa violenta, limitandosi a ritenere sussistente l'occasione di lavoro e a riconoscere la rendita ai superstiti a norma dell'art. 85, d.P.R. n. 1124/1965. La qualificazione del suicidio quale infortunio sul lavoro nella fattispecie presa in considerazione dal Tribunale appare comunque corretta, tenuto conto del carico emotivo subito dal lavoratore nel tempo relativamente breve tra l'affidamento dell'incarico e l'esito infausto (appena ventisei giorni), se rapportato alle tempistiche solitamente lente degli agenti psichici.
Il confine tra suicidio-infortunio e disturbo psicosociale-malattia professionale rimane, comunque, molto labile, tanto più se quale misura del carattere concentrato della causa violenta si prende il turno di lavoro. Recentemente, infatti, la giurisprudenza ha riconosciuto l'indennizzabilità dei disturbi derivanti da rischi psicosociali, quali malattie professionali, secondo una lettura costituzionalmente orientata della tutela assicurativa. Lo svolgimento di attività lavorativa «coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica», con la conseguenza che sono da ritenere indennizzabili «tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione» (234).

4.4. Gli agenti biologici: l'infezione da SARS-CoV-2

Una tipica ipotesi di causa violenta è rappresentata dall'azione virulenta di agenti biologici nel corpo umano che possono determinare l'insorgenza di malattie. Tuttavia, storicamente, il meccanismo d'azione degli agenti biologici è stato ricondotto nell'ambito della causa violenta e le lesioni conseguenti riconosciute come infortuni sul lavoro e non come malattie professionali. La violenza in casi del genere non è da attribuire alla lesione cutanea che permette l'ingresso dell'infezione nell'organismo, ma all'agente specifico della malattia, «il quale, comunque penetri nell'organismo è capace di apportare con unico contatto una carica tossi-infettiva atta a provocare la malattia»

(233) Trib. Catania 30 maggio 2018, in *FI*, 2018, I, c. 2374.
(234) Cfr. le già citate Cass. ord. 14 maggio 2020, n. 8948; Cass. ord. 5 marzo 2019, n. 6346; Cass. 17 agosto 2018, n. 20774; Cass. ord. 5 marzo 2018, n. 5066, cit., p. 745.

([235]). Per tale ragione è stato coniato il termine malattia-infortunio per identificare questa categoria di eventi lesivi, sebbene non vada considerata come un *tertium genus* rispetto agli infortuni e alle malattie professionali ([236]).
Un esempio in tal senso è possibile rinvenirlo nel testo dello stesso art. 2, comma 2, d.P.R. n. 1124/1965 laddove considera «infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa». Analogo discorso si può fare per l'infezione malarica, originariamente non considerata come infortunio sul lavoro ed esclusa dal sistema di tutela ([237]) in ragione del fatto che «costituiva rischio generico di malattia e di morte per le popolazione, non un rischio specifico dei lavoratori». Il mutamento della situazione epidemiologica, avvenuta a partire dal secondo dopoguerra, aveva reso irragionevole la perdurante esclusione della tutela per l'infezione malarica, considerato che non si trattava più di un rischio che coinvolgeva tutta la popolazione. Conseguentemente, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 «nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali» e l'illegittimità consequenziale a norma dell'art. 27, l. n. 87/1953, delle disposizioni speciali che negavano la tutela per l'infezione malarica ([238]). Altri casi tradizionalmente citati come infortuni sul lavoro sono l'echinococcosi, il tetano, la leptospirosi, la brucellosi, la morva o farcino, la sifilide dei vetrai, il callo suppurato, l'epatite virale, l'HIV.
Queste malattie infettive presentano un carattere ambivalente, essendo assimilabili agli infortuni per meccanismo d'azione, mentre alle malattie «per conoscibilità dell'episodio infettante e decorso evolutivo» ([239]). La giurisprudenza ha, così, ricondotto l'azione degli agenti biologici, presenti negli ambienti di lavoro, nell'ambito della causa violenta, in considerazione della natura concentrata dell'agente esterno. A tal fine non è richiesto né che l'azione abbia, altresì, un carattere traumatizzante, né che vi sia una violenza degli effetti oltre a quella della causa, «potendo sussistere tra la penetrazione del fattore patogenetico e l'insorgenza dei sintomi un certo lasso di tempo» ([240]). Ha, invece, fatto applicazione delle regole dettate in materia di malattie professionali ai fini della prova del nesso tra infezione e attività lavorativa, «stante la difficoltà di stabilire il preciso momento di penetrazione di un agente virulento» ([241]). Per tale ragione, la prova dell'origine professionale dell'infezione può essere data, in termini di ragionevole probabilità, anche mediante presunzioni alla luce delle condizioni

---

([235]) E. CATALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella giurisprudenza e nella dottrina*, in *RIMP*, cit., pp. 94-95; G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 353-354; G. MIRALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 124.
([236]) Cfr. F. PONTRANDOLFI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali tra occasionalità e causalità spunti ricostruttivi del danno da lavoro*, cit., p. 190.
([237]) L'art. 2, comma 2, del Testo Unico rinvia alle disposizioni speciali che risalgono agli anni '30 del XX sec. L'esclusione, in particolare, era sancita dall'art. 16, l. n. 851/1933, dall'art. 2, r.d. n. 1765/1935 e dall'art. 329, comma 1, r.d. n. 1265/1934.
([238]) C. cost. 17 giugno 1987, n. 226, in *FI*, 1989, I, c. 378.
([239]) A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 179.
([240]) Cass. 3 novembre 1982, n. 5764, in *RIMP*, 1982, II, p. 137. Cfr. anche Cass. 12 maggio 2005, n. 9968, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 28 ottobre 2004, n. 20941, in *LG*, 2005, n. 5, p. 483; Cass. 21 dicembre 2001, n. 16138, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 27 giugno 1998, n. 6390, in *RIMP*, 1998, II, p. 71; Cass. 13 marzo 1992, n. 3090, in *MGL*, 1992, p. 234, con nota di G. ALIBRANDI; Cass. 19 luglio 1991, n. 8058, in *RIMP*, 1991, II, p. 189.
([241]) Cass. 8 aprile 2004, n. 6899, in banca dati *Leggi d'Italia*.

dell'ambiente di lavoro e delle mansioni concretamente svolte, nonché di specifici accertamenti scientifici statistici (242). Sono questi gli unici elementi che permettono di giungere ad affermare con ragionevole probabilità che l'infermità sia stata contratta a causa della professione svolta. A tal fine, tra il fatto noto e quello ignoto non deve intercorrere «un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale», essendo sufficiente che il fatto ignoto si ponga quale «conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità», del fatto noto (243).

L'orientamento della giurisprudenza è stato pienamente recepito dall'Istituto assicuratore, che ha, dapprima, qualificato come infortuni sul lavoro sia i casi di epatite virale a trasmissione parenterale sia i casi di infezioni da HIV (244). Successivamente, ha precisato «che tutte le malattie infettive e parassitarie devono continuare ad essere trattate come infortuni sul lavoro». Alla luce dell'evoluzione scientifica e della tutela assicurativa nel campo delle malattie professionali, ha comunque ritenuto che vi fossero «le premesse per garantire la protezione assicurativa delle malattie infettive e parassitarie anche senza il ricorso alla suddetta nozione di "malattia-infortunio"» (245).

La successiva evoluzione legislativa ha mantenuto ferma, tuttavia, la qualificazione di infortunio sul lavoro delle malattie infettive. Già l'art. 2, d.m. 15 settembre 2000, di attuazione del d.lgs. n. 493/1999 sugli infortuni occorsi in ambito domestico, specificava che oggetto dell'assicurazione fossero «i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico», equiparazione non presente nell'art. 2, del Testo Unico (246).

Più di recente, anche il Covid-19 è stato qualificato come infortunio sul lavoro nella decretazione d'urgenza emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta al virus SARS-CoV-2 (247). L'art. 42, comma 2, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, dispone, infatti, l'erogazione delle prestazioni Inail «nei casi accertati di coronavirus in occasione di lavoro» anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato che comporta l'astensione dal lavoro.

Seppur si ponga in linea di continuità con l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di malattie infettive nella qualificazione dell'evento, per cui di per sé «non ha carattere innovativo o costitutivo del diritto all'indennizzo» (248), la disposizione

---

(242) Cass. 1° giugno 2000, n. 7306, in banca dati *Leggi d'Italia*.

(243) Cass. 8 aprile 2004, n. 6899, cit.

(244) INAIL, Lettera del Servizio Normativo per le Gestioni Assicurative del 1°luglio 1993, n. 212.

(245) INAIL, Circolare del 23 novembre 1995, n. 74. Cfr. nel senso di una possibile rivalutazione delle patologie infettive come malattie professionali anche Cass. 13 marzo 1992, n. 3090, cit., p. 234.

(246) F. PONTRANDOLFI, *I decreti interministeriali di attuazione delle disposizioni contenute nella l. 3 dicembre 1999, n. 493, in tema di assicurazione contro gli infortuni domestici*, cit., p. 197.

(247) L'Unione europea con la direttiva 2020/739/UE della Commissione Europea ha aggiornato l'allegato III della direttiva 2000/54/CE, inserendo il virus SARS-CoV-2 tra gli agenti biologici che possono comportare rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro.

(248) L. LA PECCERELLA, *Infezione da coronavirus e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali*, in *DSL*, 2020, n. 1, p. 1. Negli stessi termini R. RIVERSO, *Vero e falso sulla responsabilità datoriale da Covid-19. Aspetti civili, penali e previdenziali*, in *QG*, 19 maggio 2020; A. DE MATTEIS, *Le infezioni da* coronavirus *come infortunio sul lavoro: la specialità della tutela italiana*, in *RDSS*, 2020, n. 3, p. 647. *Contra* G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela dell'Inail. Disciplina degli infortuni e delle malattie professionali*, cit., p. 65, il quale argomenta in base alla considerazione che gli infortuni sul lavoro derivanti dal contagio di un agente biologico in passato erano tutelati in quanto espressione di rischio specifico. Al contrario,

non tiene in debito conto le peculiarità del contagio da SARS-CoV-2 rispetto a quello da altri agenti biologici. Conformemente al carattere endemico del virus, prevede che i suddetti eventi infortunistici non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Allo stesso tempo, non introduce, però, quegli adattamenti per l'accertamento del nesso di occasionalità rispetto alle disposizioni del Testo Unico, che si rendono necessari considerato che il contagio può coinvolgere «indistintamente qualunque persona» (249). Si limita a ribadire che l'infezione deve avvenire in occasione di lavoro.

La prima criticità riguarda l'ambito di applicazione della tutela prevista nelle ipotesi di contagio. Come giustamente sottolineato dall'Istituto assicuratore, l'art. 42, comma 2, nel garantire «ai sensi delle vigenti disposizioni» la protezione all'infortunato, limita l'operatività della disposizione ai soli soggetti assicurati di cui agli artt. 1 e 4 del Testo Unico e al d.lgs. n. 38/2000 (250). Questa limitazione si scontra, però, con il fatto che l'esposizione al virus SARS-CoV-2 può riguardare qualunque lavoratore, sebbene in misura più frequente gli operatori sanitari e gli addetti a mansioni a contatto con il pubblico. Se ciò che conta è l'esposizione al rischio del lavorativo, risulta del tutto irragionevole, pertanto, escludere dalla tutela determinati lavoratori in ragione di criteri soggettivi e oggettivi che hanno perso oramai la loro storica funzione. A parità di rischio occorre riconoscere una pari tutela (251). Il legislatore in questa occasione non ha fatto altro, quindi, che aggravare l'irragionevolezza dei limiti di accesso alla tutela infortunistica, che si pongono, dunque, in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. (252).

La dottrina ha sottolineato, a tal proposito, che in base al combinato disposto dell'art. 5, d.lgs. n. 38/2000 e dell'art. 49, comma 1, lett. a), oggi art. 50, comma 1, lett. c-*bis*), rimarrebbero esclusi dalla tutela i medici e gli infermieri professionali che prestano la propria attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (253). Tale

---

un evento pandemico come quello del Covid-19 costituirebbe rischio generico. Tale impostazione è ancorata, però, alle vecchie logiche del rischio professionale e trascura l'evoluzione che ha subito il sistema, dalla tipicità del rischio alla mera esposizione ad esso.

(249) S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 180.

(250) INAIL, Circolare del 3 aprile 2020, n. 13, p. 7. Per un'esemplificazione delle categorie di lavoratori escluse dalla tutela si rinvia a L. MANNARELLI, *L'infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro*, in V. FILÌ (a cura di), *Covid-19 e rapporto di lavoro*, in D. GAROFALO, M. TIRABOSCHI, V. FILÌ, F. SEGHEZZI, *Welfare e lavoro nell'emergenza epidemiologica. Contributo sulla nuova questione sociale*, vol. I, *ADAPT Labour Studies e-Book series*, 2020, n. 89, pp. 116-117, che menziona gli appartenenti alle Forze Armate, i Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, nonché tutta una serie di lavoratori autonomi particolarmente esposti al rischio di contagio.

(251) Cfr. C. cost. 21 marzo 1989, n 137, cit., p. 1; C. cost. 2 marzo 1990, n. 98, cit., p. 4.

(252) Si rinvia alle considerazioni svolte nel cap. II.

(253) L. LA PECCERELLA, *Infezione da coronavirus e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali*, cit., pp. 4-5; G. LUDOVICO, *Il contagio da* Covid-19 *come infortunio sul lavoro tra copertura INAIL e responsabilità civile*, in *RDSS*, 2020, n. 2, p. 364; S. GIUBBONI, *Covid-19: obblighi di sicurezza, tutele previdenziali, profili riparatori*, in *LPO*, 2020, n. 5-6, pp. 298-299; G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela dell'Inail. Disciplina degli infortuni e delle malattie professionali*, cit., p. 18, che giudica «intollerabile» la selettività della tutela rapportata al contagio endemico da SARS-CoV-2; A. DE MATTEIS, *Le infezioni da* coronavirus *come infortunio sul lavoro: la specialità della tutela italiana*, cit., p. 647; E. GAMBACCIANI, L. LA PECCERELLA, *Emergenza covid-19 e assicurazione infortuni: tutela piena per i lavoratori ed esonero da responsabilità per i datori di lavoro in regola con le norme di sicurezza*, in *MGL*, 2020, n. 2, pp. 323-324; P. ALBI, *Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro nella fase della pandemia*, in *LG*, 2020, n. 12, p. 1132.

conclusione non è condivisibile, in quanto, come già ampiamente esposto (254), la Corte di Cassazione ha esteso la portata dell'art. 5, d.lgs. n. 38/2000 al di là del mero riferimento compiuto all'art. 49 (oggi art. 50) del TUIR (255). Tenuto conto che l'infelice rinvio alla norma fiscale va letto in maniera descrittiva e non come presupposto dell'assicurazione, l'obbligo assicurativo si espande all'intera categoria di soggetti che traggono redditi autonomi da attività personale coordinata e continuativa resa in favore di altri. Non sembrano esserci dubbi, quindi, che possano essere ricompresi nell'ambito di applicazione anche i medici e gli infermieri professionali che svolgano la propria attività con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'altro aspetto critico che emerge dall'art. 42, comma 2, riguarda l'accertamento dell'occasione di lavoro, considerata la difficoltà di stabilire con ragionevole probabilità il luogo in cui è avvenuto il contagio.

L'Istituto assicuratore con una prima istruzione operativa aveva fornito alcune indicazioni per i casi di contagio degli operatori sanitari avvenuti nell'ambiente di lavoro o per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, prevedendo una presunzione circa la professionalità del contagio nelle ipotesi in cui l'accertamento delle circostanze dell'evento risulti problematico (256). Queste indicazioni sono state riprese in due successive circolari interpretative delle disposizioni legislative nel frattempo emanate.

Quanto al requisito dell'occasione di lavoro, prevede una presunzione semplice di origine professionale dell'infezione per gli operatori sanitari e per i lavoratori addetti a mansioni che comportano il costante contatto con il pubblico (257), che ammette sempre la prova contraria (258), in ragione dell'elevato rischio di contagio cui sono esposti. La suddetta presunzione non vale per le restanti categorie di lavoratori, per cui qualora non sussista l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi gravi precisi o concordanti, «l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura», basata sugli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale (259). La valutazione dell'origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità che prescinde dall'imputabilità di un'eventuale condotta omissiva del datore di lavoro nella predisposizione delle misure di prevenzione (260). La responsabilità civile del datore di lavoro va, infatti, chiaramente distinta

(254) Si rinvia al cap. II, par. 13.1.

(255) Cass. 29 gennaio 2020, n. 2013, cit.

(256) INAIL, Istruzione operativa del 17 marzo 2020, n. 3675.

(257) In via esemplificativa indica lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi.

(258) Cfr. INAIL, Circolare del 20 maggio 2020, n. 22, p. 4.

(259) INAIL, Circolare del 3 aprile 2020, n. 13, pp. 6-8. Condivide questa impostazione G. CORSALINI, *L'INAIL e il Covid-19*, in *RDSS*, 2020, n. 2, pp. 368-369.

(260) INAIL, Circolare del 20 maggio 2020, n. 22, p. 4. Cfr. anche R. RIVERSO, *Vero e falso sulla responsabilità datoriale da Covid-19. Aspetti civili, penali e previdenziali*, cit.; P. ALBI, *Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro nella fase della pandemia*, cit., p. 1132; F. SANTINI, *Contagio da Covid-19 del personale sanitario e responsabilità datoriale*, in *RM*, 2020, n. 2, p. 134.

dalla tutela previdenziale del lavoratore, sebbene a determinate condizioni i due piani possano intersecarsi (261).

L'inquadramento del contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito degli infortuni sul lavoro comporta il riconoscimento della tutela per infortunio *in itinere* anche nell'ipotesi di contagio occorso durante il normale percorso protetto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Testo Unico. A tal proposito, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica, l'Istituto assicuratore considera necessitato l'utilizzo del mezzo privato, stante il maggiore rischio di contagio in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati (262).

L'interpretazione fornita dall'Istituto assicuratore della scarna disposizione legislativa appare alquanto restrittiva se comparata all'evoluzione della nozione di occasione di lavoro che si è avuto modo di illustrare (263). Quest'ultima risulta talmente ampia da ricomprendere «tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione» (264). L'unico limite è dato dal rischio elettivo.

Non risulta corretto, quindi, impostare l'interpretazione dell'occasione di lavoro in caso di contagio da SARS-CoV-2, in base alla classica distinzione tra rischio specifico, proprio o improprio, e rischio generico, perché il rischio tutelato non è solo quello insito nello svolgimento delle mansioni tipiche (265). Non si spiegherebbe altrimenti l'estensione della tutela per le ipotesi di contagio *in itinere* che è un rischio che può riguardare indistintamente ciascun lavoratore. Piuttosto, è «la mancanza di libertà» che deriva dall'obbligo di adempiere la prestazione lavorativa a giustificare il carattere professionale dell'evento (266), in quanto il lavoro coinvolge la persona anche al di là della mera esecuzione della prestazione (267).

In applicazione di questi principi generali, allora, la presunzione di infortunio sul lavoro va estesa per tutti quei lavoratori che nel periodo emergenziale si siano recati sul

---

(261) INAIL, Circolare del 20 maggio 2020, n. 22, p. 4. Sul tema degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro cfr. P. PASCUCCI, *Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra "raccomandazioni" e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?*, in *DSL*, 2019, n. 2, p. 98; L.M. PELUSI, *Tutela della salute dei lavoratori e COVID-19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali*, in *DSL*, 2019, n. 2, p. 122; G. NATULLO, *Covid-19 e sicurezza sul lavoro: nuovi rischi, vecchie regole?*, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. D'ONGHIA, L. ZOPPOLI, *Covid-19 e diritti dei lavoratori*, Ediesse, 2020, p. 49; P. TULLINI, *Tutela della salute dei lavoratori e valutazione del rischio biologico: alcune questioni giuridiche*, in *RDSS*, 2020, n. 2, p. 335; A. TURSI, *Rischio Covid-19 e obbligo di sicurezza del datore di lavoro: l'ennesima sfida della pandemia al diritto del lavoro*, in *VTDL*, 2020, n. 3, p. 849.

(262) INAIL, Circolare del 3 aprile 2020, n. 13, p. 11.

(263) In questi termini cfr. anche G. LUDOVICO, *Il contagio da* Covid-19 *come infortunio sul lavoro tra copertura INAIL e responsabilità civile*, cit., pp. 356 e ss.; S. GIUBBONI, *Covid-19: obblighi di sicurezza, tutele previdenziali, profili riparatori*, cit., p. 297.

(264) Cass. ord. 19 marzo 2019, n. 7649, cit., c. 2386; Cass. ord. 22 maggio 2018, n. 12549, cit.; Cass. 20 luglio 2017, n. 17917, cit., p. 1130.

(265) Per la posizione contraria, cfr. S. CAFFIO, *Infortuni sul lavoro (anche da Covid-19) e concorso colposo del lavoratore: la chimera dell'applicabilità dell'art. 1227 c.c.*, nota a Cass. 25 novembre 2019, n. 30679, in *LG*, 2020, n. 12, pp. 1176-1177, che aderisce alla impostazione della Circolare Inail 13/2020.

(266) A. DE MATTEIS, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 106.

(267) A. FONTANA, *Dottrina e giurisprudenza a confronto sull'"occasione di lavoro"*, cit., pp. 429-430; G. LUDOVICO, *La nozione di "occasione di lavoro" nella recente giurisprudenza della Cassazione*, cit., p. 563; M. GAMBACCIANI, *In tema di occasione di lavoro: un nuovo orientamento della giurisprudenza*, cit., p. 332.

luogo di lavoro, a prescindere dal livello di esposizione al rischio che comporta la specifica mansione svolta. Ciò non tanto in ragione del fatto che lo svolgimento dell'attività lavorativa durante il periodo emergenziale aumenti il livello di esposizione al rischio (268), perché così facendo si rientra nella stessa logica del grado maggiore o minore del rischio cui è soggetto il lavoratore. Quanto piuttosto per la mera esposizione al rischio lavorativo cui è costretto il lavoratore (269), abbandonando «il rifugio domestico per ragioni lavorative» (270).

Così correttamente intesa l'occasione di lavoro si può comprendere a livello sistematico l'ulteriore tutela accordata per i casi di contagio *in itinere*. Anche in questo caso, non rileva il grado maggiore o minore del rischio, in quanto è il mero «rapporto finalistico (o strumentale)» tra il percorso compiuto e il lavoro (271) a configurare l'occasione di lavoro e a giustificare la tutela. La circolare a tal proposito ha ampliato la tutela, riconoscendo il carattere necessitato dell'utilizzo del mezzo privato, in deroga alla disposizione di legge, per tutta la durata dello stato di emergenza, che si configura quale forma di tutela aggiuntiva e non sostitutiva. Non credo, in altri termini, che ci si possa spingere fino a sostenere che l'utilizzo dei mezzi pubblici nel periodo di emergenza epidemiologica costituisca rischio elettivo (272), considerato, peraltro, che nessuna disposizione legislativa ha vietato l'utilizzo dei mezzi pubblici (273).

La sussistenza della presunzione dell'origine professionale dell'infortunio non implica un automatico riconoscimento della tutela, considerata la possibilità di fornire la prova contraria. È proprio «al fine di verificare la fondatezza del procedimento presuntivo» (274) che, in linea di continuità con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, si potrà seguire l'ordinaria procedura di accertamento medico-legale, valorizzando i criteri epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale (275). Ciò non comporta una «profonda trasformazione dell'ampia occasionalità di lavoro degli infortuni» fino a farla «coincidere con la più rigorosa causalità delle malattie professionali multifattoriali» (276). Piuttosto si tratta di fare applicazione dei principi giurisprudenziali, sopra ricordati, in tema di prova presuntiva dell'origine professionale dell'infezione. Sono gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale a permettere l'accertamento con ragionevole probabilità che l'infermità sia stata contratta a causa della professione svolta (277).

---

(268) S. GIUBBONI, *op. cit.*, pp. 290-291 e 297-298; A. DE MATTEIS, *Le infezioni da* coronavirus *come infortunio sul lavoro: la specialità della tutela italiana*, cit., p. 651.

(269) Così, anche G. LUDOVICO, *Il contagio da* Covid-19 *come infortunio sul lavoro tra copertura INAIL e responsabilità civile*, cit., p. 362.

(270) A. DE MATTEIS, *op. cit.*, p. 651.

(271) Cass. 19 gennaio 1998, n. 455, in *GC*, 1999, I, p. 2793.

(272) E. ERARIO BOCCAFURNI, M. FATIGATO, *Covid-19 e infortuni sul lavoro: l'equiparazione tra causa violenta e causa virulenta nelle malattie professionali ai fini dell'accesso al relativo trattamento economico nella conversione in legge del c.d. d.l. "Cura Italia"*, in *DSL*, 2020, n. 1, p. 161.

(273) M. MARINELLI M., *Infortunio sul lavoro e Covid: molto strepito per nulla?*, in *LG*, 2020, n. 7, p. 681.

(274) F. ROSSI, M.L. MIAZZI, *Infortunio: il nesso di causalità alla prova del* Coronavirus, in *LG*, 2020, n. 7, p. 693.

(275) INAIL, Circolare del 3 aprile 2020, n. 13, p. 8.

(276) G. LUDOVICO, *op. cit.*, p. 358.

(277) Cfr. almeno Cass. 8 aprile 2004, n. 6899, cit.; Cass. 1° giugno 2000, n. 7306, cit.

Rientrano nell'ambito di applicazione della tutela prevista per il contagio da SARS-CoV-2 anche i lavoratori agili. Non solo, come visto ([278]), questi ultimi erano da ritenere già tutelati secondo le disposizioni del Testo Unico, ma nemmeno la disciplina speciale del lavoro agile dell'emergenza ha inciso sulla disposizione previdenziale di cui all'art. 23, comma 3 ([279]). Chiaramente, in questo caso, è più difficile presumere di per sé l'origine professionale del contagio ([280]), ciò non toglie, però, che il lavoratore possa dare la prova per presunzioni del nesso di occasionalità tra attività lavorativa e infezione avvenuta in ambito domestico sulla base dei criteri epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. A cambiare è soltanto «il fatto noto da porre a fondamento del procedimento presuntivo» ([281]).

5. I confini della tutela negli infortuni in attualità di lavoro tra dolo, colpa e rischio elettivo

Ai sensi dell'art. 65, d.P.R. n. 1124/1965, «l'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge». In questi casi, a norma dell'art. 11, comma 4, l'Istituto assicuratore può «esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quanto l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale». L'esclusione della tutela nei casi di dolo del lavoratore costituisce applicazione del principio generale sancito dall'art. 1900 c.c., secondo cui l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo del contraente. Il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento dannoso viene, infatti, interrotto dalla condotta dolosa del lavoratore ([282]).
Questo quadro normativo è ulteriormente arricchito dalle corrispondenti fattispecie di reato che possono venire in rilievo in caso di dolo del lavoratore. Il riferimento è agli artt. 640 e 642 c.p., rispettivamente relativi al delitto di truffa e di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Sulla base di un'interpretazione sistematica, condotta in base alle disposizioni del Testo Unico e del codice penale, parte della dottrina desume che il dolo rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo sia specifico e non soltanto generico ([283]). Altri estendono lo stesso regime del dolo anche alle ipotesi di dolo eventuale. In questi casi, «il lavoratore, pur non perseguendo direttamente l'evento o, più specificamente, l'infortunio, opera in contrasto con la legislazione infortunistica, con le norme tecniche o

([278]) Si rinvia al cap. II, par. 13 anche per le opportune precisazioni.
([279]) E. ERARIO BOCCAFURNI, M. FATIGATO, *Covid-19 e infortuni sul lavoro: l'equiparazione tra causa violenta e causa virulenta nelle malattie professionali ai fini dell'accesso al relativo trattamento economico nella conversione in legge del c.d. d.l. "Cura Italia"*, cit., pp. 161-162. In questi termini anche P. GHINOY, *L'infezione da Covid-19 e la tutela INAIL*, in *LDE*, 2020, n. 2, p. 12.
([280]) A. DE MATTEIS, *Le infezioni da* coronavirus *come infortunio sul lavoro: la specialità della tutela italiana*, cit., p. 651.
([281]) F. ROSSI, M.L. MIAZZI, *Infortunio: il nesso di causalità alla prova del* Coronavirus, cit., p. 693.
([282]) F. CARNELUTTI, *Occasione del lavoro*, cit., p. 321; P. ACCONCIA, *L'infortunio sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 71; GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 159; G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 326.
([283]) A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 126.

regolamentari, permanendo nel convincimento o, quantomeno, nel dubbio che possa verificarsi» (284). La giurisprudenza circoscrive la rilevanza del dolo al mero dolo specifico, laddove afferma che il dolo in materia di infortunio sussiste «nell'ipotesi dell'autolesionismo del lavoratore che vuole lucrare nel conseguimento della rendita da infortunio» (285).

Al contrario del dolo, la colpa del lavoratore, anche grave, intesa come condotta negligente, imprudente o imperita, non esclude l'indennizzabilità dell'evento (286). Lo stesso art. 11, comma 4, d.P.R. n. 1124/1965, del resto, prevede la possibilità di agire in regresso solo in caso di dolo e in tal senso va intesa quale disposizione speciale rispetto all'art. 1900 c.c., che stabilisce non solo che l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo del contraente, ma anche per quelli cagionati con colpa grave (287). L'irrilevanza della colpa ai fini dell'indennizzabilità dell'evento trova le sue origini nel principio del rischio professionale e nella considerazione che «è l'industria stessa che in sé inevitabilmente racchiude una causa perenne di pericolo», a prescindere dall'adozione di specifiche misure di prevenzione o di prudenza da parte del datore di lavoro e del lavoratore (288). Una di queste cause di pericolo è rappresentata proprio dalla colpa del lavoratore che si verifica in ragione delle condizioni di svolgimento del lavoro, che «finiscono per abituare l'operaio al pericolo, e condannarlo fatalmente alla negligenza» (289).

È lo svolgimento dell'attività lavorativa a creare il presupposto per l'esposizione al rischio e costituisce l'occasione per il lavoratore di fare ciò che non deve fare (290). Una volta che quest'ultimo sia addetto a una delle attività protette e che l'evento si sia verificato in occasione di lavoro, quindi, «non esclude la professionalità il fatto che l'atto dell'operaio, costituendo violazione di norme che gli impongano determinati obblighi di azioni o di commissioni, sia un atto illecito». L'interruzione del nesso di causalità per il comportamento colposo del danneggiato opera nel campo della responsabilità di diritto comune, non per la disciplina infortunistica, non essendoci alcuna norma che escluda l'infortunio dovuto ad atti colposi anche gravi dell'infortunato (291).

In questi termini si esprime anche la giurisprudenza, sottolineando che l'occasione di lavoro comprende tutte le situazioni nelle quali l'attività lavorativa espone il lavoratore «al possibile verificarsi a eventi dannosi», ivi compresa «l'eventuale imprudenza negligenza o imperizia» (292). Queste ultime non interrompono il nesso causale «quando ineriscono ad una condotta e ad un comportamento, che, ancorché determinati da

(284) G. CORSALINI, Repetita iuvant: *la colpa del lavoratore non esclude l'indennizzabilità dell'evento infortunistico, neppure quando si tratta di infortunio* in itinere, in *RCP*, 2003, n. 6, p. 1419.
(285) Cass. 19 aprile 2003, n. 6377, in *MGL*, 2004, n. 6, p. 76.
(286) Così anche C. cost. 27 luglio 1989, n. 462, cit., p. 2240.
(287) Cass. 29 luglio 2009, n. 17655, in *LG*, 2009, n. 12, p. 1279; Cass. 6 agosto 2003, n. 11885, in *MGL*, 2004, n. 6, p. 77.
(288) G. FUSINATO, *Gli infortunii sul lavoro e il diritto civile*, cit., p. 54.
(289) Così G. FUSINATO, *op. cit.*, p. 63, sebbene delimiti l'irrilevanza della colpa alla sola colpa lieve e non alla colpa grave, che invece esclude l'indennizzo.
(290) F. CARNELUTTI, *Occasione del lavoro*, cit., p. 315.
(291) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, pp. 309-310.
(292) Cass. 3 febbraio 1995, n. 1269, in banca dati *Leggi d'Italia*.

circostanze straordinarie, siano comunque inerenti all'esecuzione del lavoro ed in connessione con lo svolgimento del medesimo» (293).
Da ciò ne consegue che risulta irrilevante la distinzione tra colpa generica e colpa specifica, così come quella tra colpa lieve e colpa grave, intesa anche nella forma della colpa cosciente (294). Oltre allo svolgimento della prestazione con imprudenza, negligenza e imperizia, rientrano, quindi, in questo concetto l'inosservanza cosciente degli ordini del datore di lavoro, nonché la colpa grave, che può verificarsi nell'ipotesi del lavoratore che lavori a una macchina priva dei congegni di sicurezza (295). Nemmeno l'illiceità della condotta del lavoratore, derivante dall'inosservanza di norme antinfortunistiche, è idonea a escludere l'indennizzabilità dell'evento, considerato che «la colpa dell'assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell'evento». È il fondamento stesso dell'assicurazione della garanzia della libertà dal bisogno, desumibile dagli artt. 32 e 38 Cost., del resto, a esigere che il lavoratore sia tutelato per ogni infortunio sul lavoro, ivi compresi quelli occorsi per colpa del lavoratore (296). Se quest'ultima non esclude l'indennizzabilità dell'evento, può comunque assumere rilievo «nei rapporti fra l'infortunato e il datore di lavoro o i suoi dipendenti, nonché rilevanza indiretta sulla misura della rivalsa dell'INAIL in sede di regresso», che può essere esclusa o ridotta a seconda del grado di efficienza causale della colpa (297).
La linea di confine tra evento indennizzato ed evento non tutelato è rappresentata dal rischio elettivo, che esclude la sussistenza dell'occasione di lavoro, inteso come comportamento abnorme rispetto al contesto lavorativo (298). Si tratta di una fattispecie di natura giurisprudenziale, sviluppata tra la fine degli anni Trenta e l'inizio degli anni Quaranta del XX sec. (299), del tutto speculare all'occasione di lavoro, in quanto in grado di recidere il legame tra il rischio e l'attività lavorativa.
Esso va tenuto distinto dalla condotta colposa, in quanto a differenza di questa il lavoratore compie una condotta per sua libera scelta che non si collega dal punto di vista eziologico con l'attività lavorativa (300). Non si deve giungere, però, alla semplicistica conclusione che il rischio elettivo si identifichi con ogni rischio semplicemente scelto, perché così facendo si dovrebbe escludere dalla tutela ogni infortunio derivante

(293) Cass. 6 marzo 1996, n. 1750, in *RIMP*, 1996, II, p. 55. Cfr. anche Cass. 18 settembre 2000, n. 12325, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(294) D.R. PERETTI GRIVA, *L'infortunio e la colpa dell'operaio*, in *RIPS*, 1956, I, p. 358; G. CORSALINI, *Estensione della tutela Inail – Questioni controverse*, cit., p. 1400.
(295) Cass. 6 agosto 2003, n. 11885, in *MGL*, 2004, n. 6, p. 77.
(296) Cass. 20 luglio 2017, n. 17917, cit., p. 1130.
(297) Cass. ord. 19 marzo 2019, n. 7649, cit., c. 2386; Cass. 5 giugno 1987, n. 4941, in *FI*, 1988, I, c. 501, con nota di V. FERRARI; Cass. 1° settembre 1986, n. 5353, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 27 maggio 1986, n. 3576, in banca dati *Leggi d'Italia*. Cfr. anche M. FERRARI, *Irrilevanza della colpa del lavoratore, salvo «rischio elettivo», nel diritto all'indennizzo dell'infortunio sul lavoro*, nota a Cass. ord. 19 marzo 2019, n. 7649, in *FI*, 2019, I, cc. 2388-2390.
(298) Cfr. Cass. 4 dicembre 2001, n. 15312, in *RIMP*, 2002, II, p. 146.
(299) Cfr. A. FONTANA, *Il concetto di rischio elettivo e le sue applicazioni da parte della giurisprudenza*, in *MGL*, 2012, n. 6, p. 497.
(300) G. ALIBRANDI, *Ancora in tema di rischio elettivo*, nota a Cass. 10 dicembre 1983, n. 7312, in *RIMP*, 1984, II, p. 120. Negli stessi termini cfr. A. FONTANA, *Colpa del lavoratore e rischio elettivo. (Spigolature di giurisprudenza)*, in *MGL*, 2012, n. 7, p. 578, laddove sottolinea che non è la colpa a rendere elettivo il rischio.

da rischio che il lavoratore poteva evitare (301). Si può dire che il rischio elettivo sia scelto solo «nel senso di rischio estraneo al lavoro protetto» (302).
Gli elementi che consentono di individuare il rischio elettivo sono diversi. Occorre la sussistenza di un atto volontario e arbitrario, ovvero illogico ed estraneo alle finalità produttive, che sia finalizzato a soddisfare impulsi meramente personali, tale per cui il lavoratore affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe normalmente assoggettato, interrompendo il nesso tra l'evento e lo svolgimento dell'attività lavorativa (303). In casi del genere non occorre tanto indagare, quindi, se la condotta sia o meno colposa, ovvero la sua abnormità o straordinarietà, essendo piuttosto rilevante verificare l'esposizione del lavoratore a un rischio privo di un nesso funzionale con il lavoro (304).
La condotta deve essere del tutto indipendente rispetto all'ambito dell'organizzazione delle finalità del lavoro, in modo tale che il rischio affrontato sia estraneo alla prestazione lavorativa, come «l'atto volontario puramente arbitrario ovvero inteso a soddisfare un impulso o un capriccio meramente personale». Tale non è né la condotta inavvertita e dettata da un bisogno non controllabile e improvviso, che non deriva da una scelta del lavoratore (305), né quella rientrante nelle mansioni proprie ma che poteva eseguirsi diversamente (306).
La distinzione tra la condotta che rientri nell'ambito dell'attività lavorativa e quella che abbia con questa un collegamento meramente marginale appare comunque sfumata e non sempre chiara. Riaffiora, talvolta, come «un fiume carsico» (307), infatti, la tendenza ad attenuare la portata del principio dell'irrilevanza della colpa ai fini dell'indennizzabilità dell'evento, qualificando come rischio elettivo comportamenti che, pur legati funzionalmente con l'attività lavorativa, siano, però, gravemente imprudenti o negligenti (308).
L'orientamento più risalente della giurisprudenza, maggiormente restrittivo, riconduce nell'ambito del rischio elettivo proprio tali comportamenti. Si tratta di un'impostazione caratterizzata da scarsa chiarezza nel distinguere tra condotta imprudente, ma connessa con il lavoro, e condotta arbitraria e abnorme, che esula dallo svolgimento della prestazione e che valuta il rischio elettivo in maniera più rigorosa. In questa prospettiva si colloca l'infortunio occorso a un artigiano mentre bruciava residui di produzione o rifiuti di cantiere con liquido infiammabile, considerata quale

(301) Cass. 20 luglio 2017, n. 17917, cit., p. 1130.
(302) G. CORSALINI, *Estensione della tutela Inail – Questioni controverse*, cit., p. 1402.
(303) Cass. 13 giugno 2012, n. 9649, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 18 maggio 2009, n. 11417, in *GI*, 2010, n. 2, p. 363 nota di A. DE IULIIS; Cass. 18 gennaio 2008, n. 1068, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 4 luglio 2007, n. 15047, cit., p. 88; Cass. 7 maggio 1998, n. 4646, cit., p. 73; Cass. 7 marzo 1986, n. 1527, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 29 novembre 1984, n. 6247, in *RIMP*, 1985, II, p. 4.
(304) G. PETRACCONE, *Occasione di lavoro e colpa dell'infortunato*, in *RIMP*, 1956, I, p. 803.
(305) Cass. 3 febbraio 1995, n. 1269, in banca dati *Leggi d'Italia*. Cfr. anche Cass. 9 agosto 2013, n. 19081, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(306) Cass. ord. 19 marzo 2019, n. 7649, cit., c. 2386; Cass. 10 gennaio 2013, n. 536, in *ADL*, 2013, n. 2, p. 424, con nota di V. PUTRIGNANO; Cass. 18 maggio 2009, n. 11417, cit., p. 363.
(307) A. FONTANA, *Colpa del lavoratore e rischio elettivo. (Spigolature di giurisprudenza)*, cit., pp. 584-585.
(308) Cfr. in questo senso V.F. SPENA, *Ancora in tema di colpa del lavoratore ed occasione di lavoro*, in *RIPS*, 1958, I, p. 804 che per quanto aderisca al principio dell'irrilevanza della colpa, riconduce nel concetto di abnormità del rischio elettivo la colpa grave derivante dalla illiceità della condotta del lavoratore per violazione delle norme antinfortunistiche.

attività non necessariamente richiesta dal normale svolgimento dell'attività protetta ([309]). Analogamente è stata ritenuta non indennizzabile la condotta imprudente del lavoratore che aveva provocato la combustione dei rifiuti del fondo agricolo lavorato, composti da materiale infiammabile, in quanto non riconducibile all'espletamento di attività accessoria o strumentale connessa all'attività del fondo ([310]).
Segue questa impostazione quella pronuncia che ricomprende nel rischio elettivo anche la colpa grave del lavoratore. Quest'ultimo aveva assunto una condotta non necessaria per eseguire il compito affidatogli e particolarmente imprudente, mentre secondo la Corte il rischio deve derivare dalla prestazione lavorativa svolta o comunque da attività ad essa connessa, «ma non in via puramente accidentale e marginale» ([311]). Pur rientrando nell'ambito dell'attività lavorativa è stato considerato rischio elettivo il comportamento del lavoratore che, nonostante i richiami formulati dal preposto, decida di svolgere un compito che il datore di lavoro aveva affidato a un altro dipendente ([312]). Si può considerare, da ultimo, la condotta posta in essere dal lavoratore addetto allo scarico delle olive e alla collocazione delle stesse nelle macine che vada ad acquistare un pezzo di ricambio per riparare un macchinario, senza l'autorizzazione del datore di lavoro. L'infortunio conseguente viene qualificato come rischio elettivo, nonostante costituisca una condotta finalizzata all'attività lavorativa ([313]).
Tale commistione tra colpa grave e rischio elettivo è frutto di «un equivoco» riconducibile a un'indebita sovrapposizione dei principi generali della responsabilità civile conn quelli speciali propri della tutela assicurativa. Come sopra ricordato, mentre nella prima occorre l'accertamento di un nesso di causalità tra fatto e danno, per cui, a ragione, la colpa idonea a produrre da sola l'evento lesivo recide il nesso di causalità tra questo e la condotta, nel sistema assicurativo ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio è richiesto un mero nesso di occasionalità con il lavoro. Occasione di lavoro che può ritenersi sussistente anche a fronte di una condotta gravemente colposa del lavoratore, purché legata funzionalmente con l'attività lavorativa ([314]). Per questo motivo occorre esaminare il «tipo di attività cui attende il lavoratore al momento dell'infortunio» piuttosto che la «condotta concreta, eventualmente imprudente, posta in essere dal lavoratore» ([315]).
Più di recente, si ravvisa un'evoluzione espansiva della giurisprudenza in materia di rischio elettivo, ritenendosi necessario ai fini dell'indennizzabilità dell'evento semplicemente che la condotta, seppur abnorme ed esorbitante, sia comunque finalizzata allo svolgimento dell'attività lavorativa, quale prevedibile modalità di esecuzione della stessa.
In questi termini, costituisce condotta colposa e non rischio elettivo il controllo dell'operaio sui binari prima dell'orario fissato per l'intervento, nonostante vi fosse

---

([309]) Cass. 18 settembre 2000, n. 12325, in *D&G*, 2000, n. 36, p. 75.
([310]) Cass. 11 febbraio 2013, n. 3173, in *LG*, 2013, n. 4, p. 418.
([311]) Cass. 12 giugno 1987, n. 5169, in banca dati *Leggi d'Italia*.
([312]) Cass. 4 aprile 2007, n. 8399, in *RIMP*, 2007, II, p. 11.
([313]) Cass. 8 settembre 2003, n. 13110, in *MGL*, 2004, n. 6, p. 77.
([314]) Cfr. F. CARNELUTTI, *Occasione del lavoro*, cit., p. 309; D.R. PERETTI GRIVA, *L'infortunio e la colpa dell'operaio*, cit., pp. 361-362.
([315]) F.D. BUSNELLI, *In tema di c.d. «rischio elettivo» negli infortuni sul lavoro*, nota a Cass. 14 aprile 1965, n. 679, in *RGL*, 1965, II, pp. 407-409. In questi termini anche G. GALLIGANI, *Infortunio sul lavoro e condotta «anormale» del lavoratore*, nota a Cass. pen., 21 gennaio 1977, in *RIPS*, 1979, II, pp. 491-492.

uno specifico ordine di servizio e non costituisse una prassi anticipare gli interventi manutentivi ([316]). È stato ritenuto indennizzabile l'infortunio occorso a un lavoratore che era caduto da un'impalcatura a lavoro già ultimato e senza una stretta necessità di salirvi in relazione alla sua attività lavorativa ([317]), nonché l'infortunio occorso al socio artigiano che aiuti uno specialista per aggiustare un macchinario funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa ([318]).

La valutazione della finalizzazione all'attività lavorativa non è ristretta alla mera declaratoria contrattuale, ma deve essere effettuata in maniera complessiva, tenendo conto «della possibile sussistenza di mansioni miste o promiscue» e della estensione della occasione di lavoro a tutte le attività prodromiche o strumentali ([319]). Il comportamento pur imprudente del lavoratore finalizzato a velocizzare e rendere meno faticose le procedure di lavorazione, costituisce condotta colposa indennizzabile e non rischio elettivo, senza che rilevi la violazione di misure antinfortunistiche. È, infatti, compito del datore di lavoro non solo predisporre le misure di sicurezza idonee a garantire la salute dei lavoratori, ma anche vigilare circa la loro corretta attuazione ([320]). Risulta non indennizzabile, invece, la condotta del lavoratore che inviato dal proprio datore di lavoro a frequentare un corso di perfezionamento antincendio, cadeva nel vano per il discensore dei vigili del fuoco, trattandosi di comportamento estraneo alle finalità lavorative, arbitrario e che espone il lavoratore a un rischio ulteriore rispetto alle predette finalità ([321]).

Questa impostazione estensiva in materia di rischio elettivo risulta coerente con l'evoluzione interpretativa della nozione di occasione di lavoro, legata non più al rischio specifico dell'attività svolta, ma ricomprendente tutti gli eventi che presentano un nesso funzionale con l'attività protetta ([322]). L'infortunio in attualità di lavoro viene oggi interpretato in maniera conforme al principio della liberazione dal bisogno. Tale principio mira a garantire una tutela per tutti gli eventi occorsi in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa a prescindere dal grado di normalità o tipicità del rischio. Diviene superfluo, quindi, distinguere tra rischio specifico, sia esso proprio o improprio, e rischio generico, considerato che ai fini dell'indennizzabilità dell'evento è rilevante unicamente il rischio lavorativo, occasionato dal lavoro, che si contrappone al rischio comune, ad esso funzionalmente estraneo ed escluso dalla tutela.

([316]) Cass. ord. 18 giugno 2018, n. 16026, in *DPL*, 2018, n. 47-48, p. 2887. In termini analoghi, Cass. ord. 23 maggio 2018, n. 12807, in banca dati *Leggi d'Italia*.

([317]) Cass. 29 maggio 1996, n. 4953, in *RIMP*, 1996, II, p. 105.

([318]) Cass. 17 dicembre 2007, n. 26560, in *LG*, 2008, n. 4, p. 418.

([319]) Cass. 13 maggio 2016, n. 9913, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 4 marzo 2005, n. 4723, in banca dati *Leggi d'Italia*.

([320]) Cass. 11 marzo 2015, n. 4879. Negli stessi termini Cass. 7 agosto 2020, n. 16846; Cass. 2 ottobre 2019, n. 24629; Cass. 23 luglio 2018, n. 19511; Cass. 18 luglio 2016, n. 14629. Tutte le sentenze sono consultabili in banca dati *Leggi d'Italia*.

([321]) Cass. 4 luglio 2007, n. 15047, cit. p. 88; Cass. 19 aprile 2019, n. 11114, in *FI*, 2019, I, c. 2024.

([322]) Cfr. Cass. ord. 26 novembre 2019, n. 30874, cit.; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2838, cit., c. 826.

SEZIONE II.
TENDENZE RESTRITTIVE. L'INFORTUNIO *IN ITINERE*

6. L'evoluzione dell'istituto

Dopo una lunga evoluzione giurisprudenziale, l'art. 12, d.lgs. n. 38/2000, modificando gli artt. 2 e 210, d.P.R. n. 1124/1965, ha recepito il riconoscimento giurisprudenziale dell'indennizzabilità degli infortuni occorsi durante il tragitto dal luogo di abitazione a quello di lavoro, che costituiva ormai diritto vivente.
La mancanza di una definizione legislativa di infortunio *in itinere* nella legislazione infortunistica, salvo quanto si dirà per i marittimi, aveva portato in passato la dottrina e la giurisprudenza a ricostruire in via interpretativa i presupposti per il riconoscimento della tutela.
Nel periodo antecedente alla formulazione della disposizione, come vedremo, vi è stata una progressiva espansione del concetto di infortunio *in itinere*. In una prima fase la giurisprudenza è andata alla ricerca di un *quid pluris* che aggravasse per i lavoratori il rischio generico della strada che incombe su tutti i cittadini. Progressivamente, ha poi cominciato a prescindere dalla valutazione delle circostanze di verificazione dell'evento per valorizzare il carattere necessitato dello spostamento compiuto dal lavoratore per recarsi al lavoro e tornare presso la propria abitazione. È quest'ultimo elemento a configurare la professionalità del rischio o, in altri termini, è la finalizzazione del percorso al lavoro a costituire quel *quid pluris* che rende tutelabile l'infortunio *in itinere* (323). A fronte della successiva evoluzione dell'infortunio *in itinere*, da istituto di natura giurisprudenziale a fattispecie disciplinata dalla legge, la giurisprudenza ha dismesso «l'abito del diritto vivente, passando dall'elaborazione giurisprudenziale basata sulla forza espansiva della norma come originariamente formulata alla pura interpretazione del nuovo testo normativo, la cui lettera è tendenzialmente prevalsa sui principi affermati in precedenza» (324).
L'interpretazione dell'infortunio *in itinere* appare, così, sospeso tra le logiche dell'assicurazione sociale e la garanzia della libertà dal bisogno. La peculiarità dell'istituto, del resto, è costituita dalla forte tensione «fra interesse dell'istituto assicuratore a non erogare prestazioni che esulino dalla sua funzione di copertura dei rischi propri delle attività lavorative e quello del lavoratore di veder non escluse dall'ambito di tali attività momenti peculiari della sua personalità di uomo-lavoratore in esse coinvolte» (325). In mancanza di una disciplina legislativa, la giurisprudenza aveva esteso la nozione di infortunio *in itinere*, coniugando «la forza espansiva di una norma generale (art. 2, t.u.

(323) Cfr. Cass. 13 maggio 1998, n. 4841 e Cass. 5 maggio 1998, n. 4535, in *FI*, 1998, I, c. 1791, con nota di V. FERRARI.
(324) V. FERRARI, *Ontologia dell'infortunio «in itinere»*, nota a Cass. 10 luglio 2012, n. 11545, in *FI*, 2012, I, c. 2297; T. BORTOLU, *No all'indennizzo dell'infortunio in itinere se l'uso del veicolo privato non è assistito da un vincolo di "necessità"*, nota a Cass. 20 ottobre 2014, n. 22154, in *CG*, 2016, n. 2, p. 227. Sottolinea questa «involuzione» anche A. FONTANA, *Infortunio* in itinere *e* standards *comportamentali*, nota a Cass. 3 agosto 2001, n. 10750, in *DL*, 2002, II, p. 495.
(325) Cass. 3 agosto 2001, n. 10750, in *ADL*, 2002, n. 3, p. 931.

1124/1965)» ([326]) con «i valori guida dell'ordinamento – di rango costituzionale» ([327]), fino ad arrivare a «una vera e propria rivisitazione ontologica della fattispecie» ([328]). Nel passaggio alla formulazione legislativa a prevalere è stata una interpretazione restrittiva dell'istituto, più attenta «ai risvolti finanziari della tutela previdenziale» e basata su «una logica assicurativa» piuttosto che sulla «valenza sociale della tutela» ([329]). Si è ripresentata, di recente, una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie «volta ad accentuarne il carattere previdenziale, superando quello meramente assicurativo» ([330]), nell'ottica della tutela del lavoratore in quanto persona. Si tratta di una piccola apertura che, tuttavia, non può ancora dirsi consolidata e che necessita di tempo per sedimentarsi.

6.1. La nozione tradizionale di infortunio *in itinere*

La ricostruzione classica dell'infortunio *in itinere*, che come per l'infortunio in attualità di lavoro si deve a Carnelutti e risale agli inizi del XX sec., si basava sull'aggravamento del rischio generico della strada che incombe su tutti i cittadini.
Questa impostazione nasce dalla constatazione che ci sono una serie di atti che seppur non compiuti in attualità di lavoro, possono comunque essere indennizzati per la loro natura professionale. Gli atti della vita comune che l'operaio compie come un comune cittadino, «se non dipendono dal lavoro nella loro genesi», possono però dipenderne «nella loro modalità cronologica e topografica; che cioè il lavoro determini non l'operaio a compierli, ma a compierli in un dato tempo e in un dato luogo». In casi del genere, è possibile affermare che il lavoro ha dato causa al rischio che si manifesta nel compimento di questi atti ([331]). Di conseguenza, «avvenga dove vuole il sinistro, quando è il lavoro che ha dato causa al rischio dell'operaio, non può disconoscersi la sua professionalità» ([332]).
La conferma della tesi della sussistenza di infortuni accaduti non in attualità di lavoro viene rinvenuta in una disposizione sul lavoro marittimo che riconosceva l'infortunio avvenuto durante il viaggio di ritorno a un operario, anche se, per causa indipendente dalla sua volontà, il viaggio sia avvenuto per via terrestre o sopra una nave diversa. A questa fattispecie viene assimilata l'ipotesi dell'infortunio occorso all'operaio dell'industria nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro che «è appunto la specie forse più comune di infortunio avvenuto fuori della attualità del lavoro». Per essere indennizzati gli infortuni *in itinere* devono derivare da un rischio specifico, «il che avviene manifestamente ogni volta in cui, per recarsi al lavoro, l'operario abbia da

([326]) V. FERRARI, *Infortunio «in itinere»: c'era una volta il «welfare»*, nota a Cass. 16 luglio 2007, n. 15777, in *FI*, 2008, I, c. 551
([327]) Cass. 3 agosto 2001, n. 10750, cit., p. 931.
([328]) V. FERRARI, *Ontologia dell'infortunio «in itinere»*, cit., c. 2297.
([329]) V. FERRARI, *Infortunio «in itinere»: c'era una volta il «welfare»*, cit., c. 552.
([330]) V. FERRARI, *Infortunio «in itinere»: un nuovo corso della giurisprudenza di legittimità?*, nota a Cass. 13 aprile 2016, n. 7313, in *FI*, 2016, I, c. 2447.
([331]) F. CARNELUTTI, *Occasione del lavoro*, cit., p. 279.
([332]) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, p. 295.

percorrere una via, lungo la quale si esponga a pericoli diversi o maggiori, da quelli che si corrono in un cammino normale» (333).
È l'elemento del rischio specifico a caratterizzare la professionalità dell'evento, tanto che quest'ultima viene meno, non perché manchi l'attualità di lavoro, ma per la tipologia di rischio, in tal caso generico, al quale il lavoratore rimane esposto lungo la strada. Chiaramente, il rischio specifico è elemento necessario ma non sufficiente, in quanto «occorre altresì che il lavoro determini la presenza dell'operaio nel luogo e nel tempo del sinistro» (334).
Il legislatore del Testo Unico non aveva dedicato una specifica disposizione all'infortunio *in itinere*, nonostante in precedenza ci fossero stati dei tentativi di regolamentazione dell'istituto. L'art. 31, l. n. 15/1963 aveva delegato il Governo a emanare entro un anno un'apposita disciplina per «gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro», nonché «i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla località di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attività da svolgere in località distanti dalle loro residenze». Nonostante i termini per esercitare la delega fossero stati più volte prorogati, quest'ultima non venne, però, mai esercitata (335).
Non era possibile nemmeno fondare il riconoscimento dell'infortunio *in itinere* in via interpretativa facendo applicazione in via estensiva o analogica dell'art. 6, d.P.R. n. 1124/1965. Quest'ultimo riconosce una particolare tutela per l'infortunio occorso ai membri dell'equipaggio delle navi o galleggianti durante il viaggio compiuto per l'imbarco o per il rimpatrio nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa. Si tratta di un'ipotesi, infatti, che disciplina non tanto l'infortunio *in itinere*, ma l'infortunio occorso tra due luoghi di lavoro (336).
Per tale ragione, recependo l'impostazione dottrinale classica, l'infortunio *in itinere* è stato ricostruito in giurisprudenza come evento occorso in occasione di lavoro, richiedendo ai fini dell'indennizzabilità la sussistenza di un rischio generico aggravato della strada (337). Così facendo, però, era il difetto dell'occasione di lavoro a rappresentare la regola nelle ipotesi di infortunio *in itinere*, in quanto l'infortunio occorso lungo il tragitto che collega l'abitazione con il luogo di lavoro, in mancanza di una disciplina legislativa, costituiva rischio generico incombente su tutti i cittadini (338). L'aggravamento del rischio, che consentiva l'indennizzabilità di tali infortuni, costituiva l'eccezione e si poteva verificare in ragione della natura del percorso di andata e ritorno compiuto dal lavoratore tra l'abitazione e il luogo di lavoro e della scelta del mezzo di trasporto. È in questi due ambiti che è stato rinvenuto «quel "quid pluris" in grado

(333) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, p. 297.
(334) F. CARNELUTTI, *op. cit.*, p. 299.
(335) Cfr. l. n. 158/1965 e l. n. 1086/1966. Il mancato esercizio della delega sono da ricondurre a ragioni di ordine giuridico e finanziario. Sul punto cfr. P. ACCONCIA, *L'infortunio sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 85.
(336) P. ACCONCIA, *op. cit.*, p. 84. Per G. MIRALDI, *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 153, nota 35, qualifica la disposizione come norma eccezionale, come tale da interpretarsi restrittivamente. Per la qualificazione come norma speciale cfr. anche Cass. 4 aprile 1978, n. 1536, in *FI*, 1979, I, c. 771.
(337) La giurisprudenza sul tema è estesa. Per alcuni riferimenti relativi a pronunce risalenti cfr. G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 332, nota 17.
(338) Cass. 4 aprile 1978, n. 1536, in *FI*, 1979, I, c. 771.

(con il concorso del nesso eziologico tra la prestazione di lavoro e l'attività di trasporto anteriore alla prestazione medesima) di aggravare il rischio generico insito nel comportamento (generico) di un qualsiasi utente della strada» (339).
La giurisprudenza ha ritenuto sussistente l'aggravamento del rischio, in particolare, nel caso in cui il lavoratore nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro debba percorrere una specifica strada che presentava rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione (340). Così come lo ha riconosciuto nell'ipotesi in cui abbia dovuto utilizzare un mezzo di trasporto fornito o prescritto dall'imprenditore, alla luce di particolari esigenze connesse con l'attività lavorativa.
Il rischio generico è da ritenere aggravato, altresì, nell'ipotesi di mancanza di mezzi pubblici di trasporto, tale da comportare l'utilizzo necessitato di un mezzo proprio di trasporto per la distanza dal luogo di lavoro o per il particolare orario di lavoro. L'infortunio *in itinere* doveva ritenersi in occasione di lavoro, in particolare, in presenza di tre elementi. Occorreva un nesso eziologico tra percorso seguito ed evento, tale per cui il primo rappresenti l'*iter* normale da compiere per andare al lavoro o tornare all'abitazione. Era necessaria la sussistenza, poi, di un nesso occasionale tra itinerario e attività lavorativa, in modo tale da rimanere escluse le ipotesi in cui il primo sia percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili alla seconda. Bisognava dimostrare, da ultimo, la necessità dell'uso del veicolo privato tenendo conto degli orari di lavoro, degli orari dei mezzi pubblici, della facoltà del lavoratore di soggiornare in un luogo diverso da quello di lavoro, sempre che la distanza tra i due luoghi sia ragionevole (341). In casi del genere, «sono le modalità stesse di svolgimento dell'attività formante oggetto del contratto di lavoro che determinano per il lavoratore medesimo la necessità dell'uso di altri mezzi», per cui il rischio risulta «intrinsecamente diverso da quello ricadente sulla generalità degli utenti dei servizi di pubblico trasporto» (342).
La mancanza di una disciplina legislativa in materia di infortunio *in itinere* era stata portata all'attenzione anche della Corte costituzionale in una duplice occasione.
Dapprima, si era dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 2, d.P.R. n. 1124/1965, per contrasto con l'art. 76 Cost., per mancato esercizio della delega legislativa relativamente agli infortuni *in itinere*, e 38 Cost., per inadeguatezza della tutela prevista per i lavoratori. La Corte, pur sottolineando «l'esigenza di un sollecito intervento legislativo in materia di previdenza ed assicurazione dell'infortunio in itinere», aveva dichiarato infondata la questione di legittimità, in quanto «la omissione del legislatore delegato può comportare evidentemente una sua responsabilità politica verso il Parlamento, non certo una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile» (343).
In seguito, la questione di legittimità costituzionale aveva riguardato l'art. 4, d.P.R. n. 1124/1965, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede

(339) Cass. 23 marzo 1989, n. 1483, in *RIMP*, 1989, II, p. 42.
(340) Cass. 15 febbraio 1986, n. 924, in *RIMP*, 1986, II, p. 50.
(341) Cfr. Cass. 23 settembre 1996, n. 8396, in *RIMP*, 1996, II, p. 156; Cass. 16 dicembre 1995, n. 12881, in *RIMP*, 1996, II, p. 11; Cass. 4 novembre 1994, n. 9099, in *GI*, 1995, p. 1224; Cass. 30 luglio 1987, n. 6625, in *AC*, 1988, p. 305, con nota di G. ALIBRANDI; Cass. 25 marzo 1986, n. 2128, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(342) Cass. 21 giugno 1979, n. 3495, in *FI*, 1980, I, c. 398, con nota di V. FERRARI; Cass. 22 maggio 1987, n. 4657, in *MGL*, 1987, p. 390, con nota di M. PERSIANI.
(343) C. cost. 12 gennaio 1977, n. 8, in *FI*, 1977, I, p. 790.

l'obbligo di assicurazione per il prestatore di lavoro che, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, sia costretto da ragioni oggettive all'uso dell'autoveicolo per raggiungere il posto di lavoro. La Corte costituzionale aveva rigettato la questione, sottolineando che l'obiettivo del giudice *a quo* era quello di introdurre una fattispecie autonoma di infortunio *in itinere*, indipendente dalla natura e dalle modalità della prestazione di lavoro, «innovazione» che come tale «compete esclusivamente al potere discrezionale del legislatore». L'infortunio *in itinere*, per come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità, va invece considerato come «un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte in contratto». Di conseguenza, si rende sempre necessaria la sussistenza di un rischio reso specifico dalla prestazione di lavoro, elemento non ravvisabile nella scelta del lavoratore di andare ad abitare in un luogo lontano dalla sede di lavoro e non adeguatamente servito dai mezzi pubblici (344).
Nonostante l'autorevole avallo dell'orientamento di legittimità da parte della Corte costituzionale, tale da aver fatto ritenere «magari non più necessaria né opportuna una disciplina legislativa» (345), gli esiti interpretativi della giurisprudenza in materia di infortunio *in itinere* rimanevano piuttosto variegati (346). L'univocità del «filo conduttore» che si può trarre dalle pronunce di legittimità, rappresentato dalla «concreta relazione tra l'attività lavorativa e il rischio al quale il lavoratore è esposto durante il percorso per recarsi al luogo di lavoro o per tornarne» (347), in realtà era soltanto apparente (348). Ciò era dovuto al fatto che il riferimento ai concetti generali di occasione di lavoro, di rischio specifico o generico, si risolveva «in distinzioni puramente astratte cui fa da contraltare una pluralità di applicazioni concrete che danno luogo a varietà casistica» (349).

6.2. Dal *revirement* giurisprudenziale al d.lgs. n. 38/2000

In corrispondenza con l'evoluzione della nozione di occasione di lavoro, la giurisprudenza ha, così, iniziato progressivamente (350) a rivedere anche il proprio orientamento in materia di *infortunio in itinere*.

---

(344) C. cost. 3 ottobre 1990, n. 429, in *RIMP*, 1990, II, p. 147, con nota di G. ALIBRANDI.
(345) V. FERRARI, *Infortunio* in itinere*: facciamo il punto*, nota a Cass. 13 ottobre 1992, n. 11145, Cass. 10 marzo 1992, n. 2883 e Cass. 24 febbraio 1992, n. 2291, in *FI*, 1993, I, c. 3124. cfr. anche E. CATALDI, *È ancora «in itinere» l'assicurazione contro gli infortuni «in itinere»*?, in *RIMP*, 1988, I, p. 342.
(346) Cfr. anche per alcuni riferimenti giurisprudenziali A. DE SIMONE, *Gli infortuni sul lavoro e in itinere. L'occasione di lavoro negli orientamenti giurisprudenziali*, Giuffrè, 2007, pp. 380-384.
(347) Cass., Sez. Un., 20 aprile 1994, n. 3734, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(348) S. PICCININNO, *Uso del «motorino» ed indennizzabilità dell'infortunio* in itinere, in *ADL*, 2002, n. 3, p. 835.
(349) V. FERRARI, *Il diritto vivente amplia i confini dell'infortunio «in itinere»*, nota a Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903, in *FI*, 1998, I, p. 434; G. VECCHIO, *Infortunio* in itinere: *alla ricerca di una soluzione*, nota a Cass. 11 aprile 1998, n. 3742; Cass. 19 gennaio 1998, n. 455; Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903; Cass. 2 maggio 1997, n. 3756, in *GC*, 1999, I, p. 2804.
(350) Il percorso evolutivo compiuto dalla giurisprudenza non è stato lineare, considerato che in un primo tempo vi erano alcune pronunce coeve al nuovo orientamento, ma favorevoli alla precedente impostazione interpretativa. Cfr. Cass. 11 giugno 1999, n. 5770, in GC, 2000, I, p. 407; Cass. 4 giugno 1999, n. 5517, in *RIMP*, 1999, II, p. 65; Cass. 11 aprile 1998, n. 3742, in *GC*, 1999, I, p. 2793.

Il *quid pluris* che è in grado di aggravare il rischio generico insito nel comportamento del comune cittadino che utilizzi la strada viene rinvenuto non tanto di per sé nelle circostanze di verificazione dell'evento, come desumibili dalla natura del percorso di andata e ritorno compiuto dal lavoratore tra l'abitazione e il luogo di lavoro o dalla scelta del mezzo di trasporto. Più semplicemente ciò che conta è il «rapporto finalistico (o strumentale)» tra il percorso compiuto e il lavoro (351), in quanto «la professionalità del rischio è data dal mero necessitato collegamento dell'attività di spostamento con l'attività lavorativa e non dalle circostanze dell'evento in sé considerato» (352). In questo modo cambia la prospettiva per la valutazione dell'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere*, non essendo rilevante a tal fine il grado di maggiore o minore pericolosità del rischio (353). È piuttosto «il collegamento, non certo estrinseco o meramente accidentale della condotta necessitata (fonte di pericolo anche se non in misura rilevante) del lavoratore, con le prestazioni, a configurare la professionalità del rischio (o se si vuole quell'*id pluris*) che lo rende tutelabile e riconduce l'infortunio tra gli eventi protetti» (354).
Si arriva così a un allineamento tra il concetto di occasione di lavoro richiesto negli infortuni in attualità di lavoro e quello richiesto negli infortuni *in itinere*, posto che in entrambi i casi si svaluta il criterio del grado di pericolosità del rischio, a favore di una lettura che valorizza il diverso requisito dell'esposizione al rischio lavorativo. È il lavoro a costituire in sé e per sé il fattore occasionale del rischio (355), per cui, tenuto conto del carattere necessitato della condotta del lavoratore che si reca al lavoro, vi è occasione di lavoro «tutte le volte in cui non è configurabile un'ipotesi di rischio elettivo» (356).
Gli esiti dell'evoluzione giurisprudenziale (357), come anticipato in precedenza, sono stati recepiti (358) nell'art. 12, d.lgs. n. 38/2000, che ha modificato gli artt. 2 e 210 del Testo Unico. La formulazione legislativa dell'infortunio *in itinere* si pone in linea di

(351) Cass. 19 gennaio 1998, n. 455, cit., p. 2793.
(352) V. FERRARI, *La configurabilità del rischio elettivo nell'infortunio in itinere*, nota a Cass. 13 maggio 1998, n. 4841 e Cass. 5 maggio 1998, n. 4535, cit., c. 1792.
(353) I. SENATORI, *Infortuni sul lavoro, malattie professionali e usura psicofisica*, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), *I danni alla persona del lavoratore nella giurisprudenza*, Cedam, 2004, p. 8.
(354) Cass. 13 maggio 1998, n. 4841 e Cass. 5 maggio 1998, n. 4535, cit., c. 1791.
(355) Cfr. Cass. 17 maggio 2000, n. 6431, in *RIMP*, 2000, II, p. 58. In questo senso G. CORSALINI, *Gli infortuni* in itinere, Ipsoa, 2009, p. 43, definisce l'infortunio *in itinere* come «infortunio per il lavoro» proprio per sottolineare che è la finalizzazione del viaggio al lavoro che fa ritenere sussistente l'occasione di lavoro.
(356) E. GAMBACCIANI, *L'infortunio* in itinere *nel sistema di tutela contro i rischi del lavoro: il punto dopo la riforma del 2000*, cit., p. 269; M.T. SAFFIOTTI, *La problematica identità dell'infortunio* in itinere *fra tradizione e innovazione*, in *DL*, 1999, I, p. 423.
(357) L'orientamento espansivo si era nel frattempo consolidato. Cfr. tra le tante Cass. 13 aprile 2002, n. 5354, in *D&G*, 2002, n. 19, p. 67; Cass. 14 novembre 2000, n. 14715, in *MGC*, 2000, p. 2316; Cass. 7 novembre 2000, n. 14460, in *GC*, 2001, I, p. 83.
(358) L'art. 55, comma 1, lett. u) della l. delega n. 144/1999, aveva fissato espressamente quale principio di delega la «previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i princìpi giurisprudenziali consolidati in materia». Per una lettura critica del criterio di delega cfr. V.M. MARINELLI, *La cristallizzazione dell'orientamento giurisprudenziale nell'attuazione della delega legislativa in tema di infortunio* in itinere, in *ADL*, 2001, n. 3, p. 1041, la quale ha ritenuto «fuorviante vincolare la stesura della norma ad un dato giurisprudenziale che negli anni ha espresso principi comuni, ma la cui elaborazione ha, troppe volte, risolto in maniera diametralmente opposte fattispecie identiche».

continuità con l'assetto espansivo raggiunto da ultimo dalla giurisprudenza. Tanto è vero che la modifica legislativa «esprime dei criteri normativi […] utilizzabili per decidere anche controversie antecedenti alla sua entrata in vigore». Ciò lo si desume non solo dal principio di delega fissato dalla l. n. 144/1999, ma anche dal fatto che il sistema assicurativo «si è evoluto tramite interventi legislativi che, non di rado, hanno avuto la funzione di far assurgere a dignità di norma positiva gli orientamenti giurisprudenziali». Più in generale, è possibile, infine, aggiungere che la normativa successiva può costituire senz'altro criterio interpretativo per la normativa precedente (359).
Il legislatore ha compiuto, tuttavia, la precisa scelta di collocare la nuova disciplina nell'alveo dell'occasione di lavoro (360), come confermato di recente anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (361). Questa opzione sistematica implica la limitazione dell'accesso alla tutela ai soli soggetti assicurati di cui agli artt. 1 e 4 del Testo Unico, ridimensionando, così, l'effetto espansivo prodotto sul sistema dall'evoluzione in materia di infortunio *in itinere* (362).
Come si è avuto modo di vedere nel corso dell'analisi degli orientamenti giurisprudenziali sull'ambito di applicazione della tutela (363), infatti, l'infortunio *in itinere* per determinate categorie di soggetti continua a non essere indennizzato.
È il caso, in particolare, degli infortuni *in itinere* occorsi ai docenti di insegnamenti di natura teorica che non utilizzano macchine elettriche (364). La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato ritiene che l'attività di insegnamento «di per sé sola non dà luogo alla tutela Inail». Occorre, quindi, la dimostrazione da parte del lavoratore di essere addetto a una delle attività protette di cui agli artt. 1 e 4 del Testo Unico, considerato che «la tutela dell'infortunio in itinere compete alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa» (365). Tra l'infortunio e lo svolgimento dell'attività protetta, nella specie rappresentata dalle esperienze tecnico-scientifiche, dalle esercitazioni pratiche e dalle esercitazioni di lavoro, nonché dall'utilizzo delle macchine elettriche, la giurisprudenza richiede uno stretto nesso di occasionalità. Con la conseguenza che «in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell'attività di insegnamento» (366).

---

(359) Cass. 17 giugno 2014, n. 13733, in *LG*, 2014, n. 10, p. 926; Cass. 6 luglio 2007, n. 15266, in banca dati *Leggi d'Italia*;
(360) E. GAMBACCIANI, *op. cit.*, p. 274.
(361) Cass., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17685, in *ADL*, 2015, n. 6, p. 1283, con nota di D. IARUSSI.
(362) G. LUDOVICO, *La definizione legislativa dell'infortunio* in itinere *tra estensione della tutela e selezione dei soggetti*, in *RIMP*, 2002, I, p. 43; A. FONTANA, *L'infortunio* in itinere, in *RIMP*, 2000, I, pp. 630-631; S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 165.
(363) Si rinvia, in particolare, al cap. II, par. 7.2 e 7.3.
(364) Sul punto cfr. G. ARCIDIACONO, *Infortunio* in itinere. *Lettera (dell'Inail) ad una professoressa:* litterae non dant panem, cit., pp. 233-234.
(365) Cass. 7 febbraio 2008, n. 2895, cit., p. 626, che ha escluso l'indennizzabilità di un infortunio *in itinere* occorso a un docente di meccanica mentre si recava a un corso di aggiornamento.
(366) Cass. 21 ottobre 2015, n. 21400, cit., ha ritenuto non indennizzabile l'infortunio *in itinere* occorso a un'insegnante di educazione tecnica mentre si recava a un corso obbligatorio di aggiornamento. Cass. 8 luglio 2016, n. 14028, cit., ha escluso dalla tutela l'infortunio *in itinere* occorso a un ricercatore universitario, tra l'altro, in quanto l'attività tecnico pratica svolta, riconducibile a esercitazioni pratiche o esperienze scientifiche, era meramente accessoria rispetto a quella didattica ritenuta prevalente.

Proprio sul presupposto dello svolgimento da parte degli educatori di asili nido di attività *lato sensu* manuali e non teoriche che li espongono agli stessi rischi specifici degli insegnanti delle scuole materne, tali da ricondurli nell'ambito di applicazione della tutela infortunistica, la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto anche per tale categoria di lavoratori l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* (367).
Un discorso analogo si può fare per la categoria degli alunni, sebbene in questo caso la problematica si presenti in maniera parzialmente diversa. Tale categoria di soggetti, pur se rientranti nell'ambito di applicazione della tutela, per l'Istituto assicuratore sono assicurati per il solo rischio specifico proprio derivante dallo svolgimento di attività protette, con esclusione degli infortuni *in itinere*. Il fondamento di una tale impostazione sarebbe da rinvenire nell'eccezionalità della copertura assicurativa degli alunni, i quali a differenza degli insegnanti non sono lavoratori e non rientrano nella tutela apprestata dall'art. 38 Cost. (368).
Sul tema specifico dell'infortunio *in itinere*, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha assunto una posizione diversa da quella dell'Inail. Ha riconosciuto, infatti, l'indennizzabilità dell'evento occorso al termine di una delle esercitazioni pratiche a un allievo di un corso di formazione professionale che prevedeva l'uso di macchine elettriche, sul presupposto che «una volta individuato il campo dei soggetti compresi nell'assicurazione, ed appurato che tra questi rientrano anche gli allievi che attendano alle attività indicate dall'art. 4, n. 5 del TU, non vi è ragione per escludere questi ultimi dalla tutela apprestata dalla normativa antinfortunistica in tema di infortunio in itinere» (369).
Emerge, così, un ulteriore profilo di irrazionalità del sistema, considerato che sul piano oggettivo la tutela è ormai estesa a rischi non intrinsecamente connessi all'attività lavorativa svolta, come quello della strada, dall'altro in maniera selettiva persiste la limitazione nell'accesso alla tutela in base a una valutazione di maggiore o minore pericolosità della lavorazione stessa (370).

7. La disciplina legislativa dell'infortunio *in itinere*

L'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965 prevede tre fattispecie di infortunio *in itinere*: la tutela «durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro»; «durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro»; «durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti», qualora non sia

---

Come già ricordato, tuttavia, questa interpretazione restrittiva non è accolta da INAIL, Circolare del 23 aprile 2003, n. 28.
(367) App. Roma 5 febbraio 2019, cit.
(368) INAIL, Circolare del 21 novembre 2016, n. 44; INAIL, Circolare del 23 aprile 2003, n. 28.
(369) Cass. 21 novembre 2011, n. 24485, in *LG*, 2012, n. 2, p. 195. *Contra* Trib. Vicenza 2 gennaio 2004, in *RIMP*, 2004, II, p. 23, con nota di R. DALLA RIVA. In dottrina cfr. M. AGLIATA, *La tutela antinfortunistica degli studenti universitari impegnati in tirocini formativi e di orientamento*, cit., pp. 489-490; A. DE MATTEIS, *Novità in tema di infortunio in itinere: la cassazione apre agli allievi, l'Inail alle piste ciclabili*, cit., pp. 7-8.
(370) M. PERSIANI, *A 50 anni dal testo unico: profili costituzionali*, in *RIMP*, 2015, I, 379; V.M. MARINELLI, *op. cit.*, p. 1048; M. GAMBACCIANI, *L'infortunio* in itinere*: dall'interpretazione giurisprudenziale alla recente disciplina legislativa*, nota a Cass. 18 aprile 2000, n. 5063, in *DL*, 2000, II, pp. 444-445; R. RIVERSO, *Dalla tutela del lavoratore alla tutela della persona. Il profilo oggettivo*, cit., p. 419.

presente un servizio di mensa aziendale presso la sede dell'impresa. L'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* è ammessa sempre che non sussista una interruzione o una deviazione «del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate». Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* occorre dunque che vi sia un nesso eziologico tra il percorso e l'infortunio, che deve essere quello normale per recarsi al lavoro e tornare presso la propria abitazione. Il nesso deve essere almeno occasionale, con la conseguenza che si escludono gli eventi avvenuti in orari non ricollegabili all'attività lavorativa e gli spostamenti di natura personale e che la valutazione circa la necessarietà dell'utilizzo del mezzo privato deve essere effettuata alla luce della relazione tra orari di lavoro e orari del servizio di pubblico trasporto (371).
Sulla necessaria sussistenza di un nesso occasionale era sorto un apparente contrasto giurisprudenziale nell'ambito degli infortuni *in itinere* subiti per fatto doloso del terzo. Un primo orientamento, maggiormente estensivo, riteneva indennizzabile ogni infortunio *in itinere*, anche qualora sia derivato da «eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato», con l'unico limite del rischio elettivo. In casi del genere, infatti, il rischio è ricollegabile, seppur indirettamente, allo svolgimento dell'attività lavorativa (372). L'opposto orientamento si basava sul presupposto che non fosse possibile «ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro». Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere*, non basta la ricorrenza della causa violenta nel luogo in cui il lavoratore presta la propria attività lavorativa, «ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività e sia almeno, occasionata dal suo esercizio» (373).
A risolvere il contrasto interpretativo a favore di questo secondo indirizzo, è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite. È il requisito dell'occasione di lavoro a costituire «il criterio di collegamento con l'attività lavorativa che giustifica la tutela differenziata, costituzionalmente garantita, rispetto ad altri eventi dannosi». Nonostante l'evoluzione della nozione di occasione di lavoro che, come visto, si estende adesso fino a ricomprendere nella tutela le attività prodromiche e strumentali, nonché tutte le condizioni ambientali e socioeconomiche in cui si svolge l'attività lavorativa, rimane comunque necessario «un rapporto, seppure mediato e indiretto, comunque non assolutamente marginale tra l'evento ed il lavoro». Questa tesi sarebbe, peraltro, maggiormente coerente da un punto di vista sistematico con la scelta legislativa di inserire la disciplina dell'infortunio *in itinere* nell'alveo dell'art. 2, mentre l'orientamento opposto «si fonda esclusivamente su una interpretazione del comma aggiunto meramente letterale e del tutto avulsa dal contesto e dalla norma fondamentale di cui al comma 1» (374).

---

(371) Cfr. tra le più recenti Cass. 20 ottobre 2014, n. 22154, in *CG*, 2016, n. 2, p. 225, con nota di T. BORTOLU; Cass. 27 maggio 2009, n. 12326, cit., c. 524; Cass. 23 maggio 2008, n. 13376, in *LG*, 2008, n. 8, p. 843.
(372) Cass. 10 luglio 2012, n. 11545, in *FI*, 2012, I, c. 2294, con nota di V. FERRARI; Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 27 febbraio 2002, n. 2942, in *RIDL*, 2002, I, p. 916; Cass. 13 dicembre 2000, n. 15691, in *RIMP*, 2000, II, p. 83.
(373) Cass. 17 giugno 2014, n. 13733, cit., p. 926; Cass. 11 giugno 2009, n. 13599, in *LG*, 2009, n. 11, p. 1172; Cass. 29 ottobre 1998, n. 10815, in *RIMP*, 1998, II, p. 99; Cass. 19 gennaio 1998, n. 447, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 23 febbraio 1989, n. 1017, in *RIMP*, 1990, II, p. 39.
(374) Cass., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17685, cit., p. 1283.

Per quanto sia condivisibile l'impostazione logico sistematica assunta dalle Sezioni Unite, che collocano l'infortunio *in itinere* nell'alveo dell'occasione di lavoro, la sentenza va correttamente intesa, in quanto rischia di fornire una lettura eccessivamente restrittiva dell'istituto (375). Essa costituisce una conferma di quanto si diceva in merito all'involuzione della nozione di infortunio *in itinere* nel passaggio dal diritto vivente al disposto legislativo.

La giurisprudenza immediatamente antecedente alla novella legislativa era giunta a valorizzare il requisito dell'esposizione al rischio, ritenendo che è il lavoro a costituire in sé e per sé il fattore occasionale del rischio (376). Ciò che conta è il «rapporto finalistico (o strumentale)» tra il percorso compiuto e il lavoro (377), in quanto «la professionalità del rischio è data dal mero necessitato collegamento dell'attività di spostamento con l'attività lavorativa e non dalle circostanze dell'evento in sé considerato» (378). Nel passaggio alla formulazione legislativa a prevalere è stata, invece, una interpretazione restrittiva dell'istituto, da ultimo confermata proprio dalle Sezioni Unite.

L'occasione di lavoro nell'infortunio *in itinere* è ravvisabile nella sussistenza del rapporto finalistico del viaggio o, in altre parole, è la mancanza di libertà del lavoratore nel percorrere il tragitto normale per raggiungere il lavoro o ritornare da esso che giustifica l'indennizzabilità, con l'unico limite del rischio elettivo (379). Non dovrebbe, dunque, esserci dubbio che anche le aggressioni subite dal lavoratore durante il percorso normale per recarsi al lavoro o per tornare presso la propria abitazione, rientrino nell'ambito dell'occasione di lavoro quando l'*iter* abbia reso possibile o agevolato l'evento. Non è previsto un requisito ulteriore, oltre a quelli legislativamente stabiliti, come quello di «una causa connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività e sia almeno, occasionata dal suo esercizio». Quest'ultimo elemento, richiesto dall'orientamento restrittivo accolto dalle Sezioni Unite, «trova forse le sue radici nella concezione primitiva dell'assicurazione obbligatoria, d'impostazione privatistica, fondata sul concetto di rischio professionale» (380). Si ritorna a un'interpretazione che mette in risalto le modalità di verificazione dell'evento, andando alla ricerca di un *quid pluris*, diverso dalla finalizzazione del viaggio, che aggravi il rischio generico e permetta di rinvenire un vincolo obiettivamente e intrinsecamente apprezzabile con la prestazione lavorativa.

Non si può, quindi, ritenere che l'impostazione della Corte non sia restrittiva, in quanto «semplicemente esclude un'eventuale interpretazione estensiva della norma» (381). Le Sezioni Unite si collocano nel solco di quella generale tendenza

---

(375) Le criticità sono state efficacemente illustrate da G. CORSALINI, *L'omicidio della convivente può essere indennizzato dall'Inail? Un dubbio (di troppo) della Corte di Cassazione*, in *RCP*, 2015, n. 1, pp. 104 e ss., attraverso l'analisi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, Cass. 22 ottobre 2014, n. 25243, in *FI*, 2015, I, c. 2093.

(376) Cfr. Cass. 17 maggio 2000, n. 6431, in *RIMP*, 2000, II, p. 58.

(377) Cass. 19 gennaio 1998, n. 455, cit., p. 2793.

(378) V. FERRARI, *La configurabilità del rischio elettivo nell'infortunio in itinere*, cit., c. 1792.

(379) Del resto, come sottolineato da A. DE MATTEIS, *L'occasione di lavoro*, cit., p. 1010, la nozione di occasione di lavoro negli infortuni in attualità di lavoro e *in itinere* ha carattere «unitario».

(380) G. CORSALINI, *L'omicidio della convivente può essere indennizzato dall'Inail? Un dubbio (di troppo) della Corte di Cassazione*, cit., p. 110.

(381) S. PICCININNO, *Infortuni* in itinere*: recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali*, in *RDSS*, 2017, n. 1, p. 109.

giurisprudenziale a interpretare restrittivamente la nuova disciplina dell'infortunio *in itinere*. Quindi, non è la sentenza a essere restrittiva rispetto alle precedenti pronunce, ma è l'orientamento della giurisprudenza più in generale a interpretare restrittivamente la normativa (382). Solo in questo senso si può accettare l'opinione di chi ritiene che l'impostazione della Corte non sia restrittiva.

Fatta questa precisazione e ritenuta condivisibile la soluzione data dalle Sezioni Unite al caso affrontato, si deve, però, criticare il ragionamento logico-giuridico che utilizza la Corte per giungere a quella conclusione.

Come è stato detto in precedenza (383), vi possono essere dei fatti dolosi compiuti da terzi che pur essendo avvenuti nel tempo e nel luogo di lavoro o lungo l'*iter* casa-lavoro non sono indennizzabili. Il motivo non è, tuttavia, da rinvenire nel fatto che non ci sia un collegamento causale diretto, come richiesto dall'orientamento restrittivo, perché tra lavoro ed evento non è richiesto un nesso di causalità, ma di occasionalità. Bisogna evitare in questo campo «le conclusioni generalizzate; e va evitato di confondere l'occasione con la causa» (384).

È il nesso di occasionalità, appunto, che giustifica l'indennizzabilità delle aggressioni subite dal lavoratore lungo l'*iter* ad opera di terzi anche dettate da ragioni extralavorative, come avviene per lesioni conseguenti a incidenti stradali o ad attraversamenti improvvisi di animali. Tuttavia, non sempre il percorso normale compiuto dal lavoratore costituisce *conditio sine qua non* dell'aggressione o, in altri termini, occorre che il percorso abbia agevolato o reso possibile l'aggressione (385). Ci possono essere casi, e quello esaminato dalle Sezioni Unite rientra tra questi, in cui le coincidenze di tempo e luogo tra l'aggressione dettata da ragioni extralavorative e il tragitto compiuto dal lavoratore costituiscono un mero «"indizio" della sussistenza del rapporto "occasionale", ma, non di per sé, la relativa prova, in assenza del concorso di altri elementi univoci e concludenti» (386). Come è stato efficacemente rilevato, il fatto doloso del terzo del tutto estraneo alla prestazione lavorativa che si verifichi lungo l'*iter* protetto è una situazione assimilabile a quella del malore avvenuto per cause del tutto naturali. Quando l'evento è del tutto indipendente dall'attività svolta, «il danno non può che restare privo della copertura previdenziale» (387).

Fatta questa premessa, occorre adesso analizzare le questioni interpretative aperte dalla nuova formulazione dell'infortunio *in itinere*, che riguardano i confini spaziali del

---

(382) V. FERRARI, *Infortunio «in itinere»: c'era una volta il «welfare»*, cit., p. 552.

(383) Si rinvia al par. 2.2 di questo capitolo.

(384) Cass. 20 luglio 2017, n. 17917, cit., p. 1130.

(385) A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 114-115; G. CORSALINI, *L'omicidio della convivente può essere indennizzato dall'Inail? Un dubbio (di troppo) della Corte di Cassazione*, cit., p. 112. In senso contrario cfr. V. FERRARI, *Il problema della consistenza del rischio assicurato e la massima mentitoria*, nota a Cass., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17685, cit., p. 1283; D. IARUSSI, *Infortunio* in itinere *ed esclusione del nesso causale per il fatto doloso del terzo*, nota a Cass., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17685, in *ADL*, 2015, n. 6, p. 1288, i quali sostengono che la questione non riguarda la sussistenza o meno dell'occasione di lavoro, ma si tratterebbe di un problema di «consistenza del rischio assicurato».

(386) Cass. 29 ottobre 1998, n. 10815, in *MGC*, 1998, p. 2215; Cass. 6 febbraio 1998, n. 1241, in *GI*, 1999, p. 29; Trib. Civitavecchia 5 novembre 2018, in *Arch. Giur. Naz.*

(387) D. IARUSSI, *Infortunio* in itinere *ed esclusione del nesso causale per il fatto doloso del terzo*, nota a Cass., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17685, in *ADL*, 2015, n. 6, p. 1288; G. CORSALINI, *op. cit.*, pp. 105-106, che riprendono Cass. 29 agosto 2003, n. 12685, in banca dati *Leggi d'Italia*.

percorso tutelato, la normalità del percorso e la necessarietà del mezzo di trasporto privato.

7.1. La delimitazione spaziale della tutela

È possibile considerare, innanzitutto, il significato da attribuire ai riferimenti spaziali contenuti nella disposizione: luogo di abitazione; luogo di lavoro; luogo di abituale consumazione dei pasti.
Il luogo di abitazione si può esprimere con «la situazione di fatto implicante l'effettiva ed abituale presenza del soggetto in un determinato luogo» (388). Il concetto non è limitato alla sola residenza anagrafica, ma, in senso più ampio, ricomprende «il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare» (389). Questa definizione aiuta a comprendere anche il significato del criterio di ragionevolezza o normalità utilizzato dalla giurisprudenza per valutare la scelta del luogo di abitazione effettuata da parte del lavoratore. In passato, non era stato adottato un criterio uniforme (390), mentre ora l'art. 2 sul punto non prevede alcuna limitazione, se non che il percorso sia normale. Per tale ragione è più opportuno leggere il criterio di ragionevolezza in relazione alle diverse situazioni in cui può esplicarsi la personalità dell'individuo, come, peraltro, riconosciuto in passato anche dalla stessa giurisprudenza (391), che non far riferimento alla distanza in termini chilometrici tra il luogo scelto come abitazione e quello di lavoro (392).
A fronte di questa tendenza espansiva se ne registra parallelamente un'altra di tipo maggiormente restrittivo, riguardante l'individuazione dell'ambito spaziale a partire dal quale (o fino al quale, in caso di ritorno) l'evento può essere qualificato come infortunio *in itinere*. Generalmente, la giurisprudenza ritiene che il percorso protetto

(388) G. CORSALINI, *Gli infortuni* in itinere, cit., pp. 64-65. In questo senso Cass. 13 gennaio 2014, n. 475, in *RIMP*, 2014, II, p. 22, ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* occorso nel tragitto tra il luogo di residenza anagrafica e il luogo di lavoro, in quanto il primo non costituiva per il lavoratore la normale abitazione.
(389) Cass. 22 gennaio 2004, n. 1137, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 8 novembre 2000, n. 14508, in *GC,* 2001, I, p. 82; Cass. 18 aprile 2000, n. 5063, in *DL*, 2000, II, p. 425, con nota di M. GAMBACCIANI. In dottrina cfr. E. GAMBACCIANI, *L'infortunio* in itinere *nel sistema di tutela contro i rischi del lavoro: il punto dopo la riforma del 2000*, cit., p. 275.
(390) A seconda delle particolari circostanze del caso concreto Cass. 27 aprile 1982, n. 2589, in *MGC*, 1982, p. 924; Cass. 17 marzo 1986, n. 1819, in *FI*, 1986, I, c. 3049; Cass. 16 giugno 1987, n. 5342, in *MGC*, 1987, p. 1553, hanno fornito soluzioni contrastanti circa la distanza da ritenere ragionevole ai fini dell'indennizzabilità dell'evento.
(391) Cfr. Cass. 21 giugno 1979, n. 3495, cit., p. 398, che richiama «i principi costituzionali di tutela del lavoratore e della sua famiglia (art. 3, 31, 35 e 36 Cost.), nonché il diritto del cittadino di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale (Art. 16 Cost.)»; Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903, in *FI*, 1998, I, c. 434. *Contra* Cass. 8 giugno 2005, n. 11950, in *LG*, 2006, n. 2, p. 186; Cass. 17 aprile 1989, n. 1830, in *RIMP*, 1989, II, p. 41.
(392) A. TROJSI, G. LANZO, *L'infortunio* in itinere, in *DML*, 2007, n. 2, pp. 409-411; M.T. SAFFIOTTI, *La problematica identità dell'infortunio* in itinere *fra tradizione e innovazione*, cit., pp. 423-424, la quale identifica la ragionevolezza del comportamento «nell'adozione di un contegno socialmente condivisibile, che gravita nella normalità».

abbia inizio al di fuori dell'abitazione, con esclusione delle pertinenze (393) e delle aree condominiali (394), valorizzando non tanto la circostanza che il lavoratore abbia la necessità di attraversare questi luoghi per raggiungere la pubblica via, quanto piuttosto il «peculiare rapporto intercorrente tra beni condominiali e singola unità abitativa». Oltre ai «poteri pieni ed esclusivi sul proprio immobile» che ha il lavoratore sull'immobile adibito ad abitazione, che gli consente di governare i rischi ivi presenti, può avere anche «se non la disponibilità completa, quanto meno il potere di intervenire efficacemente […] su tutto ciò che interessa i beni condominiali». Per tale ragione risulta irrilevante indagare la sussistenza o meno della finalità lavorativa del percorso, stante peraltro la «oggettiva difficoltà» o perfino «impossibilità» di stabilire una relazione tra le abituali attività svolte presso l'abitazione o nei luoghi condominiali e l'attività lavorativa (395).

L'orientamento giurisprudenziale restrittivo è stato recepito anche dall'Istituto assicuratore che esclude l'indennizzabilità gli infortuni *in itinere* occorsi in ambito domestico (396), purché «destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli», nell'ambito delle quali gli infortuni sono considerati *in itinere* (397). Una considerazione diversa viene fatta, invece, per gli infortuni occorsi ai lavoratori in trasferta o missione (398). Si tratta di una modalità di svolgimento della prestazione che è richiesta dal datore di lavoro, «con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro», purché vi sia un collegamento finalistico e funzionale con la prestazione lavorativa e non si configuri un rischio elettivo.

Gli spostamenti dei lavoratori in trasferta o missione non sono frutto di una libera scelta del lavoratore, ma costituiscono condotta necessitata. Sono, così, da considerare infortuni in attualità di lavoro e non infortuni *in itinere* quelli verificatisi durante gli spostamenti effettuati per andare e tornare dalla stanza di albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione. Proprio alla luce del carattere necessitato della trasferta o della missione e a differenza di quanto visto per gli infortuni *in itinere* occorsi all'interno dell'abitazione o presso le sue pertinenze, costituiscono infortuni in attualità di lavoro gli eventi che si verificano all'interno della stanza di albergo. Non solo in considerazione del fatto che il soggiorno in quest'ultimo ambiente «è necessitato dalla missione e/o trasferta», ma anche perché il lavoratore su questo luogo «non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione» (399).

Questa interpretazione restrittiva della dimensione spaziale dell'abitazione, retaggio del principio del rischio professionale, non appare, tuttavia, condivisibile. Subordina

(393) Cass. 27 aprile 2010, n. 10028, in *LG*, 2010, n. 7, p. 731; Cass. 16 luglio 2007, n. 15777, in *FI*, 2008, I, c. 550, con nota di V. FERRARI.

(394) Cass. 11 giugno 2007, n. 13629, in *LPO*, 2007, n. 12, p. 1820, con nota di D. GIGLIUCCI; Cass. 21 aprile 2004, n. 7630, in banca dati *Leggi d'Italia*.

(395) Cass. 9 giugno 2003, n. 9211, cit. c. 2630.

(396) concetto che ricomprende le pertinenze dell'abitazioni e le parti condominiali, ma non le strade di proprietà privata.

(397) Cfr. INAIL, Istruzione operativa del 12 gennaio 2004.

(398) Sul tema cfr. L. ROMEO, L. CRIPPA, *La tutela degli eventi infortunistici occorsi al lavoratore in "missione"*, in *RIMP*, 2014, I, pp. 33 e ss.

(399) INAIL, Circolare del 23 ottobre 2013, n. 52.

«una situazione di bisogno ritenuta meritevole di tutela, qual è l'infortunio *in itinere*» a esclusive «ragioni topografiche, legate alla proprietà esclusiva o condominiale dei luoghi da percorrere dopo l'uscita di casa» (400).

L'argomentazione è basata, ancora una volta, sulla valutazione del livello di rischio cui è esposto il lavoratore. Fino a quando il lavoratore si trova nella sua abitazione o nelle pertinenze di questa sarebbe soggetto a un rischio generico comune a qualunque cittadino. Diversamente, una volta uscito di casa e fino al suo ritorno «egli è esposto a un rischio maggiore e talvolta diverso da quello dei cittadini che non hanno i suoi obblighi di lavoro» (401).

Se la prospettiva assunta nella valutazione dell'occasione di lavoro è, però, quella del carattere necessitato della condotta, non vi è motivo di escludere dall'ambito dell'oggetto della tutela gli infortuni *in itinere* occorsi nelle pertinenze dell'abitazione o nei luoghi condominiali, che il lavoratore deve necessariamente attraversare (402). Nessun limite si può desumere, peraltro, dalla formulazione dell'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965, che fa riferimento semplicemente al «normale percorso», concetto che può ben ricomprendere anche quei luoghi prossimi all'abitazione, che il lavoratore deve necessariamente percorrere per recarsi al lavoro (403). Né si può assegnare un rilievo ai fini del diritto all'indennizzo al fatto che fino a quando il lavoratore non esca dall'abitazione o dalle sue immediate pertinenze lo spostamento sia equivoco (404). L'equivocità dello spostamento può al più «comportare un problema di prova relativa alla finalità del viaggio» (405), che potrà essere superato agevolmente anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti.

Quanto al luogo di lavoro, esso va individuato nell'ambiente dove abitualmente viene svolta la prestazione. Ad esso vengono equiparati anche i luoghi che il lavoratore è tenuto a frequentare in ottemperanza alle direttive del datore di lavoro (406), con l'unico limite del rischio elettivo (407).

---

(400) Cfr. V. FERRARI, *Infortunio «in itinere»: c'era una volta il «welfare»*, cit., p. 552. Ma cfr. anche G. CORSALINI, *Gli infortuni* in itinere, cit., pp. 77-78.

(401) A. VENTURI, *L'infortunio* "in itinere" *e la colpa del lavoratore*, nota a App. Firenze 9 novembre 1951, in *DL* 1952, II, p. 460.

(402) V. FERRARI, *Infortunio «in itinere»: forza espansiva della norma e interpretazione restrittiva del giudice*, nota a Cass. 9 giugno 2003, n. 9211, in *FI*, 2003, I, c. 2632; O. BONARDI, *L'occasione di lavoro si ferma alle porte del condominio*, nota a Cass. 9 giugno 2003, n. 9211, in *RIDL*, 2004, II, p. 193.

(403) V. FERRARI, *Infortunio «in itinere»: c'era una volta il «welfare»*, cit., p. 552.

(404) Cass. 9 giugno 2003, n. 9211, cit., c. 2630.

(405) G. CORSALINI, *op. cit.*, p. 75.

(406) Sono stati ricompresi nella tutela l'infortunio *in itinere* occorso al lavoratore mentre si recava da un notaio per adempiere a un incombente, Cass. 13 aprile 2002, n. 5357, in *D&G*, 2002, n. 20, p. 37; l'infortunio occorso al lavoratore che era andato a effettuare operazioni di banca utilizzando il ciclomotore, Cass. 25 luglio 2001, n. 10162, in *NGL*, 2002, p. 127; l'infortunio *in itinere* occorso sul percorso più lungo tra abitazione e luogo di lavoro nel quale si trovava il lavoratore per disposizioni impartite dal datore, Cass. 4 novembre 1994, n. 9099, in *DL*, 1995, II, p. 198; l'infortunio subito da un lavoratore che si recava per ragioni di servizio presso la sede dell'amministrazione dell'impresa utilizzando i mezzi pubblici, Cass. 16 febbraio 1990, n. 1171, in *RIMP*, 1990, II, p. 23.

(407) Cfr. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2642, in *LG*, 2012, n. 5, p. 508, che ha escluso l'indennizzabilità di un infortunio *in itinere* occorso dopo una visita medica richiesta dal datore di lavoro, in quanto il lavoratore era rientrato presso la propria abitazione, anziché tornare al lavoro.

In maniera speculare ([408]) a quanto visto per l'abitazione, lo spazio in cui termina (o inizia) il percorso tutelato sembra coincidere con quello collocato fuori delle pertinenze del luogo di lavoro, «mentre quello occorso all'interno delle pertinenze va inquadrato come "infortunio in attualità di lavoro"» ([409]). Questo principio non pare scalfito nemmeno da quella sentenza che ha riconosciuto come infortunio *in itinere* l'evento occorso a un lavoratore che si era recato sul luogo di lavoro in bicicletta e stava parcheggiando il mezzo.
Se è condivisibile l'assunto secondo cui «l'estensione della copertura assicurativa anche all'infortunio cosiddetto "in itinere", nel caso di utilizzazione del veicolo proprio da parte dell'assicurato, consiste proprio nell'assunzione da parte dell'ente assicuratore dei rischi connessi all'uso del veicolo, per tutto il tempo che esso venga utilizzato per coprire il tragitto che conduce l'assicurato al luogo di lavoro». Allo stesso tempo, il fatto di ritenere che «la conclusione del viaggio, e la cessazione della indennizzabilità dell'infortunio in quanto "in itinere", si ha dunque non nel momento in cui il veicolo giunge nell'area, di pertinenza del datore», ma nel diverso momento «in cui l'assicurato abbandona definitivamente il mezzo di trasporto, cessando di utilizzare il veicolo per lo specifico scopo che giustifica la estensione della copertura in caso di infortunio», non sembra spostare i termini del problema ([410]). Una volta abbandonato nelle pertinenze del luogo di lavoro il veicolo, l'infortunio occorso nel tragitto per giungere all'ambiente di lavoro sembra rimanere infortunio in attualità di lavoro.
L'accoglimento della diversa impostazione, sopra proposta, volta a estendere l'operatività dell'infortunio *in itinere* anche alle pertinenze dell'abitazione e ai luoghi condominiali, nonché ora alle pertinenze dell'ambiente di lavoro, in ragione del carattere necessitato del percorso compiuto in questi luoghi, avrebbe un riflesso positivo sia per i lavoratori, sia per i datori di lavoro. Ai primi si garantirebbe una protezione più piena degli eventi occorsi lungo il tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro, estendendo la tutela a eventi che tutt'ora non sono indennizzati. La qualificazione, per altro verso, degli infortuni occorsi nelle pertinenze del luogo di lavoro come infortuni *in itinere* avrebbe un impatto positivo per i datori di lavoro ai fini del calcolo del tasso specifico aziendale.
Con riguardo al luogo di abituale consumazione dei pasti, la tutela riconosciuta durante il normale percorso di andata e ritorno tra quest'ultimo e il luogo di lavoro, garantita qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, è anch'essa interpretata in maniera restrittiva. Sebbene la giurisprudenza ritenga che non sussista un obbligo di consumare il pasto all'interno del luogo di lavoro, «non essendo esigibile

---

([408]) Così anche per E. GAMBACCIANI, *L'infortunio* in itinere *nel sistema di tutela contro i rischi del lavoro: il punto dopo la riforma del 2000*, cit., p. 276. *Contra* S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 167-168; G. CORSALINI, *Gli infortuni* in itinere, cit., p. 80, che ravvisano una differenza tra la tutela prevista nelle pertinenze dell'abitazione e la tutela prevista nelle pertinenze dell'ambiente di lavoro.
([409]) Cfr. INAIL, Istruzione operativa del 12 gennaio 2004. In giurisprudenza cfr. Cass. 10 gennaio 2001, n. 253, cit., p. 1532; Cass. 11 maggio 1999, n. 4676, cit., p. 323, relative agli infortuni occorsi durante gli spostamenti tra i diversi edifici della sede di lavoro; Cass. 22 maggio 1997, n. 4557, in *RIMP*, 1997, II, p. 138, che ha qualificato in attualità di lavoro l'infortunio occorso a una lavoratrice scivolata nell'atrio dell'azienda in cui lavorava, mentre si accingeva a timbrare la cartolina di inizio del lavoro.
([410]) Cass. 6 marzo 2003, n. 3363, in *MGL*, 2004, n. 6, p. 76.

secondo l'attuale modo di vivere e di sentire che il lavoratore provveda a nutrirsi nell'intervallo del pranzo consumando in qualche modo sul luogo di lavoro cibo portato da casa» (411). Tuttavia, per la scelta di consumare il pasto presso l'abitazione o in luogo distante dal lavoro richiede un'idonea giustificazione (412), dovendosi valutare in maniera rigorosa il rischio elettivo legato alla scelta del percorso seguito e dei mezzi (413). Il lavoratore che rientra presso la propria abitazione per consumare il pasto sceglie "elettivamente" «di accettare un rischio ulteriore rispetto a quello cui sarebbe andato incontro se, come i suoi colleghi di lavoro, avesse consumato il pranzo in prossimità del luogo di lavoro» (414).
Le preoccupazioni della dottrina circa un ulteriore restringimento dell'ambito della tutela in riferimento al carattere abituale del luogo di consumazione dei pasti non sembrano essersi avverate, considerato che la giurisprudenza non sembra valorizzare il carattere di abitualità (415). Era stato sottolineato sul punto che la «possibile indeterminatezza ed estemporaneità» che solitamente contraddistingue la scelta del luogo di consumazione del pasto potesse portare all'esclusione dell'indennizzabilità dell'infortunio a fronte della mancanza «di quel criterio di necessarietà che contraddistingue l'impianto definitorio della norma» (416). Per tale ragione la disposizione era stata criticata «perché in genere abituale è la consumazione dei pasti, non già il luogo in cui essa si svolge» (417). Per uscire dall'*impasse* sembra più opportuno ritenere che per luogo abituale si intenda non l'ambiente di ristoro specifico, ma «la località dove il lavoratore mangia di consueto» (418), fermo restando che la scelta deve essere ragionevole, individuando tra i diversi luoghi quelli più vicini all'azienda (419).

7.2. La normalità del percorso e la necessarietà del mezzo di trasporto privato

Il percorso seguito da e per i luoghi analizzati deve essere per espresso riferimento normativo quello «normale». La normalità del percorso non coincide necessariamente

(411) Cass. 5 giugno 2001, n. 7612, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 5 maggio 1998, n. 4535, cit., p. 1791.
(412) Cfr. Cass. 27 maggio 2009, n. 12326, cit., c. 524, che ha ritenuto indennizzabile l'infortunio *in itinere* occorso a un lavoratore che era rientrato per il pranzo presso la propria abitazione in ragione del particolare regime dietetico subito. Ciò permette di fugare il dubbio sollevato da S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 170, in merito alla qualificazione della scelta di rientrare presso la propria abitazione per seguire specifiche diete alimentari dovute a convinzioni culturali o religiose, ritenendola a tutti gli effetti infortunio *in itinere*.
(413) Cfr. Cass. 22 giugno 2005, n. 13348, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 1° settembre 2004, n. 17544, in *RIMP*, 2004, II, p. 77; Cass. 10 maggio 2004, n. 8889, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(414) Cass. 24 aprile 2004, n. 7875, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(415) Motivo per cui S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *op. cit.*, p. 169, sottolineano l'ambiguità del criterio, «tenuto conto che l'assenza di abitualità non esclude il collegamento con l'attività lavorativa».
(416) P. SANDULLI, *La ridefinizione dell'assetto normativo in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 654.
(417) E. GAMBACCIANI, *L'infortunio* in itinere *nel sistema di tutela contro i rischi del lavoro: il punto dopo la riforma del 2000*, cit., p. 277.
(418) G. CORSALINI, *Gli infortuni* in itinere, cit., p. 85.
(419) A. TROJSI, G. LANZO, *L'infortunio* in itinere, cit., p. 420.

con il percorso più breve ([420]), l'importante è che sia quello abituale e la scelta del percorso non sia legata a ragioni personali del tutto estranee all'attività lavorativa ([421]). Per escludere la sussistenza del requisito della normalità, occorre che vi sia una «macroscopica divergenza del tracciato prescelto da altro in astratto più breve, in una misura tale da non risultare ragionevolmente giustificabile, se non per dimostrare esigenze inerenti allo stretto raggiungimento del luogo di lavoro» ([422]).
Più di recente la Corte di Cassazione ha sottolineato che la valutazione circa la normalità del percorso non è da ricollegare, come in passato ([423]), al carattere disagevole della strada o alla presenza di rischi particolari e diversi da quelli normali. Piuttosto, il criterio valutativo va individuato in base a un raffronto con i «valori guida dell'ordinamento giuridico, di valore costituzionale», quali la ragionevolezza, la libertà di fissare la propria residenza, le esigenze familiari, la tutela del lavoro in ogni sua forma, la protezione del lavoratore in caso di infortunio. Sono gli *standard* che emergono da questi valori costituzionali a permettere la risoluzione di quel conflitto di cui si parlava tra interesse dell'Istituto assicuratore e interesse del lavoratore che contraddistingue in maniera più marcata l'istituto dell'infortunio *in itinere* ([424]).
Strettamente collegata con la questione interpretativa relativa alla normalità del percorso è quella riguardante il carattere necessitato dell'utilizzo del mezzo privato, trattandosi di clausole generali che richiedono un'opera di integrazione interpretativa. In merito, l'art. 2, comma 3, riconosce chiaramente che «l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato». In linea generale, si può, quindi, concordare con chi rileva che dalla formulazione della disposizione si desume che l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* non è di per sé subordinata all'utilizzo di uno specifico mezzo di trasporto ([425]).
Ciò premesso, la vera questione interpretativa ruota attorno all'individuazione del significato del carattere necessitato dell'utilizzo del mezzo privato di trasporto, concetto, che al pari di quello della normalità, non è di agevole comprensione. La giurisprudenza sembra aver seguito un percorso evolutivo molto altalenante, in cui coesistono interpretazioni restrittive ed estensive in merito alla valutazione del carattere necessitato, cui corrispondono altrettante posizioni dottrinali emerse all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 12, d.lgs. n. 38/2000.
L'impostazione tradizionale della giurisprudenza considera l'utilizzo del mezzo privato come necessitato solo a fronte dell'inadeguatezza dei mezzi pubblici di trasporto

---

([420]) Cfr. Cass. 1° febbraio 2002, n. 1320, in *RIMP*, 2002, II, p. 19, che ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* in quanto la lavoratrice aveva seguito il percorso più lungo senza che vi fosse una ragione legata alle particolari condizioni della strada o alla viabilità.
([421]) Cass. 13 gennaio 2014, n. 475, cit., p. 22, ha escluso che il percorso fosse da ritenersi normale in ragione del fatto che il luogo da cui era partito il lavoratore non rappresentava l'abitazione abituale. Cfr. anche Cass. 24 settembre 2010, n. 20221, in *LG*, 2010, n. 12, p. 1237. Sul punto cfr. INAIL, Circolare del 25 marzo 2016, n. 16.
([422]) Cons. Stato, 25 settembre 2006, n. 5603, in *LG*, 2007, n. 2, p. 196, con nota di F. MARINELLI; cfr. anche Cass. ord. 5 febbraio 2019, n. 3376, in banca dati *Leggi d'Italia*, che ha confermato la decisione di merito, qualificando come rischio elettivo la scelta del percorso più lungo di 11 km che richiedeva un tempo di percorrenza superiore a 12 minuti.
([423]) Cfr. in questo senso Cass. 15 novembre 2001, n. 14227, in banca dati *Leggi d'Italia*.
([424]) Cass. 13 aprile 2016, n. 7313, in *FI*, 2016, I, c. 2441; Cass. 3 agosto 2001, n. 10750, cit., p. 931.
([425]) G. CORSALINI, *Gli infortuni* in itinere, cit., p. 51.

(426) o dell'impossibilità di percorrere a piedi il tragitto alla luce della lunga distanza (427). Si tratta di una valutazione particolarmente rigorosa del criterio della necessarietà del mezzo privato, «tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti» (428) e che talvolta il percorso a piedi può essere quello più rapido (429). A tal fine occorre considerare la corrispondenza tra orario di lavoro e orario del servizio di trasporto (430), nonché il grado di copertura del tragitto da parte dei mezzi pubblici (431) o il tempo risparmiato con l'utilizzo del mezzo privato (432).
La prospettiva maggiormente estensiva considera, invece, necessitato l'utilizzo del mezzo privato di trasporto quando risulta giustificato in termini di ragionevolezza, avuto riguardo agli *standard* che emergono dai valori di ordine costituzionale (433) e in relazione alle diverse situazioni in cui può esplicarsi la personalità dell'individuo (434). Il criterio della necessarietà di cui fa menzione la disposizione «non deve essere inteso in senso assoluto, essendo sufficiente una necessarietà relativa; ossia emergente anche attraverso i molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano la scelta del mezzo privato rispetto a quello pubblico (esigenze personali e familiari, altri interessi meritevoli di tutela)» (435).
Tale orientamento era stato criticato sia in giurisprudenza sia in dottrina sotto diversi profili. Si è in particolare ritenuto che il ricorso al mezzo privato di trasporto deve

(426) Cass. 23 marzo 1989, n. 1483, cit., p. 42.
(427) Cass. 10 dicembre 1993, n. 12179, in *RIMP*, 1994, II, p. 61.
(428) Cass. ord. 7 luglio 2016, n. 13950, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. ord. 20 aprile 2016, n. 7831, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 20 ottobre 2014, n. 22154, cit., p. 227; Cass. 7 settembre 2012, n. 15059, in *RIMP*, 2012, II, p. 70; Cass. ord. 18 maggio 2012, n. 7970, in *RCP*, 2012, n. 6, p. 1922, con nota di G. CORSALINI; Cass. 6 ottobre 2004, n. 19940, in *LG*, 2005, n. 3, p. 285.
(429) Cass. ord. 12 settembre 2017, n. 21122, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 7 agosto 2003, n. 11917, in *MGL*, 2004, n. 6, p. 77; Cass. 11 dicembre 2001, n. 15617, in *LG*, 2002, n. 9, p. 860, con nota di G. MANNACIO. Sembra questa la posizione anche dell'Istituto assicuratore, sebbene precisi che la valutazione vada effettuata con criteri di ragionevolezza, tale da dare, per quanto possibile, «prevalenza alle esigenze umane e familiari del lavoratore, evitandogli scelte usuranti o tali da creare rilevante disagio con ulteriore consumo delle sue energie e prolungamenti oltre misura dell'assenza dalla famiglia», cfr. INAIL, Circolare del 25 marzo 2016, n. 14, p. 3, nota 5.
(430) Cass. 23 maggio 2008, n. 13376, cit., p. 843; Cass. 10 dicembre 2007, n. 25742, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 17 gennaio 2007, n, 995, in *LG*, 2007, n. 5, p. 516; Cass. 26 maggio 2001, n. 7208, in *ADL*, 2002, n. 3, p. 936.
(431) Cass. 28 settembre 2001, n. 12891, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(432) Cass. 29 luglio 2010, n. 17752, in *GI*, 2011, n. 8-9, p. 1837, con nota di S. CAPONETTI; Cass. 7 marzo 2008, n. 6211, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 29 settembre 2005, n. 19047, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(433) Il riferimento è a «la ragionevolezza (art. 3 Cost.), la libertà di fissare la propria residenza (art. 16 Cost.) le esigenze familiari (art. 31 Cost.), la tutela del lavoro in ogni sua forma (art. 35 Cost.), la protezione del lavoratore caso di infortunio (art. 38 Cost.)».
(434) La capostipite è Cass. 3 agosto 2001, n. 10750, cit., p. 931. Si segnalano anche Cass. ord. 31 agosto 2018, n. 21516, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 7 luglio 2016, n. 13882, cit., p. 49; Cass. 13 aprile 2016, n. 7313, cit., c. 2441; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2642, cit., p. 508; Cass. 27 maggio 2009, n. 12326, cit., p. 524; Cass. 4 aprile 2005, n. 6929, in *LG*, 2005, n. 10, p. 991. Tracce di questo orientamento si rinvengono anche in pronunce precedenti cfr. Cass. 27 luglio 2000, n. 9837, in *DGAA*, 2001, n. 5, p. 314, con nota di A. FONTANA, Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903, cit., p. 434; Cass. 21 giugno 1979, n. 3495, cit., p. 398: Cass. 4 aprile 1978, n. 1536, cit., p. 771.
(435) Cass. 7 luglio 2017, n. 16835, in *DPL*, 2017, n. 40, p. 2421, con nota di A. LA MENDOLA.

essere considerato necessitato «solo quando non vi siano alternative» e «non anche quando renda il viaggio semplicemente più rapido o più comodo» (436), altrimenti si correrebbe il rischio «di una indiscriminata soggettivizzazione dei presupposti di accesso alla tutela infortunistica» (437). Per questo motivo, tale concezione estensiva del requisito della necessarietà del mezzo privato di trasporto sembra perdere di vista il «rapporto, strettamente previdenziale, fra premi assicurativi e prestazioni erogabili» e non tiene in debito conto i «maggiori premi che dovrebbero essere pagati per coprire qualunque comportamento che abbia un qualche rapporto con il lavoro, anche se non strettamente necessario» (438).

Per quanto vi possa essere il pericolo di un'eccessiva soggettivizzazione dei presupposti di accesso alla tutela, si tratta, comunque, di un rischio attenuato. Occorre, infatti, far riferimento non a qualsiasi *standard* di comportamento, ma a quelli che siano espressione di valori costituzionali. Lo stesso Istituto assicuratore nella valutazione della necessarietà dell'utilizzo del mezzo privato è orientato, del resto, a conferire, per quanto possibile, «prevalenza alle esigenze umane e familiari del lavoratore» (439). L'orientamento estensivo della Corte di Cassazione si apprezza, allora, in quanto offre «una rilettura costituzionalmente orientata della fattispecie in senso generale, volta ad accentuarne il carattere previdenziale, superando quello meramente assicurativo» (440), nell'ottica della valorizzazione della tutela del lavoratore in quanto persona (441).

A ciò si aggiunga che, dal punto di vista sistematico, l'interpretazione estensiva appare maggiormente conforme con la *ratio* della disposizione e con le recenti novità legislative in materia di infortunio *in itinere*.

Già la dottrina aveva, infatti, sottolineato che la scelta di tutelare l'infortunio occorso durante il normale percorso tra il luogo di lavoro e quello di abituale consumazione dei pasti, qualora l'azienda non fosse fornita di mensa aziendale, non fosse casuale. Una previsione del genere non avrebbe avuto giustificazione «se la necessità fosse assoluta e non valutabile secondo gli standards di vita attualmente seguiti» (442), tesi, come visto, poi recepita in giurisprudenza, dove non si è mancato di sottolineare che

---

(436) A. FONTANA, *Infortunio* in itinere *e* standards *comportamentali*, cit., p. 495. Parla di «particolari necessità tutelate dall'ordinamento» A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 146.

(437) Cfr. CESTER, *La nuova disciplina dell'infortunio in itinere, ancora strada da percorrere?*, in *RPPP*, 2001, n. 3, p. 27; S. PICCININNO, *Uso del «motorino» ed indennizzabilità dell'infortunio* in itinere, cit., pp. 840-841; S. CAPONETTI, *Ancora sui giusti limiti per l'indennizzo dell'infortunio* in itinere, nota a Cass. 29 luglio 2010, n. 17752, in *GI*, 2011, n. 8-9, p. 1845.

(438) Capostipite di questo orientamento è Cass. 26 luglio 2002, n. 11112, in banca dati *Leggi d'Italia*. Cfr. anche Cass. ord. 20 aprile 2016, n. 7831, cit.; Cass. ord. 7 luglio 2016, n. 13950, cit.; Cass. 29 luglio 2010, n. 17752, cit., p. 1837; Cass. 7 marzo 2008, n. 6211, in *MGL*, 2008, n. 6, p. 505; Cass. 17 gennaio 2007, n, 995, cit., p. 516; Cass. 27 luglio 2006, n. 17167, in *LG*, 2007, n. 3, p. 316.

(439) INAIL, Circolare del 25 marzo 2016, n. 14, p. 3, nota 5.

(440) V. FERRARI, *Infortunio «in itinere»: un nuovo corso della giurisprudenza di legittimità?*, cit., c. 2447.

(441) In dottrina la tesi estensiva è sostenuta da G. CORSALINI, *op. cit.*, pp. 57-61; G. MANNACIO, *Infortunio "in itinere": vecchi problemi e nuova disciplina*, nota a Cass. 11 dicembre 2001, n. 15617, in *LG*, 2002, n. 9, p. 863; G. LUDOVICO, *La definizione legislativa dell'infortunio* in itinere *tra estensione della tutela e selezione dei soggetti*, cit., p. 47; E. GAMBACCIANI, *L'infortunio* in itinere *nel sistema di tutela contro i rischi del lavoro: il punto dopo la riforma del 2000*, cit., p. 281.

(442) G. MANNACIO, *op. cit.*, p. 863.

«imporre al lavoratore l'usanza di portarsi le vivande da casa sarebbe stata contro i tempi ed i costumi sociali in vigore» (443).
Con riguardo alle novità legislative, l'art. 5, comma 4, l. n. 221/2015, modificando l'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965, dispone adesso che «l'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato» (444). L'art. 1, comma 75, l. n. 160/2019 equipara ai velocipedi, così come definiti dall'art. 50, d.lgs. n. 285/1992, «i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW», che presentano gli ulteriori requisiti tecnici e costruttivi stabiliti dal d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019. Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio *in* itinere, in seguito a questa equiparazione, è da ritenersi sempre necessitato anche l'utilizzo del monopattino elettrico (445).
Mentre, come visto, la l. n. 81/2017, agli artt. 18 e seguenti, ha introdotto una nuova modalità di svolgimento del lavoro subordinato dando rilievo soprattutto alla finalità di «agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». In particolare, l'art. 23 introduce una particolare disciplina per l'infortunio *in itinere* del lavoratore agile, subordinando l'accesso alla tutela alla condizione che «la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza».
Sembra chiaro, quindi, che la direzione intrapresa dal legislatore sia quella di valorizzare gli *standard* di comportamento che emergono nella società, riconducibili ai valori guida dell'ordinamento giuridico, di valore costituzionale, nonostante si tratti di una scelta non certo esente da criticità (446). Tanto è vero che la giurisprudenza, sebbene riconosca che la disposizione sull'uso necessitato della bicicletta non abbia un'efficacia retroattiva, allo stesso tempo «proprio perché espressione di istanze sociali largamente presenti da tempo nella comunità», la considera un'utile «chiave interpretativa al fine di chiarire anche il precetto elastico in vigore precedentemente» (447). A conferma di tale argomentazione si può considerare che prima ancora della modifica legislativa, l'Istituto assicuratore aveva già valutato positivamente l'utilizzo della bicicletta, soprattutto in pista ciclabile (448), proprio alla luce della «sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile che annovera tra le sue forme l'uso della bicicletta» (449).

---

(443) Cfr. almeno Cass. 13 aprile 2016, n. 7313, cit., c. 2441.
(444) Sul punto cfr. INAIL, Circolare del 25 marzo 2016, n. 14.
(445) S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 176; A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 148.
(446) È quanto sottolinea S. PICCININNO, *Infortuni* in itinere*: recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali*, cit., pp. 110-111, con riferimento alla modifica legislativa dell'art. 2, comma 3, che ha reso sempre necessitato l'uso della bicicletta, la cui *ratio* «è quella di tutelare l'ambiente e non il rischio della strada in sé».
(447) Cass. 13 aprile 2016, n. 7313, cit., c. 2441.
(448) Sul tema cfr. A. DE MATTEIS, *Novità in tema di infortunio in itinere: la cassazione apre agli allievi, l'Inail alle piste ciclabili*, cit., pp. 10-11.
(449) INAIL, Istruzioni operative del 7 novembre 2011.

Più di recente, l'Istituto assicuratore ha fornito un'indicazione operativa per gli infortuni *in itinere* occorsi durante il periodo di emergenza da Covid-19. In deroga al dettato legislativo (450) e per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica, l'Inail valuta sempre necessitato l'uso del mezzo privato per compiere l'*iter* protetto, «poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati» (451). Sebbene si tratti di una indicazione eccezionale e di natura esclusivamente interpretativa, la scelta compiuta dall'Istituto sembra improntata a un criterio di ragionevolezza e tiene conto del valore costituzionale della salute di cui all'art. 32 Cost.
Tutte queste considerazioni inducono a ritenere indifferibile una composizione del contrasto giurisprudenziale tutt'ora presente nella giurisprudenza di legittimità, magari tramite l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che propenda per una lettura estensiva e costituzionalmente orientata del carattere necessitato dell'utilizzo del mezzo privato di trasporto.

7.3. L'infortunio *in itinere* nel telelavoro e nel lavoro agile

Come già visto, la normativa sul telelavoro, sia nel settore privato, sia nel settore pubblico, non prevede specifiche disposizioni in materia di infortuni sul lavoro (452). Per quanto riguarda gli infortuni *in itinere* si applicherà la disciplina generale di cui all'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965. Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro saranno indennizzati solo nelle ipotesi in cui il lavoratore svolga la prestazione per l'intera giornata in uno dei due luoghi e abbia la necessità di recarsi nell'altro. Al contrario, nel caso in cui il lavoratore esegua la prestazione durante la stessa giornata in parte in azienda e in parte presso il proprio domicilio, l'infortunio dovrà essere qualificato in attualità di lavoro, con tutto ciò che ne consegue in termini di incidenza sul tasso specifico aziendale (453).
Per quanto riguarda il lavoro agile, l'art. 23, comma 3, l. n. 81/2017, specifica quanto si poteva desumere già in via interpretativa (454). La tutela per l'infortunio *in itinere* si applica agli «infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali». L'infortunio *in itinere* del lavoratore agile è soggetto ai medesimi limiti e condizioni stabiliti in generale dall'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965, cui si aggiungono le ulteriori condizioni stabilite dall'art. 23, comma 3. In particolare, la scelta del luogo della prestazione deve essere «dettata da esigenze

(450) Cfr. sul punto le considerazioni critiche di G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela dell'Inail. Disciplina degli infortuni e delle malattie professionali*, cit., p. 108, nota 66, il quale sottolinea che la circolare interpretativa deroga alla disposizione legislativa.
(451) INAIL, Circolare del 1° aprile 2020, n. 13, p. 12.
(452) Si rinvia al par. 3.4.
(453) S. TORIELLO, *Il punto sul telelavoro*, cit., p. 694; A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 160.
(454) M. PERUZZI, *Sicurezza e agilità: quale tutela per lo* smart worker?, cit., p. 23. Parla, invece, di fattispecie di infortunio *in itinere* ulteriore M. GAMBACCIANI, *L'infortunio* in itinere *del lavoratore agile*, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), *Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giappichelli, 2018, p. 249.

connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza».
Una prima problematica interpretativa è legata al significato da attribuire a questa ulteriore condizione posta dall'art. 23, comma 3.
Sul punto si è già detto (455) che dalla disposizione si può ricavare in via interpretativa un riferimento alla necessità di predeterminare il luogo di lavoro, considerato che il luogo di svolgimento della prestazione all'esterno dei locali aziendali deve essere «prescelto». Qui si può aggiungere che anche l'allusione al requisito della normalità del percorso presuppone che il luogo esterno sia già prefissato (456).
La funzione della previsione è quella di circoscrivere l'ambito della copertura assicurativa (457) ai luoghi individuati secondo i criteri dettati nella disposizione anche al fine di prevenire condotte fraudolente di individuazione soltanto *ex post* dei luoghi di svolgimento esterni della prestazione (458). Si tratta di criteri che per quanto potranno, comunque, orientare la decisione delle parti nell'elezione del luogo esterno di svolgimento della prestazione, non si estendono anche gli infortuni in attualità di lavoro. Il loro mancato rispetto produce conseguenze giuridiche limitatamente alla fattispecie dell'infortunio *in itinere*. In particolare, qualora il lavoratore subisca un infortunio durante il tragitto dal luogo di abitazione a un luogo che non presenta le caratteristiche previste dalla norma, non riceverà alcun indennizzo, qualificandosi la scelta come rischio elettivo (459).
Se più semplice è individuare una scelta del luogo dettata da esigenze connesse alla prestazione, maggiormente complessa è la delimitazione delle esigenze connesse alla necessità di conciliare le esigenze di vita a quelle lavorative, che sembra determinare, in una sorta di eterogenesi dei fini, un effetto espansivo dell'ambito di applicazione della tutela (460). Consapevole di ciò, il legislatore ha cercato di puntellare l'oggetto della tutela, richiedendo comunque che i criteri rispondano a un principio di ragionevolezza. Si tratta di una clausola generale che al pari del concetto di normalità del percorso e di necessarietà dell'utilizzo del mezzo privato andrà valutata alla luce degli *standard* comportamentali che emergono dai «valori guida dell'ordinamento giuridico, di valore costituzionale» (461).
L'altro aspetto problematico riguarda la qualificazione degli infortuni occorsi al lavoratore agile in determinate tipologie di spostamenti. Si possono dare tre ipotesi in cui

(455) Cfr. par. 3.2.
(456) S. CAFFIO, *Lavoro agile e tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 504.
(457) Cfr. M. GAMBACCIANI, *L'infortunio* in itinere *del lavoratore agile*, cit., p. 254, il quale, alla luce della smaterializzazione del luogo di lavoro, come tradizionalmente inteso (cfr. le riflessioni svolte al cap. I, par. 6.1), sottolinea il rischio che «ogni incidente stradale del lavoratore agile possa essere considerato un infortunio *in itinere* indennizzabile».
(458) INAIL, Circolare del 2 novembre 2017, n. 48, p. 5; S. CAFFIO, *Lavoro agile e tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 501.
(459) INAIL, Circolare del 2 novembre 2017, n. 48, p. 5.
(460) M. GAMBACCIANI, *op. cit.*, p. 255; S. CAFFIO, *op. cit.*, p. 509.
(461) Tra le più recenti cfr. Cass. ord. 31 agosto 2018, n. 21516, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cass. 7 luglio 2016, n. 13882, cit., p. 49; Cass. 13 aprile 2016, n. 7313, cit., c. 2441. Si limitano a sottolineare la difficoltà di individuare i contorni del principio di ragionevolezza G. CASIELLO, *La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile*, cit., p. 660; G. SANTORO-PASSARELLI, *Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile da comporre in un'impresa in via di trasformazione*, cit., p. 786.

la distinzione tra infortunio in attualità di lavoro e infortunio *in itinere* appare controversa.
Nel caso in cui il lavoratore agile abbia concordato con il datore di lavoro la possibilità di svolgere la prestazione in diversi luoghi esterni alla sede e subisca un infortunio nello spostamento tra un luogo esterno e un altro, si può utilizzare il medesimo criterio visto per il telelavoro e ritenere che si tratti di un infortunio in attualità di lavoro. Un analogo ragionamento può essere fatto qualora nel corso della giornata designata per l'esecuzione della prestazione in modalità agile il lavoratore abbia l'esigenza di spostarsi dal luogo esterno, sia esso l'abitazione o un altro luogo, alla sede di lavoro (462). Siamo fuori dall'ipotesi di spostamento tra luogo di vita privata e il luogo di lavoro, per cui è da escludere la sussistenza di un infortunio *in itinere*. L'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003, qualifica, peraltro, come orario di lavoro «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni». Ne consegue che ben può rientrare nella nozione anche il tempo utilizzato per effettuare lo spostamento tra un luogo di lavoro esterno e un altro.
Per giustificare la qualificazione di infortunio in attualità di lavoro non è necessario ricorrere, come fa parte della dottrina (463), alle indicazioni interpretative dettate dall'Istituto assicuratore per gli infortuni occorsi in missione o trasferta. L'esecuzione della prestazione in modalità agile non è analoga all'esecuzione della prestazione in missione o in trasferta. A difettare o, meglio, a essere sfumato è proprio il requisito della costrittività organizzativa, che nello spostamento tra il luogo di abitazione e il luogo designato per la missione è l'elemento che porta a ritenere la sussistenza di un infortunio in attualità di lavoro (464).
Questa assimilazione dell'infortunio *in itinere* del lavoratore agile all'infortunio *in itinere* del lavoratore in missione se portata alle estreme conseguenze genera confusione sotto un altro aspetto, che la disposizione disciplina in maniera chiara. Siamo nella terza delle ipotesi prospettate, ossia l'infortunio occorso durante lo spostamento tra l'abitazione, inteso come luogo di vita privata, e il luogo esterno di lavoro, diverso dalla sede (465). La ricostruzione che suddivide tra infortunio in attualità di lavoro e infortunio *in itinere* a seconda della finalità dello spostamento appare fumosa e articolata. L'art. 23, comma 3, è molto chiaro sul punto, riconoscendo come evento protetto «gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali».

(462) M. GAMBACCIANI, *op. cit.*, p. 251; E. DAGNINO, M. MENEGOTTO, L.M. PELUSI, M. TIRABOSCHI, *Guida pratica al lavoro agile dopo la l. n. 81/2017*, cit., p. 88.
(463) S. CAFFIO, *Lavoro agile e tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali*, cit., p. 511.
(464) Cfr. INAIL, Circolare del 23 ottobre 2013, n. 52.
(465) Nessun problema interpretativo pone l'ipotesi dell'infortunio occorso nel tragitto tra l'abitazione e la sede di lavoro, giacché costituisce infortunio *in itinere* sulla base dei principi generali di cui all'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965.

7.4. I confini della tutela nell'infortunio *in itinere*

La disciplina normativa dell'infortunio *in itinere* diverge per certi aspetti rispetto a quella degli infortuni in attualità di lavoro, considerato che alcune ipotesi di esclusione dalla tutela sono espressamente tipizzate dal legislatore.
L'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965, prevede la tutela per gli infortuni *in itinere* «salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque necessitate». Queste ultime si intendono comunque necessitate «quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti».
La deviazione costituisce una modificazione del percorso rispetto a quello normale che il lavoratore avrebbe dovuto seguire, con la conseguenza che il tragitto risulta finalizzato a una meta diversa rispetto a quelle legislativamente previste. In tal caso l'evento rimane escluso dalla tutela, non in quanto la deviazione comporti un aggravamento del rischio (466), ma più semplicemente per il venir meno del requisito dell'occasione di lavoro (467). Le interruzioni, a differenza delle deviazioni, consistono in una temporanea sospensione del tragitto che, però, conserva la sua destinazione. Il percorso rimane sempre finalizzato a una delle mete legislativamente stabilite e, quindi, dovrebbe essere considerato in occasione di lavoro (468). In questo senso, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della disposizione, si era orientata la giurisprudenza, ritenendo che la tutela fosse sospesa per la durata dell'interruzione e ritornasse operante una volta ripristinato il normale percorso (469).
Sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata, in base a un'interpretazione letterale dell'art. 2, nella parte in cui esclude la tutela in ogni caso di interruzione non necessitata e non solo quando l'interruzione determini l'insorgenza di un rischio diverso rispetto a quello occasionato dal lavoro. Tenuto conto che il caso concreto riguardava l'infortunio occorso dopo una breve sosta di 15 minuti, secondo la Corte il giudice rimettente avrebbe dovuto piuttosto procedere a un'interpretazione adeguatrice della disposizione, partendo dal significato di interruzione. Quest'ultima, costituendo un'eccezione alla tendenziale indennizzabilità dell'infortunio in occasione di lavoro, va intesa, qualora non necessitata, in senso restrittivo. Essa deve essere limitata alla «soluzione di continuità nel tragitto compiuto dal lavoratore» che alteri le condizioni di rischio per l'assicurato e non anche alle brevi soste che non presentino questo requisito (470).
L'impostazione basata sulla distinzione tra brevi soste e soste prolungate è stata successivamente recepita dall'Istituto assicuratore (471) e dalla giurisprudenza di legittimità. È stato infatti sottolineato che la sosta voluttuaria non necessitata integra il rischio elettivo al ricorrere di due condizioni, l'apprezzabile dimensione temporale e l'aggravamento del rischio. Al contrario la breve sosta che non modifichi le condizioni di rischio, sebbene non necessitata, costituisce infortunio *in itinere* indennizzato (472).

(466) Cfr. Cass. 22 gennaio 2013, n. 1458, in *LG*, 2013, n. 4, p. 417.
(467) G. CORSALINI, *Gli infortuni* in itinere, cit., p. 87.
(468) G. CORSALINI, *op. cit.*, p. 88.
(469) Cass. 19 aprile 1995, n. 4346, in banca dati *Leggi d'Italia*.
(470) C. cost. ord. 11 gennaio 2005, n. 1, in *FI*, 2005, I, c. 652.
(471) Cfr. INAIL, Circolare del 25 marzo 2016, n. 14, p. 3.
(472) Cass. 18 luglio 2007, n. 15973, in *LG*, 2008, n. 2, p. 149, con nota di G. GIRARDI.

Un'interpretazione di tal fatta lascia ampi margini di discrezionalità al giudice nell'attribuire un significato alla brevità o, viceversa, lunghezza della sosta e non appare coerente con la considerazione, sopra svolta, secondo cui l'occasione di lavoro nell'infortunio *in itinere* si integra con la mera finalizzazione del viaggio al lavoro. A ciò si aggiunga la difficoltà probatoria posta in capo al lavoratore, tenuto a dimostrare che la durata dell'interruzione non abbia modificato le condizioni di rischio del percorso (473). L'interruzione, a differenza della deviazione, di per sé non muta la destinazione e il percorso normale seguito rimane in occasione di lavoro, nonostante sopravvenga un'interruzione, essendo irrilevante il grado maggiore o minore del rischio. Sarebbe maggiormente coerente con la nozione di occasione di lavoro, allora, ritenere che in caso di interruzione la tutela venga sospesa per tutta la durata della stessa, riprendendo la sua efficacia una volta ripreso l'*iter* originario (474).

L'indipendenza dell'interruzione o della deviazione dal lavoro costituisce rischio elettivo non tutelato, con la conseguenza che ai fini della valutazione del collegamento con il lavoro occorre prendere quale riferimento il medesimo criterio finalistico visto per le ipotesi di rischio elettivo. È il caso, ad esempio, della lavoratrice che dimentica a casa uno strumento di lavoro e nel tornare indietro per andare a recuperare l'oggetto subisce un infortunio. Una condotta del genere, seppur caratterizzata da colpa, non esclude l'indennizzabilità dell'evento, stante la finalizzazione della interruzione del viaggio alla puntuale esecuzione della prestazione dovuta (475). Negli stessi termini si pone anche la deviazione imposta dal datore di lavoro, che risulta non estranea alle finalità lavorative (476).

Quanto, invece, alla necessarietà, il legislatore ha espressamente tipizzato alcune fattispecie in cui l'interruzione o la deviazione non interrompono il nesso di causalità tra evento e attività lavorativa. È il caso della forza maggiore, delle esigenze essenziali e improrogabili, dell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. La forza maggiore consiste in tutti quei fattori o circostanze cui non si possa resistere, quali la viabilità interrotta, il guasto meccanico o l'improvviso malore (477). Altrettanto chiara è l'ipotesi di adempimento di obblighi penalmente rilevanti che rimanda all'obbligo di prestare soccorso stradale (478), di assistere minori e incapaci o di denunciare un reato (479). Più difficile definire i contorni della nozione di esigenze essenziali e improrogabili, per la quale si può far riferimento agli *standard* emergenti dai valori costituzionali (480). Sono certamente escluse le interruzioni e deviazioni non finalizzate al lavoro, mentre vi rientrano quelle effettuate per soddisfare bisogni personali fisiologici o finalizzate a soddisfare esigenze familiari (481). Tra queste è esclusa la deviazione effettuata per

(473) S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 172.

(474) G. CORSALINI, *Gli infortuni* in itinere, cit., pp. 90-92; S. BRUN, *L'infortunio* in itinere *tra gli incerti confini del «rischio elettivo» e i dubbi di legittimità costituzionale: i nodi non risolti dalla riforma del 2000*, nota a C. cost. ord. 11 gennaio 2005, n. 1, in *RIDL*, 2005, II, p. 802.

(475) Cass. 11 dicembre 2003, n. 18980, in *DL*, 2004, II, p. 319, con nota di A. RUSSO.

(476) Cass. 4 novembre 1994, n. 9099, in *RIMP*, 1994, II, p. 163.

(477) G. CORSALINI, *Gli infortuni* in itinere, cit., p. 93.

(478) Cass. 12 maggio 1990, n. 4076, in *RIMP*, 1990, II, p. 28.

(479) E. GAMBACCIANI, *L'infortunio* in itinere *nel sistema di tutela contro i rischi del lavoro: il punto dopo la riforma del 2000*, cit., p. 278.

(480) E. GAMBACCIANI, *op. cit.*, p. 278. *Contra* S. BRUN, *op. cit.*, p. 801.

(481) Cfr. INAIL, Circolare del 18 dicembre 2014, n. 62.

procedere al cambio dei pneumatici, considerato che l'usura sia rilevabile per tempo e che occorre la prova che si tratti dell'unico centro idoneo a offrire tale servizio (482). Non rientra nel concetto di deviazione, invece, la scelta del percorso più lungo per raggiungere le mete legislativamente prefissate, di cui si è detto parlando del carattere normale del percorso. Quest'ultimo non coincide necessariamente con il percorso più breve (483), basta che sia quello abituale. La scelta del percorso non deve essere legata a ragioni personali del tutto estranee all'attività lavorativa che, al contrario, integrano il rischio elettivo (484). Sotto questo profilo, come è stato giustamente rilevato, la giurisprudenza interpreta in maniera rigorosa la colpa del lavoratore nell'aver scelto il percorso più lungo da seguire, qualificandola come rischio elettivo (485). Il medesimo parametro di valutazione è stato adottato nelle ipotesi della scelta della strada più pericolosa (486) o nell'utilizzo del mezzo privato non necessitato (487). Sebbene nella scelta del percorso più lungo o più pericoloso il lavoratore abbia assunto una condotta negligente o imprudente, il viaggio rimane finalizzato al lavoro, quindi deve essere considerata sussistente l'occasione di lavoro (488). Con riferimento agli infortuni in attualità di lavoro è la stessa giurisprudenza, del resto, a sottolineare che il comportamento pur imprudente del lavoratore che a fronte di una duplice modalità di esecuzione del compito assegnato scelga quella più rischiosa costituisce condotta colposa indennizzata (489).

Ciò conferma quanto si diceva in merito all'evoluzione in senso restrittivo dell'infortunio *in itinere* nel passaggio da istituto di natura giurisprudenziale a fattispecie disciplinata dalla legge. Se ciò che conta è il rapporto finalistico (o strumentale) tra il percorso compiuto e il lavoro, dovrebbero perdere di rilevanza le circostanze di verificazione dell'evento, quali la lunghezza del percorso o la maggiore pericolosità della strada (490).

La giurisprudenza ha, invece, preferito un'interpretazione rigorosa del comportamento colposo del lavoratore e, a differenza di quanto avviene per gli infortuni in

(482) Cass. 6 luglio 2007, n. 15266, in banca dati *Leggi d'Italia*.

(483) Cfr. Cass. 1° febbraio 2002, n. 1320, cit., p. 19, che ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* in quanto la lavoratrice aveva seguito il percorso più lungo senza che vi fosse una ragione legata alle particolari condizioni della strada o alla viabilità.

(484) Cass. ord. 5 febbraio 2019, n. 3376, cit., che ha confermato la decisione di merito, qualificando come rischio elettivo la scelta del percorso più lungo di 11 km che richiedeva un tempo di percorrenza superiore a 12 minuti; Cass. 13 gennaio 2014, n. 475, cit., p. 22, ha escluso che il percorso fosse da ritenersi normale in ragione del fatto che il luogo da cui era partito il lavoratore non rappresentava l'abitazione abituale. Cfr. anche Cass. 24 settembre 2010, n. 20221, cit., p. 1237. Sul punto cfr. INAIL, Circolare del 25 marzo 2016, n. 16.

(485) G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela dell'Inail. Disciplina degli infortuni e delle malattie professionali*, cit., pp. 137-138.

(486) Cass. 15 novembre 2001, n. 14227, cit.; Cass. 1° settembre 1997, n. 8269, in *RIMP*, 1998, II, p. 20.

(487) Cass. ord. 7 luglio 2016, n. 13950, cit.; Cass. ord. 20 aprile 2016, n. 7831, cit.; Cass. 17 giugno 2015, n. 12487, in banca dati *Leggi d'Italia*. Cass. 20 ottobre 2014, n. 22154, cit., p. 227; Cass. 18 marzo 2013, n. 6725, in *LG*, 2013, n. 5, p. 523; Cass. 7 settembre 2012, n. 15059, cit., p. 70; Cass. ord. 18 maggio 2012, n. 7970, cit., p. 1922; Cass. 6 ottobre 2004, n. 19940, cit., p. 285.

(488) Cfr. in questi termini già A. VENTURI, *L'infortunio "in itinere" e la colpa del lavoratore*, cit., p. 462.

(489) Cass. ord. 19 marzo 2019, n. 7649, cit., c. 2386; Cass. 10 gennaio 2013, n. 536, cit., p. 424; Cass. 18 maggio 2009, n. 11417, cit., p. 363.

(490) Si rinvia ai par. 6 e ss. del presente capitolo.

attualità di lavoro, lo riconduce nell'ambito del rischio elettivo, con la conseguenza che la distinzione risulta, quindi, molto sfumata.
Questa impostazione emerge in maniera chiara nella valutazione delle condotte poste in violazione del codice della strada. La giurisprudenza aveva adottato inizialmente una posizione coerente con il principio dell'irrilevanza della colpa ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, ritenendo che perfino «le violazioni apparentemente plateali delle regole della circolazione» trovano la loro causa in condotte negligenti. Si tratta di ipotesi, alle quali si può assimilare la cosciente violazione delle prescrizioni basata «sulla convinzione della superfluità nelle circostanze concrete del rispetto della regola ai fini della sicurezza della circolazione», in cui non si ravvisa una scelta volontaria del lavoratore. Come tali costituiscono infortuni *in itinere* indennizzabili e non configurano il rischio elettivo, salvo che non si rientri nei casi «di scelte consapevoli comunque abnormi» ([491]).
Nel tempo si è, però, consolidato un orientamento maggiormente restrittivo incline a valutare con maggior rigore la violazione di norme fondamentali del codice della strada, essendo suscettibile di determinare «un aggravamento del rischio tutelato (percorso casa-lavoro) talmente esorbitante dalle finalità di tutela, da escluderla in radice». La valutazione più rigorosa della colpa nell'infortunio *in itinere*, tale da assurgere a rischio elettivo, sarebbe giustificata dalla «ragione di tutela di un'attività (percorso casa-lavoro) che ha con il lavoro un rapporto meno pregnante». Per questa ragione la nozione del rischio elettivo è da considerare più ampia, estendendosi a quei «comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza». Una tale interpretazione sarebbe desumibile dallo stesso dettato legislativo laddove esclude dalla tutela «gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni», nonché gli infortuni occorsi al «conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida». Ipotesi queste ritenute esemplificative e non tassative delle violazioni suscettibili di aggravare il rischio e dalle quali emerge la richiesta di «un maggior grado di responsabilità da parte del lavoratore» ([492]).
La tesi restrittiva si fonda sul presupposto erroneo della sussistenza nelle ipotesi di violazione del codice della strada di un aggravamento del rischio ([493]). Si tratta di un'impostazione che non solo non tiene conto dell'evoluzione del concetto di occasione di lavoro nell'ambito dell'infortunio *in itinere*, ma contrasta anche con il principio dell'irrilevanza della colpa negli infortuni.

([491]) Cass. 4 dicembre 2001, n. 15312, cit., p. 146. Cfr. anche Cass. 29 luglio 2009, n. 17655, cit., p. 1279, che pur accogliendo l'orientamento restrittivo ha valutato l'inosservanza di uno stop come condotta colposa indennizzabile.
([492]) Cass. 6 agosto 2003, n. 18885, in *MGL*, 2004, n. 6, p. 77. Cfr. anche Cass. 20 luglio 2017, n. 17917, cit., p. 1130; Cass. ord. 18 febbraio 2015, n. 3292, in *LG*, 2015, n. 5, p. 524; Cass. 7 maggio 2010, n. 11150, in banca dati *Leggi d'Italia*; Cons. Stato, 20 marzo 2007, n. 1309, in *D&R*, 2007, n. 11, p. 1111, con nota di G. CORSALINI; Cons. Stato, 20 gennaio 2006, n. 144, in *D&R*, 2006, n. 5, p. 575; Cass. 29 settembre 2005, n. 19047, cit.; Cass. 18 marzo 2004, n. 5525, in *LG*, 2004, n. 10, p. 991.
([493]) Cfr. A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., pp. 156-157; E. GAMBACCIANI, *L'infortunio* in itinere *nel sistema di tutela contro i rischi del lavoro: il punto dopo la riforma del 2000*, cit., pp. 282-283; L. PELLICCIA, *La riforma dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'attuazione della delega contenuta nella legge n. 144/1999. La nuova classificazione dei datori di lavoro e l'estensione degli obblighi assicurativi a particolari soggetti*, cit., p. 908, nota 40.

Una volta identificata l'occasione di lavoro nel rapporto finalistico tra il percorso compiuto e il lavoro, non occorre più andare alla ricerca di un *quid pluris* che aggravi il rischio generico della strada. La condotta colposa che violi il codice della strada non altera il rapporto finalistico del percorso e non fa venir meno l'occasione di lavoro ([494]), così come non altera l'occasione di lavoro la manovra pur imprudente del lavoratore negli infortuni in attualità di lavoro, purché finalizzata allo svolgimento dell'attività lavorativa. Dal punto di vista sistematico, la collocazione della disciplina dell'infortunio *in itinere* nell'ambito del Testo Unico presuppone l'applicazione dei medesimi principi stabiliti per gli infortuni in attualità di lavoro in materia di colpa, desumibili in via interpretativa dagli artt. 11, comma 4, e 65 ([495]).

Ciò trova conferma in alcune recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità. La tutela dell'infortunio *in itinere* si estende «a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all'entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto». La scelta del legislatore di tutelare il rischio generico della strada, «cui soggiace qualsiasi persona che lavori», implica, quindi, che il rischio elettivo ricomprenda non tutto ciò che aggravi il rischio, ma solo «tutto ciò che sia dovuto piuttosto ad una scelta arbitraria del lavoratore». Al fine di interrompere il nesso causale tra lavoro ed evento occorre che il lavoratore «crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella legata al c.d. percorso normale» ([496]).

Nemmeno convincente appare l'ulteriore considerazione circa il carattere esemplificativo delle ipotesi di colpa grave che escludono la tutela stabilite dall'art. 2, comma 3, per gli infortuni *in itinere*. Anzi, proprio la natura di eccezione al principio di irrilevanza della colpa ai fini dell'indennizzabilità degli infortuni suggerisce un'interpretazione di tipo restrittivo delle fattispecie e l'impossibilità di estenderne l'applicazione in via analogica ([497]). La stessa Corte costituzionale ha sottolineato che le eccezioni alla «tendenziale generalità della regola dell'indennizzabilità dell'infortunio in occasione di lavoro» siano da interpretare in maniera stretta ([498]).

Quanto al significato da attribuire alle singole fattispecie di esclusione, esse vanno correlate alle corrispondenti violazioni previste agli artt. 186 e 187 del d.lgs. n. 285/1992 sulla guida in stato di ebrezza e sulla guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Rimarrebbero indennizzabili, invece, gli infortuni direttamente cagionati dall'uso terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Nell'ottica di un'interpretazione restrittiva delle eccezioni previste dall'art. 2, comma 3, bisogna poi sottolineare che il significato dell'espressione «direttamente» rimanda all'idea di un intervento esclusivo degli stati di alterazione del soggetto nel decorso causale. Ne

---

([494]) Cfr. S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 177; C. MAZZA, *L'infortunio* in itinere *tra occasione di lavoro e rischio elettivo*, in *RCP*, 2007, n. 3, p. 534.

([495]) In linea di principio è orientato a fare applicazione del principio dell'irrilevanza della colpa anche l'Istituto assicuratore. Cfr. INAIL, Circolare del 25 marzo 2016, n. 13, p. 4.

([496]) Cass. ord. 8 settembre 2020, n. 18659, in *LG*, 2020, n. 12, p. 1212; Cass. 13 aprile 2016, n. 7313, cit., p. 2441.

([497]) G. CORSALINI, *Gli infortuni* in itinere, cit., p. 105; S. BRUN, *L'infortunio* in itinere *tra gli incerti confini del «rischio elettivo» e i dubbi di legittimità costituzionale: i nodi non risolti dalla riforma del 2000*, cit., p. 801.

([498]) C. cost. ord. 11 gennaio 2005, n. 1, cit., p. 652.

consegue l'indennizzabilità degli infortuni concausati da fattori esterni ulteriori rispetto a questi ultimi ([499]).
Con riguardo all'ultima ipotesi di esclusione dalla tutela, costituita dalla guida senza la prescritta abilitazione di guida, trattasi anch'essa di un'ipotesi di condotta colposa integrante il rischio elettivo. La fattispecie è, quindi, da interpretare in maniera stretta alle sole ipotesi di mancato conseguimento o di revoca della patente di guida, ricomprendendo nella tutela i diversi casi di patente scaduta o sospesa ([500]).

([499]) G. CORSALINI, *Gli infortuni* in itinere, cit., pp. 106-111. Cfr. anche INAIL, Circolare del 25 marzo 2016, n. 14, p. 4, nota 8.
([500]) G. LUDOVICO, *La definizione legislativa dell'infortunio* in itinere *tra estensione della tutela e selezione dei soggetti*, cit., p. 48; G. CORSALINI, *op. cit.*, pp. 112-113; E. GAMBACCIANI, *L'infortunio* in itinere *nel sistema di tutela contro i rischi del lavoro: il punto dopo la riforma del 2000*, cit., p. 284.

Conclusioni

La ricerca si poneva l'obiettivo di dar conto dello stato di evoluzione del sistema assicurativo nell'ambito degli infortuni sul lavoro e le ricadute sulla tutela dell'innovazione tecnologica apportata dalla Quarta rivoluzione industriale.
La tutela assicurativa era originariamente improntata al principio del rischio professionale. In tale ottica, il lavoratore è tutelato per ogni rischio di lavoro, anche di natura colposa: al datore di lavoro «che dall'intrapresa attende il vantaggio, spetta di sopportarne le eventualità dannose». Tra queste vi sono anche «le conseguenze economiche degli infortunii avvenuti senza colpa d'alcuno, i quali non potendo dalla preveggenza umana venire evitati, è più equo che, fra i due contraenti, gravino sul padrone piuttosto che sull'operaio» (1). Veniva realizzata, così, una forma di transazione sociale. Il datore di lavoro rinunciava all'esonero dalla responsabilità per caso fortuito o forza maggiore, accollandosi il relativo rischio, ma scaricando il costo economico sull'assicurazione. Il lavoratore desisteva, invece, dall'agire per il conseguimento dell'integrale risarcimento, ricevendo un'indennità economicamente ridotta, ma estesa a tutti gli eventi lesivi (2).
L'impronta della tutela era marcatamente assicurativa, per cui i lavoratori erano tutelati soltanto se erano addetti a lavorazioni ritenute dal legislatore maggiormente pericolose e unicamente per i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle stesse.
Con l'avvento della Costituzione cambia lo scenario valoriale in cui si colloca la tutela infortunistica. Nella trama costituzionale si inseriscono gli artt. 1 e 4 Cost., che fanno ampio riferimento al lavoro, l'art. 3 Cost. sul principio di uguaglianza, l'art. 35 Cost. che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, l'art. 32 Cost., sul diritto alla salute e l'art. 38 Cost., sul diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati in caso di infortunio. Si tratta di principi che configurano una tutela estesa sufficientemente da ricomprendere ogni lavoratore e ogni evento professionale produttore di danno, indipendentemente dal grado maggiore o minore di rischio che presenti l'attività svolta. L'ispirazione personalista che pervade l'intero testo costituzionale segna il passaggio da una visione del lavoratore come mero debitore di una prestazione al riconoscimento della sua dignità di persona che si esprime attraverso il lavoro.
Progressivamente cambia, quindi, il fondamento della tutela assicurativa. Il principio del rischio professionale perde la sua centralità, rivelandosi inadeguato a fronte dei principi costituzionali di tutela di ogni situazione di bisogno. Al suo posto si impone

(1) G. FUSINATO, *Gli infortuni sul lavoro e il diritto civile*, cit., p. 53.
(2) L. GAETA, *L'influenza tedesca sulla formazione del sistema previdenziale italiano*, cit., p. 15; L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, cit., p. 103. Ma vedi. in senso critico GE. FERRARI, GI. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 28.

la nuova finalità espressa dall'art. 38 Cost. che è quella della liberazione da ogni condizione di bisogno.
Il Testo Unico, pur essendo stato approvato nel 1965, ha mantenuto una sostanziale continuità strutturale con l'impostazione precedente, essendosi limitato a sistematizzare la stratificazione normativa successiva alla l. n. 80/1898. Nel rinnovato contesto costituzionale si è, quindi, accentuata la discrasia tra l'impianto costituzionale e l'impostazione tipicamente assicurativa del sistema del Testo Unico. È stata proprio la presa d'atto di questa divergenza con i principi costituzionali il fattore scatenante della lunga evoluzione delle tutele assicurative da un sistema di tipo selettivo a un'impostazione maggiormente finalizzata a garantire la libertà da ogni bisogno per tutti i lavoratori.
Insieme ad essa un contributo rilevante lo si deve assegnare alla trasformazione tecnologica che ha interessato i processi produttivi soprattutto negli ultimi cinquant'anni. La terziarizzazione dell'economia, il sempre più pervasivo utilizzo dei computer nei luoghi di lavoro, la robotica, hanno influito sull'evoluzione dei concetti di manualità della prestazione, macchina elettrica, rischio ambientale, ampliando sensibilmente l'ambito di applicazione delle attività protette e, specularmente, dei soggetti tutelati. Analogamente, sul piano oggettivo, la flessibilità organizzativa e l'attenuazione del carattere gerarchico della subordinazione ha influito sull'unità di tempo, luogo, azione su cui si fondava l'impresa taylor-fordista, riflettendosi sulla nozione di occasione di lavoro. La diffusione del lavoro di tipo intellettuale a discapito del classico lavoro manuale ha contribuito alla "trasformazione" della causa violenta: dallo sforzo abnorme al normale atto di forza lavorativa, fino a interiorizzarsi nelle cause di natura psichica, stante il maggiore rischio di *stress* lavoro-correlato indotto dalla iperconnessione e dall'intensificazione del lavoro.
La diffusione del lavoro tramite piattaforma digitale ha determinato la necessità di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione per adeguare il sistema alle esigenze di tutela emerse con le nuove forme di lavoro flessibile e ha riproposto il problema della selettività dell'impianto di tutele.
L'evoluzione del sistema ha riguardato, quindi, non solo l'ambito di applicazione della tutela, ma anche, con riferimento più specifico agli infortuni sul lavoro, il concetto di occasione di lavoro e la nozione di causa violenta, oltre agli infortuni *in itinere*.
Quanto al primo aspetto, nell'ottica del superamento del principio del rischio professionale e dell'adeguamento del sistema ai principi costituzionali, si ravvisa una tendenza espansiva della giurisprudenza sia nell'interpretazione degli elementi che delimitano l'attività protetta, sia dell'elenco delle persone assicurate.
L'impianto selettivo, pur conservando il proprio simulacro, è stato svuotato dall'interno in applicazione del principio secondo cui a parità di rischio occorre assicurare pari tutela ([3]), nonché del principio dell'irrilevanza del titolo giuridico che giustifica la prestazione lavorativa ([4]). Rispetto all'impostazione del rischio professionale cambia la prospettiva del sistema, non più legata «alla pericolosità dell'attività considerata,

([3]) Cfr. C. cost. 21 marzo 1989, n 137, cit., p. 1; C. cost. 2 marzo 1990, n. 98, cit., p. 4.
([4]) C. cost. 10 maggio 2002, n. 171, cit., c. 3259; C. cost. 10 dicembre 1987, n. 476, cit., c. 375. Per la giurisprudenza di legittimità cfr. da ultimo Cass. ord. 27 settembre 2018, n. 23332, in banca dati *Leggi d'Italia*.

concretamente misurabile secondo un certo grado di probabilità statistica» ([5]), ma a quella della liberazione dal bisogno del lavoratore infortunato che impone una protezione per tutti gli eventi lesivi legati all'attività svolta. È l'attività per se stessa a determinare l'esposizione al rischio, considerato che «in questo caso la pericolosità è data dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine» ([6]).

Allo stesso tempo, però, la giurisprudenza, pur avendo attualizzato le disposizioni del Testo Unico, ha mantenuto per certi aspetti l'impostazione selettiva di fondo, rimettendo al legislatore il compito di riformare la *ratio* complessiva del sistema. Tipico esempio di questa tendenza restrittiva è rappresentato dalla tutela degli insegnanti. Questi ultimi, come visto, sono tutelati solo qualora attendano a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, ovvero svolgano esercitazioni di lavoro. Limitazione che risente fortemente dell'influenza del principio del rischio professionale e di una protezione accordata solo in ragione della maggiore pericolosità dell'attività svolta.

Il legislatore ha colto solo in parte l'invito formulato dalla giurisprudenza. Ha operato un ampliamento della tutela, continuando a seguire la logica selettiva, retaggio del principio del rischio professionale. È la maggiore pericolosità dell'attività svolta il criterio che ancora oggi spinge il legislatore a intervenire. La diffusione di nuove forme di lavoro e l'esasperazione della dicotomia autonomia e subordinazione richiedono un'opera coraggiosa di riforma del sistema. Come si è visto, peraltro, sollecitazioni verso la predisposizione di una forma di tutela universale sono pervenute anche dalla Unione europea. Non solo il Pilastro europeo dei diritti sociali, ma anche la Raccomandazione del Consiglio dell'Ue, sebbene atti di *soft law*, invitano a estendere la protezione sociale al di là del ristretto ambito del lavoro subordinato.

Con questo non si vuole dire che siano mancati interventi innovativi. Basti pensare all'estensione della tutela verso forme di lavoro che si collocano al di là del mercato, come il lavoro svolto in ambito domestico o specifiche attività di volontariato. L'allargamento del novero dei soggetti tutelati, però, si è sviluppato in maniera disomogenea sulla base di una valutazione relativa alla pericolosità dell'attività svolta.

L'irrazionalità del persistente carattere selettivo della tutela, soprattutto con riguardo al lavoro autonomo, risulta in maniera evidente dall'analisi della disciplina infortunistica dei giudici di pace onorari e dei vice procuratori onorari. A prescindere dagli ulteriori problemi segnalati circa il fatto che la tutela assicurativa è riconosciuta solo a una parte della magistratura onoraria, risulta interessante evidenziare che paradossalmente l'obbligo assicurativo in questo caso è ricollegato al fatto di ricoprire una determinata carica. Un professionista che esercita la professione forense o la professione notarile ([7]), pur frequentando gli uffici di un Tribunale o di un Giudice di pace o di una Procura della Repubblica alla stessa stregua di un magistrato onorario appare sottoposto, quanto meno, al medesimo rischio ambientale di quest'ultimo. Eppure, si trova ad essere tutelato soltanto nell'ipotesi in cui ricopra la predetta carica onoraria. Anzi, si può anche dire che la stessa persona a seconda dei giorni in cui ricopra la

([5]) C. cost. 2 marzo 1991, n. 100, cit., p. 9.

([6]) Cass., Sez. Un., 14 aprile 1994, n. 3476, cit., p. 794.

([7]) Si pensi sotto questo profilo alla figura del notaio delegato alla vendita nelle esecuzioni mobiliari o immobiliari.

carica di magistrato onorario oppure svolga la professione forense, risulta ricompreso o meno nell'ambito della tutela assicurativa.
La recente emergenza epidemiologica dovuta al virus SARS-CoV-2 ha fatto emergere con maggiore chiarezza l'urgenza di una riforma complessiva del sistema che metta al centro la tutela della persona che lavora in conformità ai principi costituzionali. A fronte di un contagio che può riguardare indistintamente tutti i lavoratori, solo coloro che rientrano nell'ambito di applicazione del Testo Unico possono ricevere un'adeguata tutela.
Con riguardo all'oggetto della tutela, l'esame dell'evoluzione dell'istituto dell'infortunio sul lavoro, inteso in senso ampio, ha permesso di evidenziare che attualmente sussiste una dicotomia nell'interpretazione degli infortuni in attualità di lavoro e degli infortuni *in itinere*.
Quanto alla prima categoria, si può dire che ormai la giurisprudenza ha reso conforme la nozione di occasione di lavoro con il principio della libertà dal bisogno, per cui una volta ammesso alla tutela, ogni evento dannoso viene tutelato, purché legato con nesso funzionale con l'attività lavorativa. Anzi, la prospettiva adesso è rovesciata, in quanto ogni infortunio occorso nel tempo e nel luogo di lavoro si presume avvenuto in occasione di lavoro, salvo che non intervenga un fattore estraneo all'attività lavorativa. Significativa, in questo senso, anche l'interpretazione evolutiva del rischio elettivo, la cui operatività viene adesso limitata, in modo speculare all'occasione di lavoro, a quei comportamenti abnormi ed esorbitanti che non siano finalizzati allo svolgimento dell'attività lavorativa. Viene, così, reso più netto il confine tra condotta colposa indennizzata e rischio elettivo, che la precedente giurisprudenza tendeva a confondere. Il discrimine non è dato dal grado della colpa, ma dalla oggettiva finalizzazione della condotta.
Sempre in tema di infortuni in attualità di lavoro, come in parte anticipato, l'innovazione tecnologica ha generato dei riflessi sull'interpretazione dell'occasione di lavoro e della causa violenta.
La possibilità di lavorare *anytime*, *anywhere* ha reso forse più complicato l'assolvimento dell'onere della prova in caso di infortuni occorsi nello svolgimento della prestazione in telelavoro o in modalità agile, non operando la presunzione esistente per gli infortuni occorsi in azienda. Ciononostante, il sistema si è dimostrato elastico nel rispondere ai cambiamenti sul modo di svolgere la prestazione indotti dall'avvento della tecnologia. Non è la prima volta che l'interprete si trova ad affrontare il problema del riconoscimento degli infortuni occorsi in ambito domestico. Un'analoga commistione tra tempi di vita e tempi di lavoro si ravvisa infatti nel lavoro agricolo e la giurisprudenza non ha esitato a riconoscere l'indennizzabilità degli eventi verificatisi in ambito domestico, purché connessi funzionalmente con il lavoro.
Quanto alla causa violenta, grazie ai progressi tecnologici essa non è più limitata allo sforzo straordinario, ma estesa adesso anche al normale impegno ergonomico, che in connessione con le preesistenti condizioni di salute del soggetto può portare alla rottura del precario equilibrio organico del soggetto. Oltre a migliorare le condizioni lavorative, rendendo «meno necessario il ricorso all'energia muscolare» ([8]), l'innovazione tecnologica, unitamente alla diffusione di forme di lavoro flessibili, ha portato

([8]) A. FONTANA, *Itinerari della giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro: dallo «sforzo» all'«atto di forza» (quarta puntata)*, cit., p. 154.

con sé la diffusione di problematiche di natura psicosociale ([9]). Ciò non implica che la rilevanza delle cause psichiche come causa violenta sia una novità nel panorama delle tutele assicurative. Le trasformazioni in atto nei processi produttivi e l'intensificazione del lavoro tipica delle nuove modalità di svolgimento della prestazione hanno aumentato l'esposizione a rischi psicosociali negli ambienti di lavoro oltre ad aver determinato una corrispondente esigenza di tutela più marcata.
L'interpretazione dell'infortunio *in itinere*, al contrario, appare ancora per certi aspetti ancorata al principio del rischio professionale, posto che la giurisprudenza più che valorizzare la mera finalizzazione del viaggio quale occasione di lavoro, va alla ricerca di un *quid pluris* che possa aggravare il rischio generico della strada.
Esso appare, così, sospeso tra le logiche dell'assicurazione sociale e la garanzia della libertà dal bisogno. La peculiarità dell'istituto, del resto, è costituita dalla forte tensione «fra interesse dell'istituto assicuratore a non erogare prestazioni che esulino dalla sua funzione di copertura dei rischi propri delle attività lavorative e quello del lavoratore di veder non escluse dall'ambito di tali attività momenti peculiari della sua personalità di uomo-lavoratore in esse coinvolte» ([10]). In mancanza di una disciplina legislativa, la giurisprudenza aveva esteso la nozione di infortunio *in itinere*, coniugando «la forza espansiva di una norma generale (art. 2, t.u. 1124/1965)» ([11]) con «i valori guida dell'ordinamento – di rango costituzionale» ([12]), fino ad arrivare a «una vera e propria rivisitazione ontologica della fattispecie» ([13]). Nel passaggio alla formulazione legislativa a prevalere è stata una interpretazione restrittiva dell'istituto, più attenta «ai risvolti finanziari della tutela previdenziale» e basata su «una logica assicurativa» piuttosto che sulla «valenza sociale della tutela» ([14]).
Si è ripresentata, di recente, una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie «volta ad accentuarne il carattere previdenziale, superando quello meramente assicurativo» ([15]), nell'ottica della tutela del lavoratore in quanto persona. Si tratta di una piccola apertura che, tuttavia, non può ancora dirsi consolidata e che necessita di tempo per sedimentarsi.
La cosiddetta prova del nove, come visto anche negli infortuni in attualità di lavoro, è costituita dal rischio elettivo che negli infortuni *in itinere* è interpretato in maniera più rigorosa. Il confine tra condotta colposa indennizzata e rischio elettivo, rispetto agli infortuni in attualità di lavoro, appare più labile e incerto.
Questa impostazione emerge in maniera chiara nella valutazione delle condotte poste in violazione del codice della strada. La giurisprudenza aveva adottato inizialmente una posizione coerente con il principio dell'irrilevanza della colpa ai fini

([9]) Cfr. A. DE MATTEIS, *Stress lavoro-correlato e malattie professionali*, cit., pp. 38-39; S. MAINARDI, *Rivoluzione digitale e diritto del lavoro*, cit., p. 361.
([10]) Cass. 3 agosto 2001, n. 10750, cit., p. 931.
([11]) V. FERRARI, *Infortunio «in itinere»: c'era una volta il «welfare»*, cit., c. 551.
([12]) Cass. 3 agosto 2001, n. 10750, cit., p. 931.
([13]) V. FERRARI, *Ontologia dell'infortunio «in itinere»*, cit., c. 2297.
([14]) V. FERRARI, *Infortunio «in itinere»: c'era una volta il «welfare»*, cit., c. 552.
([15]) V. FERRARI, *Infortunio «in itinere»: un nuovo corso della giurisprudenza di legittimità?*, cit., c. 2447.

dell'indennizzabilità dell'infortunio, ritenendo che perfino «le violazioni apparentemente plateali delle regole della circolazione» trovano la loro causa in condotte negligenti ([16]).

Nel tempo si è, però, consolidato un orientamento restrittivo incline a valutare con maggior rigore la violazione di norme fondamentali del codice della strada, essendo suscettibile di determinare «un aggravamento del rischio tutelato (percorso casa-lavoro) talmente esorbitante dalle finalità di tutela, da escluderla in radice». La nozione del rischio elettivo è da considerare più ampia, estendendosi a quei «comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza» ([17]).

La tesi restrittiva si fonda sul presupposto erroneo della sussistenza nelle ipotesi di violazione del codice della strada di un aggravamento del rischio ([18]). Si tratta di un'impostazione, però, che non solo non tiene conto dell'evoluzione del concetto di occasione di lavoro nell'ambito dell'infortunio *in itinere*, ma contrasta anche con il principio dell'irrilevanza della colpa negli infortuni.

In definitiva, il percorso evolutivo verso la piena attuazione del principio della liberazione dal bisogno e il superamento del principio del rischio professionale può dirsi concluso solo in parte. Vale certamente per l'infortunio in occasione di lavoro, ma non per gli infortuni *in itinere*, legato ancora al criterio dell'aggravamento del rischio. Senza dire dei persistenti vuoti di tutela che interessano ancora alcune categorie di lavoratori, considerata l'impostazione selettiva dell'ambito di applicazione. Quanto ai riflessi della tecnologia sull'impianto del sistema, alla luce dell'interpretazione evolutiva operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il sistema risulta «perfettamente aperto» rispetto alle attuali «esigenze di tutela» ([19]).

Per quanto l'impianto del Testo Unico non sia quindi «al riparo dalle nuove sfide innescate dall'evoluzione tecnologica» ([20]), alla luce della straordinaria elasticità delle disposizioni normative è possibile operare un adeguamento interpretativo degli istituti che dia risposta alle nuove esigenze di tutela.

([16]) Cass. 4 dicembre 2001, n. 15312, cit., p. 146. Cfr. anche Cass. 29 luglio 2009, n. 17655, cit., p. 1279, che pur accogliendo l'orientamento restrittivo ha valutato l'inosservanza di uno stop come condotta colposa indennizzabile.

([17]) Cass. 6 agosto 2003, n. 18885, cit., p. 77. Cfr. anche Cass. 20 luglio 2017, n. 17917, cit., p. 1130; Cass. ord. 18 febbraio 2015, n. 3292, cit., p. 524; Cass. 7 maggio 2010, n. 11150, cit.; Cons. Stato, 20 marzo 2007, n. 1309, cit., p. 1111; Cons. Stato, 20 gennaio 2006, n. 144, cit., 575; Cass. 29 settembre 2005, n. 19047, cit.; Cass. 18 marzo 2004, n. 5525, cit., 991.

([18]) Cfr. A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., 156-157; E. GAMBACCIANI *L'infortunio* in itinere *nel sistema di tutela contro i rischi del lavoro: il punto dopo la riforma del 2000*, cit., 282-283; L. PELLICCIA, *La riforma dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'attuazione della delega contenuta nella legge n. 144/1999. La nuova classificazione dei datori di lavoro e l'estensione degli obblighi assicurativi a particolari soggetti*, cit., p. 908, nota 40.

([19]) S. MAINARDI, *Rivoluzione digitale e diritto del lavoro*, cit., p. 363.

([20]) S. MAINARDI, *op. cit.*, p. 364.

Bibliografia

ACCONCIA P. (2005), *I soggetti nella assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in FACELLO F. (a cura di), *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure*, Giuffrè, p. 67

ACCONCIA P. (1999), *Telelavoro e prevenzione: prime forme di sperimentazione*, in *RIMP*, I, p. 139

ACCONCIA P. (1981), *L'infortunio sul lavoro e le malattie professionali*, in BUSSI B., PERSIANI M. (diretto da), *Trattato di Previdenza Sociale*, IV, Cedam, p. 3

AGLIATA M. (2009), *La tutela antinfortunistica degli studenti universitari impegnati in tirocini formativi e di orientamento*, in *RDSS*, n. 2, p. 485

AGNELLI A. (1902), *Infortunii del lavoro* (Voce), in MANCINI P.S. (già sotto la direzione di), *Enc. Giur. It.*, VIII, parte I, Soc. Ed. Libraria, p. 983

AIMO P., IZZI D. (a cura di) (2014), *Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori*, Utet giuridica

ALBI P. (2020), *Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro nella fase della pandemia*, in *LG*, n. 12, p. 1117

ALES E. (2019), *Oggetto, modalità di esecuzione e tutele del "nuovo" lavoro autonomo. Un primo commento*, in *MGL*, n. 4, p. 719

ALESSI C., VALLAURI M.L. (2020), *Il lavoro agile alla prova del Covid-19*, in BONARDI O., CARABELLI U., D'ONGHIA M., ZOPPOLI L., *Covid-19 e diritti dei lavoratori*, Ediesse, p. 131

ALIBRANDI G. (2002), *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè

ALIBRANDI G. (1987), *In tema di garanzia previdenziale contro gli infortuni sul lavoro degli artigiani*, nota a Cass. 17 dicembre 1986, n. 7652, in *RIMP*, II, p. 10

ALIBRANDI G. (1986), *La tutela dei rischi professionali e le innovazioni tecnologiche*, nota a Cass. 5 dicembre 1986, n. 7234, in *RIMP*, II, p. 150

ALIBRANDI G. (1984), *Ancora in tema di rischio elettivo*, nota a Cass. 10 dicembre 1983, n. 7312, in *RIMP*, II, p. 116

ALIBRANDI G. (1976), *La funzione giuridica del sistema di sicurezza sociale*, in *RGL*, III, p. 3

ALIBRANDI G. (1971), *I soggetti e l'oggetto del rapporto di assicurazione sociale*, in RIVA SANSEVERINO L., MAZZONI G. (diretto da), *Nuovo Trattato di Diritto del Lavoro*, III, Cedam, p. 25

ALLAMPRESE A., PASCUCCI F. (2017), *La tutela della salute e della sicurezza nel lavoro agile*, in *RGL*, I, p. 307

AMAR N., VIOSSAT L.-C. (2016), *Les plateformes collaboratives, l'emploi et la protection sociale*, Rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, in *http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-121R.pdf,* n. 2015-121R

ANDERSON C. (2013), *Makers. Il ritorno dei produttori. Per una nuova rivoluzione industriale*, Rizzoli-Etas

ANDREONI A. (2015), *La nuova disciplina per i collaboratori etero-organizzati: prime osservazioni*, in *RDSS*, n. 4, p. 731

ARCIDIACONO G. (2010), *Infortunio* in itinere. *Lettera (dell'Inail) ad una professoressa:* litterae non dant panem, in *RIMP*, I, p. 227

AREA INDUSTRIA E INNOVAZIONE E CENTRO STUDI ASSOLOMBARDA (a cura di) (2016), *Industria 4.0*, Position Paper, p. 1

ASCOLI L. (1956), *Rischio professionale e responsabilità civile del datore di lavoro*, in *RGL*, I, p. 257

AVIO A. (2012), *Della previdenza e dell'assistenza. Artt. 2114-2117*, in SCHLESINGER P., BUSNELLI F.D. (diretto da), il *Codice civile. Commentario*, Giuffrè

AVIO A. (1994), *Risarcimento del danno biologico del lavoratore con particolare riguardo all'infortunio*, in *LD*, n. 1, p. 147

AVOGARO M. (2017), *L'assicurazione INAIL e lavoro agricolo: dalla Cassazione un passo ulteriore verso la "liberazione dal bisogno"*, nota a Cass. 17 febbraio 2017, n. 4277, in *Giur. It.*, n. 11, p. 1155

BALANDI G.G. (1986), *Alcune riflessioni sul rischio professionale*, in *RGL*, III, p. 227

BALANDI G.G. (1986), *Attualità e problemi delle assicurazioni sociali*, in *DLRI*, p. 523

BALANDI G.G. (1985), *Sicurezza sociale. Un itinerario tra le voci di una enciclopedia giuridica*, in *PD*, p. 315

BALANDI G.G. (1984), *Vecchi termini per questioni nuove: rischio e bisogno*, in *PD*, n. 3, p. 521

BALANDI G.G. (1976), *Un caso di archeologia giuridica: ciò che resta oggi del «rischio professionale»*, in *RGL*, III, p. 93

BANCA MONDIALE (2019), *Cambiamenti nel mondo del lavoro. Rapporto sullo sviluppo mondiale 2019*, Gruppo della Banca Mondiale

BARBIERI M. (2020), *Il luminoso futuro di un concetto antico: la subordinazione nell'esemplare sentenza di Palermo sui riders*, in *LLI*, n. 2, p. 63

BASSOTTI M., BRESCIANI I., RECCHIA G.A., ROSSI S., STAMERRA F., VOLPES M. (2020), *La sfida dei nuovi lavori: le assicurazioni contributive nel contesto della* gig economy, in CANAVESI G., ALES E. (a cura di), *La tutela per la disoccupazione nelle trasformazioni del lavoro*, EUM, p. 167

BELINGARD P., SALVAGE J.-S. (2017), *Prévention dans le domaine de la robotique collaborative. Synthèse de travaux réalisés à l'international*, Eurogip

BELLOCCHI P. (2020), *Chi governa le collaborazioni organizzate dal committente?*, in *MGL*, num. straord., p. 35

BELLOCCHI P. (2004), *Il regime del lavoro accessorio e l'autonomia privata: logiche negoziali e dinamiche fattuali*, in BELLOCCHI P., LUNARDON F., SPEZIALE V., *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro*, in CARINCI F. (coordinato da), *Commentario al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, IV, Ipsoa, p. 109

BENASSI G. (1952), *La pretesa «esteriorità» della «causa violenta»*, in *RIMP*, I, p. 427

BENEDETTI F., LENSI R., FRUSTERI L. (2017), *Sfide e cambiamenti per la salute e sicurezza sul lavoro nell'era digitale. Sinergie possibili tra legislazione e normazione tecnica*, in *RIMP*, I, p. 307

BERGVALL-KÅREBORN B., HOWCROFT D. (2014), *Amazon Mechanical Turk and the commodification of labour*, in *New Technology, Work and Employment*, n. 3, p. 213

BETOCCHI G. (1971), *Causa violenta concentrata e diluita*, nota a Trib. Forlì 12 novembre 1969, in *RIPS*, II, p. 675

BETOCCHI G. (1970), *Ancora in tema di sforzo infortunio*, nota a Trib. Genova 16 giugno 1969, in *RIPS*, II, p. 845

BIANCHI A. (2018), *Industria 4.0: le trasformazioni per le imprese nella Quarta rivoluzione industriale*, CIPRIANI A., GRAMOLATI A., MARI G. (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, p. 641

BIASI M. (2018), *Dai* Pony Express *ai* riders *di* Foodora. *L'attualità del binomio subordinazione-autonomia (e del relativo metodo di indagine) quale alternativa all'affannosa ricerca di inedite categorie*, in ZILIO GRANDI G., BIASI M. (a cura di), *Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Wolters Kluwer-Cedam, 67

BINI S. (2020), *Lo* smart working *al tempo del coronavirus. Brevi osservazioni, in stato di emergenza*, in *Giustiziacivile.com*, 17 marzo 2020, p. 1

BIONDI F. (2017), *Il diritto alla sicurezza sociale: la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo collettivo dell'Associazione Nazionale dei Giudici di pace e le sue ricadute sulla riforma della magistratura onoraria*, in *Oss. Cost. AIC*, n. 2, p. 1

BLANDA F. (1976), *Gli impiegati nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro*, in *RDL*, I, p. 168

BOCCHETTI A., SIMONCELLI S. (a cura di) (1972), *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le malattie comuni*, in NAPOLETANO D. (ricerca sistematica diretta da), *Il diritto del lavoro nell'elaborazione giurisprudenziale*, XIX, Ed. Pem, 1

BONARDI O. (2004), *L'occasione di lavoro si ferma alle porte del condominio*, nota a Cass. 9 giugno 2003, n. 9211, in *RIDL*, II, p. 191

BORTOLU T. (2016), *No all'indennizzo dell'infortunio in itinere se l'uso del veicolo privato non è assistito da un vincolo di "necessità"*, nota a Cass. 20 ottobre 2014, n. 22154, in *CG*, n. 2, p. 227

BOSCATI A. (2020), *L'inquadramento giuridico del lavoro da remoto tra potere direttivo e autonomia della prestazione*, in *QADL*, n. 18, p. 49

BRESCIANI I. (2018), *Il lavoro agile*, in DI STASI A. (a cura di), *Tecniche ed ideologie nelle riforme del Diritto del lavoro*, Giappichelli, p. 49

BROLLO M. (2018), *Verso il lavoro "*anytime, anywhere*"?*, in AA.VV., *Giuseppe Santoro-Passarelli. Giurista della contemporaneità.* Liber amicorum, II, Giappichelli, p. 917

BROLLO M. (2020), Smart *o* Emergency Work*? Il lavoro agile al tempo della pandemia*, in *Lav. Giur.*, n. 6, p. 553

BRUN S. (2005), *L'infortunio* in itinere *tra gli incerti confini del «rischio elettivo» e i dubbi di legittimità costituzionale: i nodi non risolti dalla riforma del 2000*, nota a C. cost. ord. 11 gennaio 2005, n. 1, in *RIDL*, II, p. 795

BRUNO T. (1902-1906), *Infortunio sul lavoro* (Voce), in LUCCHINI L. (diretta da), *Il digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, XIII, parte I, Unione Tipografico, p. 773

BUSNELLI F.D. (1965), *In tema di c.d. «rischio elettivo» negli infortuni sul lavoro*, nota a Cass. 14 aprile 1965, n. 679, in *RGL*, II, p. 406

BUTERA F. (2018), *Industria 4.0. come progettazione partecipata di sistemi socio-tecnici in rete*, in CIPRIANI A., GRAMOLATI A., MARI G. (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, p. 81

CAFFIO S. (2020), *Infortuni sul lavoro (anche da Covid-19) e concorso colposo del lavoratore: la chimera dell'applicabilità dell'art. 1227 c.c.*, nota a Cass. 25 novembre 2019, n. 30679, in *LG*, n. 12, p. 1166

CAFFIO S. (2018), *Lavoro agile e tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali*, in GAROFALO D. (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale*, ADAPT University Press, p. 490

CAFFIO S. (2017), *Infortunio (*in itinere*) e attività sindacale: i nuovi confini della nozione di "occasione di lavoro"*, nota a Cass. 7 luglio 2016, n. 13882, in *LG*, n. 1, p. 51

CAIROLI S. (2020), *Tempi e luoghi di lavoro nell'era del capitalismo cognitivo e dell'impresa digitale*, Jovene editore

CANAVESI G. (2014), *I tirocini nel caos delle fonti*, in *RDSS*, n. 2, p. 213

CANNELLA G. (1962), *Fondamento e funzione della tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro*, in *RIPS*, I, p. 793

CAPONETTI S. (2011), *Ancora sui giusti limiti per l'indennizzo dell'infortunio* in itinere, nota a Cass. 29 luglio 2010, n. 17752, in *GI*, n. 8-9, p. 1839

CAPPELLUTI F. (2015), *L'infortunio* in itinere *del tirocinante*, nota a Cass. 27 novembre 2014, n. 25250, in *RIMP*, II, p. 87

CAPPONI F. (2019), *Il lavoro tramite piattaforma digitale: prima lettura del d.l. n. 101/2019 convertito in l. n. 128/2019*, in *DRI*, n. 4, p. 1231

CARCHIO C. (2016), *I tirocini formativi e di orientamento tra inclusione e legalità*, in BROLLO M., CESTER C., MENGHINI L., *Legalità e rapporti di lavoro. Incentivi e sanzioni*, Edizioni Università di Trieste, p. 79

CARINCI F. (2020), *Il C.C.N.L. sui collaboratori autonomi del 15 settembre 2020*, in *LG*, 11, p. 1045

CARINCI F. (2020), *Dall'ordinamento del lavoro in fabbrica a quello del lavoro da remoto*, in *QADL*, 2020, n. 18, p. 43

CARINCI F. (2020), *L'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 ad un primo vaglio della Suprema Corte: Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663*, in *LDE*, n. 1, p. 1

CARINCI F. (2003), *Riforma Costituzionale e diritto del lavoro*, in *ADL*, 2003, n. 1, p. 17

CARINCI F. (1986), *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro*, in AA.VV., *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro*, Atti dell'VIII Congresso Nazionale di Diritto del Lavoro Aidlass (Napoli, 12-14 aprile 1985), Giuffrè, p. 3

CARINCI M.T. (2020), *I contratti in cui è dedotta una attività di lavoro alla luce di Cass. 1663/2020*, in *RIDL*, I, p. 49

CARNELUTTI F. (1913), *Criteri d'interpretazione della legge su gli infortuni*, in ID., *Infortuni sul lavoro (studi)*, vol. I, Athenaeum, p. 1

CARNELUTTI F. (1913), *Occasione del lavoro*, in ID., *Infortuni sul lavoro (studi)*, vol. I, Athenaeum, p. 209

CARNELUTTI F. (1913), *Causa violenta*, in ID., *Infortuni sul lavoro (studi)*, vol. I, Athenaeum, p. 127

CARUSO B. (2020), *Tra lasciti e rovine della pandemia: più o meno* smart working?, in *RIDL*, I, p. 215

CASALE D. (2017), *L'automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele, responsabilità e limiti*, Bononia University Press

CASALE D. (2013), *Campi elettromagnetici e tumori professionali: unione europea e cassazione a confronto*, in *RGL*, I, p. 737

CASIELLO G. (2018), *La sicurezza e la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile*, in ZILIO GRANDI G., BIASI M. (a cura di), *Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Cedam, p. 645

CASTELVETRI L. (1994), *Il diritto del lavoro delle origini*, Giuffrè

CATALDI E. (1988), *È ancora «in itinere» l'assicurazione contro gli infortuni «in itinere»*?, in *RIMP*, I, p. 342

CATALDI E. (1985), *Nel ventennale del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124*, in *RIMP*, I, p. 197

CATALDI E. (1977), *La previdenza sociale e i principi costituzionali*, in *RIMP*, I, p. 743

CATALDI E. (1972), *Conflitti sindacali e infortuni sul lavoro*, in *RIMP*, I, p. 467

CATALDI E. (1953), *Della «esteriorità» della «causa violenta»*, in *RIPS*, I, p. 43

CATALDI E. (1951), *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella giurisprudenza e nella dottrina*, Cap. VI, in *RIMP*, I, p. 13

CATALDI E. (1949), *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella giurisprudenza e nella dottrina*, Cap. I, in *RIMP*, I, p. 449

CATTABRIGA C. (2018), *I rapporti di lavoro speciali*, in CARINCI F., PIZZOFERRATO A. (a cura di), *Diritto del lavoro dell'Unione europea*, Giappichelli, p. 236

CAVALLINI G. (2020), *La tutela previdenziale delle collaborazioni organizzate dal committente*, in *LLI*, n. 2, p. 3

CAVALLINI G. (2020), *Libertà apparente del rider vs. poteri datoriali della piattaforma: il Tribunale di Palermo riapre l'opzione subordinazione*, in *Giustiziacivile.com*, 21 dicembre 2020

CAVALLINI G. (2019), *La "carica" del decreto 101: le nuove regole per la* gig economy *mettono alla prova le piattaforme di food delivery (e non solo)*, in *Sintesi*, n. 11, p. 8

CAZZETTA G. (1988), *Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della scienza giuslavoristica in Italia tra otto e novecento*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 17, p. 155

CESTER C. (2001), *La nuova disciplina dell'infortunio in itinere, ancora strada da percorrere?*, in *RIPP*, n. 3, p. 9

CHARPENTIER P., SGHAIER A. (2013), *L'homme au travail et le robot: une relation à inventer*, in *Hygiène & sécurité du travail*, n. 231, p. 84

CHIARELLI G. (1971), *La sicurezza sociale*, in RIVA SANSEVERINO, MAZZONI (diretto da), *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, vol. III, Cedam, p. 3

CHIARELLI G. (1965), *Appunti sulla sicurezza sociale*, in *RDL*, I, p. 309

CINELLI M., PARISELLA P. (2020), *"Ciclofattorini" e previdenza sociale dopo la legge n. 128/2019: riflessioni alla luce della recente giurisprudenza*, in *MGL*, num. straord., p. 57

CINELLI M. (1999), *Previdenza sociale e orientamenti della giurisprudenza costituzionale*, in *RIDL*, I, p. 73

CINELLI M. (1990), *Sicurezza sociale* (voce), in *Enc. Dir.*, vol. XLII, Giuffrè, p. 499

CIOCCA G. (2010), *La tutela previdenziale nel lavoro accessorio*, in PERSIANI M. (trattato diretto da), *I nuovi contratti di lavoro*, Utet giuridica, p. 970

CIPD (2014), *HR: Getting smart about agile working*, Research Report, in *https://www.cipd.co.uk/Images/hr-getting-smart-agile-working_2014_tcm18-14105.pdf.*, p. 1

CIUCCIOVINO S. (2016), *Le «collaborazioni organizzate dal committente» nel confine tra autonomia e subordinazione*, in *RIDL*, I, p. 321

CODAGNONE C., ABADIE F., BIAGI F. (2016), *The Future of Work in the 'Sharing Economy'. Market Efficiency and Equitable Opportunities or Unfair Precarisation?*, Institute for Prospective Technological Studies, JRC Science for Policy Report

COMMISSIONE EUROPEA (2018), *Proposta di Raccomandazione al Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi*, 13 marzo 2018 COM (2018) 132 final, *in https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-132-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF*, p. 2.

COMMISSIONE EUROPEA (2020), *Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità*, COM (2020) 64 final, in *https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-64-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF*, p. 1

CORSALINI D. (2015), *La tutela Inail delle malattie "occasionate" dal lavoro*, in *RIMP*, I, p. 210

CORSALINI G. (2020), *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela dell'Inail. Disciplina degli infortuni e delle malattie professionali*, Giuffrè Francis Lefebvre

CORSALINI G. (2020), *L'INAIL e il Covid-19*, in *RDSS*, n. 2, p. 365

CORSALINI G. (2016), *Estensione della tutela Inail – Questioni controverse*, in *RCP*, n. 4, p. 1388

CORSALINI G. (2015), *L'omicidio della convivente può essere indennizzato dall'Inail? Un dubbio (di troppo) della Corte di Cassazione*, in *RCP*, n. 1, p. 104

CORSALINI G. (2009), *Gli infortuni* in itinere, Ipsoa

CORSALINI G. (2004), *Area soggettiva di tutela in un mondo che cambia*, in *RIMP*, I, p. 15

CORSALINI G. (2003), Repetita iuvant: *la colpa del lavoratore non esclude l'indennizzabilità dell'evento infortunistico, neppure quando si tratta di infortunio* in itinere, in *RCP*, n. 6, p. 1416

CRISAFULLI V. (1950), *Costituzione e protezione sociale*, in *RIMP*, I, p. 13

CURCIO C. (1961), *I primi passi dell'assicurazione infortuni in Italia*, in *RIMP*, I, p. 459

D'ADDIO F. (2017), *Considerazioni sulla complessa disciplina del telelavoro nel settore privato alla luce dell'entrata in vigore della legge n. 81/2017 e della possibile sovrapposizione con il lavoro agile*, in *DRI*, n. 4, p. 1006

D'ASCOLA S. (2020), *La collaborazione organizzata cinque anni dopo*, in *LD*, n. 1, p. 3

DAGNINO E. (2019), *Dalla fisica all'algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica*, ADAPT University Press

DAGNINO E., MENEGOTTO M., PELUSI L.M., TIRABOSCHI M. (2017), *Guida pratica al lavoro agile dopo la l. n. 81/2017*, ADAPT University Press

DAGNINO E., NESPOLI F., SEGHEZZI F. (a cura di) (2017), *La nuova grande trasformazione del lavoro. Lavoro futuro: analisi e proposte dei ricercatori ADAPT*, ADAPT University Press, n. 62

DAUGAREILH I., FIORENTINO A. (Coordonnée par) (2019), *Jurisprudence sociale comparée. L'Ubérisation du travail*, in *RDCTSS*, n. 2, p. 1 e ss.

DE BACKER K., DESNOYERS-JAMES I., MOUSSIEGT L. (2015), *'Manufacturing or Services - That is (not) the Question'. The Role of Manufacturing and Services in OECD Economies*,

OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, OECD Publishing, n. 19, p. 1

DE LUCA TAMAJO R., MAFFEI F. (2020), *L'esperimento emergenziale e postemergenziale del lavoro agile: consuntivo e spunti di riforma*, in *QADL*, n. 18, p. 229

DE MATTEIS A. (2020), *Le infezioni da* coronavirus *come infortunio sul lavoro: la specialità della tutela italiana*, in *RDSS*, n. 3, p. 643

DE MATTEIS A. (2020), *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè Francis Lefebvre

DE MATTEIS A. (2019), *La tutela degli insegnanti: dalle esperienze pratiche al rischio di aggressione. Il cerchio si chiude*, in *RIMP*, I, p. 47

DE MATTEIS A. (2017), *Per una tutela infortunistica unitaria nel lavoro agricolo e nel lavoro artigianale*, in *RIMP*, I, p. 1

DE MATTEIS A. (2016), *Asili nido, sistema educativo nazionale ed assicurazione infortuni*, in *RIMP*, I, p. 475

DE MATTEIS A. (2016), *Attività sindacale e assicurazione infortuni*, in *RIMP*, I, p. 223

DE MATTEIS A. (2016), *Tirocini scolastici: quale tutela Inail*, in *RIMP*, I, p. 1

DE MATTEIS A. (2015), *L'evoluzione soggettiva della tutela: prospettive e criticità*, in *RIMP*, I, p. 395

DE MATTEIS A. (2012), *Stress lavoro-correlato e malattie professionali*, in *MGL*, n. 1-2, p. 35

DE MATTEIS A. (2012), *Novità in tema di infortunio in itinere: la cassazione apre agli allievi, l'Inail alle piste ciclabili*, in *RIMP*, I, p. 1

DE MATTEIS A. (2003), *Infortuni sul lavoro e malattie professionali (assicurazione contro)* (Voce), in *DDPComm, Agg.,* I, Utet Giuridica, p. 490

DE MATTEIS A. (1996), *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali*, Utet

DE MAURO A., GRECO M., GRIMALDI M. (2015), *What is Big Data? A Consensual Definition and a Review of Key Research Topics*, in GIANNAKOPOULOS G., SAKAS D. P., KYRIAKI-MANESSI D. (a cura di), *International conference on integrated information (IC-ININFO 2014)*, Proceedings of the 4th International Conference on Integrated Information (Madrid 5-8 September 2014), p. 97

DE SIMONE A. (2007), *Gli infortuni sul lavoro e in itinere. L'occasione di lavoro negli orientamenti giurisprudenziali*, Giuffrè

DE VALLES A. (1948), *Prevenzione e assicurazioni sociali nella nuova Costituzione*, in *RIPS*, I, p. 5

DEGRYSE C. (2016), *Digitalisation of the economy and its impact on labour markets*, Working Paper ETUI, n. 2, p.1

DEL PUNTA R. (2018), *Un diritto per il lavoro 4.0*, in CIPRIANI A., GRAMOLATI A., MARI G. (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, p. 225

DELLA ROCCA G. (2018), *Il lavoro in digitale, il tempo e gli orari: la crisi del sistema degli orari standard*, in CIPRIANI A., GRAMOLATI A., MARI G. (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, p. 251

DELLAROCAS C. (2011), *Designing reputation systems for the social web*, in MASUM H., TOVEY M. (a cura di), *The reputation society. How online opinions are reshaping the offline world*, MIT Press, p. 3

DELOGU A. (2017), *Obblighi di sicurezza: tutela contro gli infortuni e le malattie professionali nel lavoro agile*, in AA.VV., *Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato dell'arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona". Collective Volumes, n. 6, p. 108

DGUV (2016), *New forms of work. New forms of prevention. Work 4.0: opportunities and challenges*, DGUV

DI CARLUCCIO C. (2020), *Emergenza epidemiologica e lavoro agile*, in *RIDL*, III, p. 3

DIEZ S. (1948), *Morti improvvise da cause cardiache in seguito a traumi psichici*, in *RIMP*, I, p. 39

DIEZ S. (1941), *In tema di suicidio-infortunio*, nota a App. Napoli 30 dicembre 1941, in *RIMP*, II, p. 26

DONINI A. (2019), *Il lavoro attraverso le piattaforme digitali*, Bononia University Press

DONINI A. (2017), *I confini della prestazione agile: tra diritto alla disconnessione e obblighi di risultato*, in AA.VV., *Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato dell'arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona". Collective Volumes, n. 6, p. 90

ERARIO BOCCAFURNI E., FATIGATO M. (2020), *Covid-19 e infortuni sul lavoro: l'equiparazione tra causa violenta e causa virulenta nelle malattie professionali ai fini dell'accesso al relativo trattamento economico nella conversione in legge del c.d. d.l. "Cura Italia"*, in *DSL*, n. 1, p. 150

EU-OSHA (2019), *The impact of using exoskeletons on occupational safety and health*, Discussion paper, in *https://osha.europa.eu/en/publications/impact-using-exoskeletons-occupational-safety-and-health/view*

EUROFOUND, ILO (2017), *Working anytime, anywhere: the effects on the world of work*, Publications Office of the European Union and the International Labour Office, p. 1

EUROFOUND (2018), *Platform work* (voce), *https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/platform-work*

EUROFOUND (2019), *The future of manufacturing in Europe*, Publications Office of the European Union, p. 1

EUROFOUND (2020), *Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements*, Publications Office of the European Union, p. 1

EUROFOUND (2020), *Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age*, Publications Office of the European Union, p. 1

FACELLO F. (1998), *Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tra diritto alla salute e tutela previdenziale*, in *RIMP*, I, p. 93

FACELLO S., FAZIO F. (2011), *La mappa dei tirocini formativi e di orientamento in Italia*, in *Boll. Spec. ADAPT*, 23 settembre 2011, p. 51

FAIOLI M. (2018), *Mansioni e macchina intelligente*, Giappichelli

FENOGLIO A. (2018), *Il tempo di lavoro nella* new automation age*: un quadro in trasformazione*, in *RIDL*, I, p. 625

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ S. (2020), *Los riesgos psicosociales en el trabajo realizado mediante plataformas digitales*, in *IL*, n. 3, p. 81

FERRARI GE., FERRARI GI. (2002), *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Cedam

FERRARI M. (2019), *Irrilevanza della colpa del lavoratore, salvo «rischio elettivo», nel diritto all'indennizzo dell'infortunio sul lavoro*, nota a Cass. ord. 19 marzo 2019, n. 7649, in *FI*, I, c. 2388

FERRARI M. (2017), *La tutela dell'imprenditore agricolo contro gli infortuni sul lavoro*, nota a Cass. 17 febbraio 2017, n. 4277, in *FI*, I, c. 2005

FERRARI V. (2016), *Infortunio «in itinere»: un nuovo corso della giurisprudenza di legittimità?*, nota a Cass. 13 aprile 2016, n. 7313, in *FI*, I, c. 2446

FERRARI V. (2016), *Il problema della consistenza del rischio assicurato e la massima mentitoria*, nota a Cass., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17685, in *FI*, I, c. 188

FERRARI V. (2012), *Ontologia dell'infortunio «in itinere»*, nota a Cass. 10 luglio 2012, n. 11545, in *FI*, I, c. 2296

FERRARI V. (2008), *Infortunio «in itinere»: c'era una volta il «welfare»*, nota a Cass. 16 luglio 2007, n. 15777, in *FI*, I, c. 551

FERRARI V. (2003), *Infortunio «in itinere»: forza espansiva della norma e interpretazione restrittiva del giudice*, nota a Cass. 9 giugno 2003, n. 9211, in *FI*, I, c. 2630

FERRARI V. (1998), *La configurabilità del rischio elettivo nell'infortunio in itinere*, nota a Cass. 13 maggio 1998, n. 4841 e Cass. 5 maggio 1998, n. 4535, in *FI*, I, c. 1791

FERRARI V. (1998), *Il diritto vivente amplia i confini dell'infortunio «in itinere»*, nota a Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903, in *FI*, I, c. 433

FERRARI V. (1993), *Infortunio* in itinere*: facciamo il punto*, nota a Cass. 13 ottobre 1992, n. 11145, Cass. 10 marzo 1992, n. 2883 e Cass. 24 febbraio 1992, n. 2291, in *FI*, I, c. 3122

FERRARI V. (1986), *Rischio professionale e modello assicurativo*, in *RGL*, III, p. 231

FERRARO G. (2016), *Collaborazioni organizzate dal committente*, in *RIDL*, I, p. 53

FILÌ V. (2019), *Il punto sulla giurisprudenza in materia di occasione di lavoro e infortunio* in itinere, in *RCP*, n. 1, p. 70

FIORI A. (1972), *Ancora in tema di infortunio da sforzo*, nota a Cass. 21 maggio 1971, n. 1514, in *RIPS*, II, p. 821

FLORIDI L. (2009), *Infosfera. Etica e filosofia nell'era dell'informazione*, Giappichelli

FONTANA A. (2014), *"Sforzo" e "normale atto lavorativo" nella dinamica dell'infortunio*, nota a App. Ancona 24 febbraio 2014, in *RIMP*, II, p. 71

FONTANA A. (2014), *Itinerari della giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro: dallo «sforzo» all'«atto di forza» (quarta puntata)*, in *MGL*, n. 3, p. 154

FONTANA A. (2014), *Itinerari della giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro: dallo «sforzo» all'«atto di forza» (terza puntata)*, in *MGL*, n. 1-2, p. 38

FONTANA A. (2013), *Itinerari della giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro: dallo «sforzo» all'«atto di forza» (seconda puntata)*, in *MGL*, n. 12, p. 892

FONTANA A. (2012), *Il concetto di rischio elettivo e le sue applicazioni da parte della giurisprudenza*, in *MGL*, n. 6, p. 496

FONTANA A. (2012), *Colpa del lavoratore e rischio elettivo. (Spigolature di giurisprudenza)*, in *MGL*, n. 7, p. 574

FONTANA A. (2012), *La "causa violenta" dal 1898 ad oggi: che cosa è cambiato?*, in *MGL*, 2012, n. 1-2, p. 120

FONTANA A. (2011), *La "causa violenta" dal 1898 ad oggi: che cosa è cambiato?*, in *MGL*, n. 10, p. 736

FONTANA A. (2011), *La "causa violenta" dal 1898 ad oggi: che cosa è cambiato?*, in *MGL*, n. 7, p. 525

FONTANA A. (2011), *La "causa violenta" dal 1898 ad oggi: che cosa è cambiato?*, in *MGL*, n. 6, p. 454

FONTANA A. (2008), *La "causa violenta" dal 1898 ad oggi: che cosa è cambiato?*, in *MGL*, n. 10, p. 804

FONTANA A. (2008), *La "causa violenta" dal 1898 ad oggi: che cosa è cambiato?*, in *MGL*, n. 1-2, p. 50

FONTANA A. (2003), *Lavoro organizzativo e lavoro esecutivo nell'infortunio del coltivatore diretto*, nota a Cass. 5 luglio 2002, n. 9757, in *DGAA*, II, p. 225

FONTANA A. (2003), *Estesa anche al vigile urbano "viabilista" la tutela contro gli infortuni sul lavoro*, nota a Cass. 25 novembre 2002, n. 16572, in *DL*, II, p. 89

FONTANA A. (2002), *Infortunio* in itinere *e* standards *comportamentali*, nota a Cass. 3 agosto 2001, n. 10750, in *DL*, II, p. 491

FONTANA A. (2000), *L'infortunio* in itinere, in *RIMP*, I, p. 627

FONTANA A. (1998), *Dottrina e giurisprudenza a confronto sull'"occasione di lavoro"*, in *RIMP*, I, p. 421

FORLIVESI M. (2015), *I* Makers*: il lavoro agli albori della terza rivoluzione industriale*, in *LLI*, 1, p. 73

FRATINI S. (2020), *Gli obblighi di sicurezza nel lavoro da remoto*, in *QADL*, n. 18, p. 129

FREDIANI M. (2020), *Il D.M. 19 ottobre 2020 quale compendio del lavoro agile emergenziale*, in *LG*, n. 11, p. 1023

FREDIANI M. (2017), *Il lavoro agile tra prestazione a domicilio e telelavoro*, in *LG*, n. 7, p. 630

FREDIANI M. (2004), *Telelavoro ed accordo interconfederale*, in *LG*, n. 9, p. 824

FUSINATO G. (1887), *Gli infortunii sul lavoro e il diritto civile*, Loescher

GABRIELLI E., RUFFOLO U. (a cura di) (2019), *Intelligenza artificiale e diritto*, in *GI*, n. 7, p. 1657

GAETA L. (2020), *Storia (illustrata) del diritto del lavoro italiano*, Giappichelli

GAETA L. (1998), *La qualificazione del rapporto*, in GAETA L., PASCUCCI P. (a cura di), *Telelavoro e diritto*, Giappichelli, p. 1

GAETA L. (1995), *Il telelavoro: legge e contrattazione*, in *DLRI*, n. 4, p. 547

GAETA L. (1992), *L'influenza tedesca sulla formazione del sistema previdenziale italiano*, in *DLRI*, n. 1, p. 1

GAETA L. (1986), *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile: alle origini del diritto del lavoro*, Edizioni Scientifiche Italiane

GAETA L., PASCUCCI P. (2001), *Una riflessione critica sul telelavoro*, in *DML*, n. 1, p. 11

GALLEANO S. (2020), *La* vexata questio *sulla natura del rapporto dei giudici onorari di Tribunale italiani*, nota a Trib. Vicenza ord. 29 ottobre 2019, in *LPO*, n. 3-4, p. 178

GALLIGANI G. (1979), *Infortunio sul lavoro e condotta «anormale» del lavoratore*, nota a Cass. pen., 21 gennaio 1977, in *RIPS*, II, p. 491

GAMBACCIANI E. (2005), *La causa violenta*, in FACELLO F. (a cura di), *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure*, Giuffrè, p. 205

GAMBACCIANI E. (2003), *Sull'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore in permesso sindacale*, nota a C. cost. ord. 24 aprile 2003, n. 136 e a Trib. Taranto 25 ottobre 2002, in *DL*, II, p. 381

GAMBACCIANI E. (2002), *L'infortunio* in itinere *nel sistema di tutela contro i rischi del lavoro: il punto dopo la riforma del 2000*, in *RIMP*, I, p. 259

GAMBACCIANI E., LA PECCERELLA L. (2020), *Emergenza covid-19 e assicurazione infortuni: tutela piena per i lavoratori ed esonero da responsabilità per i datori di lavoro in regola con le norme di sicurezza*, in *MGL*, n. 2, p. 315

GAMBACCIANI M. (2018), *L'infortunio* in itinere *del lavoratore agile*, in FIORILLO L., PERULLI A. (a cura di), *Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giappichelli, p. 247

GAMBACCIANI M. (2006), *Principi costituzionali e tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in PERSIANI M., *Giurisprudenza costituzionale e diritto della previdenza sociale*, in AMBROSO G.M., FALCUCCI G. (ricerca coordinata da), *Lavoro. La giurisprudenza costituzionale, 1989-2005,* IX, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, p. 265

GAMBACCIANI M. (2003), *Attività lavorativa sindacale e tutela per gli infortuni sul lavoro*, in *ADL*, n. 2, p. 551

GAMBACCIANI M. (2000), *L'infortunio* in itinere*: dall'interpretazione giurisprudenziale alla recente disciplina legislativa*, nota a Cass. 18 aprile 2000, n. 5063, in *DL*, II, p. 428

GAMBACCIANI M. (2000), *In tema di occasione di lavoro: un nuovo orientamento della giurisprudenza*, nota a Cass. 11 maggio 1999, n. 4676, in *DL*, II, p. 323

GARBEN S. (2017), *Protecting workers in the Online Platform Economy: An overview of regulatory and policy developments in the EU*, EU-OSHA European risk observatory Report, Publications Office of the European Union

GAROFALO D. (2018), *Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative*, in AA.VV., *Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi*, Atti delle Giornate di Studio di Diritto del Lavoro (Cassino, 18-19 maggio 2017), Giuffrè, p. 17

GASSMANN O., BÖHM J., PALMIÉ M. (2019), *Smart Cities. Introducing digital innovation to cities*, Emerald Publishing

GENIN É. (2016), P*roposal for a theoretical framework for the analysis of time porosity*, in *IJCLLIR*, n. 3, p. 280

GENTILI BELLONI G. (1977), *Un caso di sforzo infortunio in cui l'occasione di lavoro e la causa violenta non sono fattori esclusivi ma solo concausali*, nota a App. Catanzaro 3 giugno 1975, in *RIPS*, II, p. 252

GHINOY P. (2020), *L'infezione da Covid-19 e la tutela INAIL*, in *LDE*, n. 2, p. 1

GIANNETTI R. (2018), *Tecnologia e lavoro nelle Rivoluzioni industriali: occupazioni, competenze e mansioni del lavoro, salari e disuguaglianza*, in CIPRIANI A., GRAMOLATI A., MARI G. (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, p. 275

GIANNINI M.S. (1953), *Profili costituzionali della protezione sociale delle categorie lavoratrici*, in *RGL*, I, p. 1

GINÈS I FABRELLAS A. (2018), *Crowdsourcing: una nuova modalità di esternalizzazione produttiva nel contesto digitale. Riflessioni circa la sua liceità*, in *DRI*, n. 3, p. 754

GIUBBONI S. (2020), *La subordinazione del rider*, in *Menabò di Etica ed Economia*, n. 140

GIUBBONI S. (2020), *Covid-19: obblighi di sicurezza, tutele previdenziali, profili riparatori*, in *LPO*, n. 5-6, p. 283

GIUBBONI S., LUDOVICO G., ROSSI A. (2020), *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Wolters Kluwer-Cedam

GIUBBONI S. (2019), *I riders e la legge*, in *RDSS*, n. 4, p. 847

GIUBBONI S. (2010), *Salute mentale del lavoratore e tutela previdenziale delle malattie professionali*, in *RIMP*, p. 611

GIUBBONI S. (2001), *Le "contraddizioni" dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tra vecchio e nuovo diritto*, in *DL*, I, p. 93

GIUBBONI S. (2000), *Infortuni sul lavoro e malattie professionali* (Voce), in *DDPComm, Agg.*, I, Utet Giuridica, p. 380

GIUGNI G. (1983), *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80*, in AA.VV., *Prospettive del diritto del lavoro per gli anni '80*, Atti del VII Congresso Nazionale di Diritto del Lavoro Aidlass (Bari, 23-25 aprile 1982), Giuffrè, p. 3

GOTTARDI D. (2003), *Telelavoro* (Voce), in *DDPComm, Agg.,* I, Utet Giuridica, p. 906

GRUPPO DI ESPERTI AD ALTO LIVELLO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (2019), *Una definizione di IA: principali capacità e discipline scientifiche*, in *https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60673*, p. 1

GUARINIELLO R. (2017), *Lavoro agile e tutela della sicurezza*, in *DPL*, n. 32-33, p. 2007

HERNANDEZ S. (2000), *Tutela dei dirigenti*, in *RIMP*, I, p. 599

HERNANDEZ S. (1998), *Il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni: la verifica dei concetti-cardine a distanza di un secolo*, in *RIMP*, I, p. 223

IARUSSI D. (2015), *Infortunio* in itinere *ed esclusione del nesso causale per il fatto doloso del terzo*, nota a Cass., Sez. Un., 7 settembre 2015, n. 17685, in *ADL*., n. 6, p. 1288

ICHINO P. (2017), *Le conseguenze dell'innovazione tecnologica sul diritto del lavoro*, in *RIDL*, I, p. 525

ICHINO P. (1995), *I problemi giuridici del telelavoro*, in *NL*, n. 75, p. 17

INAIL (2016), *ICT e lavoro: nuove prospettive di analisi per la salute e la sicurezza sul lavoro*, Tipografia Inail

INAIL (2016), *Relazione annuale 2016*, in *RIMP*, I, p. 449

INAIL (2019), *Relazione annuale 2019 del Presidente Franco Bettoni*, in *https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-relazione-annuale-anno-2019.pdf*

INAIL (2020), *Lavoro agile in situazioni emergenziali. Applicazione di un modello "ibrido" tra lavoro agile e telelavoro*, in *https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-lavoro-agile-in-siruazioni-emergenziali.pdf*, p. 1

INTRONA F. (1970), *Sull'affermata differenza tra sforzo ed atto di forza come causa violenta in infortunistica*, in *RIPS*, I, p. 597

ITU (2012), *Recommendation ITU-T Y.2060*, in *https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=11559&lang=en*, p. 1

JACQUETIN F. (2017), *Transformation numérique - Impact et enjeux pour l'assurance "accidents du travail / maladies professionnelles"*, Eurogip

KUCERA D. (2017), *New automation technologies and job creation and destruction dynamics*, in *https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_553682.pdf*, p. 1

LA PECCERELLA L. (2020), *Infezione da coronavirus e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali*, in *DSL*, n. 1, p. 1

LA PECCERELLA L. (2019), *Tipologie del rapporto di lavoro e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali: variabili dipendenti o indipendenti?*, in *RIMP*, I, p. 37

LA PECCERELLA L. (2018), *L'universalizzazione delle tutele tra d.lgs. 81/2008 e d.p.r. 1124/1965*, in *RIMP*, I, p. 25

LA PECCERELLA L. (2016), *Le nuove forme di rapporto di lavoro: riflessi sulla tutela antinfortunistica*, in *RIMP*, I, p. 285

LA PECCERELLA L. (2015), *Il testo unico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cinquanta anni dalla promulgazione. Il percorso evolutivo e le sue prospettive*, in *RIMP*, I, p. 192

LAI M. (2017), *Evoluzione tecnologica e tutela del lavoro: a proposito di* smart working *e di* crowd working, in *DRI*, n. 4, p. 985

LAMBERTI M. (2020), *Il lavoro a distanza nell'emergenza sanitaria e le prospettive dello* smart working, in *MGL*, n. 3, p. 615

LANDINI S. (2010), *Vessazioni sul lavoro, danni e coperture assicurative*, in *RDSS*, n. 3, p. 593

LECCESE V. (2020), *Lavoro agile e misurazione della durata dell'orario per finalità di tutela della salute*, nota a Corte di Giustizia UE, 14 maggio 2019, C-55/18, in *RGL*, II, p. 428

LEE E. A. (2008), *Cyber Physical Systems: Design Challenges*, in AA.VV., *The eleventh IEEE International Symposium on Object Oriented Real-Time Distributed Computing, Proceedings*, IEEE Isorc 2008 (Orlando, Florida, May 5-7, 2008), IEEE Computer Society, p. 363

LEONCINI F. (1942), *In tema di sforzo-infortunio*, nota a App. Firenze 12 marzo 1942 e 26 aprile 1942, in *RIMP*, II, pp. 35-36

LEONE G. (2017), *La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agili*, in *MGL*, n. 12, p. 844

LEPORE M. (2002), *La sicurezza e la tutela della salute dei telelavoratori. L'accordo europeo del 16 luglio 2002*, in *ADL*, n. 3, p. 813

LEPORE M., ANTONUCCI A. (a cura di) (2009), *La tutela della salute e sicurezza nel lavoro a domicilio e nel telelavoro*, Dossier ADAPT, n. 15, p. 1

LEVI SANDRI L. R. (1979), *Istituzioni di legislazione sociale*, Giuffrè

LEVI A. (2019), *Il lavoro agile nel contesto del processo di destrutturazione della subordinazione*, in *RGL*, I, p. 25

LOM M., PRIBYL O., SVITEK M., *Industry 4.0 as a part of smart cities*, in KOUKOL M. (a cura di), *2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)*, IEEE (Prague, May 26-27, 2016), 2016, p. 1

LOMBARDI D., *I principali rischi e gli elementi di sfavore per la salute e sicurezza dei telelavoratori e dei lavoratori a domicilio*, in LEPORE M., ANTONUCCI A. (a cura di), *La tutela della salute e sicurezza nel lavoro a domicilio e nel telelavoro*, Dossier ADAPT, n. 15, p. 4

LOVERGINE S. (a cura di) (2019), *Quale futuro per il lavoro: analisi della letteratura sugli impatti della robotica*, INAPP Paper, n. 18, p. 1

LUDOVICO G. (2020), *La tutela INAIL tra impostazione selettiva e vocazione universalistica: il caso degli associati degli studi professionali*, nota a Cass. 21 novembre 2019, n. 30428, in *RDSS*, n. 2, p. 480

LUDOVICO G. (2020), *Il contagio da* Covid-19 *come infortunio sul lavoro tra copertura INAIL e responsabilità civile*, in *RDSS*, n. 2, p. 353

LUDOVICO G. (2012), *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, Giuffrè

LUDOVICO G. (2011), *Lo* stress *lavoro correlato tra tutela prevenzionistica, risarcitoria e previdenziale*, in *RDSS*, n. 2, p. 401

LUDOVICO G. (2002), *La definizione legislativa dell'infortunio* in itinere *tra estensione della tutela e selezione dei soggetti*, in *RIMP*, I, p. 31

LUDOVICO G. (2002), *La Corte costituzionale estende l'assicurazione antinfortunistica ai lavoratori collocati in aspettativa sindacale*, nota a C. cost. 10 maggio 2002, n. 171, in *LG*, n. 10, p. 960

LUNARDON F. (2018), *Le reti di impresa e le piattaforme digitali della* sharing-economy, in *ADL*, n. 2, p. 375

MAGNANI M. (2016), *Autonomia, subordinazione, coordinazione (artt. 1, 2, 52, 55, d.lgs. n. 81/2015)*, in MAGNANI M., PANDOLFO A., VARESI P. A. (a cura di), *I contratti di lavoro. Commentario al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della l. 10 dicembre 2014, n. 183*, Giappichelli, p. 1

MAGNANI M. (2019), *I tempi e i luoghi di lavoro. L'uniformità non si addice al post-fordismo*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, n. 404, p. 1

MAGNO P. (1998), *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel sistema della previdenza sociale*, in *RIMP*, I, p. 11

MAINARDI S. (2020), *Rivoluzione digitale e diritto del lavoro*, in *MGL*, n. 2, p. 341

MAIO V. (2018), *Il diritto del lavoro e le nuove sfide della robotica*, in *ADL*, n. 6, p. 1414

MAIO V. (2012), *La tutela della sicurezza, salute e socialità nel telelavoro*, in PERSIANI M., LEPORE M. (a cura di), *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Giappichelli, p. 94

MAIO V. (2010), *Il telelavoro*, in PERSIANI M. (trattato diretto da), *I nuovi contratti di lavoro*, Utet giuridica, p. 778

MALZANI F. (2018), *Il lavoro agile tra opportunità e nuovi rischi per il lavoratore*, in *DLM*, n. 1, p. 17

MANCUSO SEVERINI E. (2017), *Il futuro del lavoro è oggi: lo* smart working. *Quali sfide per i modelli di tutela antinfortunistica?*, in *RIMP*, I, p. 33

MANNACIO G. (2002), *Infortunio "in itinere": vecchi problemi e nuova disciplina*, nota a Cass. 11 dicembre 2001, n. 15617, in *LG*, n. 9, p. 862

MANNARELLI L. (2020), *L'infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro*, in V. FILÌ (a cura di), *Covid-19 e rapporto di lavoro*, in GAROFALO D., TIRABOSCHI M., FILÌ V., SEGHEZZI F., *Welfare e lavoro nell'emergenza epidemiologica. Contributo sulla nuova questione sociale*, vol. I, *ADAPT Labour Studies e-Book series*, n. 89, p. 112

MARESCA A. (2020), *Coordinazione, organizzazione e disciplina delle collaborazioni continuative*, in *MGL*, num. straord., p. 133

MARINELLI F. (2019), *Il lavoro occasionale in Italia. Evoluzione, disciplina e potenzialità della fattispecie lavoristica*, Giappichelli

MARINELLI M. (2020), *Infortunio sul lavoro e Covid: molto strepito per nulla?*, in *LG*, n. 7, p. 677:

MARINELLI V.M. (2001), *La cristallizzazione dell'orientamento giurisprudenziale nell'attuazione della delega legislativa in tema di infortunio* in itinere, in *ADL*, n. 3, p. 1009

MARTELLONI F. (2020), *Il ragazzo del secolo scorso. Quando il rider è lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato*, nota a Trib. Palermo 24 novembre 2020, in *QG*, 24 dicembre 2020

MARTONE M. (2020), *Per una riforma dello* smart working *oltre l'emergenza. Il lavoro da remoto*, in *QADL*, n. 18, p. 3

MARTONE M. (2018), *Il lavoro agile nella l. 22 maggio 2017, n. 81: un inquadramento*, in ZILIO GRANDI G., BIASI M. (a cura di), *Commentario breve allo Statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Wolters Kluwer-Cedam, p. 461

MAZZA C. (2007), *L'infortunio* in itinere *tra occasione di lavoro e rischio elettivo*, in *RCP*, n. 3, p. 529

MAZZONI G. (1962), *Previdenza e assistenza sociale: due parallele che non si incontrano?*, in *PS*, p. 453

MAZZOTTA O. (2020), *L'inafferrabile etero-direzione: a proposito di ciclofattorini e modelli contrattuali*, in *Labor*, n. 1, p. 5

MENEGATTI E. (2018), *On-Demand workers by application: autonomia o subordinazione?*, in ZILIO GRANDI G., BIASI M. (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Wolters Kluwer-Cedam, p. 93

METTLING B. (2015), *Transformation numérique et vie au travail*, in *https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/154000646.pdf*, p. 1

MEZZACAPO D. (2017), *Il lavoro agile* ex *legge n. 81/2017: note minime e problemi aperti*, in AA.VV., *Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato dell'arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona". Collective Volumes, n. 6, p. 126

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (2016), *Piano nazionale Industria 4.0*, in *https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/2017_01_16_Industria_40_Italiano.pdf*

MIRALDI G. (1979), *Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Cedam

MISCIONE M. (2009), *Diverse tipologie contrattuali:* remote working, *telelavoro e* digital workplace, in *LG*, n. 7, p. 663

MONTEL O. (2018), *Économie collaborative et protection sociale : mieux cibler les plateformes au cœur des enjeux*, in *Revue française des affaires sociales*, n. 2, p. 15

MONTERO P.P. (2019), *Economía de plataformas y digitalización del trabajo: «uberlitigación» y tensiones en la relación laboral clásica*, in *Trabajo y Derecho*, n. 57, p. 27

MONTEROSSI L. (2017), *Il lavoro agile: finalità, politiche di* welfare *e politiche retributive*, in AA.VV., *Il lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato dell'arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani studiosi*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona". Collective Volumes, n. 6, p. 21

MONTUSCHI L. (1998), *La tutela contro gli infortuni dal 1989 ad oggi: cent'anni di storia*, in *RIMP*, I, p. 709

MOORE P.V. (2019), *The mirror for (artificial) intelligence: in whose reflection?*, in *CLLPJ*, n. 1, p. 47

MORELLO M. (2016), *Alle origini della tutela degli infortuni sul lavoro*, in *DSL*, n. 2, p. 23

MORETTI E., *La nuova geografia del lavoro*, Mondadori, 2012

MORI A. (1950), *Della evoluzione della legislazione di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, in *RIMP*, I, p. 461

MORI A. (1925), *Della causa violenta e dei suoi limiti cronologici*, in *RPS*, III, p. 1

NAPOLI M. (1996), *Il telelavoro come lavoro subordinato*, in Id., *Questioni di diritto del lavoro (1992-1996)*, Giappichelli, p. 146

NATULLO G. (2020), *Covid-19 e sicurezza sul lavoro: nuovi rischi, vecchie regole?*, in BONARDI O., CARABELLI U., D'ONGHIA M., ZOPPOLI L., *Covid-19 e diritti dei lavoratori*, Ediesse, p. 49

NILLES J.M., CARLSON F.R., GRAY P., HANNEMAN G. J. (1976), *The Telecommunications-Transportation Tradeoff: Options for Tomorrow*, Wiley & Sons

NILLES J.M. (1975), *Telecommunications and organisational decentralization*, in *Transaction on Communications*, n. 10, p. 1142

NOGLER L. (2018), *Gli spazi di lavoro nelle città tra innovazioni tecnologiche e "regressioni" interpretative*, in OCCHINO A. (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, Vita e Pensiero, p. 27

NOGLER L. (2015), *Tecnica e subordinazione nel tempo della vita*, in *DLRI*, n. 3, p. 337

NOGLER L. (1998), *Qualificazione e disciplina del rapporto di telelavoro*, in *QDLRI*, n. 21, p. 101

OCCHINO A. (2018), *Il lavoro agile nella contrattazione collettiva*, in *LPA*, n. 3, p. 81

OCCHINO A. (2018), *Per una geografia giuridica del lavoro*, in Id. (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, Vita e Pensiero, p. 11

PACCHIANA PARRAVICINI G. (2020), *La somministrazione di lavoro dopo il decreto Dignità*, in *Labor*, n. 2, p. 165

PAIS I. (2018), *Distanza e reti*, in OCCHINO A. (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, Vita e Pensiero, p. 153

PALLINI M. (2016), *Dalla eterodirezione alla eteroorganizzazione: una nuova nozione di subordinazione?*, in *RGL*, I, p. 65

PALMERINI E. (2016), *Robotica e diritto: suggestioni, intersezioni, sviluppi a margine di una ricerca europea*, in *RCP*, n. 6, p. 1816

PANTANO F. (2012), *Il rendimento e la valutazione del lavoratore subordinato nell'impresa*, Cedam

PAPA V. (2018), *Post-industriale o pre-moderno? Economia digitale e lavoratori on-demand: nuovi paradigmi organizzativi e vecchie esigenze di tutela*, in *DRI*, n. 3, p. 730

PARLAMENTO EUROPEO (2017), *Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica*, (2015/2103(INL)

PASCUCCI P. (2019), *Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra "raccomandazioni" e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?*, in *DSL*, n. 2, p. 98

PASCUCCI P. (2017), *Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni tra legge e contrattazione*, in *Studi Urb.*, 2017, n. 1-2, p. 223

PASCUCCI P. (2013), *L'evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un'ipotesi di eterogenesi dei fini?*, in *DLRI*, n. 3, p. 415

PASCUCCI P. (2011), *La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento: ieri, oggi e… domani (ovvero prima e dopo l'articolo 11 del decreto legge n. 138/2011)*, in *DRI*, n. 4, p. 971

PASCUCCI P. (2009), *La tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori nell'ordinamento italiano (con qualche retrospettiva dottrinale*), in LEPORE M., ANTONUCCI A. (a cura di), *La tutela della salute e sicurezza nel lavoro a domicilio e nel telelavoro*, Dossier ADAPT, n. 15, p. 12

PASCUCCI P. (2008), Stage *e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento*, Giappichelli

PASSALACQUA P. (2020), *Spunti dalla sentenza della Cassazione sui ciclofattorini di* Foodora, in *MGL*, num. straord., n. 158

PASSANITI P. (2008), *Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo nelle origini del diritto del lavoro*, Piero Lacaita Editore

PAVOLINI E. (2018), *Le conseguenze delle trasformazioni nella struttura occupazionale e nei processi produttivi in Italia sui profili infortunistici*, in *RIMP*, I, n. 131

PELLICCIA L. (2000), *La riforma dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'attuazione della delega contenuta nella legge n. 144/1999. La nuova classificazione dei datori di lavoro e l'estensione degli obblighi assicurativi a particolari soggetti*, in *LPO*, n. 5, p. 896

PELUSI L.M. (2020), *Nuove competenze per la prevenzione dei rischi nella IV rivoluzione industriale. Da nuovi rischi, nuove professionalità*, in Salus the future of EOSH, Working Paper, n. 1, p. 1

PELUSI L.M. (2019), *Tutela della salute dei lavoratori e COVID-19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali*, in *DSL*, n. 2, p. 122

PELUSI L.M. (2017), *La disciplina di salute e sicurezza applicabile al lavoro agile*, in *DRI*, n. 4, p. 1041

PERA G. (1958), *Conflitti sindacali e sinistri sul lavoro*, in *FI*, I, p. 577

PERETTI GRIVA D.R. (1956), *L'infortunio e la colpa dell'operaio*, in *RIPS*, I, p. 357

PEREZ C. (2010), *Technological revolutions and techno-economic paradigms*, in *Cambridge Journal of Economics*, p. 185

PERSIANI M. (2020), *Ancora sul concetto di coordinamento*, in *RIDL*, I, 337

PERSIANI M. (2015), *Note sulla disciplina di alcune collaborazioni coordinate*, in *ADL*, n. 6, p. 1257

PERSIANI M. (2015), *A 50 anni dal testo unico: profili costituzionali*, in *RIMP*, I, p. 371

PERSIANI M. (2011), *Diritto della previdenza sociale*, Cedam

PERSIANI M. (2000), *L'ambito soggettivo di applicazione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali*, in *RIMP*, I, p. 1

PERSIANI M. (1987), *Giurisprudenza costituzionale e diritto della previdenza sociale*, in AMBROSO M., FALCUCCI G. (ricerca coordinata da), *Lavoro. La giurisprudenza costituzionale, 1956-1986,* I, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, p. 85

PERSIANI M. (1986), *La tutela del rischio professionale nel quadro della previdenza sociale*, in *RIMP*, I, p. 311

PERSIANI M. (1979), *Art. 38*, in AA.VV., *Rapporti economici*, tomo I, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-Il Foro Italiano, p. 232

PERSIANI M. (1977), *Il rischio professionale*, in AA.VV., *Il rischio professionale*, Atti del V Congresso Nazionale di Diritto del Lavoro (Milano, 7-9 novembre 1975), Giuffrè, p. 11

PERSIANI M. (1974), *Tendenze dell'evoluzione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali: il superamento del principio del rischio professionale*, in *RGL*, III, 178

PERSIANI M. (1960), *Il sistema giuridico della previdenza sociale*, Cedam

PERULLI A. (2020), *Il diritto del lavoro "oltre la subordinazione": le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime per i riders autonomi*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, n. 410, p. 1

PERULLI A. (2019), *La nuova definizione di collaborazione organizzata dal committente. Note al d.lgs. n. 81/2015*, in *RIDL*, III, p. 163

PERUZZI M. (2017), *Sicurezza e agilità: quale tutela per lo* smart worker?, in *DSL*, n. 1, p. 1

PESCE C. (2020), *Il giudice di pace italiano al vaglio della Corte di giustizia UE. Nota a sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020, causa C-658/18, Governo della Repubblica italiana*, in *Eurojus*, n. 3, p. 300

PESSI R. (2000), *L'estensione della tutela ai lavoratori parasubordinati*, in *RIMP*, n. 4-5, p. 605

PESSI R. (1997), *Il «sistema giuridico» della previdenza sociale*, in *ADL*, p. 65

PESSI R., FABOZZI R. (2018), *Gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza*, in FIORILLO L., PERULLI A. (a cura di), *Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giappichelli, p. 227

PESSI R., ZUMBO A.D. (2020), *Collaborazioni organizzate e tipi contrattuali: tra conferme ricostruttive e nuove problematiche interpretative*, in *MGL*, num. straord., p. 173

PETRACCONE G. (1956), *Occasione di lavoro e colpa dell'infortunato*, in *RIMP*, I, p. 799

PICCININNO S. (2017), *Infortuni* in itinere*: recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali*, in *RDSS*, n. 1, p. 103

PICCININNO S. (2003), *Indennizzabilità dell'infortunio* in itinere *occorso al lavoratore in permesso sindacale*, nota a C. cost. ord. 24 aprile 2003, n. 136, in *GC*, n. 5, p. 3129

PICCININNO S. (2002), *Uso del «motorino» ed indennizzabilità dell'infortunio* in itinere, in *ADL*, n. 3, p. 833

PICCININNO S. (1988), *L'evoluzione tecnologica ed i limiti soggettivi ed oggettivi del rischio professionale*, in AA.VV., *L'evoluzione tecnologica e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Atti del Convegno di studi CSDN (Palermo 2-3 maggio 1986), Giuffrè, p. 73

PICCININNO S. (1981), *I soggetti protetti nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria*, in BUSSI B., PERSIANI M. (diretto da), *Trattato di previdenza sociale*, IV, Cedam, p. 173

PICCININNO S. (1970), *La prestazione di lavoro manuale nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *RDL*, I, p. 263

PIZZOFERRATO A. (2018), *La politica sociale europea*, in CARINCI F., PIZZOFERRATO A. (a cura di), *Diritto del lavoro dell'Unione europea*, Giappichelli, p. 113

POLANYI K. (1974), *La grande trasformazione*, Einaudi

POLETTI D. (2000), *La nuova assicurazione obbligatoria per gli infortuni da lavoro domestico: considerazioni sulla legge n. 493/1999*, in *D&R.*, n. 4, p. 370

PONTRANDOLFI F. (2005), *Infortuni sul lavoro e malattie professionali tra occasionalità e causalità spunti ricostruttivi del danno da lavoro*, in FACELLO F. (a cura di), *Il sistema di tutela degli infortuni e delle malattie professionali. Soggetti, funzioni, procedure*, Giuffrè, p. 163

PONTRANDOLFI F. (2001), *I decreti interministeriali di attuazione delle disposizioni contenute nella l. 3 dicembre 1999, n. 493, in tema di assicurazione contro gli infortuni domestici*, in *RIMP*, I, p. 195

PONTRANDOLFI F. (2000), *La legge 3 dicembre 1999, n.493: norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici*, in *RIMP*, I, p. 41

PONTRANDOLFI F. (1993), *Prospettive di riforma del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale*, in *RIMP,* I, p. 127

PROIA G. (2018), *L'accordo individuale e le modalità di esecuzione e di cessazione della prestazione di lavoro agile*, in FIORILLO L., PERULLI A. (a cura di), *Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giappichelli, p. 177

QUADRI G. (2019), *Il lavoro tramite piattaforme digitali: problemi di qualificazione e tecniche di tutela*, in *DML*, n. 3, p. 735

QUARANTA F. (2013), *Le origini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (testimonianze vercellesi)*, in *RIMP*, I, p. 297

RICCI G. (2018), *Il lavoro a distanza di terza generazione: la nuova disciplina del "lavoro agile"*, in *NLCC*, n. 3, p. 632

RICCIOTTI A. (2000), *Linee evolutive dell'assicurazione infortuni e dei suoi principi ispiratori*, in *RIMP*, I, p. 925

RICHARD R. (1959), *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in AA.VV., *Le assicurazioni sociali*, in BORSI U., PERGOLESI F. (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro*, IV, 1, Cedam, p. 283

RIFKIN J. (2012), *La terza rivoluzione industriale. Come il «potere» laterale sta trasformando l'energia, l'economia e il mondo*, Mondadori

RIVERSO R. (2020), *Vero e falso sulla responsabilità datoriale da Covid-19. Aspetti civili, penali e previdenziali*, in *QG*, 19 maggio 2020

RIVERSO R. (2016), *La tutela infortunistica dell'attività sindacale*, in *RDSS*, n. 4, p. 711

RIVERSO R. (2015), *Dalla tutela del lavoratore alla tutela della persona. Il profilo oggettivo*, in *RIMP*, I, p. 413

ROCCELLA M., TREU T., AIMO M. P., IZZI D. (2019), *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, Wolters Kluwer-Cedam

RODRIGUEZ D. (2015), *Sulla necessità di superare le nozioni disgiunte di infortunio sul lavoro e malattia professionale. Verso una concezione unitaria di malattia da lavoro*, in *RIMP*, I, p. 449

ROMEI R. (2020), *Il lavoro agile in Italia: prima, durante e dopo la pandemia*, in *Labor*, n. 4, p. 423

ROMEO L., CRIPPA L. (2014), *La tutela degli eventi infortunistici occorsi al lavoratore in "missione"*, in *RIMP*, I, p. 33

ROSSI Ag. (1988), *I nuovi rischi per la salute dei lavoratori. Tutela previdenziale e tutela preventiva nella più recente giurisprudenza*, in *FI*, I, c. 1033

ROSSI F., MIAZZI M.L. (2020), *Infortunio: il nesso di causalità alla prova del* Coronavirus, in *LG*, n. 7, p. 687

ROSSI S. (2018), *La tutela previdenziale del lavoratore occasionale*, in GAROFALO D. (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale*, ADAPT University Press, p. 596

RUFFIER J. (1981), *Mort du taylorisme et recul des syndicats*, in *Economie et Humanisme*, p. 50

RUFFOLO U. (2020), *Le responsabilità da* artificial intelligence, *algoritmo e* smart product: *per i fondamenti di un diritto dell'intelligenza artificiale* self-learning, in ID. (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè Francis Lefebvre, p. 93

RUGGIERO L. (2003), *Sforzo, infarto e causa violenta nell'infortunio sul lavoro*, nota a Cass. 21 maggio 2003, n. 8019, in *MGL*, n. 8-9, p. 640

RULLANI E. (2018), *Lavoro in transizione: prove di Quarta Rivoluzione industriale in Italia*, in CIPRIANI A., GRAMOLATI A., MARI G. (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, p. 423

SAFFIOTTI M.T. (1999), *La problematica identità dell'infortunio* in itinere *fra tradizione e innovazione*, in *DL*, I, p. 417

SAI M. (2017), *Industria 4.0: innovazione digitale e organizzazione del lavoro*, in *QRS*, n. 3, p. 173

SALOMONE R. (2005), *Il diritto del lavoro nella riforma costituzionale. Esperienze, modelli e tecniche di regolazione territoriale*, Cedam

SANDULLI P. (2015), *Risposta a il lavoro parasubordinato organizzato dal committente*, in VALLEBONA A. (a cura di), *Colloqui Giuridici sul Lavoro*, Gruppo 24 Ore, p. 120

SANDULLI P. (1999), *La ridefinizione dell'assetto normativo in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *RIMP*, I, p. 643

SANDULLI P. (1998), *Il dialogo fra dottrina e giurisprudenza nel diritto della previdenza sociale*, in *RIMP*, I, p. 1

SANTINI F. (2020), *Contagio da Covid-19 del personale sanitario e responsabilità datoriale*, in *RM*, n. 2, p. 125

SANTORO-PASSARELLI F. (1948), *Rischio e bisogno nella previdenza sociale*, in *RIPS*, I, p. 177

SANTORO-PASSARELLI F. (1952), *Dalla vecchia legislazione infortunistica alle attuali forme assicurative*, in *RIMP*, I, p. 1027

SANTORO-PASSARELLI G., *Ancora su eterodirezione, etero-organizzazione, su coloro che operano mediante piattaforme digitali, i* riders *e il ragionevole equilibrio della Cassazione n. 1663/2020*, in *MGL*, 2020, num. straord., p. 203

SANTORO-PASSARELLI G. (2020), *Diritto dei lavori e dell'occupazione*, Giappichelli

SANTORO-PASSARELLI G. (2017), *Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile da comporre in un'impresa in via di trasformazione*, in *DRI*, n. 3, p. 771

SANTOS FERNÁNDEZ M.D. (2009), *L'idoneità qualificatoria del tempo nel telelavoro subordinato*, in VENEZIANI B., BAVARO V. (a cura di), *Le dimensioni giuridiche dei tempi del lavoro*, Cacucci, p. 61

SCHMIDT F.A. (2017), *Digital Labour Markets in the Platform Economy. Mapping the Political Challenges of Crowd Work and Gig Work*, Friedrich-Ebert-Stiftung

SCHWAB K. (2016), *La Quarta rivoluzione industriale*, Franco Angeli

SEGHEZZI F. (2017), *La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale*, ADAPT University Press

SENA E. (2018), *Lavoro agile e diritto alla disconnessione: l'incidenza delle nuove tecnologie sulle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro*, in *DML*, n. 3, p. 245

SENATORI I. (2004), *Infortuni sul lavoro, malattie professionali e usura psicofisica*, in PEDRAZZOLI M. (a cura di), *I danni alla persona del lavoratore nella giurisprudenza*, Cedam, p. 8

SGROI A. (2016), *La tutela previdenziale delle collaborazioni organizzate dal committente*, in *RGL*, I, p. 101

SIGNORINI E. (2018), *Il diritto del lavoro nell'economia digitale*, Giappichelli

SMORTO G. (2016), *Reputazione, fiducia e mercati*, in *EDP*, n. 1, p. 199

SPADA S. (2018), *Ergonomia e Industry 4.0 nel settore automobilistico*, in CIPRIANI A., GRAMOLATI A., MARI G. (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze University Press, p. 455

SPENA V.F. (1958), *Ancora in tema di colpa del lavoratore ed occasione di lavoro*, in *RIPS*, I, p. 799

SPINELLI C. (2018), *Tecnologie digitali e lavoro agile*, Cacucci

STACEY N., ELLWOOD P., BRADBROOK S., REYNOLDS J., WILLIAMS H., LYE D. (2018), *Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with digitalisation by 2025*, EU-OSHA European risk observatory Report, Publications Office of the European Union

SUNDARARAJAN A. (2016), *The sharing economy. The end of the employment and the rise of crowd-based capitalism*, MIT Press

TAMBURRO C. (2011), *Stress lavoro-correlato: dalla ricerca di una classificazione allo scenario delle responsabilità*, in *RIMP*, I, p. 849

TIHAI D. (2018), *Robotique collaborative: perception et attentes des industrielles*, in *Hygiène & sécurité du travail*, n. 250, p. 50

TIMELLINI C. (2018), *In che modo oggi il lavoro è* smart*? Sulla definizione di lavoro agile*, in *LG*, n. 3, p. 229

TINCANI C. (2016), *Ulteriori considerazioni sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni degli avvocati, alla luce del decreto ministeriale 22 settembre 2016*, in *ADL*, n. 6, p. 1179

TINCANI C. (2013), *L'assicurazione obbligatoria degli infortuni nella nuova legge professionale forense*, in *ADL*, n. 3, p. 576

TINTI A.R. (1985), *Frammenti di legislazione sociale*, in *PD*, n. 4, p. 593

TIRABOSCHI M. (2017), *Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro*, in *DRI*, n. 4, p. 921

TIRABOSCHI M., SEGHEZZI F. (2016), *Il Piano nazionale Industria 4.0: una lettura lavoristica*, in *LLI*, n. 2, p. 1

TOPO A. (2018), Automatic management*, reputazione del lavoratore e tutela della riservatezza*, in *LD*, n. 3, p. 453

TORIELLO S. (2012), *Il punto sul telelavoro*, in *RIMP*, I, p. 683

TORIELLO S. (2010), *I collaboratori familiari tra obbligo assicurativo Inail ed applicabilità delle norme in materia di prevenzione*, Working Paper ADAPT, n. 109, p. 1

TOSI P. (2021), *Rider, la valenza discriminatoria del ranking oltre l'affiliazione sindacale*, in *GLav*, n. 2, p. 115

TOSI P. (2020), *La Corte di Cassazione e i* riders. *Lettura critica della sentenza n. 1663/2020*, in *LDE*, n. 1, p. 1

TOSI P. (2020), *Riders: qualificazione del rapporto e rappresentanza sindacale*, in *Guida al Lavoro*, n. 48, p. 12

TREU T. (2018), *Introduzione*, in OCCHINO A. (a cura di), *Il lavoro e i suoi luoghi*, Vita e Pensiero, p. XIII

TREU T. (2018), *Trasformazioni del lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e di sicurezza sociale*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, n. 371, p. 1

TROJSI A., LANZO G. (2007), *L'infortunio* in itinere, in *DML*, n. 2, p. 399

TRONCI M. (2017), *La gestione della sicurezza nei processi industriali della* smart factory *e del* digital manufacturing, in *RIMP*, I, p. 233

TULLINI P. (2020), *Tutela della salute dei lavoratori e valutazione del rischio biologico: alcune questioni giuridiche*, in *RDSS*, n. 2, p. 335

TULLINI P. (2017), *La digitalizzazione del lavoro, la produzione intelligente e il controllo tecnologico nell'impresa*, in ID., *Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela*, Giappichelli, p. 3

TULLINI P. (2015), *C'è lavoro sul web?*, in *LLI*, n. 1, p. 1

TULLINI P. (1996), *Salute nel diritto della sicurezza sociale* (Voce), in *DDPComm,* XIII, Utet Giuridica, p. 70

TURSI A. (2020), *Rischio Covid-19 e obbligo di sicurezza del datore di lavoro: l'ennesima sfida della pandemia al diritto del lavoro*, in *VTDL*, n. 3, p. 849

VALENDRUC G., VENDRAMIN P. (2017), *Digitalisation, between disruption and evolution*, in *Transfer: European review of labour and research*, p. 121

VARDARO G. (1986), *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, in *PD*, n. 1, p. 75.

VECCHIO G. (1999), *Infortunio* in itinere: *alla ricerca di una soluzione*, nota a Cass. 11 aprile 1998, n. 3742; Cass. 19 gennaio 1998, n. 455; Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903; Cass. 2 maggio 1997, n. 3756, in *GC*, I, p. 2799

VENEZIANI B. (1987), *Nuove tecnologie e contratto di lavoro: profili di diritto comparato*, in *DLRI*, n. 1, p. 1

VENTURA A. (2018), *Dal lavoro occasionale accessorio alle prestazioni occasionali evitando il referendum: è "PrestO" fatto*, in Garofalo D. (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale*, ADAPT University Press, p. 527

VENTURI A. (1952), *L'infortunio* "in itinere" *e la colpa del lavoratore*, nota a App. Firenze 9 novembre 1951, in *DL*, II, p. 457

VERZARO M. (2019), *Fattispecie della prestazione agile e limite dell'autonomia individuale*, in *RIDL*, I, p. 253

VITERBO C. (1948), *La responsabilità dell'imprenditore per gli infortuni sul lavoro (A proposito di una progettata riforma legislativa)*, in *RIMP*, I, p. 569

VOZA R. (2018), *Nuove sfide per il* welfare: la tutela del lavoro nella *gig economy*, in *RDSS*, n. 4, p. 657

WEISS M. (2018), *La* platform economy *e le principali sfide per il diritto del lavoro*, in *DRI*, n. 3, p. 715

WORLD ECONOMIC FORUM (2016), *The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution*, in *http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf*

ZILIO GRANDI G. (2019), *I nuovi lavori tra fenomenologia economica e qualificazione giuridica: rilancio o declino della subordinazione?*, in TREMOLADA M., TOPO A. (a cura di), *Le tutele del lavoro nelle trasformazioni dell'impresa*. Liber Amicorum *Carlo Cester*, Cacucci, p. 871

ZILLI A. (2015), *Accessorio a chi? Lavorare per voucher dopo il D.LGS. n.. 81/2015*, in *LG*, n. 12, p. 1170

ZOPPOLI L. (2020), *Dopo la digi-demia: quale smart working per le pubbliche amministrazioni italiane?*, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, n. 421, p. 1

Notizie sull'autore

Vincenzo Cangemi ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro nel 2017 presso l'Università degli Studi di Padova. Attualmente è assegnista di ricerca dell'Università degli Studi di Trento. Dal 2019 è stato assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Ha conseguito nel 2013 il premio "Gino Giugni" istituito dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per la migliore tesi di laurea magistrale in materia di "Conflitto collettivo, sciopero e attività sindacale nell'evoluzione del sistema delle relazioni industriali". Nel 2018 ha conseguito il premio "Marco Biagi" istituito dal Ministero del Lavoro e da ADAPT per la migliore tesi di dottorato sui temi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali.

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

1. P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una riforma a metà del guado, 2012
2. P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una riforma sbagliata, 2012
3. M. Tiraboschi, Labour Law and Industrial Relations in Recessionary Times, 2012
4. Bollettinoadapt.it, Annuario del lavoro 2012, 2012
5. AA.VV., I programmi alla prova, 2013
6. U. Buratti, L. Casano, L. Petruzzo, Certificazione delle competenze, 2013
7. L. Casano (a cura di), La riforma francese del lavoro: dalla sécurisation alla flexicurity europea?, 2013
8. F. Fazio, E. Massagli, M. Tiraboschi, Indice IPCA e contrattazione collettiva, 2013
9. G. Zilio Grandi, M. Sferrazza, In attesa della nuova riforma: una rilettura del lavoro a termine, 2013
10. M. Tiraboschi (a cura di), Interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale, 2013
11. U. Buratti, Proposte per un lavoro pubblico non burocratico, 2013
12. A. Sánchez-Castañeda, C. Reynoso Castillo, B. Palli, Il subappalto: un fenomeno globale, 2013
13. A. Maresca, V. Berti, E. Giorgi, L. Lama, R. Lama, A. Lepore, D. Mezzacapo, F. Schiavetti, La RSA dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231, 2013
14. F. Carinci, Il diritto del lavoro in Italia: a proposito del rapporto tra Scuole, Maestri e Allievi, 2013
15. G. Zilio Grandi, E. Massagli (a cura di), Dal decreto-legge n. 76/2013 alla legge n. 99/2013 e circolari "correttive": schede di sintesi, 2013
16. G. Bertagna, U. Buratti, F. Fazio, M. Tiraboschi (a cura di), La regolazione dei tirocini formativi in Italia dopo la legge Fornero, 2013
17. R. Zucaro (a cura di), I licenziamenti in Italia e Germania, 2013
18. Bollettinoadapt.it, Annuario del lavoro 2013, 2013
19. L. Mella Méndez, Violencia, riesgos psicosociales y salud en el trabajo, 2014
20. F. Carinci (a cura di), Legge o contrattazione? Una risposta sulla rappresentanza sindacale a Corte costituzionale n. 231/2013, 2014

21. M. Tiraboschi (a cura di), Jobs Act – Le misure per favorire il rilancio dell'occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele, 2014

22. M. Tiraboschi (a cura di), Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34. Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese – Prime interpretazioni e valutazioni di sistema, 2014

23. G. Gamberini (a cura di), Progettare per modernizzare. Il Codice semplificato del lavoro, 2014

24. U. Buratti, C. Piovesan, M. Tiraboschi (a cura di), Apprendistato: quadro comparato e buone prassi, 2014

25. M. Tiraboschi (a cura di), Jobs Act: il cantiere aperto delle riforme del lavoro, 2014

26. F. Carinci (a cura di), Il Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014, 2014

27. S. Varva (a cura di), Malattie croniche e lavoro. Una prima rassegna ragionata della letteratura di riferimento, 2014

28. R. Scolastici, Scritti scelti di lavoro e relazioni industriali, 2014

29. M. Tiraboschi (a cura di), Catastrofi naturali, disastri tecnologici, lavoro e welfare, 2014

30. F. Carinci, G. Zilio Grandi (a cura di), La politica del lavoro del Governo Renzi – Atto I, 2014

31. E. Massagli (a cura di), Il welfare aziendale territoriale per la micro, piccola e media impresa italiana. Un'indagine ricostruttiva, 2014

32. F. Carinci (a cura di), La politica del lavoro del Governo Renzi – Atto II, 2014

33. S. Stefanovichj, La disabilità e la non autosufficienza nella contrattazione collettiva italiana, alla luce della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, 2014

34. AA.VV., Crisi economica e riforme del lavoro in Francia, Germania, Italia e Spagna, 2014

35. Bollettinoadapt.it, Annuario del lavoro 2014, 2014

36. M. Tiraboschi (a cura di), Occupabilità, lavoro e tutele delle persone con malattie croniche, 2015

37. F. Carinci, M. Tiraboschi (a cura di), I decreti attuativi del Jobs Act: prima lettura e interpretazioni, 2015

38. M. Soldera, Dieci anni di staff leasing. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nell'esperienza concreta, 2015

39. M. Tiraboschi, Labour Law and Industrial Relations in Recessionary Times, 2015

40. F. Carinci (a cura di), La politica del lavoro del Governo Renzi. Atti del X Seminario di Bertinoro-Bologna del 23-24 ottobre 2014, 2015

41. F. Carinci, Il tramonto dello Statuto dei lavoratori, 2015

42. U. Buratti, S. Caroli, E. Massagli (a cura di), Gli spazi per la valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con IRPET, 2015
43. U. Buratti, G. Rosolen, F. Seghezzi (a cura di), Garanzia Giovani, un anno dopo. Analisi e proposte, 2015
44. D. Mosca, P. Tomassetti (a cura di), La trasformazione del lavoro nei contratti aziendali, 2015
45. M. Tiraboschi, Prima lettura del decreto legislativo n. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, 2015
46. F. Carinci, C. Cester (a cura di), Il licenziamento all'indomani del d.lgs. n. 23/2015, 2015
47. F. Nespoli, F. Seghezzi, M. Tiraboschi (a cura di), Il Jobs Act dal progetto alla attuazione, 2015
48. F. Carinci (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, 2015
49. Studio Legale Tributario D. Stevanato (a cura di), Introduzione al processo tributario, in collaborazione con ADAPT ANCL Padova e Regione Veneto, 2015
50. E. Dagnino, M. Tiraboschi (a cura di), Verso il futuro del lavoro, 2016
51. S. Santagata (a cura di), Lavoro e formazione in carcere, 2016
52. A. Cassandro, G. Cazzola (a cura di), Il c.d. Jobs Act e i decreti attuativi in sintesi operativa, 2016
53. M. Del Conte, S. Malandrini, M. Tiraboschi (a cura di), Italia-Germania, una comparazione dei livelli di competitività industriale, 2016
54. F. Carinci (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio. Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015, 2016
55. G. Rosolen, F. Seghezzi (a cura di), Garanzia Giovani due anni dopo. Analisi e proposte, 2016
56. L. Casano, G. Imperatori, C. Tourres (a cura di), Loi travail: prima analisi e lettura. Una tappa verso lo "Statuto dei lavori" di Marco Biagi?, 2016
57. G. Polillo, ROMA – reset. Una terapia contro il dissesto, 2016
58. J.L. Gil y Gil (dir.), T. Ushakova (coord.), Comercio y justicia social en un mundo globalizado, 2016
59. F. Perciavalle, P. Tomassetti (a cura di), Il premio di risultato nella contrattazione aziendale, 2016
60. M. Sacconi, E. Massagli (a cura di), Le relazioni di prossimità nel lavoro 4.0, 2016
61. Bollettinoadapt.it, Annuario del lavoro 2016, 2016
62. E. Dagnino, F. Nespoli, F. Seghezzi (a cura di), La nuova grande trasformazione del lavoro. Lavoro futuro: analisi e proposte dei ricercatori ADAPT, 2017

63. G. Cazzola, D. Comegna, Legge di bilancio 2017: i provvedimenti in materia di assistenza e previdenza, 2017

64. S. Fernández Martínez, M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro e malattie croniche, 2017

65. E. Prodi, F. Seghezzi, M. Tiraboschi (a cura di), Il piano Industria 4.0 un anno dopo, 2017

66. E. Massagli (a cura di), Dall'alternanza scuola-lavoro all'integrazione formativa, 2017

67. G. Cazzola, Storie di sindacalisti, 2017

68. S. Bruzzone (a cura di), Salute e persona: nella formazione, nel lavoro e nel welfare, 2017

69. A. Corbo, F. D'Addio, L.M. Pelusi, M. Tiraboschi (a cura di), Tirocini extracurricolari: i primi recepimenti regionali delle linee guida del 25 maggio 2017, 2017

70. AA.VV., Un anno di Bollettino ADAPT, 2017

71. E. Massagli, F. Nespoli, F. Seghezzi (a cura di), Elezioni 2018: il lavoro nei programmi dei partiti, 2018

72. V. Ferro, M. Menegotto, F. Seghezzi (a cura di), Il lavoro temporaneo tra contratti a termine e somministrazione. Prima analisi in vista del c.d. decreto dignità, 2018

73. M. Menegotto, F. Seghezzi, S. Spattini (a cura di), Misure per il contrasto al precariato: primo commento al decreto-legge n. 87/2018 (c.d. decreto dignità), 2018

74. A. Rosafalco, Politiche migratorie e diritto del lavoro, 2018

75. S. Fernández Martínez, La permanencia de los trabajadores con enfermedades crónicas en el mercado de trabajo. Una perspectiva jurídica, 2018

76. M. Menegotto, P. Rausei, P. Tomassetti (a cura di), Decreto dignità. Commentario al d.l. n. 87/2018 convertito dalla l. n. 96/2018, 2018

77. AA.VV., Un anno di Bollettino ADAPT – 2018, 2019

78. L. Casano, E. Massagli, E. Prodi, F. Seghezzi, M. Tiraboschi, Una alleanza tra mondo della ricerca e imprese per l'occupazione dei giovani Per una via italiana al modello Fraunhofer Gesellschaft, 2019

79. M. Marocco, S. Spattini (a cura di), Diritto al lavoro, contrasto alla povertà, politica attiva, inclusione sociale: le tante (troppe?) funzioni del reddito di cittadinanza all'italiana. Primo commento al d.l n. 4/2019, 2019

80. A. Cezza, Management by Objectives e relazioni industriali: dalla teoria al caso Ducati Motor Holding S.p.A., 2019

81. S. Negri, Lavorare in un parco di divertimento: relazioni con gli ospiti, legami sociali e standardizzazione, 2019

82. P. Manzella, The Words of (Italian) Labour Law, 2019

83. AA.VV., Un anno di Bollettino ADAPT – 2019, 2019

84. G.L. Macrì, La istituzione della figura del navigator a supporto dell'attuazione del reddito di cittadinanza, 2020

85. G. Mieli, A.D. Mieli, Il rapporto di lavoro bancario. Cento anni di contrattazione, 2020

86. C. Natullo, Human Resources Management challenges. An international comparative study of Charitable Organisations, 2020

87. D. Porcheddu, Il dibattito sul salario minimo legale in prospettiva italiana ed europea, 2020

SOCI ADAPT

Adecco Group

ANC

ANCL Veneto

Angelini

Aninsei

Assindustria Venetocentro

Assoimprenditori Alto Adige

Assolavoro

Assolombarda

ASSTRA

Bracco Imaging

Brembo

Cisl

CNA

COESIA

Coldiretti

Confagricoltura Verona

Confartigianato

Confcommercio

Confcooperative

Confesercenti

Confimi Industria

Confindustria Bergamo

Confindustria Verona

Confprofessioni

Coopfond-Legacoop nazionale

Cremonini

Day Ristoservice

Edenred Italia

Elettra Sincrotone Trieste

Enel

Eni

ERG

Esselunga

Farmindustria

Federalberghi

Federdistribuzione

FederlegnoArredo

Federmanager

Federmeccanica

Femca-Cisl

Fiabilis

Fim-Cisl

Fincantieri

Fipe

Fisascat

Fondazione Bruno Kessler

Fondazione Fai-Cisl

Fondazione Mach

Generali Italia

Gi Group

Heineken

Ifoa

IHI Charging Systems International

Inail

LavoroPiù

Manageritalia

Manpower

Manutencoop

MCL

Nexi Payments

Randstad Italia

Scuola Centrale Formazione

SNFIA

Sodexo Motivation Solutions Italia

Synergie Italia

UBI Banca

UGL

UILTEC

Umana

Unindustria Reggio Emilia

World Employment Confederation

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS